COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXVI.

PARTE UNICA

1847.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

L' INCARICATO
DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO
GOVERNATORE
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

I gravi inconvenienti, che si hanno a temere dal libero uso della Bambagia, o della Carta fulminante, sia per la loro facile preparazione, ed esplosione, sia per la quasi insensibile differenza, che presentano all' esterno detti oggetti da quelli, che non hanno sofferto alcun processo relativo, richiamano sin d' ora l' attenzione di questo Ministero, e quindi si ordina con Sovrana approvazione quanto segue:

1. Sino a nuova disposizione è proibito l' introdurre nello Stato, di fabbricare, o di vendere la Bambagia, la Carta, od altra analoga materia fulminante.

2. Non potranno li Farmacisti, e li Droghieri, e chiunque altro somministrare scientemente acidi, ed altri preparativi chimici allo scopo che abbiano a servire per render fulminanti gli oggetti suindicati.

3. I contravventori saranno puniti colla multa di Italiane L. 100 ed a seconda delle circostanze anche con pena afflittiva.

Modena dal Palazzo di Governo
il 3 Gennajo 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

CARLO FRANC. CO. BARTOLOMASI
Segretario

(N. 2.)

IL MINISTRO

DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Informata S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano, che si è ora resa frequente l'estrazione dallo Stato delle Castagne e loro Farine, si è degnata di ordinare che venga abrogata la disposizione della Notificazione di questo Ministero del 31 Dicembre 1822 che le svincolò dall'obbligo della Licenza voluta dall'Articolo 22 del Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane.

In esecuzione quindi di tale Sovrana determinazione si prescrive che sino a che venga altrimenti disposto, si debba per l'estrazione dallo Stato delle Castagne, e loro Farine domandare la licenza suindicata alla rispettiva Intendenza di Finanza, che si regolerà conforme è prescritto nella predetta disposizione di Legge.

Modena 9 Gennajo 1847

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Il Segretario Generale
LORENZO Dott. TESINI

(N. 3.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza R. il Clementissimo Sovrano, affine di rendere più numerosa la distribuzione che si eseguisce coi generi del Monte Annonario a pro delle Classi bisognose di questa Provincia, ha ordinato che col giorno 21 corrente si aprano alla concorrenza anche i Depositi delle Farine di Frumento da rilasciarsi esse pure in razioni nei modi prescritti dalla precedente Notificazione 26 Ottobre 1846, ed ai prezzi fissati coi ribassi dalla R. A. S. generosamente promessi, e che emergono dalla seguente

TARIFFA

Razioni di Libbre due	Una.	L. 0, 18
	Due	» 0, 36
	Tre.	» 0, 53
	Quattro . . .	» 0, 71
	Cinque. . . .	» 0, 89
	Sei	» 1, 06
	Sette.	» 1, 25

Nel mentre è di soddisfazione pel mio Governo il render noto questo nuovo tratto della

Sovrana Beneficenza che viene in aumento degli antecedenti, giacchè contemporaneamente alle distribuzioni delle farine di frumento seguiteranno ad aver luogo quelle già in attività delle farine di frumentone, si previene altresì che onde facilitare ad ognuno cui riguardi il conseguire le razioni che sonogli concesse da apposito Certificato Parrocchiale, si permetterà a quei Comuni, od a quelle Sezioni che trovansi alquanto distanti dai Centri di deposito di levare tutte in una volta le complessive quantità di generi ad essi attribuite, purchè garantiscano in modo soddisfacente il Monte Annonario sul loro valore, e purchè nella distribuzione scrupolosamente si attengano all' osservanza della Notificazione 26 Ottobre 1846 succitata.

Modena dal Palazzo di Governo
il 18 *Gennajo* 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
GIUSEPPE SALTINI

(N. 4.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Preso da Noi in matura considerazione lo stato presente del commercio dei grani, Ci siamo convinti che il medesimo richiede che si faccia ora una temporanea modificazione alla legge del 5 Febbrajo 1820: e però ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Dazio d'estrazione pel Frumento, Grano Turco e Riso viene determinato in Italiane L. 3 per ogni quintale metrico; e quello pei grani minuti, Legumi, Avena e Spelta in It. L. 2 egualmente per ogni quintale come sopra.

Art. 2. Quelli che tentassero di estrarre clandestinamente dallo Stato qualunque sorta di grani, cadranno nelle pene prescritte dall'Art. 83 dell'Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane.

Il Nostro Consigliere Incaricato del Ministero delle Finanze curerà l' esecuzione del presente Nostro Editto; tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro R. Palazzo questo giorno 22 *del mese di Gennajo* 1847

FRANCESCO

(N. 5.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

All' oggetto di conoscere la rimanenza de' cereali che al presente si trovano in questa Città e Provincia, e nel Frignano, e per quelle provide disposizioni che S. A. R. l' Augusto Regnante ritenesse adottare nelle attuali circostanze, dietro espressa Mente Sovrana si rende noto, che tutti li Commercianti di grani di qualsivoglia classe, li Possidenti o qualunque altro conservi scorte di grani, dovrà entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente, denunziare alle rispettive Comunità, e nelle Sezioni agli Agenti Comunali la precisa quantità, e qualità che possedesse de' seguenti generi, cioè frumento, formentone, riso, fava e fagioli, coll'indicazione de' granai, o locali ove si custodissero.

Allo zelo delle Comunità, che restano incaricate di ritirare altresì le parziali denunzie fatte agli Agenti Comunali, ne rimane affidata la sollecita trasmissione col riassunto delle medesime al Governo: mentre non si dubita punto che ciascuno, a cui spetta, non si presterà colla dovuta sincerità ed esattezza a quanto viene ordinato, anche per non incorrere in quelle disgustose, e severe misure che si sarebbe costretto adottare contro quelli che fossero o non fedeli o renuenti alla prescritta denunzia.

Modena dal Palazzo di Governo
il 25 Gennajo 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
GIUSEPPE SALTINI

(N. 6.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

Intento sempre il Provvidissimo nostro Sovrano a promuovere il maggior benessere de' fortunati suoi sudditi si è degnato di portare le Paterne sue viste sull' andamento della Vaccinazione in questi Stati, e di prescrivere che tale operazione universalmente ammessa e riconosciuta tanto salutare venga efficacemente animata, estesa e praticata con metodo uniforme in ogni luogo degli Stati stessi sotto la direzione di questo Ministero e mediante la zelante cooperazione dei Sigg. Governatori delle Provincie, dei Sigg. Podestà e Sindaci delle diverse Comuni, e dei M. RR. Parrochi delle ville rispettive.

All' effetto suespresso, e dipendentemente dall' ottenuta approvazione Sovrana è stata quindi instituita una Delegazione di Professori della Facoltà Medica di questa R. Università coll'incarico di sorvegliare la pratica utile e regolare della prefata operazione, di emettere in ogni straordinaria contingenza le opportune istruzioni, e di riassumere poi in fin d' ogni anno i risultamenti dell' operazione medesima per tutta l'estensione di questi Dominj onde rassegnarli al Ministero dal quale colle occorrenti osservazioni verranno sottoposti al Sovrano.

Per l'eseguimento della Vaccinazione è stato inoltre destinato in ogni capo luogo di Governo, e della Delegazione Governativa del Frignano un medico o chirurgo Ispettore, che nelle Provincie di Modena e Reggio ha altresì l' ufficio di Conservatore del fluido vaccino da diramarsi da Modena alle Provincie del Frignano e della Garfagnana, e da Reggio ai Ducati di Massa e Carrara ed alla Lunigiana. Le incombenze di questi Ispettori che sono principalmente dipendenti dai rispettivi Sigg. Governatori; gl' incarichi dei Sigg. Podestà e Sindaci; gli obblighi addossati ai vaccinatori, che per la vaccinazione gratuita sono sempre i medici o chirurghi condotti, e quando questi mancassero sono speciali esercenti delegati dalle autorità Governative, e le avvertenze da aversi dai medesimi; l' utile cooperazione finalmente invocata dai M. RR. Parrochi sono tutti par-

ticolari precisati in apposito Regolamento che sotto la data di questo stesso giorno, e dietro l' ottenuta Sovrana Sanzione, viene pubblicato e diramato a quelli ai quali più singolarmente interessa e che resterà sempre ostensibile a chiunque presso gli uffizj Governativi e Comunali onde non possa allegarsene l' ignoranza, ed abbia d' ora in avanti il suo pieno effetto e vigore.

Intanto però giusta le massime più estesamente spiegate nel prefato Regolamento si rende noto al pubblico quanto segue:

1. La vaccinazione gratuita generale avrà luogo in via ordinaria due volte all' anno cioè in primavera ed in autunno, e straordinariamente in qualsiasi epoca in cui ne fosse riconosciuto il bisogno, e precisamente nei giorni e luoghi che opportunamente verranno notificati ai vaccinandi.

2. Venendo preferito possibilmente per quest' operazione l' innesto da braccio a braccio saranno scelti dei campioni propagatori fra i bambini più robusti, più floridi ed esenti da qualsiasi malattia per estrarre la linfa vaccina ai medesimi precedentemente inoculata, e resta per ciò assegnata una gratificazione di It. L. 3 per ciascheduno che avrà servito all' ufficio di campione oltre un' indennità di viaggio in regola di Centesimi 25 per ogni miglio di andata e di ritorno.

3. È in facoltà dei genitori o tutori di fare inoculare il vaccino ai proprj figli o pupilli

da qualunque medico o chirurgo legalmente abilitato all' esercizio. In questo caso però sarà obbligo del vaccinatore avventuriere al termine d' ogni vaccinazione ordinaria o straordinaria d' informare prontamente per mezzo dell' autorità locale se è lontano dall' Uffizio Provinciale, od anche direttamente se è vicino, l' Ispettore Provinciale affinchè il medesimo conosciuto e verificato l' esito di tale vaccinazione possa tenerne conto, e farne annotazione ne' proprj registri. Nel caso di contravvenzione gl' individui innestati da vaccinatori avventurieri si risguarderanno come non vaccinati, ed i vaccinatori contravventori saranno dalle competenti autorità obbligati a rendere stretto conto di una tale ommissione.

4. Qualora in qualche famiglia si sviluppasse il vajuolo umano è obbligo de' medici curanti di farne immediato rapporto all' Autorità Comunale del luogo che dipendentemente dalle istruzioni del proprio Governo ordinerà le misure coercitive e preservative volute dalla gravezza del caso, avuto altresì riguardo alla circostanza che detta famiglia avesse ommesso di spontaneamente prestarsi alla vaccinazione.

5. I particolari che avessero bisogno di giustificare la vaccinazione sostenuta incominciando dal presente anno in avanti dovranno per quest' oggetto rivolgersi all' Uffizio degl' Ispettori Provinciali rispettivi dai quali verranno gratuitamente estradati i relativi Certificati.

6. Gl' individui non vaccinati non saranno accolti in verun luogo di pubblica educazione od altro pubblico stabilimento, non potranno fruire degl' instituti di pubblica beneficenza, nè aspirare a pubblici impieghi, nè saranno accettati nei diversi corpi militari.

7. Venendo finalmente prescritto che anche gl' Israeliti siano contemplati dalle prefate disposizioni, si dovrà dai medesimi cooperare al relativo effetto mediante i diversi Rappresentanti delle Sezioni in cui sono divisi.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di pubblica Economia questo giorno 17 Febbrajo 1847

G. FORNI

FRANCESCO RICCARDI
Segretario Generale

(N. 7.)

NOTIFICAZIONE

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1. Fino a nuova contraria disposizione rimane proibita l' esportazione dallo Stato dei grani di qualunque sorta, e delle loro farine.

Le contravvenzioni al disposto di questo Articolo, oltre la perdita del genere, saranno punite colla multa eguale al doppio valore del genere medesimo, come è prescritto dall'Articolo 83 del Sovrano Editto 15 Maggio 1815 sulle Dogane.

Art. 2. L'ammasso, e circolazione delle granaglie, e loro farine nel Circondario confinante dello Stato sono vincolati alle prescrizioni portate dall'Articolo 44 e seguenti dell'Editto succitato; e le relative contravvenzioni saranno punite a termini dell'Articolo 67 dell'Editto stesso.

Le Intendenze di Finanza in Modena, e Reggio, e la Delegazione in Massa sono incaricate dell'immediata esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 22 Febbrajo 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 8.)

NOTIFICAZIONE.

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Intenta sempre S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano ad incoraggiare e proteggere

l'industria nazionale a vantaggio degli amatissimi Suoi Sudditi; e volendo quindi a siffatto scopo dare un impulso al maggiore sviluppo della Fabbricazione in questi suoi Dominj dei Drappi di Cotone tanto semplice, che misto ad altri filati, ha perciò ordinato che siano pubblicate le seguenti disposizioni.

Art. 1. Tutte le manifatture di Cotone in Drappi tanto semplici, che spinati, e colorati; come pure quelle di Cotone misto con altri filati di lavorazione nazionale saranno in avvenire contraddistinti con apposito bollo di nazionalità, che verrà alle manifatture stesse applicato dagli Agenti di Finanza, analogamente al disposto dell'Art. 17 del Sovrano Editto 15 Maggio 1816, sulle Dogane, e colle norme che verranno in appresso stabilite, affinchè le sopraddette manifatture possano liberamente circolare nello Stato.

Art. 2. Tutti i Fabbricatori nazionali delle manifatture indicate nel precedente Articolo dovranno entro il corrente mese di Maggio presentare una denuncia all'Intendenza di Finanza della rispettiva Provincia, indicando in essa

1. Il proprio Cognome e Nome, la paternità ed il luogo di stabile domicilio.
2. Il luogo ove è situato il locale della Fabbrica.
3. Il numero de' Telai che vi esiste.
4. Il numero dei Lavoranti, e persone impiegate nella Fabbrica.

Art. 3. Le intendenze di Finanza, raccolte che avranno le predette denuncie, le dovranno rimettere al Ministero.

Art. 4. I Fabbricatori sopraindicati verranno muniti di una speciale licenza che sarà loro rilasciata col mezzo delle Intendenze di Finanza, e nella quale saranno espresse le prescrizioni ed obblighi che dovranno osservare, e le discipline inoltre concernenti l'applicazione del Bollo di nazionalità, di cui all'Articolo 1.; e ciò a maggior comodo, ed intelligenza dei Fabbricatori.

Le Intendenze di Finanza sopra mentovate sono incaricate a curare l'esecuzione delle predette disposizioni.

Modena 1 *Maggio* 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 9.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

I casi troppo temibili di Idrofobia nei Cani, e l'obbligo che sente il Governo per impedirne le funeste conseguenze hanno determinato il Governo stesso a richiamare nel primitivo suo vigore la Notificazione Governativa 14 Aprile 1837 con quelle modificazioni che sonosi ravvisate proficue allo scopo cui tende: e perciò ha stabilito quanto segue:

1. Entro la metà del p.° v.° mese di Giugno dovranno essere denunziati i Cani che vogliono conservarsi tanto nella Capitale, quanto nelle altre Città e Paesi tutti di questa Provincia, e dell'altra del Frignano, dietro la qual denunzia sarà rilasciata apposita bolla di concessione per poterli ritenere a fronte del pagamento d'Italiane L. 6 per ogni Cane. Conseguentemente rimane di niun effetto per quest'anno l'avviso testè pubblicato dai Giudici alle Vittovaglie e quegli altri pure cui in proposito avessero dato passo le Comunali Autorità.

2. Scorso un anno dall'epoca del rilascio della bolla dovrà rinnovarsi la denunzia, ed il pagamento della Tassa, ove si voglia continuare a tenere Cani, e così sempre d'anno in anno.

3. Tutti i Cani dalla suavvertita epoca in poi dovranno avere un collare in cui sia marcato il Cognome e Nome del Padrone, ed il Numero della Bolla suddetta.

4. Nel Contado sarà permesso di tenere Cani senza pagamento di Tassa limitatamente però ad uno per ogni Casa, ed a condizione che ne sia eseguita la denunzia ai rispettivi

Comunali Uffizj, non che l'annuale rinnovazione giusta il disposto coi §§.i 1.° e 2.°, e per detti Cani verrà rilasciata differente Bolla. Ove poi taluno degli abitanti nelle Ville, o dei Coloni volesse tenere più di un Cane, oppure averne altri da Caccia, o di lusso, dovrà, per ogni Cane al di là dell' esente da Tassa, pagare quella superiormente fissata, ed anche rispetto alle loro denunzie osservare le stabilite prescrizioni.

5. Figliando una Cagna, il Padrone resta obbligato di tantosto denunziare i nati e volendoli ritenere dovrà entro il termine di due mesi decorrendi dal giorno della fatta denunzia pagare tante Tasse quanti saranno i nati che vorrà preservare.

6. I Cani che dal giorno 15 Giugno p.° v.° in poi s' introdurranno nelle Città e Paesi senza collare, o con collare mancante degli ordinati contrassegni, verranno immediatamente uccisi e si eseguiranno quelle verifiche che occorreranno per conoscerne la provenienza, e vedere se siavi luogo a constatare contravvenzione alle prefate discipline.

7. I Cani Mastini, ed altri di non comune grandezza non solo dovranno avere il Collare munito dei suriferiti contrassegni, ma dovranno portare una musoliera la quale non si leverà che in tempo di notte nei luoghi ove sono tenuti di guardia.

8. Chiunque in avvenire mancherà alla stabilita denunzia e rispettive rinnovazioni,

non che alle suespresse prescrizioni, incorrerà nella pecuniaria di Italiane L. 10 alle 100., ed in una afflittiva a seconda dei casi e delle circostanze.

9. Le Tasse saranno introitate dalle rispettive Comunità da erogarsi dietro l'assenso del Governo in oggetti di Pubblica Beneficenza come si troverà più opportuno.

10. Le multe devolveranno per una parte a profitto degl' inventori, e per l'altra serviranno a sostenere le spese relative all' esatta osservanza del presente Regolamento.

11. Succedendo il caso di Idrofobia, o di qualche sospetto di Idrofobia in un Cane, o se il medesimo evada dalla Casa del Padrone, dovrà darsene da lui sollecito avviso alla competente Autorità per quelle misure sanitarie o di precauzione che si riconosceranno convenienti ed in difetto di tale avviso, il Padrone sarà punito colla multa o colla prigionia come al §.° 8.°

12. Le Comunali Autorità cureranno che nelle Città, e Paesi stiano sempre esposti pei Cani vasi con acqua pura da cambiarsi ogni giorno davanti le principali Botteghe, e specialmente, in quanto a Modena ed alle altre Città, in quelle dei Pizzicagnoli, Caffettieri, Liquoristi, Fornaj e Calzolaj, e rispetto ai Paesi, in quelle di qualsiasi pubblico Negoziante, sotto comminatoria in caso di trasgressione delle penali stabilite dal §.° 8.°

13. I Veglianti, e le Guardie alle Porte delle Città, i Locandieri ed Albergatori restano obbligati a rendere avvertiti i Forestieri della presente ordinanza affinchè conducano colla catena i loro Cani o li tengano chiusi.

L' Uffizio dei Giudici alle Vittovaglie per Modena e suo Circondario dipendentemente dagli ordini della Comunità, non che li Podestà e Sindaci degli altri luoghi per mezzo degli Agenti Comunali sono incaricati di rilasciare le opportune bolle e di ricevere d'anno in anno le denunzie come ai §§.i 1.° e 2.°

Tutti gli Agenti di Polizia e la Forza pubblica restano incaricati, ognuno per la parte che li riguarda a curare la perfetta esecuzione e l'esatto adempimento di questa Notificazione.

Modena dal Palazzo di Governo
il 15 *Maggio* 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
GIUSEPPE SALTINI

(N. 10.)

MINISTERO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

DEPUTAZIONE MINISTERIALE
PER GLI AFFARI
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Sussistendo tuttora in parte quelle cause che hanno impedito nello scorso anno di render generale l' irrigazione del piano massese in sinistra del Fiume Frigido, e dovendosi perchè questo abbia luogo attendere la completa attivazione dei nuovi Edifizj Camerali, il Ministero di P. E. ed Istruzione per non privare intanto codeste campagne di un benefizio che nell' attuale stagione non piovosa va a farsi importantissimo, ha determinato con ossequiata sua Ordinanza del 31 Maggio p. p. N. 2305 che si proceda innanzi per qualche tempo ancora nel sistema provvisorio della scorsa Estate, della quale determinazione si dà avviso ai Possidenti massesi interessati, e si pubblicano per l' irrigazione che avrà luogo in quest' anno le seguenti norme e discipline dallo stesso approvate.

1. È delegato a regolare la distribuzione delle acque per l' irrigazione di quella parte del piano massese che potrà goderne nell' attuale stagione estiva il Sig. Ing. Montanari.

2. Quelli che vorranno ottener l' acqua per l' irrigazione si presenteranno all' Uffizio di questa Deputazione Ministeriale per denunziare il terreno che intendono d' irrigare ed il numero delle ore d' acqua di cui abbisognano per ogni bocca, e ne eseguiranno il pagamento in ragione di cent. 60 per ogni ora nelle mani dell' aggiunto Sig. Carlo Giorgieri a ciò delegato, che rilascierà ad essi la bolla di ricevuta staccata da apposito bollario a madre e figlia.

3. Muniti di questa bolla si presenteranno i Denunzianti all' Uffizio del Sig. Ingeg. delegato all' irrigazione, il quale da altro bollario staccherà la bolla di concessione dell' acqua, indicandone la quantità, l' ora in cui devono riceverla, e la bocca da cui deve derivare, come pure l' ubicazione, l' estensione ed i numeri di Mappa dei terreni da irrigarsi.

4. La domanda dell' acqua dev' essere fatta tre giorni prima di quello in cui vuolsi irrigare.

5. La bolla di concessione dell' acqua dovrà poi essere presentata dal Proprietario, che l' avrà ottenuta nel giorno ed ora fissata, all' Impiegato incaricato della distribuzione, dal quale gli sarà consegnata e misurata alla bocca da cui dovrà derivare.

6. Nel caso di pioggia continuata per alcune ore rimane sospesa l' irrigazione, e quelli che l' hanno pagata possono, o servirsene nelle stesse ore nelle quali dovevano riceverla, o cambiando ora e giorno avranno tempo otto

giorni ad ottenerla, ma sono obbligati a farne nuova denunzia al Sig. Ing. Delegato tre giorni prima di quello in cui desiderano esser rimessi nel loro diritto. Se poi entro otto giorni non abbisogneranno dell' acqua, perderanno ogni diritto; ma verrà loro restituita la metà della tassa pagata.

7. Nei casi di contestazione e di occorrente verificazione per l' acqua erogata dalle diverse bocche, dovranno i Proprietarj dirigersi al detto Sig. Ing. delegato, al quale si porterà in persona sul luogo o vi manderà un Impiegato suo dipendente per poi provvedere come di ragione.

8. Chiunque danneggierà il Canale irrigatorio, i manufatti, i canali dispensatori, od i solchi d' irrigazione, o deriverà indebitamente dell' acqua dai detti canali, o in qualunque altro modo arrecherà danno all' Amministrazione, od ai Particolari disturbando il regolare andamento dell' irrigazione incorrrerà nella multa di L. 5, 00, oltre il rifacimento dei danni, da ripetersi in via esecutiva.

9. E chi ardisce opporsi o far resistenza agli Incaricati della distribuzione delle acque d' irrigazione in ciò che riguarda le loro incumbenze incorrerà nelle pene comminate dalle leggi nei casi di disprezzato precetto o di resistenza alla forza pubblica.

10. Per gli effetti dell' irrigazione tutti i Proprietarj ed Amministrazioni che possono goderne saranno considerati in condizioni asso-

lutamente eguali, niun' altra distinzione ammettendosi che quella proporzionale di superficie posseduta ed irrigabile.

Modena il 3 *Giugno* 1847

IL DEPUTATO
GAETANO GALLI

(N. 11.)

NOTIFICAZIONE.

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Sua Altezza Reale il graziosissimo nostro Sovrano, considerando che a motivo di depositi di Cereali che si hanno nello Stato, anche per gli acquisti fatti all'Estero a spese del Regio Erario, e che per lo approssimarsi del nuovo raccolto delle biade vanno cessando le cause, e le circostanze speciali che mossero le temporarie disposizioni colle quali fu dapprima aumentato il dazio d'uscita, e poscia proibita la libera circolazione e l'estrazione delle granaglie, è venuta nella clemente determinazione di liberare il Commercio dei grani da qualsiasi vincolo abrogando le precitate disposizioni, ed ordinando contestualmente a questo Ministero di dare pronta esecuzione a tale Sovrano Suo volere.

In adempimento pertanto di ciò si deduce a pubblica notizia che viene ripristinato nel pieno suo vigore il disposto del Sovrano Editto 5 Febbrajo 1820; e che il dazio delle granaglie torna ad essere ridotto al semplice dazio di segno di Centesimi 10 per quintale tanto per l'entrata, che per l'uscita come fu prefinito nella Tariffa sanzionata coll'articolo 1.° del sullodato Editto.

Le Intendenze di Finanza in Modena, e Reggio, e la Delegazione di Finanza in Massa sono rispettivamente incaricate a curare l'esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 4 *Giugno* 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

All'oggetto di viemeglio ottenere lo scopo prefisso colle vigenti Leggi, e singolarmente col Nostro Editto 17 Dicembre 1846, della con-

servazione e prosperità dei Boschi, anche Comunali, e dei Privati nello Stato;

E volendo pur secondare la domanda fattaci dalla Delegazione Governativa del Frignano per alcuna di quelle Comuni, di valersi cioè degli Impiegati ai boschi di ragione Camerale, onde avere senza aggravio di spesa quella efficace, e ben regolata cooperazione che in vano potrebbe attendersi da persone meno esperte, e spesse volte applicate a più di un Uffizio;

In soggiunta, ed a parziale modificazione del citato Nostro Editto 17 Dicembre 1846, ed a vantaggio non solo delle suddette, ma di tutte le Comuni, disponiamo quanto segue:

1. I Sotto Ispettori ai Boschi Camerali per se stessi, o coll'opera dei rispettivi Guardaboschi, si presteranno in servigio ancora delle Comuni per ciò che riguarda l'ispezione dei Boschi di loro proprietà, e la sorveglianza a quelli dei privati.

2. Non sarà più facoltativo delle Comuni il valersi di altri Ispettori, o sotto Ispettori fuori dei Camerali, restando in questa parte riformati gli Articoli 24 e 28 del citato Editto; ed anzi dovranno da questi ultimi dipendere anche i Guardaboschi Comunali.

3. Le disposizioni contenute nel Titolo I., in quanto riguardano i Boschi Comunali, e dei Privati, e quelle portate dal Titolo III., sempre dell'Editto 17 Dicembre ultimo p°., sono per la loro esecuzione affidate alla sorveglianza dei Sotto Ispettori Camerali. E così in occasione

di tagli, anche a solo titolo di diradare, o di dissodamenti nei Boschi, sì Comunali, che dei Privati, dovranno essere interpellati, e dovranno in ogni caso portarsi sopra luogo in concorso di alcun membro del Comune, ed ivi redigersi processo verbale sulla misura, e sulle condizioni del taglio che sia concesso di fare, da conservarsene una copia presso la Comune, ed altra presso l'Ispettorato.

4. Accadendo che nei predetti Boschi venga fatto alcun taglio, o dissodamento arbitrario, e contro il voto del Sotto Ispettore, o si manchi alle regole stabilite per i pascoli, ed a quant'altro è prescritto a tutela dei Boschi, dovrà esso Sotto Ispettore farne subito rapporto col mezzo dell'Ispettore Provinciale, non tanto al Governo da cui dipendono le Comuni, giusta anche il prescritto all'Art. 29 dell'Editto 17 Dicembre 1846., quant'anche alla Generale Intendenza Camerale, cui trovasi direttamente soggetto.

5. In tal caso, come in qualunque altro di controversia fra le Comuni ed i Sotto Ispettori, saranno dal Dicastero Camerale destinate due persone fornite delle cognizioni necessarie, e queste in concorso di altre due delegate dal Comune interessato, si recheranno sopra luogo coll'Ispettore Provinciale che, istituito regolare processo, dovrà giudicare della verità del ricorso. Ove l'Ispettore Provinciale giudichi che l'una o l'altra parte abbia torto, la soccombente dovrà sostenere per intero le spese vive di

viaggio,e di una diaria ai membri della Commissione, a seconda delle regole più precise che verranno fissate; salvo alla parte medesima di poter agire in giudizio, giusta il disposto all'Art. 33 del ripetuto Editto 17 Dicembre ultimo scorso, e salvo altresì l'effetto delle comminatorie in questo stabilite, ed applicabili secondo i casi.

Ci lusinghiamo che con tali modificazioni si possano allontanare i disordini che tuttora sussistono, specialmente nel taglio dei Boschi, come abbiamo verificato in occasione dell'ultima Nostra permanenza nella Montagna, e conservare i medesimi, e renderli di una costante utilità a vantaggio dei Paesi, e dell'intero Stato; unica vista delle nostre cure.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 5 *Luglio* 1847

FRANCESCO

Dott. CARLO PARISI
Segretario di Gabinetto

(N. 13.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Conosciuta avendo la convenienza di variare il dazio d'introduzione nei Nostri Stati sopra alcune merci, onde meglio proporzionarlo alla qualità delle medesime, all'intrinseco loro valore, ed all'uso a cui servono; e volendo poi nello stesso tempo diminuire pel corrente anno il dazio d'estrazione dai Nostri Stati medesimi della Canapa greggia e sue dipendenze, ed accordare altresì, in conformità di quanto fu disposto coll'articolo XIV dell'Editto 15 Maggio 1816 per le merci provenienti dalla Toscana per la via di Serrabassa, una facilitazione per quelle merci che entreranno nei Nostri Stati dagli Scali Marittimi d'Avenza e di S. Giuseppe, affine di maggiormente animare anche nel territorio di Massa Carrara il commercio a vantaggio degli onesti Negozianti e di ogni classe di industriosi:

Sopra Rapporto del Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze

Abbiamo Decretato, e Decretiamo

1. Dal 1. Agosto prossimo venturo in avanti le merci, e manifatture Estere indicate nel sottoposto Prospetto A pagheranno rispettivamente il dazio d'introduzione ivi determinato,

e la Canapa greggia e sue dipendenze pagheranno rispettivamente pel corrente anno il dazio d'estrazione precisato nell'altro Prospetto B.

2. Dalla sopraindicata epoca in poi tutte le mercanzie, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione che entreranno nei Nostri Stati dagli Scali Marittimi di S. Giuseppe ed Avenza godranno il ribasso del dieci per cento sul rispettivo dazio di transito o d'introduzione. Tale ribasso lo godranno pure per uniformità di massima e di principio le mercanzie qualunque, che dalla suddetta epoca del 1 Agosto in avanti entreranno egualmente nei Nostri Stati per la grande Strada di comunicazione colla Toscana, e che mette alla Ricettoria di Serrabassa, rimanendo così abrogato il disposto della prima parte dell'Articolo II dell'Editto 5 Dicembre 1845.

3. Le merci soggette a bollo, che giusta il disposto del precedente Art. II verranno introdotte nei Nostri Stati tanto dagli Scali Marittimi, quanto dalla Ricettoria di Serrabassa sopra indicati, e che saranno dirette con regolare Manifesto d'accompagnamento alle Dogane Centrali de' Nostri Stati, ove esistono Magazzini particolari, potranno dal 1 Agosto suddetto in poi essere ammesse nei Magazzini medesimi; rimanendo così abolito il disposto della seconda parte del succitato Articolo II del predetto Editto 5 Dicembre 1845, e successive analoghe disposizioni, le quali proseguiranno solamente ad aver vigore rapporto alle merci, che alle

suindicata epoca del 1 Agosto venturo si troveranno in rimanenza nei Magazzini particolari delle Dogane Centrali di Modena e Reggio.

PROSPETTI

delle merci e manifatture contemplate dall'articolo 1.° del presente Editto

	Lire.	Cent.
A		
Avorio in opere smassate ed in opere abbozzate . . . . . per libbra L.	1	50
Detto in pettini semplici. . . . . «	2	50
Bottoni di metallo, verniciato, dorato, argentato, di madre perla, d'acciajo, di pastiglie, di porcellana, e simili semplici, ossia senza ornamenti d'oro, e d'argento . . . . . «	2	—
Detti ornati d'oro, e d'argento ed anche d'argento dorato . . . . . «	3	50
Detti di metallo semplice, di legno verniciato, d'osso, di vetro, o d'altra materia non nominata ordinaria. . . . . «	1	—
Coperte, ossiano, panni da letto di cotone di qualità ordinaria e senza alcun ornamento, frangia ec. «	1	—
Cappelli coperti di drappo qualunque di lana fina o mezzo fina anche mista a cotone . per uno «	1	—
Detti coperti di drappo di cotone. . . . . «	—	50
Tessuti di tutto filosello, e drappi di cotone, lana, lino, canapa misti con parte anche piccola di seta, di bavella o filosello . . . . per libbra «	4	—
Tola in lavori verniciati . . . . . «	—	60
Ventagli ordinarj con stecche di legno ordinario . . . . . per dozzena «	—	36
Detti mezzo fini con stecche d'osso, d'ebano, di noce d'India, di cedro, ed altri legni consimili. «	1	20
B		
Canapa greggia o macerata o battuta . per quintale L.	1	50
Detta graffiata e spinata . . . . . «	1	—
Detta in gargiolo . . . . . «	—	66
Detta o stoppa di Canapa filata greggia . . . «	1	—
Detta imbiancata filata . . . . . «	—	50
Detta filata e tinta. . . . . «	—	25

Il Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze darà le disposizioni opportune per l' esecuzione del presente Nostro Editto.

Dato in Venezia questo giorno 9 *Luglio* 1847

FRANCESCO

Dott. CARLO PARISI
Segretario di Gabinetto

(N. 14.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena Nostro Augusto Sovrano, e Sua Maestà l' Arciduchessa Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla sono venuti nell' accordo di aggiugnere alla vigente convenzione del 20 Maggio 1817 riguardante la consegnazione dei rei, e dei disertori quelle stesse stipulazioni che intorno ai Coscritti furono convenute nel Concordato in vigore fra li Stati Estensi, e quelli di Sua Maestà Sarda.

Mediante pertanto il cambio di Ministeriali Dichiarazioni soscritte il 20 Luglio p.° p.° è stato convenuto quanto segue:

« Tutte le disposizioni contenute nella Con-
« venzione del 20 Maggio 1817 vigente fra
« Parma e Modena relativamente ai rei, ed ai
« disertori, sono comuni anche ai Giovani com-
« presi nella Leva militare, i quali per sot-
« trarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una,
« in quelli dell'altra parte contraente; ma per
« un giusto reciproco riguardo particolare ai
« due Governi si conviene che i detti giovani
« consegnati non vengano sottoposti a veruna
« pena afflittiva. »

Il suddetto accordo comincierà ad essere in osservanza col primo giorno di Gennajo p.° v.° anno 1848, e dovrà riguardarsi come parte integrante della sovraccennata Convenzione 20 Maggio 1817.

D'ordine della prelodata Altezza Sua Reale si pubblica un tale accordo per regola di chiunque possa avervi interesse, e per l' esatto adempimento del medesimo per parte di chi spetta.

Modena 1 *Ottobre* 1847

GIUSEPPE MARCHESE MOLZA

Avvocato LUIGI SOLIERI
Segretario

(N. 15.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Anticipato per circostanze politiche il momento in cui, in forza dei Trattati, i Paesi, e Distretti di Fivizzano, Albiano, Calice, Ricò, Terrarossa, Montignoso, Minucciano, Gallicano, non che il Lago di Porta col convenuto margine, e la parte del Distretto di Barga, che versa nell'attuale territorio Modenese debbono essere riuniti ai Nostri Dominj, ed il Distretto di Castiglione rimanere definitivamente incorporato ai medesimi, abbiamo nominato dei Commissarj straordinarj a prenderne in Nome Nostro formale possesso, sistemarvi gli oggetti Governativi, e a darvi dipendentemente dai Nostri Ordini le disposizioni che si ravviseranno convenienti al miglior andamento degli Affari, ed alla pubblica e privata prosperità di quelle Popolazioni, le quali è Nostra intenzione di rendere partecipi delle stesse Nostre Paterne cure, e di quella benevolenza che abbiamo per gli altri Nostri Sudditi.

Intanto qual disposizione preliminare decretiamo quanto segue:

1. Abbiamo nominati a Nostri Commissarj straordinarj

Pel possesso, e la cessione dei diversi Distretti in Lunigiana

L'Assessore legale al Nostro Governo residente in Massa

Dott. CARLO GALEOTTI;

Pel possesso del Distretto di Montignoso, e del Lago di Porta

L'Aggiunto di Consulta al Nostro Governo residente in Massa

Dott. RAFFAELLO RAFFAELLI;

Dei Distretti fin ora Lucchesi in Garfagnana

Il Consultore al Nostro Governo della Provincia di Garfagnana

Capitano e Dott. GIROLAMO AZZI;

Della parte del Distretto di Barga sul versante settentrionale d'Apennino

Il Delegato Governativo nella Provincia del Frignano

Avv. GIOVANNI BATTISTA BARBERI.

2. Tutti i Paesi già Lucchesi che vengono incorporati allo Stato Estense, tranne Montignoso, restano aggregati al Governo di Garfagnana.

3. I Paesi già Toscani, tranne il notato all'Articolo seguente, ed il Territorio di Montignoso restano aggregati al Governo di Massa.

4. Il Territorio già appartenente al Vicariato di Barga nel versante settentrionale dell'Apennino viene aggregato alla Provincia del Frignano, e precisamente al Comune di Pievepelago.

5. Confermiamo provvisoriamente le Autorità Municipali nei Paesi che vengono aggregati al Nostro Stato avendo già provveduto alla nomina delle Autorità giudiziarie pei medesimi.

6. Egualmente prescriviamo che in via interinale, e sinchè i Nostri Commissarj straordinarj Ci avranno fatto rapporto, restino in vigore le Leggi Civili, Criminali, ed i Regolamenti Amministrativi stati finora osservati.

7. Vogliamo però che sia pubblicato il Codice di Leggi e Costituzioni promulgato nell' anno 1771, e conosciuto sotto il nome di Codice Estense insieme colle successive Aggiunte = Dichiarazioni, e Modificazioni, la Collezione delle Leggi, e le Tasse Giudiziarie = Questa pubblicazione si farà con depositarne e renderne ostensibile a chiunque un esemplare rispettivamente nelle Cancellerie delle Giudicature, e nella Residenza delle Amministrazioni Comunali attualmente ivi esistenti affigendo nei soliti luoghi un Avviso, che notifichi esser seguito tale Deposito.

Non ostante la seguita pubblicazione del Codice, Collezione delle Leggi, e Tasse, non avranno li medesimi forza di legge, se non cominciando dall'epoca che verrà ulteriormente stabilita.

Lo scopo dei suddetti Trattati essendo quello di migliorare, semplificandola, la sì intralciata confinazione, e di procurare così un maggior bene materiale ai Popoli, e facilitare l'Azione

Governativa abbiamo ferma lusinga che Voi novelli Sudditi Nostri vi sottometterete di buon grado a tale cambiamento di dominio, e che vi adatterete docilmente al Nostro, mentre Noi cercheremo a governarvi giustamente, ed a procurarvi tutti quei veri vantaggi che non turbano nè l' Ordine pubblico nè la tranquillità dei privati.

Abitanti di Villafranca, Treschietto, Mulazzo, e Castevoli, i vostri Territorj in forza dei Trattati cessano di far parte dei Dominj Estensi, e passano ad altra Sovranità. Nell'annunziarvelo, e nello sciogliervi da ogni vincolo di sudditanza verso la Nostra Persona vi assicuriamo essere per Noi nel sacrificio che Ci costa lo staccarci da voi una consolazione di potervi raccomandare al nuovo vostro Sovrano, a cui vi esortiamo ad essere fedeli ed ubbidienti, come lo foste sinora a Noi, ed a meritarvi così anche per parte di esso quella benevolenza, colla quale Noi vi abbiamo ognora riguardati.

Dato in Modena questo giorno 9 *Ottobre* 1847

FRANCESCO

Dott. CARLO PARISI
Segretario di Gabinetto

(N. 16.)

IL CONSIGLIERE INTIMO DI S. A. R.

PER GLI AFFARI

DI GIUSTIZIA E DI GRAZIA,

PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

I Distretti della Toscana, e del Ducato di Lucca, ceduti a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano in forza dei Trattati seguiti fra i rispettivi Governi, vengono giusta la Mente della stessa R. A. S. ripartiti, e sottoposti come segue, alle Autorità Giudiziarie dello Stato:

1. Nel Ducato di Massa si aggiungono al Circondario del Tribunale di prima istanza il Distretto di Montignoso, ed il Lago di Porta col suo margine.

2. Nella Garfagnana la Giusdicenza di Trassilico è trasportata a Gallicano, e conterrà nel proprio Circondario l'attuale di lei Distretto e quello di Gallicano medesimo, tranne la parte, che ne fu divisa finora dalli Territorj Estense, e Toscano, e la quale viene unita alla Giusdicenza di Castelnovo.

Il Distretto di Castiglione rimane definitivamente sotto la predetta Giusdicenza di Castelnovo.

Vi sarà una Vicegerenza in Minucciano, soggetta alla Giusdicenza di Camporgiano.

3. Nella Lunigiana viene in Fivizzano instituita una Giusdicenza, la di cui giurisdizione si estende a tutto il di lui territorio.

La Giusdicenza di Tresana è trasferita a Calice, e comprenderà oltre il proprio Distretto quelli di Calice stesso, di Rocchetta, Ricò, e Podenzana.

Albiano, e Terrarossa vengono uniti alla Giusdicenza di Aulla.

4. Nel Frignano resta alla Vicegerenza di Pievepelago, e quindi alla Giusdicenza di Pavullo, aggregata la parte del Territorio di Barga, che si comprende nel versante settentrionale dell'Apennino.

I Distretti di nuova aggregazione col Tribunale di prima istanza, e colla Giusdicenza, a cui appartengono come sopra, dipenderanno rispettivamente dal Tribunale di Appello in Massa, e dai Tribunali di Giustizia residenti in Modena, e Reggio, a norma delle vigenti Leggi.

Sono nominati a Giusdicente di Fivizzano il Dott. GIUSEPPE PELLEGRINI, ed a Vicegerente di Minucciano il Dott. AURELIANO SELMI.

Modena 13 *Ottobre* 1847

SCOZIA

Dott. LODOVICO BELLEI
Cancelliere

(N. 17)

R. D. INTENDENZA DI FINANZA

DELLE PROVINCIE DI MODENA, E GARFAGNANA

AVVISO

Dopo che per incoraggiare e proteggere la Fabbricazione Nazionale dei Drappi di cotone tanto semplici che misti ad altri filati, è stata prescritta, giusta il disposto della Notificazione emanata dal R. Ministero delle Finanze sotto la data del 1 Maggio p.° p.,° l'applicazione di apposito bollo di nazionalità alle manifatture nazionali di cotone in Drappi tanto semplici, che spinati, e colorati, come pure a quelle di cotone misto con altri filati; S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del predetto R. Ministero delle Finanze con ossequiata sua Ordinanza delli 15 corrente Mese N.° 7336 ha prescritto che vengano eziandio contraddistinte col bollo sopraindicato tutte le manifatture nazionali della sovraespressa qualità che trovansi in rimanenza presso i diversi Fabbricatori, e Negozianti, o Rivenditori, di questa Provincia, e di quella della Garfagnana.

Coerentemente pertanto alla prelodata Ordinanza dell'E. S. si diffidano tutti indistintamente i Fabbricatori, e Negozianti, o Rivenditori delle prenominate Manifatture ad insinuare agli Atti di questa Intendenza, entro, e per tutto l'andante mese di Ottobre, una fedele

denunzia delle Manifatture stesse presso loro esistenti, dichiarandosi che dai Negozianti, o Rivenditori si dovrà, in comprova della Nazionalità di esse Manifatture, corredare le denunzie stesse con Certificato di nazionalità, al seguito di che saranno poi munite del bollo nazionale giusta la massima adottata.

Si avvertono da ultimo tanto i Fabbricatori, come i Negozianti, o Rivenditori surriferiti, che le Manifatture della espressa qualità che non venissero denunziate entro il termine prefisso, cadranno in commesso, e i detentori verranno assoggettati alla penale portata dall' Articolo 68 della Legge Doganale 15 Maggio 1816, nella quale incorreranno pure le summentovate Manifatture, che in avvenire fossero trovate in circolazione senza il bollo nazionale, in difetto del quale saranno considerate come merci estere non bollate.

Modena li 16 Ottobre 1847

L'INTENDENTE

CASLINI

AZZOLINI Dott. PAOLO
Vice-Segretario

(N. 18.)

IL COMMESSARIO STRAORDINARIO

INCARICATO DI PRENDER POSSESSO
DEI DISTRETTI DI GALLICANO E MINUCCIANO
IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO V.
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,
CARRARA ECC. ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE,
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E BOEMIA

AVVISO

Datosi anticipatamente luogo all' aggregazione dei Distretti di Gallicano e Minucciano ai Dominj Estensi in forza di Trattati stabiliti fra i rispettivi Governi, deduco a pubblica notizia, che in esecuzione dell' incarico di cui si è degnata onorarmi S. A. R. l'Augusto mio SOVRANO, è stato da me oggi preso il formale possesso del primo di detti Distretti in Nome della lodata R. A. S.; e che però un deposito delle Leggi Estensi da attivarsi nel medesimo a termini dell' Articolo settimo del Sovrano Editto 9 corrente si troverà presso l' Uffizio della Giusdicenza, e un altro presso l' Uffizio Comunale, avvertendo poi che quanto alla Legge 1 Giugno 1818 sulla Carta bollata s' intende posta in vigore, e deve osservarsi pienamente sino dall' attuale momento.

In questa onorevole occasione mi gode l' animo nel potere annunziarvi, o buoni Abitanti del Distretto di Gallicano, che andrete ben lieti e contenti del soave Regime, sotto

del quale siete chiamati a partecipare di quei dolci frutti che formarono e formano la felicità degli altri Sudditi Estensi; certo io d'altronde, che voi non mancherete ai sacri vostri doveri, e che vorrete portarvi da riconoscenti figli e devoti sudditi verso Chi vi sarà più amoroso Padre, che Sovrano.

Gallicano 22 *Ottobre* 1847

GIROLAMO AZZI

GIO. DOMENICO GIOVANNOLI
Cancelliere

(N. 19.)

IL COMMESSARIO STRAORDINARIO

INCARICATO DI PRENDER POSSESSO
DEI DISTRETTI DI GALLICANO E MINUCCIANO
IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO V.
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,
CARRARA ECC. ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE,
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E BOEMIA

AVVISO

Datosi anticipatamente luogo all' aggregazione dei Distretti di Gallicano e Minucciano ai Dominj Estensi in forza di Trattati stabiliti fra i rispettivi Governi, deduco a pubblica notizia, che in esecuzione dell' incarico di

cui si è degnata onorarmi S. A. R. l' Augusto mio SOVRANO, è stato da me oggi preso il formale possesso di detto Distretto di Minucciano in Nome della lodata R. A. S.; e che però un deposito delle Leggi Estensi da attivarsi nel medesimo a termini dell' Articolo settimo del Sovrano Editto 9 corrente si troverà presso l' Uffizio della Vicegerenza, e un altro presso l' Uffizio Comunale, avvertendo poi che quanto alla Legge 1 Giugno 1818 sulla Carta bollata s' intende posta in vigore, e deve osservarsi pienamente sino dall' attuale momento.

In questa onorevole occasione mi gode l' animo nel potere annunziare anche a Voi, o buoni Abitanti del Distretto di Minucciano, che andrete ben lieti e contenti del soave Regime, sotto del quale siete chiamati a partecipare di quei dolci frutti che formarono e formano la felicità degli altri Sudditi Estensi; certo io d' altronde, che voi non mancherete ai sacri vostri doveri e che vorrete portarvi da riconoscenti figli e devoti sudditi verso Chi vi sarà più amoroso Padre, che Sovrano.

Minucciano 24 *Ottobre* 1847

GIROLAMO AZZI

Gio. Domenico Giovannoli
Cancelliere

(N. 20.)

DELEGAZIONE DI FINANZA

IN MASSA

Notificazione

Al seguito dell' avvenuta reversione del Paese e Distretto di Montignoso a questi Stati, S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano volendo che quei nuovi Suoi Sudditi abbiano a godere dei vantaggi che provengono da libere e più estese comunicazioni col rimanente degli Estensi Dominj, si è degnata di ordinare al Ministero delle Finanze, che sia tolta la linea di demarcazione fra li due Territorj di Massa, e di Montignoso, e debba essere attivato in quest' ultimo il sistema Doganale con tutte quelle Leggi, e Regolamenti che ne prefiggono le norme, non che le altre Disposizioni tutte che regolano l'Amministrazione delle RR. Privative:

Quindi è che in conformità degli ordini superiori deducesi a pubblica notizia quanto segue, cioè:

I. Da questo giorno viene tolta in fatto la Linea di demarcazione fra questi Stati ed il Territorio di Montignoso, e viene stabilita presso di Porta una Ricettoria per le debite professioni ed operazioni daziarie mentre altri due consimili Uffizj saranno al più presto atti-

vati a Cinquale ed a Palatina per comodo del commercio marittimo o delle relazioni fra li diversi paesi delle montagne di Massa e di Montignoso, essendo chiamate in esso Territorio in vigore la Legge organica e le Tariffe Doganali Estensi non che il Regolamento di procedura sul modo di conoscere e giudicare le Contravvenzioni già pubblicati sotto il 15 Maggio 1816 con tutte quelle Aggiunte e modificazioni alle stesse Leggi, che in seguito furono emesse, e che formano in oggi la base e le regole, cui vanno soggette l'Entrata, l'Uscita, il Transito, e la Circolazione delle merci per questo Ducato di Massa, e Carrara, non che pel resto degli Stati Estensi.

II. Sono egualmente estese nel Territorio suddetto tutte le Leggi, e prescrizioni che regolano le RR. Privative del Sale, dei Tabacchi, delle Polveri, della Carta Bollata, Carte da giuoco, e del Lotto, e ciò in conformità, e nel modo stesso col quale vennero poste in attività in questi Stati di Massa e Carrara col mezzo del Sovrano Editto 2 Dicembre 1835 e con quelle modificazioni in appresso avvenute, massime per la vendita del Sale, e dei Tabacchi.

III. Per l'esazione dei diritti di patenti Sanitarie, e di ancoraggio dovrà essere osservato l'Editto Sovrano 7 Dicembre 1816 in vigore nelle Spiaggie di Massa, e di Avenza.

IV. All'uffizio del Registro, ed Ipoteche, che ora esige in Massa le Tasse sulle Successioni, e sui Contratti, non che quelle relative alle iscrizioni ipotecarie dovranno essere presentati tutti gli Atti, e Denunzie entro i termini prescritti, ed a tenore delle Disposizioni contenute nella Notificazione Ministeriale 27 Febbrajo 1815; e Sovrano Editto 7 Dicembre 1816.

V. Finalmente dovendo avere piena esecuzione il suindicato Editto 15 Maggio 1816., vuolsi che tutti i Negozianti, Depositarj, e Venditori all'ingrosso e al minuto di merci estere soggette o non soggette a bollo, ed esistenti nel suddetto Paese, e Territorio di Montignoso, debbano entro il giorno dodici del corrente mese di Novembre denunziare ed avere denunziato in iscritto le predette merci di rimanenza esistenti nei rispettivi loro Magazzini, Fondachi, Botteghe, e Depositi, ad effetto di potere devenire all'applicazione di un *bollo gratuito* per tutte quelle merci e manifatture soggette al bollo, e regolarizzare la esistenza di quelle non sottoposte al bollo.

Le denunzie dovranno descrivere la quantità e qualità di ciascuna merce, ed il luogo di loro esistenza come sopra, e saranno presentate in triplice copia all'Uffizio della Delegazione in Massa.

VI. E perchè nessuno possa allegare ignoranza delle Leggi, che col presente Editto vengono estese al Paese e Territorio di Montignoso, previensi chiunque che presso l'Uffizio Comunale di esso è stata depositata la Colle-

zione generale di tutte le Leggi, Costituzioni, Editti ec., e che rimane ostensibile a chicchessia nel predetto Uffizio, e nella Dogana di Massa, e Ricettorie.

Data in Massa Ducale
questo dì 4 Novembre 1847

IL DELEGATO
PIETRO CONTE GUERRA

G. B. Vacca Segretario

(N. 21.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO
DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO
GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA
DI MODENA

Notificazione

Instruito del movimento in cui sono per molte Città d'Italia Soggetti di ogni Classe, i quali sotto diversi pretesti anche innocenti e lodevoli, non ad altro intendono che ad eccitare attruppamenti e disordini nelle Popolazioni, delle quali poi abusano per i loro perfidi fini, si avverte il Pubblico, che ogni Attruppamento è severamente proibito, e che

ove questo si effettuasse in qualsiasi parte degli Estensi Dominii, la Truppa ridotta a far uso delle Armi, non potrà distinguere dai Malvagi e Colpevoli quelli che potessero esservi confusi per mero impulso di Curiosità.

Dal Palazzo del Ministero di Buon Governo
8 Novembre 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Bartolomasi Co. Carlo Francesco
Segretario

(N. 22.)

AVVISO

Informata S. A. R. degli inconvenienti che deriverebbero dallo stato attuale di cose se non si provvedesse tantosto con una misura stabile all'importantissimo oggetto delle Iscrizioni Ipotecarie che relativamente ai Paesi e terre componenti il già Vicariato di Fivizzano si prendevano nell'Uffizio delle Ipoteche in Pontremoli, ora Estero, in forza della seguita riunione allo Stato Estense del Vicariato suddetto; e penetrata essendosi la lodata S. A. R. dell'importanza della cosa e della necessità di provvedere subitamente all'interesse di questi

novelli suoi Sudditi, si è degnata di disporre con venerato suo Decreto del 27 spirante che il già Vicariato di Fivizzano sia immantinente aggregato al Circondario assegnato all' Uffizio delle Ipoteche in Massa; che quest' Uffizio sia sostituito a quello di Pontremoli per l' oggetto delle Iscrizioni Fivizzanesi; che sia attivato in questo ex Vicariato il sistema Ipotecario vigente nello Stato Estense, e che finalmente sia in questo Capoluogo conservato per ora l' Uffizio del Registro da regolarsi colle norme delle disposizioni attualmente in vigore nei Dominj Estensi.

Incaricato pertanto il sottoscritto dal Reale Ministero delle Finanze a mandare ad effetto i suricordati Sovrani Comandi in base delle Istruzioni risultanti da Ministeriale suo Dispaccio del 27 pure spirante N. 8396, fa conoscere pel presente che rispetto alle Ipoteche già inscritte sopra beni stabili compresi nell' ex Vicariato di Fivizzano, ed alle tasse da pagarsi in avvenire tanto per le Iscrizioni, Rinnovazioni, e Trascrizioni, quanto per gli atti soggetti alla registrazione, dovrannosi osservare le discipline e disposizioni seguenti, vale a dire:

1. Chiunque abbia prese Iscrizioni di privilegj ed Ipoteche concernenti Beni stabili situati nell' ex Vicariato di Fivizzano recentemente aggregato allo Stato Estense, dovrà farne denunzia all' Uffizio di Conservazione delle ipoteche in Massa entro e per tutto il mese di Marzo prossimo futuro 1848; onde conservare,

a termini di diritto, la efficacia della presa Iscrizione.

2. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione e rilascio all' Uffizio suddetto dell' originale Nota, o Borderò indicante il titolo dell' Iscrizione riportata dall'Uffizio presso cui venne altra volta eseguita; e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota o Borderò che verrà dal Conservatore restituita al Presentante coll'opportuna annotazione della fatta denunzia.

3. Le denunzie, e Note o Borderò presentate entro il termine sovraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

4. Saranno parimenti registrate in detti Libri le denunzie che venissero fatte scaduto già il termine stabilito come sopra. Le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto dei Regolamenti di cui in appresso; e i relativi diritti di privilegio e d'Ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice Ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

5. Col primo del prossimo entrante Dicembre si osserveranno nell' ex Vicariato di Fiviz-

zano aggregato come sopra allo Stato Estense i Regolamenti ipotecarj in Esso in corso, cioè il Regolamento Ipotecario 19 Aprile 1806., i Decreti 31 Ottobre 1807 e 12 Dicembre 1812, del Governo Italiano, conservati in vigore col Sovrano Editto 28 Agosto 1814, e l'altro Sovrano Editto sulle Rinnovazioni del 3 Giugno 1823, non che quello del 26 Aprile 1844, concernente le trascrizioni.

6. Il Conservatore delle Ipoteche in Massa esigerà per gli atti che si presenteranno al di lui Uffizio li seguenti diritti:

Per ogni Iscrizione di tempo corrente, oltre il diritto del bollo in Cent. 50, ed il Salario in L. 1, 25, si esige la tassa di L. 1 sopra ogni L. 1000, del valore per cui si chiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

Per ogni Iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo ed il salario come sopra, si esige di tassa L. 1, se il credito da inscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le L. 1000 si esigono cent. 25 per ogni altro migliajo, ritenuto però che la tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile si esige la tassa di L. 1.

Per le Iscrizioni delle Ipoteche legali si esigono soltanto i diritti di bollo e di salario.

Per le trascrizioni si tassano cent. 40 per il bollo di ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1, per scritturazione, e si esigono di tassa L. 2. per ogni L. 1000 del valore del Contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1, 25.

Per le Rinnovazioni si esigono le tasse precisate nell'Art. 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

7. In conseguenza delle premesse disposizioni per le quali il sistema Ipotecario vigente nei Dominj Estensi viene esteso all' ex Vicariato di Fivizzano, si dichiara cessato l' effetto delle leggi Catastali o di voltura in quanto stava a tener luogo di vera trascrizione.

8. Viene conservato per ora in questo Capoluogo l'uffizio del Registro, al quale dovranno insinuarsi tutti gli atti da celebrarsi in avvenire nel predetto ex Vicariato di Fivizzano, soggetti a registrazione e pagamento dei coerenti diritti giusta le prescrizioni della Notificazione del Reale Ministero delle Finanze 27 Febbrajo 1815, che col 1 Dicembre pure prossimo entrante sarà estesa e posta in piena osservanza nell'ex Vicariato medesimo in luogo della legge organica del Gran Ducato di Toscana 30 Dicembre 1814, e delle analoghe successive disposizioni, che col suddetto giorno 1 Dicembre rimarranno totalmente abolite ed incapaci a produrre alcun valido effetto nel ridetto ex Vicariato in cui avrà soltanto pieno vigore dalla suddetta epoca in poi la precitata Ministeriale Notificazione 27 Febbrajo 1815; che sarà la sola norma regolatrice della percezione delle tasse cui sono vincolati gli atti da insinuarsi all'anzidetto Uffizio di Registro.

Tanto si deduce a pubblica notizia per regola di chiunque e per la dovuta coerente osservanza.

Fivizzano li 29 *Novembre* 1847

L' INTENDENTE DELEGATO SPECIALE
DEL REALE MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITANO GIACOMO ALBERTINI

(N. 23.)

DELEGAZIONE DI FINANZA

IN MASSA

Avviso

Interessando le paterne cure di S. A. R. l'Augusto Sovrano che sia stabilmente provveduto all'importantissimo oggetto delle iscrizioni ipotecarie anche pel Paese e Distretto di Montignoso ora aggregato agli Estensi Dominj, e ritenuto che in massima tanto per esse iscrizioni come per le tasse da pagarsi per gli Atti soggetti a registrazione fu provveduto colla Notificazione di questo Uffizio del 4 cadente, questa Delegazione inerendo agli ordini Ministeriali rende pubblicamente noto in aggiunta alla Notificazione suddetta, che rimane assegnato

un termine di 4 mesi a datare dal 1° dell'imminente Dicembre a chiunque possa avervi interesse a presentare all'Uffizio delle Ipoteche in questa Città le Denunzie delle Iscrizioni di Privilegi ed Ipoteche, e così trascrizioni concernenti beni stabili situati nel Distretto suddetto, ed a tale uopo si riportano nei seguenti articoli le norme già stabilite in proposito dal Supremo Consiglio di Giustizia il 28 Gennajo 1822.

1. Chiunque abbia prese iscrizioni di privilegi ed ipoteche, e fatte eseguire trascrizioni concernenti beni stabili del Paese e distretto suddetti, che in virtù della nuova confinazione trovansi ora aggregati allo Stato Estense, dovrà farne denunzia all'Uffizio di Conservazione delle Ipoteche in Massa entro e per tutto il mese di Marzo prossimo venturo, onde conservare a termini di diritto la efficacia della presa iscrizione, od eseguita trascrizione.

2. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione e rilascio all'Uffizio suddetto dell'Originale Nota o Borderò indicante il titolo dell'iscrizione o trascrizione riportata dall'Uffizio presso cui venne altra volta eseguita e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota, o Borderò, che verrà dal Conservatore restituita al presentante coll'opportuna annotazione della fatta Denunzia.

3. Le Denunzie e Note, o Borderò presentate entro il termine sovraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appo-

siti separati Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

4. Saranno parimenti registrate in detti Libri le denunzie, che venissero fatte scaduto già il termine stabilito come sopra; le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto degli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio ed ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

Tanto si deduce a pubblica notizia per regola di chiunque, e per la dovuta coerente osservanza.

Massa 30 *Novembre* 1847

IL DELEGATO

CONTE PIETRO GUERRA

G. B. Vaccà Segretario

(N. 24.)

IL DIRETTORE

DELLA CENTRALE DOGANA

DELEGATO SPECIALE DEL REALE MINISTERO

DELLE FINANZE

Avviso

Sua Altezza Reale l'Augusto Nostro Sovrano sollecito sempre della felicità de' Suoi Sudditi, considerata la convenienza e la necessità di provedere all'interesse de' Distretti di Gallicano, e di Minucciano per ciò che concerne l'importantissimo oggetto delle Ipoteche, anche allo scopo di conservare un metodo uniforme nell' amministrazione del Suo Stato, ha ordinato che siano dedotte a pubblica notizia le seguenti disposizioni comunicate a questa Direzione dal Reale Ministero delle Finanze con venerato Dispaccio 27 cadente Novembre N. 8396.

1. I Distretti di Gallicano, e di Minucciano e i Territorii aderenti col primo dell' entrante mese di Dicembre sono aggregati al Circondario assegnato all' Uffizio della Conservazione delle Ipoteche stabilito a Castelnovo.

2. Col giorno medesimo restano abolite tutte le Leggi Lucchesi attualmente in vigore nei detti Distretti concernenti il Sistema delle Ipoteche, e saranno attivate le Leggi vigenti nel Ducato di Modena, cioè il Regolamento Ipotecario conservato in vigore col Sovrano

Editto 28 Agosto 1814 e l'Editto sulle rinnovazioni del 3 Giugno 1823.

3. Chiunque abbia preso iscrizioni di privilegii ed ipoteche o fatte eseguire trascrizioni concernenti beni stabili, che in virtù della detta aggregazione trovansi ora nei Dominii Estensi, dovrà farne denuncia all'Uffizio di conservazione delle Ipoteche in Castelnovo entro, e per tutto il mese di Marzo prossimo venturo, onde conservare a termini di diritto, la efficacia della presa iscrizione, od eseguita trascrizione.

4. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione, e rilascio all'Uffizio suddetto della originale Nota o *Borderò* indicante il titolo dell' iscrizione, o tracrizione riportata dall' Uffizio, presso cui venne altra volta eseguita: e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota o *Borderò*, che verrà dal Conservatore restituita al presentante colla opportuna annotazione della fatta denunzia.

5. Le Denunzie o Note o *Borderò* presentate entro il termine sopraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi separati libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

6. Saranno parimente registrate in detti libri le Denunzie che venissero fatte, scaduto il termine stabilito come sopra: le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto dagli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio,

ed ipoteca, non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

7. Il Conservatore delle Ipoteche in Castelnovo esigerà per gli atti che si presenteranno al di lui Uffizio i diritti indicati nella Notificazione del Ministero delle Finanze 19 Dicembre 1836, cioè:

Per ogni iscrizione di tempo corrente, oltre il diritto del bollo in Cent. 50, e il salario in L. 1. 25, esigerà la tassa di L. 1. sopra ogni L. 1000 del valore, per cui si chiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

Per ogni iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo, ed il salario come sopra, esigerà la tassa di L. 1. se il credito da iscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le L. 1000 esigerà Cent. 25 per ogni altro migliaio, ritenuto però che la tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile, esigerà la tassa di L. 1.

Per le iscrizioni delle ipoteche legali si esigeranno soltanto i diritti di bollo, e di salario.

Per le trascrizioni si tassano Cent. 40 per il bollo d'ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1 per iscritturazione, e si esigono di

tassa L. 2 per ogni L. 1000 del valore del contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1 25.

Per le rinnovazioni si esigono le tasse precisate nell' Articolo 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

Oltre alle dette prescrizioni poi concernenti il sistema delle ipoteche, si deduce pure a pubblica notizia che col primo del detto mese di Dicembre sono abolite tutte le Leggi Lucchesi regolatrici le tasse di Registro delle successioni, e de' contratti, e saranno invece surrogate, e attivate le Leggi e le massime vigenti ora nello Stato Estense, e specialmente la Notificazione del Ministero delle Finanze 27 Febbraio 1815.

Castelnovo di Garfagnana 30 *Novembre* 1847

A. COLI

(N. 25.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO IV di gloriosa memoria, Sua Altezza Reale l'Infante già Duca di Lucca

attuale Duca di Parma, e Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana inesivamente all'Articolo 98 dell'Atto finale del Congresso in Vienna ebbero fin dall'anno 1844 comune il desiderio di stabilire in prevenzione con reciproco accordo il modo di fissare i confini dei rispettivi Loro Stati, quando fosse avvenuto il caso della Reversione contemplata dagli Articoli 99 e 102 dell'Atto suddetto, e dall'Articolo 3.° del Trattato di Parigi 10 giugno 1817, combinando quei cambj di Territorio, che al più regolare andamento dei confini dei rispettivi Loro Dominj, ed al maggiore vantaggio dei Loro Sudditi riconoscevano conducenti.

Al quale desiderio avendo aderito tanto S. M. I. R. A. quanto S. M. il Re di Sardegna anche per ciò, che concerne i Loro diritti di reversibilità, fu combinato col mezzo dei rispettivi Plenipotenziarj un Trattato firmato in Firenze il 28 novembre di detto anno 1844 e ne furono nella medesima Capitale il dì 8 febbrajo del successivo anno 1845 cambiati gli atti di Ratificazione emessi dalla prefata A. S. R. l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO IV di gl. mem. nel giorno 15 gennajo 1845 con quelli di S. M. I. R. A. in data del 30 del detto mese ed anno, di S. A. R. l'infante Carlo Lodovico già Duca di Lucca attuale Duca di Parma in data del 16 dello stesso mese ed anno, di S. M. il Re di Sardegna in data del 18 del detto mese ed anno, e di S. A. I. R.

il Gran Duca di Toscana in data del 24 dello stesso mese ed anno.

L'anticipata reversione del Ducato di Lucca in forza di un Trattato segnato in Firenze il 4 ottobre del corrente anno fra S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana, e S. A. R. l'Infante Carlo Lodovico di Borbone già Duca di Lucca attuale Duca di Parma ha portata la conseguenza che alcune disposizioni del suddetto Trattato del 28 novembre 1844 sono state già eseguite: ed ora verificatosi il caso della reversione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla preveduta dall'Articolo 99 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, e dall'Articolo 3°. del Trattato di Parigi del 10 giugno 1817, d'ordine di S. A. R. l'Arciduca FRANCESCO V Nostro Augusto Sovrano si rende pubblico il suddetto Trattato del 28 novembre 1844, il quale Trattato è del tenore seguente:

In Nome della Santissima ed Indivisibile Trinità

SUA ALTEZZA REALE L'ARCIDUCA D'AUSTRIA DUCA DI MODENA,
SUA ALTEZZA REALE L'INFANTE DI SPAGNA DUCA ATTUALE DI LUCCA FUTURO DUCA DI PARMA, PIACENZA, E GUASTALLA,
SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA D'AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA,

Avendo riconosciuto unanimamente che la linea di Frontiera di una parte dei Loro Stati respettivi è intralciata, e suscettibile di facili

miglioramenti reciproci all' epoca fissata dal Congresso di Vienna per le varie riversioni ad Essi stabilite;

Che non si possono altrimenti togliere gl' inconvenienti di quella Frontiera fuorchè con un cambio di piccole porzioni ora isolate di Territorj Loro;

Che le facoltà di operare tali cambj all'amichevole è stata anche espressamente riservata alle Parti interessate dall'articolo 98 dell'Atto del Congresso di Vienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo se Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, e Sua Maestà il Re di Sardegna non acconsentissero ad una modificazione di diritti di riversione derivanti respettivamente per Esse dal Trattato di Aquisgrana del 1748, e da quello che fu conchiuso il 20 Maggio 1815 fra l'Austria e la Sardegna, i quali diritti si trovano espressamente menzionati nell'Atto del Congresso di Vienna, e confermati dal Trattato di Parigi 10 Giugno 1817.

I tre Sovrani si sono a tale effetto indirizzati alle prefate Maestà Loro, e

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica riconoscendo l'utilità di una migliore confinazione, animata d'altronde dal desiderio intenso di contribuire anche con un sacrifizio dal suo lato ad un'opera tanto reclamata dall'interesse dei Sovrani dei tre Stati summenzionati, giudicò che meglio perverrebbesi allo scopo ove si aprissero apposite Trattative in Firenze,

E sua Maestà il Re di Sardegna tenendo non meno a cuore di dare ai Sovrani di Modena, Lucca, e Toscana le maggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo pur Essa acconsentito a partecipare alle Trattative, le Alte Potenze contraenti hanno nominato Loro Plenipotenziarj, cioè

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il Conte Giuseppe Forni Suo Ciambellano e Consigliere di Stato, Maggiordomo Maggiore di Sua Altezza Reale l'Arciduca Principe Ereditario degli Stati Estensi, Commendatore dell' Ordine del Merito della Corona di Baviera,

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, il Cavaliere Camillo Vacani di Fort' Olivo Generale Maggiore al Corpo del Genio nel suo Esercito, Cavaliere degli Ordini Reali della Corona Ferrea, della Legion d'Onore di Francia, e di Carlo III di Spagna, e Imperiali Russi di Sant' Anna seconda Classe, e San Wladimiro terza Classe,

Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, il Consigliere di Stato Avvocato Antonio Raffaelli, Decorato della Croce di San Lodovico di 1.ª Classe pel Merito Civile, Presidente di Grazia e Giustizia, Direttore Generale di Polizia, Forz'Armata, e delle Regie Poste, Incaricato del Portafoglio del Ministero degli Affari Esteri,

Sua Maestà il Re di Sardegna, il Marchese Giovan-Battista Carrega, Cavaliere del Sacro e

Militare Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere del Real Ordine Svedese della Stella Polare, Suo Ministro Residente in Toscana; e nominato appositamente per la presente circostanza a Ministro Plenipotenziario,

Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Gran Duca di Toscana, il Consigliere Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri, Don Neri de' Principi Corsini, Primo Direttore delle Reali Segreterie, Cavaliere Gran Croce, e Gran Cancelliere dell'Ordine di S. Giuseppe, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale di Francesco I delle due Sicilie, Cavaliere Gran Croce Decorato del Gran Cordone del Sacro Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce del Real Ordine Greco del Salvatore, Officiale dell'Ordine Reale della Legion d'Onore, Decorato dell'Ordine Sultanico del Nichan-Ifthiar di prima Classe,

I quali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i Loro Pienipoteri trovati in buona e debita forma, convennero nella via amichevole prescritta per tal cambio dal Congresso di Vienna, negli Articoli che seguono;

ARTICOLO I.

Sua Altezza Reale l'infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza, e

Guastalla trovando sommamente vantaggioso l'aggregare al futuro suo Ducato di Parma una parte di Lunigiana nel versante meridionale dell'Appennino, e Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei Dominj proprj i due Vicariati di Barga, e Pietrasanta, che ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati, e che coll'aggregazione del Ducato di Lucca alla Toscana stabilita dall'Articolo 102 dell'Atto del Congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, convennero nel proporre a Sua Altezza Reale il Duca di Modena il cambio di questi due Vicariati di Barga e Pietrasanta contro l'isolato Ducato di Guastalla e le Terre Parmigiane poste alla destra dell'Enza, nel qual solo caso i Distretti Toscani isolati in Lunigiana sarebbero ceduti a Sua Altezza Reale il futuro Duca di Parma ora Duca di Lucca, ond'Egli vi acquistasse con un Territorio attiguo al futuro Suo Ducato di Parma e più prossimo al Mediterraneo l'unico mezzo proprio a permutarvi i varii Inchiusi (Enclaves) e a stabilirvi una linea di Frontiera regolare con Sua Altezza Reale il Duca di Modena solo Possessore dei Feudi egualmente isolati in Lunigiana.

ARTICOLO II.

Sua Altezza Reale il Duca di Modena in vista dell'offerta spontanea che gli fu fatta da Sua

Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, Piacenza, e Guastalla « di cedere cioè, a Lui, Suoi Eredi, e Successori in tutta proprietà e Sovranità i Territorj sulla destra dell'Enza complessivamente « all'isolato Ducato di Guastalla, ora inchiuso « fra gli Stati Lombardi ed Estensi, con che « sua Altezza Reale il Duca di Modena ceda « a Lui i Territorj Estensi posti sulla sinistra « di quel fiume, e ceda alla Toscana i due « Vicariati di Barga e Pietrasanta, che il Congresso di Vienna gli assegnava » accetta questo cambio e per ciò solo rinunzia per Se Suoi Eredi e Successori al possesso delle Terre di Bazzano e Scurano sulla sinistra dell'Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, come pure al possesso assegnatogli dal Congresso di Vienna dei due Vicariati di Barga e Pietrasanta a favore di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, acconsentendo, che continuino in perpetuo a formare parte del Gran Ducato, come al presente, sotto le seguenti condizioni:

1. Che sia per sempre riconosciuto aver Egli invece dei due Vicariati di Pietrasanta e Barga, acquistato il solenne ed assoluto possesso del Ducato di Guastalla e delle Terre Parmigiane sulla destra dell'Enza, ed entrar questi Territorj liberamente a Lui ceduti dal legittimo Loro Sovrano in stato e luogo di quelli sopra detti di Barga e Pietrasanta.

2. Che quella porzione di Appennino nel Vicariato di Barga, la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, così che il confine scorra sulla vetta fra i Monti Piastrajo, e Porticciola, e non più sul pendio orientale.

3. Che il Lago di Porta presso Mare nel Vicariato di Pietrasanta, che si trova attualmente diviso fra quest'ultimo Territorio Toscano e l'attiguo Lucchese di Montignoso a Lui devoluto dal Congresso di Vienna, resti tutto di sua appartenenza con quel margine di terreno che quì sotto all'Articolo IX è precisato, obbligandosi il Governo Estense a non permettere la coltivazione di Risaje in tale spazio di terreno a Lui ceduto, e a conservare le esistenti Cateratte, o a surrogare ad esse altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promiscuità delle Acque Salse con le dolci, e obbligandosi il Governo Toscano a lasciare scorrere nel Lago e nell'Emissario suo quelle Acque che or vi versano sopra tutto da Seravezza, ed a lasciare escavare dal Masso di Porta (salvi i diritti di privati proprietarii) i materiali occorrenti al restauro ed alla manutenzione di dette Cateratte, autorizzandone i trasporti pel Fosso di Porta.

4. Che una Strada carreggiabile venga aperta e conservata a spese della Toscana a traverso del Vicariato di Pietrasanta dalla postale sino al Confine della Garfagnana in prossimità della Petrosciana, e sia essa perpetuamente libera al transito degli Estensi e delle Loro Merci, come

quella comunicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Garfagnana. Nè si eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente si avverasse l'esistenza della Peste o del Cholera nello Stato Modenese, e la Toscana vi dovesse stabilire, come sugli altri punti delle sue frontiere, appositi Lazzaretti, nella qual circostanza soltanto vi sarebbero escluse le provenienze Estensi a meno che non purgassero la stabilita contumacia nel Lazzaretto Toscano. Per altri casi di semplici sospetti o disparità di Misure Sanitarie, si ammetterebbe il transito delle provenienze Estensi sotto scorta Sanitaria.

Così pure ove si tratti di passaggio di Truppe Estensi, Armi, e munizioni su questa Strada, il Governo Estense darà avviso anticipato in Via Ministeriale al Governo Toscano, tranne il solo caso di assoluta straordinaria urgenza, in cui l'avviso preventivo verrà dato direttamente dai Governatori di Massa o della Garfagnana all'Autorità Governativa di Pietrasanta.

E relativamente al transito di Generi di Regalia, pei quali pure viene ammessa libertà agli Estensi, sarà nondimeno concertato fra i due Governi il sistema con cui esso sarà eseguito, onde non possa derivarne danno alla Finanza Toscana.

Sul Tronco Estense di questa Strada della Petrosciana, che potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli Abitanti dei Vicariati

di Barga e Pietrasanta, Sua Altezza Reale il Duca di Modena concede che profittandone essi per i prodotti loro territoriali o d'industria locale, sia loro restituito intieramente all' atto della sortita dallo Stato Estense il Dazio di transito che all'ingresso avessero soddisfatto, regolando poi l'esecuzione di tal misura con quelle norme che saranno gindicate le più opportune.

ARTICOLO III.

Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana aderendo alle condizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscana i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, cede a Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma i varii suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, e vi autorizza quindi pienamente ogni permuta e nuova Confinazione ch'Esso intenda concertarvi con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, sì pel bene di que' Popoli, che per l'utile dei Ducali Dominj al Nord dell'Appennino.

ARTICOLO IV.

Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, Piacenza, e Guastalla, essendosi determinato alla rinunzia di quest' ultimo Ducato isolato e delle Terre sulla destra dell'Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena nell'intento sì favorevole e

vantaggioso ai proprj Ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscana Pontremoli, Bagnone e Terre annesse in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al Mare, cede perciò alla prefata Altezza Sua Reale il Duca di Modena, a' Suoi Eredi e Successori ogni suo diritto e titolo sulla destra dell'Enza e sul Ducato di Guastalla per se, Suoi Eredi e Successori, ed unisce al futuro suo Ducato di Parma oltre i Territorj in Lunigiana a Lui ceduti dalla Toscana, e non permutati con Modena a tenore dell'Articolo che segue, i Territorii attualmente Estensi sulla sinistra dell'Enza, dichiarando fin d'ora che il mezzo (thalweg) di questo Fiume s'intenderà dal dì della riversione preveduta dall' Articolo 102 dell'Atto del Congresso di Vienna, essere il limite fra gli Stati di Modena e di Parma dal Luogo in Appennino, ove incontra l'antica Frontiera presso il Lago Squincio sino al Pò presso Brescello, con che siane libera ad entrambi la possibile Navigazione, e libero l' uso semplice delle Acque al moto di Officine sulle sponde, salvi rimanendo i diritti d'irrigazione già esistenti, e non dovendosi con Opere qualunque portar danno dall'una all'altra delle rive.

ARTICOLO V.

Le Loro Altezze Reali il Duca di Modena e il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, fatto serio e ponderato riflesso ai reciproci in-

teressi in Lunigiana, ora frastagliata di Confini irregolari producenti più inconvenienti politici e amministrativi, non potendosi altrimenti giungere sul possesso dell' uno fuorchè passando anche più volte a brevissime distanze sul Territorio dell' altro, convennero dividersi nei modi e con le condizioni che seguono quei Feudi e Territorii ora spettanti a Modena e alla Toscana:

1. Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, che col cedere l'isolato Ducato di Guastalla e le Terre d'oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena pervenne a conseguire dalla Toscana in Lunigiana, Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano, e Calice, fa di alcuni di questi Territorii non uniti amichevole permuta con più Feudi staccati di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, prendendo cioè in vece loro i Distretti attualmente non uniti di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo sino alla linea di Frontiera qui più sotto precisata all' Articolo IX e costituendo di più parti distaccate un corpo unito di Dominio nel versante meridionale dell' Appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.

2. Sua Altezza Reale il Duca di Modena amando ritenere nei Suoi Dominii in Lnuigiana il Distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi, ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i Distretti pure Suoi di Podenzana e

di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del Distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno, in gran parte già Suo, anche gli attigui Distretti di Albiano, Ricò e Terrarossa che con Calice verranno a tener luogo di quei Feudi di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna, accordando l'amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverso di Successione e pei Diritti di reversione che vi sono all'Articolo 98 conservati.

ARTICOLO VI.

È di comune assenso stabilito che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale, se mai vi esistesse, e che se vi hanno altri aggravj, debbano questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il Canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno passerà al momento della riversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d'ora a far riconoscere per abrogate ed estinte tutte le clausule e condizioni dell'antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo.

Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione al debito sul futuro Suo Ducato di Guastalla inscritto

nei Registri del Monte già Napoleone acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all'epoca della riversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna al §. 97 e le successive Commissioni stabilirono a carico dei legittimi Possessori.

Rimane pure di comune assenso stabilito che gli Edifizj ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobiliare appartenente allo Stato o alla Corona debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi Territorii cambiati senza pregiudizio ai possessori di Beni ecclesiastici, o Luoghi Pii; e ritenuto che i Beni Allodiali, ove ne esistano, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

ARTICOLO VII.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla e dell' Oltr' Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena anzi che a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato; garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, Suoi Eredi e Successori, che in niun modo sarà Loro turbato il pacifico possedimento di questi Territorj da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi, e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul Distretto di Pontremoli e sull'

altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma il diritto di riversibilità che gli compete su Guastalla, e sull' Oltr' Enza.

ARTICOLO VIII.

Resta però convenuto fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei Territorj ora Toscani di Pontremoli e di Bagnone, non che i Distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e Sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, Suoi Eredi e Successori allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal Trattato del 20 Maggio 1815 per cui il Ducato di Parma devolverebbe all' Austria, e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell' *Articolo Addizionale e Separato* del Trattato suddetto de' 20 Maggio 1815 l' Austria le deve per la convenuta consegna della Città e Fortezza di Piacenza con un determinato Circondario.

Il valore però dei suddetti Territorj da cambiarsi cioè Piacenza colla zona stabilita, e i Territorj Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all' epoca medesima

delle riversioni con imparziale spirito di equità da una commissione Austro-Sarda, e, nel caso inverisimile di dissenso, si conviene fin d' ora fra le due Corti di riferirsene all' arbitraggio della Santa Sede.

ARTICOLO IX.

E questo Trattato di cambii di Territorj, nuova Confinazione, e trasporto di riversibilità che restar deve segreto finchè si verifichi il caso preveduto dall' Articolo 99 dell' atto del Congresso di Vienna, e dall' Articolo 3.° del relativo Trattato di Parigi 10 Giugno 1817 verrà immediatamente posto in esecuzione a quell' epoca dalle Corti di Modena, Parma e Toscana senza eccezione alcuna nè di fatto nè di diritto, e sotto l' invocato benevolo concorso delle altre due Potenze, e lo sarà nel modo che segue:

1. Sua Altezza Imperiale Reale l' Arciduca Gran Duca di Toscana nell' assumere il possesso del Ducato di Lucca, a Lui assegnato dall' Articolo 102 dell' atto del Congresso di Vienna, conferma Suoi i due Vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel Ducato, isolandone soltanto quella parte all' Appennino, che frapposta ai Monti ertissimi Piastrajo e Porticciola, versa le sue Acque nell' opposto Territorio Modenese, cui deve appartenere, tirandosi una linea di Confine d' accordo fra Commissarj Estensi e Toscani, la quale serpeggiando sulla

cresta esattamente fra i due versanti, cominci e termini là, dove le due linee discendenti nel pendio Modenese hanno principio, cosicchè, queste abbandonate, abbiasi una linea affatto nuova di ben 2200 tese Viennesi di lunghezza che riunisca il confine esistente in Porticciola con quello, che dal Monte Piastrajo discendendo, forma limite al Territorio di Barga verso la Garfagnana Estense: limite, che raggiungendo il Serchio fra Castelvecchio e Fiattone, segue quel Fiume sino a Torrite-Cava, il quale Torrente dovrà in seguito separare il Territorio Toscano, ora Ducato di Lucca, dal distretto Lucchese di Gallicano devoluto a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, indi seguendosi l' antico sinuoso confine, si perverrà poco sopra Campolemisi al Vicariato di Pietrasanta, la cui frontiera resta tal quale è presentemente collo Stato Estense, sin dove in Monte Carchio si tocca il confine ora Lucchese di Montignoso, d' onde seguendo la linea Orientale che il divide dal Vicariato di Pietrasanta, si giungerà sin presso al Lago di Porta. E siccome all' Articolo 2 §. 3 è detto che intorno a questo Lago, che diviene Estense, è accordato un margine preciso, così sarà qui pure di concerto fra Commissarj Estensi e Toscani tracciata la frontiera nel modo da quest' ora stabilito come segue:

A 400 braccia Toscane misurate sulla Spiaggia dalla Foce dell' Emissario del Lago di Porta, si stenderà una linea di 1530 braccia

seguendo la direzione del Viottolo ora esistente, che conduce alla Casa segnata col N. 16 nelle Mappe Catastali Toscane: dall' estremo punto di questa linea piegando sul sentiero di destra, si traccierà altra linea di 265 braccia; poi una terza linea di 1360 braccia per raggiungere il Canale di Serravezza a 100 braccia dall' emissario del Lago in cui sfoga; quindi seguendo il lato orientale della strada così detta della Casetta per la lunghezza di 1400 braccia, si andrà a chiudere la figura con un' ultima linea di 1700 braccia al confine attuale di Montignoso, a 400 braccia dalla strada Postale; nel qual perimetro s' intendono comprese, quindi cedute a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, oltre il Forte Marittimo detto del Cinquale, e il Casino dei Custodi, le Cateratte, la Casetta summentovata, e la strada che vi guida.

2. Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena nell' assumere il possesso a lui assegnato dal Congreso di Vienna, e non ceduto col presente Trattato dei Territorii Lucchesi di Montignoso, Minucciano, Castiglione e Gallicano, come pure di Fivizzano ora Toscano, cessandogli da un lato l' obbligo contratto colla Corte di Lucca per Castiglione colla Convenzione 4 Marzo 1819, e dovendosi dall' altro indennizzare la Toscana del Capitale da Essa impiegato nella costruzione della Strada Militare di Fivizzano a termini dell' atto 5 Ottobre 1829 aggregherà senz' altro attendere,

fuorchè l' arrivo immediato dei Commissarj Toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante Modenese dell' Appennino, e quello intorno al Lago di Porta qui sopra descritto, e detratto dall' estremità Occidentale del Territorio Toscano di Pietrasanta: come pure in Lunigiana i Distretti Toscani di Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa, conservando esattamente l' attuale frontiera verso il Piemonte, e seguendo verso il nuovo Stato Parmigiano in Lunigiana il confine in gran parte antico qui appresso descritto, e nella Mappa qui unita colorato, cioè:

Il confine attuale che separa il Distretto Estense di Rocchetta da quello ora Toscano di Pontremoli per l' estensione di 1300 tese Viennesi, e il sinuoso confine che separa dal Distretto Estense di Mulazzo quello Toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 3070 tese, semplicemente riuniti presso Casoni da un breve tronco di Confine nuovo in linea retta di 200 tese; quindi un tronco nuovo di 2540 tese fra Parana, e il più vicino punto di frontiera di Lusuolo sotto Castevoli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul Monte Colletta, poi scendendo a sinistra nel Torrente Conosilla. Da questo punto si seguirà detta frontiera di Lusuolo sino ad altro punto sulla Magra, lontano 2780 tese, d' onde si traccerà tra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al Torrente di Civiglia un ultimo nuovo tronco diretto di 700 tese attraversante la Strada di Pon-

tremoli 300 tese sotto Piastra, onde seguir poi l'antico limite che ascende all'Appennino per la lunghezza di 8770 tese, separando dal Bagnonese, ora Toscano, e che Parmigiano, diventa, i distretti Modenesi di Licciana e Varano sul Taverone, che a Modena rimangono insieme a Fivizzano. Con ciò l'arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma, che per la lunghezza di 19360 tese scorrerà dall'una all'altra sommità dei Monti che racchiudono la Magra, avrà 15920 tese di Vecchio Confine e sole 3440 tese di Confine affatto nuovo, diviso semplicemente in tre tronchi, del più agevole tracciamento; il 1.° di 200 tese — il 2.° di 2540 — il 3.° di 700 nella precisa direzione di Ponente a Levante.

3. Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, senza tampoco assumere il Governo, e il titolo del Ducato di Guastalla, cui rinunzia, e della riva destra dell'Enza cui pure rinunzia a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell'un Territorio, e degli altri, mediante Commissarj Parmensi a ciò eletti; come pure dei Territorj in Lunigiana, nel modo qui sotto indicato al §.° 4; e nel tempo stesso Sua Altezza Reale il Duca di Modena, mediante Commissarj Estensi farà a lui cessione immediata dei Territorj di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in Lunigiana dietro la linea di Frontiera quì sopra specificata, come pure dei Distretti sulla

sinistra dell' Enza: con che questo Fiume che scende dal Monte Giogo di Fivizzano, e taglia al Lago Squincio la frontiera all' Appennino conservata per tre Miglia italiane fra i Ducati di Modena e Parma sui Monti Tendola e Malpasso, serva all'avvenire di limite fra i due Stati, a partire da quel Lago sino al Po. E mentre Modena perciò acquista superiormente il Territorio di Succiso, fra l'Enza e il Confine attuale, rinunzia a quello di Scurano che gli vien presso sulla sinistra; così acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra e cede Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il Distretto di Ciano, e quelli in Pianura di Gattatico, Poviglio, e S. Giorgio sino alla Foce in Po sopra Brescello, per non far più che un Corpo di Dominio unito con Guastalla fra il Po ed il Mediterraneo. E questo Ducato di Guastalla, di cui Sua Altezza Reale il Duca di Modena per le cessioni fatte assume Sovranità e Titolo, conserva verso il Regno Lombardo-Veneto gli stessi limiti, che attualmente da quel Regno lo dividono.

4. La stessa Altezza Sua Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma nell' assumere a termini delli Articoli 99 e 102 del Trattato di Vienna il Sovrano Dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz'altro le cessioni convenute prendendo i più solleciti concerti coi Sovrani di Modena e Toscana per le nuove Confinazioni sulle norme quì sopra sta-

bilite, e con le traccie quì nel Piano già indicate, onde evitare qualsiasi dubbiezza, o discussione nell'importante momento del passaggio di più Territorii a nuovi Sovrani e di intricate antiche linee di confine, a linee nuove meglio regolate dalla natura dei luoghi, e da reciproche Convenienze territoriali e Commerciali, estenderà l'immediato Suo Dominio di concerto coi Commissarj Estensi a ciò tosto nominati, su Bazzano e Scurano alla sinistra dell'Enza, e su Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo appartenenti a Modena, come su Pontremoli, Bagnone, Merizzo, Fornoli, Groppoli, e Lusuolo appartenenti alla Toscana, la quale direttamente rimetterà in Nome di Sua Altezza Reale il Duca di Parma, a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i Territorj già ceduti di Albiano, Calice, Ricò, e Terrarossa; ritenuto che dal dì della Riversione le percezioni d'Imposte cadono a favore del Sovrano da cui si assume il Territorio ad Esso dal presente Trattato devoluto, salvi gli arretrati i quali restano a favore della Parte che lo cede.

ARTICOLO X.

Il presente Trattato fatto in Quintuplo Originale, insieme con la Carta che il concerne, segnato al pari di essa dai diversi Plenipotenziarj che vi apposero pur anche i Suggelli delle Loro Armi sarà ratificato, e le Ratifiche

saranno cambiate a Firenze nel termine di due mesi, o prima se possibile.

Fatto in Firenze li ventotto del Mese di Novembre dell'Anno di grazia mille Ottocento quaranta quattro.

(L. S.) G. FORNI.
(L. S.) CAV. VACANI DI FORT'-OLIVO.
(L. S.) A. RAFFAELLI.
(L. S.) CARREGA.
(L. S.) N. CORSINI.

Modena 23 Dicembre 1847

MARCH. GIUSEPPE MOLZA

Avvocato LUGI SOLIERI
Segretario

(N. 26.)

DIREZIONE GENERALE

DELLE REGIO-DUCALI POSTE ESTENSI

A render uniforme in tutto lo Stato l'andamento dei diversi Uffizj di Posta Lettere dipendenti da questa Generale Direzione, S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze con ossequiata sua ordinanza 17 corrente N.° 8977 ha prescritto che col 1.° Gennajo p.° v.° 1848 rimangano abolite le Tariffe ora vigenti pei Ducati di Massa, Carrara e nella Lunigiana Estense, e che invece di essa sia posta in attività per la tassazione delle Lettere la seguente

TARIFFA

	ARRIVO	PARTENZA
Per ogni Lettera di Foglio semplice proveniente dai Domini Estensi.	L. — 10	L. — —
Per ogni Lettera semplice per Pisa, Lucca, Livorno, Sarzana, Pontremoli e loro adiacenze.	» — 12	» — 06
Per ogni Lettera semplice per Parma, Milano, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Roma e loro rispettivi Stati	» — 20	» — 10
Per ogni Lettera semplice del Regno delle due Sicilie.	» — 24	» — 12
Per ogni Lettera semplice di qualunque altro luogo. . .	» — 40	» — 20

AVVERTENZE

La Lettera semplice viene considerata del Peso di Grammi 8.

Ogni Lettera eccedente il detto Peso di Grammi 8 pagherà in proporzione di Peso di 4 in 4 Grammi a norma della rispettiva provenienza o destinazione sino al Peso di Grammi 64.

Al di là di questo Peso si considerano come Pieghi.

I Pieghi, Libri, Stampe, Giornali, Carte da Musica pagheranno la metà della tassa della

Lettera, secondo la loro provenienza o destinazione sino al Peso di Grammi 160.

Al di là di questo Peso si considerano come Pacchi di Mercanzia.

Le mostre accluse nelle Lettere in modo indicativo verranno tassate come una Lettera semplice, giusta la loro provenienza o destinazione.

Le Lettere e gli Oggetti raccomandati pagano la doppia tassa.

Nell' indicazione delle Tasse portate dalla presente Tariffa non si comprendono i rimborsi dovuti per sopraccarichi agli Uffizj Esteri.

Pei Gruppi di denaro, Pieghi di valore, Pacchetti di Merci circolanti nelle suindicate Provincie si pagherà come segue.

DIRITTO DI PORTO

Gruppi d'oro e d'argento e Pieghi di valore dalla più piccola somma sino alle Italiane Lire 50.	L. — 08
Detti dalle L. 50 alle 300 inclusive si accrescono per ogni aumento di L. 50 in 50.	» — 06
Per ogni somma maggiore si accrescono di 100 in 100 Lire se in oro cent. 10, se in argento cent. 20.	
Merci d'ogni genere per ogni Peso di Grammi 360 lordo.	» — 12

Nessun pacco paga meno di cent. 12.

DIRITTO DI CONSEGNA

Per ogni Gruppo di denaro dalla più piccola somma sino alle L. 50 . . . L. — 20
Per ogni Gruppo di somma maggiore dalle 50 sino alle L. 300 . . . . . » — 40
Per ogni somma maggiore si accrescono di L. 100 in L. 100. . . . . » — 10
Per ogni Pacco di Merci sino al Peso lordo di Metriche libb. 3 inclusive . » — 40
Per ogni Peso maggiore si accrescono per ogni libbra metrica . . . . . » — 06
Tanto si deduce a pubblica notizia per cognizione di chiunque.

Modena 24 *Dicembre* 1847

IL DIRETTORE GENERALE
GANDINI

(N. 27.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Volendo Noi, che i Giudizj di Appello risguardanti la Lunigiana debbano in avvenire appartenere ad un Tribunale, che per la sua posizione meglio convenga agli abitanti della Provincia,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. Le Autorità Giudiziarie della Lunigiana dipenderanno col giorno primo del p. v. anno 1848 dal Tribunale di Appello residente in Massa.

2. Nei ricorsi in Appello si starà al disposto dalle Leggi vigenti nel territorio del Tribunale, in cui ebbe a pronunciarsi la Sentenza appellata; avuto riguardo, occorrendo, alla provenienza dei distretti, onde si compone il territorio stesso.

3. Il Tribunale d'Appello, giudicando, si atterrà esso pure, come sopra, alle Leggi del Luogo, in cui seguì il Giudizio di prima istanza, e da cui parte il ricorso.

4. I Giusdicenti della Lunigiana, oltre la piena giurisdizione loro competente in materia civile, avranno la facoltà di tutte decidere in prima istanza le Cause Criminali del proprio Foro, incominciando col giorno predetto.

Trattandosi però di delitti punibili con pena capitale, o di galera, dovranno essi, in caso di grave dubbio, chiedere con apposito rapporto al Tribunale di Appello le norme da adottarsi nella formazione del processo, e dovranno, prima di proferire la Sentenza, riportare il Voto della Procura Fiscale in Massa.

5. Il Vicegerente di Licciana dipenderà dalle istruzioni, che in materia penale gli saranno trasmesse dal Giusdicente di Aulla, sentito, ove occorra, il Tribunale di Appello.

6. Le Cause Civili, e Criminali della Lunigiana, che al finire dell'anno corrente si troveranno tuttavia pendenti presso il Tribunale di Giustizia in Reggio, saranno definite giusta i Regolamenti in corso dal Tribunale medesimo.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli affari di Grazia, e di Giustizia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 26 *Dicembre* 1847

FRANCESCO

(N. 28.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Conosciuta avendo la convenienza di stabilire in misura uniforme il prezzo del Sale che si vende nei Ducati di Massa Carrara, e nelle Provincie di Lunigiana e Garfagnana; e volendo d'altronde diminuire a comune vantaggio il prezzo tanto del Sale granito, quanto

del nero di Cervia, che si smercia nelle Provincie di Modena, Reggio, e del Frignano, modificando all'incontro il benefizio che col Nostro Editto 31 Ottobre dello scorso anno accordammo agli Abitanti dell'alta montagna delle suddette Provincie

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo 1. Il prezzo del Sale che si smercia nei Ducati di Massa Carrara, nella Lunigiana, e nella Garfagnana, compresivi i Paesi di nuova aggregazione, viene uniformemente stabilito in centesimi 18 la libbra metrica: il prezzo del Sale granito bianco che vendesi nelle Provincie di Modena, Reggio, e del Frignano viene ridotto a centesimi 33 la libbra metrica: e finalmente il prezzo del Sale nero di Cervia che si smercia in queste ultime Provincie viene ribassato a centesimi 27 egualmente la libbra metrica.

Art. 2. Il benefizio di cui godono attualmente gli abitanti dell'alta montagna delle Provincie di Modena, Reggio e del Frignano viene fissato in metriche oncie tre per ogni libbra metrica sul peso del Sale da servire pel consumo delle Famiglie degli abitanti medesimi.

Art. 3. Sono conservati in vigore in tutto ciò che non vi deroga il presente Editto, gli altri Editti Regolamenti e Notificazioni emanati in addietro sulla Privativa del Sale, e resta espressamente ingiunto a chiunque di dover levare il Sale dai soli Venditori all'in-

*

grosso ed al minuto a ciò autorizzati dall' Amministrazione delle Finanze, e stabiliti nel Luogo o Comune ove trovasi l' abitazione dell' acquirente, sotto pena in caso di trasgressione di incorrere nella multa di L. 2 per ogni libbra metrica di Sale, abolita rimanendo ogni diversa prescrizione in proposito.

Art. 4. Le premesse disposizioni dovranno avere il loro effetto col 1.° Gennajo del venturo anno 1848.

Il Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze curerà l' esecuzione del presente Nostro Editto.

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 28 *Dicembre* 1847

FRANCESCO

GAETANO GAMORRA
Segretario di Gabinetto

(N. 29.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D' AUSTRIA D' ESTE, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA ECC. ECC. ECC.

Per l' avvenuta reversione dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla preveduta e disposta dall' articolo 3.° del Trattato di Parigi del 10 Giugno 1817 in coerenza dell' articolo 99 dell' Atto finale del Congresso di Vienna, si è fatto luogo all' intiero eseguimento del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844 stato in parte prima d' ora eseguito per l' anticipata reversione del Ducato di Lucca.

Essendo pertanto giunto il momento, in cui il Ducato di Guastalla cioè la Città e Comune di Guastalla, colle Comuni di Reggiolo e Luzzara, non che i Paesi fin qui Parmigiani in destra del Torrente Enza, cioè Succiso, Vedriano, Gombio, Ciano, Gattatico, Poviglio, e San Giorgio hanno a riunirsi stabilmente ai Nostri Dominj, ed i Paesi di Bazzano e Scurano in sinistra d' Enza debbono essere riuniti al Territorio di Parma, abbiamo eletto e nominato il Consultore del Ministero delle Finanze, e Direttore dell' Accademia Nobile Militare Estense Ferdinando Tarrabini Castellani Nostro Commissario straordinario a ricevere dal Commissario Parmigiano e rispettivamente fare al medesimo la consegna dei nominati Paesi, a prendere il formale possesso di quelli a Noi devoluti, ricevere in Nome Nostro il giuramento di fedeltà da' Nostri nuovi Sudditi, sistemarvi gli Oggetti Governativi, e dare dipendentemente dai Nostri Ordini i provvedimenti opportuni al miglior corso degli Affari pubblici, ed alla prosperità di quegli Abitanti divenuti Nostri Sudditi.

Decretiamo pertanto preliminarmente

1. Il Ducato di Guastalla, e tutti i suddetti Paesi in destra d'Enza faranno parte della Provincia di Reggio, cui vengono aggregati. Sono conservate col rispettivo Circondario le Comuni di Guastalla, Luzzara, Reggiolo e Poviglio. Li altri suddetti Paesi in destra d'Enza vengono uniti al Comune da cui dipendevano giusta i Decreti del Nostro Amatissimo Padre Francesco IV di gloriosa memoria del 12 Gennajo e 29 Dicembre 1815 allorchè facevano parte dello Stato Estense.

2. Il Commissario straordinario fino a nuovo Nostro Ordine risiederà in Guastalla.

3. Confermiamo provvisoriamente le Autorità Municipali nei suddetti Comuni: ed avendo già provveduto alla nomina delle Autorità giudiziarie, Ci riserviamo di provvedere a quelli fra li impiegati attualmente a carico del Governo, che sono nativi del Ducato di Guastalla, e dei Territorj in destra d' Enza a Noi devoluti, e ciò in conformità delle intelligenze passate fra Noi e S. A. R. il Duca di Parma.

4. Ordiniamo che in via interinale e fino a nuova Nostra Disposizione restino in vigore le Leggi Civili e Criminali ed i Regolamenti amministrativi stativi finora in osservanza.

5. Prescriviamo che sia pubblicato il Codice di Leggi, e Costituzioni promulgate nell'anno 1771 e conosciuto sotto il nome di Codice Estense colle successive Aggiunte, Dichiarazioni e Modificazioni, non che la Collezione delle Leggi Estensi, e le Tasse giudiziarie, e

ciò con depositarne e renderne ostensibile a chiunque un esemplare nelle rispettive Cancellerie delle Giudicature, e nelle Residenze Comunali, e mediante la pubblicazione di un avviso che notifichi un tale deposito. Sarà poi successivamente stabilita l'epoca in cui il suddetto Codice, le Leggi Estensi, e le Tasse Giudiziarie come sopra pubblicate comincieranno di mano in mano ad avere forza di Legge in detti Territorj e Paesi.

Novelli Nostri Sudditi, Noi intendiamo che voi pure abbiate parte per l'avvenire al Paterno Affetto che sentiamo per tutti i Nostri amatissimi Sudditi. La Giustizia del Nostro Governo curerà di procurarvi tutti quei vantaggi, che non possono aversi senza il buon ordine e la pubblica quiete. Noi Ci lusinghiamo che volonterosi vi sottometterete al Nostro Dominio, e fedeli corrisponderete ai nuovi vostri doveri verso di Noi con quella spontanea ubbidienza ed attaccamento che avete fin qui addimostrato verso il Governo e la Persona di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma di gl. mem. già vostra Sovrana.

Abitanti di Scurano e Bazzano una nuova confinazione di Stato sanzionata nel sovrindicato Trattato di Firenze vi divide dagli Estensi Dominj: vi manifestiamo pertanto che da oggi in avanti siete sciolti dai doveri di Sudditanza che vi legavano a Noi, e divenite Sudditi di S. A. R. l'Infante Don Carlo Lodovico di Borbone, attuale Duca di Parma. Nello stac-

carvi dai Nostri Dominj, ai quali vi affezionavano gli usi, le leggi e l' attaccamento da voi addimostrato alla Nostra Reale Famiglia e da Noi sempre corrisposto, abbiamo per garanzia immancabile della vostra costante prosperità il Paterno Regime del nuovo vostro Sovrano, al quale non abbiamo mancato di raccomandarvi, e la sicurezza che non verranno meno la vostra fedeltà ed ubbidienza al Governo al quale siete per essere uniti.

Dato in Modena
questo giorno 29 *Dicembre* 1847

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

INDICE

3 *Gennajo* 1847

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Incaricato del Ministero di Buon Governo che proibisce l' introduzione nello Stato, Fabbricazione e vendita di Bambagia, Carta ed ogni altra materia fulminante. . . . Pag. 3

9 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Incaricato del Ministero delle Finanze, sulla estrazione dallo Stato delle Castagne e loro farine, tenuta di nuovo all' obbligo della licenza . . . » 4

18 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Modena, sull' apertura dei Depositi delle farine di frumento per le classi bisognose . . . . . . » 5

22 *detto*

Editto Sovrano per aumento al dazio d' estrazione dallo Stato di varj legumi. » 7

25 *Gennajo*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Modena, che obbliga chiunque abbia grani a denunziarli alla rispettiva Comunità. Pag. 8

17 *Febbrajo*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro di pubblica economia ed istruzione sulla Vaccinazione . . . » 9

22 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze che vieta l'estrazione dallo Stato di qualunque grano e sue farine . . » 13

1 *Maggio*

Altra della lodata E. S. intorno alle manifatture nazionali di solo Cotone ed anche misto ad altri filati . . . » 14

15 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Modena, relativa alla denunzia dei Cani . . . . . » 16

3 *Giugno*

Altra dell' Illustrissima Deputazione del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione per gli affari di Massa e

Carrara, portante le norme da osservarsi per l'irrigazione col Fiume Frigido . . . . . Pag. 21

4 *Giugno*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Incaricato del Ministero delle Finanze, colla quale viene riattivato il primitivo dazio d'entrata e d'uscita delle granaglie dallo Stato . . . . . » 24

5 *Luglio*

Editto Sovrano in soggiunta ed a parziale modificazione dell'altro 17 dicembre 1846 per la conservazione dei Boschi Comunali e di Privati . . . . . » 25

9 *detto*

Altro Sovrano Editto col quale viene riformato il Dazio d'introduzione di alcune Merci estere, e diminuisce quello d'estrazione della Canapa in tiglio e filata . . . . . » 29

1 *Ottobre*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro degli affari esteri, intorno al cambio de' rei e disertori che da questi Stati si rifuggissero in quelli di Parma, Piacenza e Guastalla » 32

9 *Ottobre*

Editto Sovrano sul formale possesso dei Paesi e Distretti di Fivizzano, ora aggregati a questi Dominj, in cambio di altri che passano ad altra Sovranità . . . . . *Pag.* 34

13 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, che assegna diverse giusdicenze ai Distretti della Toscana e del Ducato di Lucca, di recente aggregati a questi Dominj . » 38

16 *detto*

Avviso dell' Illustrissimo Sig. Intendente di Finanza che obbliga alla denunzia delle Manifatture di cotone e delle miste con questo, contemplate dalla precedente Notificazione 1.° maggio p.p. 40

22 *detto*

Avviso del Sig. Commissario incaricato del possesso di Gallicano e Minucciano col quale si prevengono gli abitanti del primo di detti luoghi essere ostensibile il Codice Estense, ed essersi ivi attivato l' uso della carta bollata . » 42

22 *Ottobre*

Altro del suddetto per gli abitanti di Minucciano simile in tutto al precedente . . . . . *Pag.* 43

4 *Novembre*

Notificazione dell' Illustrissima Delegazione di Finanza in Massa sull' abolita linea di demarcazione fra i due territorj di Massa e Montignoso, e sull' attivazione del sistema doganale in Montignoso stesso . . . . . » 45

8 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, incaricato del Ministero di Buon Governo colla quale si proibiscono gli attruppamenti . . . . . » 48

29 *detto*

Avviso del Sig. Intendente di Finanza in Fivizzano sul sistema ipotecario colà attivato . . . . . » 49

30 *detto*

Altro del Sig. Delegato di Finanza in Massa sul sistema ipotecario attivato nel Distretto di Montignoso . . . » 54

detto

Altro del Sig. Direttore della Dogana di Castelnovo di Garfagnana sul sistema

ipotecario attivato nei distretti di Gallicano e Minucciano . . . . Pag. 57

23 *Dicembre*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro degli affari esteri sulla nuova confinazione di questi Dominj cogli Stati di Parma e della Toscana. . . . . . » 60

24 *detto*

Avviso del Sig. Direttore delle Poste Estensi portante la nuova Tariffa per le lettere, gruppi e pieghi . . . . . » 83

26 *detto*

Editto Sovrano col quale i giudizj di appello risguardanti la Lunigiana vengono assegnati al Tribunale di appello in Massa . . . . . . » 86

28 *detto*

Altro Editto Sovrano sulla diminuzione di prezzo del Sale granito e del nero di Cervia . . . . . . » 88

29 *detto*

Altro Editto Sovrano sull' aggregazione di Guastalla, e di alcuni paesi già parmigiani, a questi Dominj; e sull' altra di Scurano e Bazzano che sono passati sotto il Ducato di Parma . » 90

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXVII.

PARTE UNICA

1848

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

(N. 1.)

CONVENZIONE

FRA SUA MAESTÀ IMPERIALE REGIA APOSTOLICA E SUA ALTEZZA REALE L'ARCIDUCA DUCA DI MODENA

per la reciproca conservazione della pace interna ed esterna e dell'ordine legale ne' loro Stati

Sua Maestà l'Imperatore e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena animati dal comune desiderio di rendere sempre più fermi i vincoli d'amicizia e di famiglia fra loro esistenti, e di procurare coi loro sforzi uniti il mantenimento della pace interna ed esterna, e dell'ordine legale de'loro Stati, hanno perciò stabilito di conchiudere una speciale Convenzione.

A questo fine Essi hanno nominato a loro plenipotenziarj: S. M. l'Imperatore d'Austria, S. A. Serenissima Clemente Venceslao Lotario principe di Metternich-Vinneburg duca di Portella, conte di Königswarth, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del Toson d'oro, gran croce del R. ordine ungherese di Santo Stefano e della Croce d'oro dell'Onor civile, ciamberlano effettivo di S. M. I. R. A., Consigliere intimo, ministro di Stato e di Conferenza e cancelliere della Casa, Corte e Stato: e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, il conte Teodoro

De-Volo suo ciamberlano, i quali dietro il cambio dei loro pienipoteri trovati regolari, sono convenuti nei seguenti articoli.

Articolo 1. In tutti i casi in cui gli Stati italiani di S. M. l'Imperatore d'Austria e di S. A. R. il Duca di Modena fossero esposti ad un attacco dall'estero, le Alte Parti contraenti s'obbligano a prestarsi ajuto ed assistenza reciprocamente con tutti i mezzi a loro disposizione tostochè ne segua richiesta d'una parte all'altra.

Art. 2. Essendo gli Stati di S. A. R. il Dnca di Modena nella linea di difesa delle provincie italiane di S. M. l'Imperatore d'Austria, S. A. R. il Duca di Modena accorda a S. M. l'Imperatore il diritto di far entrare sul territorio modenese le truppe Imperiali, e di farne guarnire le piazze forti, ogni qual volta lo richieda l'interesse della comune difesa o le precauzioni militari.

Art. 3. Se nell'interno degli Stati di S. A. R. il Duca di Modena accadessero fatti che fossero proprj a dar fondamento all'apprensione che potesse venir turbata la tranquillità legale e l'ordine, ovvero tali inquieti movimenti pervenissero fino ad una effettiva sollevazione, a reprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del Governo, S. M. l'Imperatore d'Austria s'obbliga, subito che n'abbia ricevuta la domanda, a prestare tutti gli ajuti militari richiesti al mantenimento e al ristabilimento della quiete e dell'ordine legale.

Art. 4. S. A. R. il Duca di Modena s'obbliga a non conchiudere senza previo consenso di S. M. I. R. A. qualsiasi convenzione militare con verun'altra Potenza.

Art. 5. Col mezzo di una particolare trattativa verrà regolato quanto prima tutto ciò che si riferisce alle spese di mantenimento delle truppe d'una parte, tosto che esse operino sul dominio dell'altra parte.

Art. 6. La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno cambiate fra quattordici giorni o più presto se è possibile.

In fede di che noi plenipotenziarj di S. M. l'Imperatore d'Austria, e di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena abbiamo segnata la presente convenzione e vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.

Dato in Vienna il 24 *Dicembre* 1847

(L. S.) PRINCIPE DI METTERNICH
(L. S.) CONTE TEODORO DE VOLO

La suddetta Convenzione è stata ratificata per parte di S. M. I. R. A. il 6 Gennajo 1848.; e per parte di S. A. R. il 2 del detto mese ed anno.

(N. 2.)

IL CONSIGLIERE INTIMO DI S. A. R.
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA E DI GRAZIA, PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Seguendo l'aggregazione ai Dominj Estensi del Ducato di Guastalla, e di altri Distretti appartenenti finora allo Stato di Parma, si è degnata S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano di ordinare in tale circostanza, per ciò che risguarda il Giudiziario, quanto segue:

1. Viene istituita in Guastalla una Giusdicenza, la di cui Giurisdizione comprende il territorio della Città medesima, e la Comune di Luzzara.

2. È pure istituita in Poviglio una Giusdicenza, e nel di Lei circondario si contengono que' Paesi a destra d'Enza, che mentre facevano parte dello Stato Estense, aveano per Capo Luogo Poviglio stesso giusta i Sovrani Decreti 12 Gennajo, e 29 Dicembre 1815.

3. Avrà Reggiolo una Vicegerenza, soggetta alla Giusdicenza di Guastalla, e col territorio dell'ora cessata Pretura locale.

4. Apparterranno alla Giusdicenza di Brescello le Terre di Coenzo di quà, e di Sorbolo di quà.

5. Viene unito alla Giusdicenza di Montecchio il Comune di Ciano, ed alla Giusdicenza di Castelnovo ne' Monti si aggiungono Succiso, Vedriano, e Gombio.

6. Le Giusdicenze, e la Vicegerenza di nuova istituzione, i paesi contemplati ai precedenti §§. 4 e 5, come compresi nei circondarj delle Giusdicenze di Brescello, di Montecchio, e di Castelnovo ne' Monti, dipenderanno dal Tribunale di Giustizia sedente in Reggio.

7. I Giusdicenti di Guastalla, e di Poviglio, il Vicegerente di Reggiolo avranno in Materia Civile, e Criminale quelle attribuzioni, che ai Magistrati Giudiziarj della rispettiva loro qualità competono nelle Provincie di Modena e di Reggio.

Sono nominati a Giusdicente in Guastalla il Dott. Natale Reggianini, a Giusdicente in Poviglio il Dott. Carlo Cecchieri, a Vicegerente di Reggiolo il Dott. Vincenzo Barbieri.

Modena questo giorno 4 Gennajo 1848

SCOZIA

Lodovico Dott. Bellei
Cancelliere

(N. 3.)

L'INTENDENZA DI FINANZA
NELLE PROVINCIE DI MODENA E GARFAGNANA

Sua Eccellenza il Signor Consigliere di Stato Incaricato del R. Ministero di Finanza con Dispaccio del 30 Dicembre 1847 N. 9267 ha partecipato a quest'Intendenza che S. A. R.,

nella vista che in tutta la Provincia di Garfagnana siavi parità di trattamento, ed uniformità di massime, e di principii d'Amministrazione, si è degnata ordinare che nei Distretti di Minucciano, e Gallicano venga attivato il Dazio Consumo nella misura che attualmente trovasi vigente in tutta la Garfagnana, a termini del Sovrano decreto 11 Gennajo 1816, restando abolita ogni altra pratica presentemente in vigore.

Deducendo quindi altrettanto a pubblica notizia si diffidano tutti gli Esercenti rami soggetti al D. C., e così pure quelli che a simili esercizii si volessero in appresso applicare nei Distretti di Gallicano, e Minucciano, a doversi, dalla pubblicazione del presente in avanti, pienamente conformare al disposto dal preossequiato Sovrano Decreto, prevenendoli, che a maggior sollecitudine le denunzie di cui all' Articolo 2 del ripetuto Editto 11 Gennajo 1816 dovranno venir presentate dai rispettivi Abitanti di quei Distretti nel prescritto termine al Ricettore in Gallicano, ed al Postaro all'ingrosso in Minucciano, i quali sono abilitati ancora per ora alla esazione dei relativi tributi.

Si avvertono poi in pari tempo quegli Esercenti, che, invece di pagare i Dazii a rigore di Tariffa all' atto d' introduzione dei generi nei loro Negozii, preferissero di essere soggetti ad un annuo Canone, potranno li medesimi prestare rispettivamente ai soprannominati due Incaricati un atto di cauzione rego-

lare per quel Canone che verrà stabilito, avanzando a tal uopo il loro progetto all'Appalto Generale del D. C. col mezzo dei suddetti Ricettori in Gallicano, e Postaro all'ingrosso in Minucciano, dietro di che sarà loro facoltativo l' introdurre nei diversi Negozii li generi soggetti al D. C., relativi al loro esercizio; rimanendo inoltre avvertiti gli Esercenti stessi, che a termini dei veglianti Regolamenti, non potendo riescire di combinare il Canone da corrispondersi all'Appalto Generale, sarà il medesimo stabilito in prima Istanza dal Consesso di quest' Intendenza, ed in caso di Appello dal Consiglio Speciale presso il R. Ministero delle Finanze.

Modena 4 Gennajo 1848

L' INTENDENTE
CASLINI

AZZOLINI Dott. PAOLO
Vice-Segretario

(N. 4.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Al seguito dell'Aggregazione a questi Dominj del Ducato di Guastalla, e dei Paesi già

Parmensi alla destra del Torrente Enza essendo intenzione di S. A. R. il graziosissimo nostro Sovrano che siano ad essi estesi il sistema Doganale Estense, e le altre Leggi di Finanza vigenti in questi istessi Dominj; egli è perciò che con Sovrana approvazione si prescrive quanto segue:

1. Il Ducato di Guastalla ed i Paesi già Parmensi alla destra del Torrente Enza sono riuniti al circondario soggetto alla giurisdizione dell'Intendenza di Finanza in Reggio.

2. Saranno pertanto ivi posti in attività il Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane, e le relative tariffe dei Dazj d'entrata, d'uscita, e di transito colle posteriori modificazioni, e variazioni di mano in mano avvenute, non che tutte le Disposizioni, Regolamenti, e Notificazioni concernenti il ramo Dogane. Pei transiti però sulle acque Guastallesi del Po è conservata provvisoriamente in vigore la Tariffa, che regola attualmente la percezione del relativo tributo colle analoghe prescrizioni.

3. Avrà pure vigore il Regolamento di procedura del suddetto giorno 15 Maggio 1816 sulle cause di contrabbando.

4. Per la privativa Tabacchi, che viene estesa al Ducato e Paesi preindicati, saranno osservati il Sovrano Editto 20 Dicembre 1815, e la Notificazione di questo Ministero delli 22 dello stesso mese ed anno.

5. La privativa della Carta bollata sarà ivi, come nel resto dello Stato, regolata in conformità del disposto del Sovrano Editto 1 Giugno 1818.

6. Viene attivata la privativa delle Carte da giuoco; epperò rimane proibito a chiunque di fabbricarne sotto pena di cadere in contravvenzione al disposto della Notificazione delli 10 Dicembre 1822, la quale ne regola la vendita e ne determina il prezzo.

7. Viene pure attivata la privativa fabbricazione, e vendita delle Polveri e Nitri; per il che saranno esattamente osservate le prescrizioni della Notificazione di questo Ministero delli 24 Novembre 1814, e del Sovrano Editto 20 Dicembre 1844.

8. La privativa del sale verrà regolata colle leggi vigenti in questi Dominj; e quindi il Sale si venderà ai seguenti prezzi.

1. Il Sale bianco raffinato di lusso in regola di L. 42 il Quintale.

2. Il Sale bianco granito in regola di L. 33 il Quintale.

3. Il Sale nero di Cervia in regola di L. 27 pure il Quintale.

9. Essendo ora libera nel Ducato di Guastalla la lavorazione, e vendita dei Corami e delle Pelli dovranno i Fabbricatori assoggettare gli uni e le altre all'apposizione del bollo di nazionalità, che vi sarà applicato dalla Dogana di Guastalla, la quale viene conservata colle attribuzioni di Dogana Centrale. Dovranno altresì tanto i Corami che le Pelli suddette professarsi nella riferita Dogana al Dazio d'entrata

prescritto dalla vigente tariffa daziaria, ogni qual volta si vorranno introdurre nei Territorj di Modena e Reggio, ove attualmente è appaltata la privativa raccolta e concia delle Pelli grosse, e di vitello.

10. Conseguentemente all'attivazione del Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane tutti i Negozianti, Depositarj e Venditori all' ingrosso, ed al minuto di merci estere tanto soggette, che non soggette a bollo; ed egualmente i Fabbricatori, Negozianti, Depositarj e Venditori sì all'ingrosso, che al minuto dei Corami e Pelli nazionali dovranno denunziare ed avere denunziato entro il corrente mese di Gennajo le predette merci, Corami e Pelli esistenti di rimanenza nei rispettivi loro Magazzini, Fondachi, e Botteghe all' epoca della pubblicazione della presente Notificazione.

Le denunzie dovranno descrivere la qualità, e quantità a peso e misura metrica di ciascuna merce, il luogo di loro esistenza come sopra, e dovranno presentarsi in triplo ai Posti di Finanza più vicini assieme ai recapiti (rapporto alle merci estere) che comprovano le rimanenze delle merci medesime, giusta il portato dall'Art. 99 del succitato Editto 15 Maggio 1816.

Un originale di dette denunzie firmato dal proprietario Denunziante sarà trattenuto dall' Impiegato locale di Finanza, l'altro munito della firma di detto Impiegato verrà restituito al Denunziante, il terzo finalmente sarà trasmesso all' Intendenza di Finanza in Reggio, e

tutto ciò per gli effetti portati dall'Articolo 100 del succitato Editto.

11. Coloro che non avranno presentate le suddette denunzie entro il termine soprafissato, o che non le avranno presentate fedeli cadranno nelle pene comminate nell' Articolo 102 di detto Editto.

12. Rapporto alle monete viene esteso ai Paesi di nuova aggregazione il disposto del Sovrano Editto 15 Aprile 1819; dell'altro Editto 28 Novembre 1823 ed annessavi Tariffa, ed in fine la Notificazione di questo Ministero 6 Agosto 1839.

13. Rispetto all' Uffizio Posta Lettere in Guastalla viene attivata la Notificazione 15 Dicembre 1814.

14. L' Uffizio del Registro in Guastalla è riunito all' Uffizio delle Ipoteche e Registro in Reggio, il quale estenderà la propria giurisdizione anche sui Paesi alla sponda destra del Torrente Enza, che vengono aggregati allo Stato. Quindi i Notari, Cancellieri, e le Parti interessate domiciliate tanto nel Ducato, che nei Paesi sopra espressi dovranno presentare i loro atti e le prescritte denunzie al predetto Uffizio delle Ipoteche in Reggio nei termini fissati dalla Notificazione 27 Febbrajo 1815, che in avvenire regolerà la percezione delle Tasse Successioni e Contratti relativamente al Ducato e Paesi sopra espressi, rimanendo abolite le Leggi e Regolamenti ivi attualmente in vigore.

15. Essendo poi importantissimo di provve-

dere eziandio all'interessante oggetto delle Ipoteche, si dichiara che l'anzidetto Uffizio delle Ipoteche in Reggio estenderà anche per questo oggetto la sua giurisdizione sui Paesi e Ducato nominati nell'articolo precedente; e quindi in essi avranno vigore il Sistema Ipotecario conservato in attività col Sovrano Editto 28 Agosto 1814, il Sovrano Editto sulle rinnovazioni del 3 Giugno 1823, e tutte le altre disposizioni concernenti il Sistema Ipotecario medesimo vigenti nello Stato, compresovi il Sovrano Editto 26 Aprile 1844 sulle trascrizioni.

16. Chiunque pertanto abbia preso iscrizioni di privilegi ed Ipoteche, o fatte eseguire delle trascrizioni concernenti beni stabili, che in virtù della suddetta aggregazione fanno parte di questi Dominj, dovrà presentare denunzia all'Uffizio di conservazione delle Ipoteche in Reggio suddetto entro e per tutto il mese di Aprile prossimo venturo, onde conservare, a termini di diritto, l'efficacia della presa iscrizione, od eseguita trascrizione.

17. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione e rilascio all'Uffizio suddetto della originale Nota o *Borderò* indicante il titolo dell'iscrizione e trascrizione riportata dall'Uffizio, presso cui venne altra volta eseguita: e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota, o *Borderò*, che verrà dal Conservatore restituita al presentante colla opportuna annotazione della fatta denunzia.

18. Le denunzie o Note o *Borderò* presentate entro il termine sopra espresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi separati Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

19. Saranno parimenti registrate in detti Libri le denunzie che venissero fatte scaduto il termine stabilito come sopra; le medesime però andranno soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto dagli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio ed ipoteca non avranno effetto, se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti; con questo ancora, che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

20. Il Conservatore delle Ipoteche in Reggio esigerà per gli atti, che si presenteranno al di lui Uffizio i seguenti diritti:

1. Per ogni iscrizione di tempo corrente oltre il diritto di bollo in Centesimi 50, e il salario in L. 1, 25, esigerà la tassa di L. 1, sopra ogni L. 1000 del valore, per cui si richiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

2. Per ogni iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo, ed il salario come sopra esigerà la tassa di L. 1 se il credito da inscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le

L. 1000 esigerà centesimi 25 per ogni altro migliajo ritenuto però che la tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile, esigerà la tassa di L. 1.

3. Per le iscrizioni delle Ipoteche legali si esigeranno soltanto i diritti di bollo e salario.

4. Per le trascrizioni si tassano Cent. 40 per il bollo d'ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1 per scritturazione, e si esigono di tassa L. 2 per ogni L. 1000 di valore del contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1, 25.

5. Per le rinnovazioni si esigono le tasse precisate nell'Articolo 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

21. Ad intelligenza finalmente di chiunque s'indicano nella sottoposta Tabella le Ricettorie di confine collo Stato di Parma e col Regno Lombardo.

L'Intendenza di Finanza in Reggio è specialmente incaricata a curare l'esecuzione delle premesse disposizioni.

PROSPETTO

delle Ricettorie al Confine Parmigiano o Lombardo giusta gli Articoli 9 e 21

MISCOSO	*Confine Parmigiano*
MONTEDELLO	
VETTO	
COMPIANO	
CIANO	
SAMPOLO	
MONTECCHIO	
S. ILARIO Ricettoria principale	
PONTE DI TANETO SULL'ENZA	
CASALTONE	
PONTE SORBOLO	
BOCCA D'ENZA O PORTO COENZO	
GUASTALLA Dogana centrale	*Confine Lombardo*
LUZZARA	
CAPO DI SOTTO	
VILLA-NOVA	
REGGIOLO	
CORTE NUOVA	
FABBRICO	

Modena 8 *Gennajo* 1848

LODOVICO CONTE POPPI

Il Segretario Generale
Dott. LORENZO TESINI

(N. 5.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA ECC. ECC. ECC.

L'utilità ed il benessere de' Nostri amatissimi Sudditi potendo esigere l'attivazione di intraprese e lavori pubblici anche su una scala più estesa degli attualmente in corso, fu una delle prime Nostre sollecitudini il procurare di togliere all'evenienza del caso ogni ritardo od irregolarità, che la mancanza di norme abbastanza precise e generali circa la spropriazione forzosa potrebbe far nascere. Ci siamo quindi determinati, sentito il Nostro Consiglio di Stato, a stabilire il seguente Regolamento, che vogliamo abbia forza di Legge in tutti i Nostri Dominj; derogando a tutto che potesse ostare al pieno suo adempimento.

TITOLO I.

della spropriazione forzosa per causa pubblica.

Art. 1. Chiunque è tenuto a cedere per causa di pubblica necessità ed utilità i terreni e gli edifizj che gli appartengono, o l'uso dei medesimi, a fronte di una giusta idennità come viene spiegato al Titolo III.

2. È solo dell'Autorità Sovrana il decretare la spropriazione per causa di pubblica utilità.

3. Il Sovrano determina ancora, avuto principalmente in vista l'oggetto del lavoro, se oltre la somma che risulterà dovuta agli spropriandi per titolo d'indennità, abbiasi a dar loro un ulteriore compenso, ed al caso in quale misura.

TITOLO II.

del modo di procedere alla spropriazione forzosa.

4. Ordinato dal Sovrano, od approvato in massima il lavoro che importa la spropriazione forzosa, si procede dal Dicastero, cui è affidato il lavoro stesso, alla formazione del relativo regolare progetto, ed ove per questo rendasi necessario ai Periti d'ufficio di praticare ispezioni ed operazioni sopra qualche fondo od edifizio, sarà ad essi facoltativo il farlo, premessi gli opportuni avvisi ai possidenti. Quando però da tali ispezioni ed operazioni ne derivasse qualche danno al proprietario, od usufruttuario, od altro, il danneggiato dovrà essere pienamente risarcito.

5. Compiuto il progetto si dovrà, mediante avviso a stampa da pubblicarsi nel Capo-luogo della Provincia, e de' Comuni ove sono situati i beni da apprendersi, e da ripetersi dopo otto giorni, annunziare il lavoro da farsi, come anche l'Uffizio presso cui ne sono ostensibili la descrizione ed il tipo, assegnando un termine a chiunque vi abbia interesse a prenderne cognizione, e a presentare agli atti dell'Ufficio

stesso i propri rilievi o reclami. Tale avviso verrà pure inserito nel Foglio Ufficiale.

6. Trascorso inutilmente detto termine, si riterrà che nulla sia da avvertirsi intorno al lavoro; ove all' opposto sieno stati presentati de' rilievi o reclami, se ne farà soggetto di rapporto al Sovrano cui solo spetterà il determinare se il lavoro abbiasi o no a modificare.

7. Dopo la Sovrana Determinazione, non sarà più ammissibile alcun reclamo contro il lavoro, e si avrà per decretata definitivamente la spropriazione de' terreni od edifizj, alla quale potrà dar causa il lavoro stesso.

8. Tanto se il progetto di cui agli Art. 4 e 5 abbia subito qualche modificazione, quanto in caso contrario, la descrizione ed il tipo del lavoro da farsi restano ostensibili presso l' Ufficio indicato nei predetti articoli per norma di chiunque possa avervi interesse.

9. Potrà farsi luogo alla spropriazione anche senza Decreto Sovrano in qualunque caso di assoluta urgenza, o di lavori concernenti l' ordinaria difesa ai fiumi e torrenti, nei quali casi basterà il Decreto del Dicastero competente.

10. In egual modo si procederà ove si tratti di migliorare la condizione di Strade o Canali, sempre però che il terreno da occuparsi o danneggiarsi non sia a distanza maggiore di metri 10, nè occorra di demolire fabbricati.

11. Altrettanto dicasi pe' casi di occupazioni temporanee di terreni e fabbricati, i quali però non servano all' abitazione del Padrone od alla coltivazione dei fondi.

TITOLO III.

delle norme per la liquidazione degli indennizzi; e degli atti traslativi del dominio.

12. Decretato il lavoro come al titolo precedente, il Dicastero mediante nuovo avviso a stampa da pubblicarsi, conforme fu prescritto all' Art. 5, rende nota al Pubblico la ottenuta Sovrana approvazione del lavoro da Esso progettato, indica i Nomi dei Periti che per conto suo procederanno a fissare la indennità dovuta agli spropriandi, ed assegna a questi ed a qualunque altro interessato un termine ad avere nominato il proprio, con dichiarazione che in difetto dovrà starsi alla perizia che verrà fatta dai Periti d' Uffizio.

13. Anche nel caso in cui due o più persone abbiano interesse nella stessa cosa, la nomina dovrà cadere sopra un sol Perito, ed ove ne venissero nominati due o più, si provocherà dal Tribunale della Provincia, ove sono situati i beni da spropriarsi, la destinazione di un Perito, in concorso del quale si procederà, a fissare la indennità.

14. Qualora il lavoro da eseguirsi importi la spropriazione di una sola o di poche proprietà, si potrà prescindere dall' avviso a stampa di cui sopra e trattare coi singoli interessati.

15. I Periti nell' applicare il valore ai terreni o fabbricati da apprendersi dovranno attenersi alle istruzioni demaniali del 1804, od a quelle

che venissero ad esse sostituite, e le quante volte si verificasse che dall'occupazione di parte di un fondo o di un fabbricato la porzione rimanente ne venisse a risentire un qualche pregiudizio, stabiliranno anche la indennità da darsi allo spropriando per la diminuzione di valore del rimanente suo fondo o fabbricato, come pure per le spese cui necessariamente dovesse sottostare per la sua conservazione e difesa.

16. Dovranno altresì tener distinto il valore della cosa da spropriarsi, da quanto per rifazione di danni od altro potesse esser dovuto allo spropriando.

17. Se il lavoro da farsi porti un aumento di valore immediato e speciale al rimanente della proprietà, questo aumento sarà preso a calcolo per contrapporlo alla indennità dovuta al Proprietario, non però mai oltre l'entità della medesima.

18. Ove si tratti di fondi rustici sarà da attribuirsi un valore ai frutti, de' quali pel lavoro da eseguirsi resti al possessore impedita la percezione, fatte però le debite detrazioni.

19. Le costruzioni, i piantamenti, e miglioramenti non saranno presi a calcolo, allorchè in ragione dell'epoca in cui furono eseguiti, o per altre circostanze, si comprovi essere stati fatti nella vista di ottenere un maggiore compenso.

20. Se un opifizio o fondaco possa essere attivato in altra località vicina e conveniente del pari, non sarà pagato oltre il prezzo dell'area da occuparsi, quale verrà fissato colle norme

suindicate, altro che quanto occorre per effettuarne l'attivazione, e più il danno sofferto nel tempo che necessariamente rimase inoperoso l'opifizio stesso od il fondaco.

21. Le Case e gli Edifizii che si occupassero in parte ed il di cui residuo non fosse più capace, a giudizio dei Periti, della primitiva destinazione, nè suscettibile a divenirlo, potranno cedersi per intero al Dicastero spropriante, ritenuto che la parte non compresa nella spropriazione forzosa sarà pagata a solo prezzo di stima.

22. Il Dicastero acquista eziandio a giusta stima, quando il proprietario lo richieda, quei ritagli di terreno, che rimanessero separati dal fondo principale, o a cui si residuasse il fondo stesso, quando non sorpassino la misura di tavole 18 ossia 154 della biolca Modenese e non siano attigui ad altro terreno dello stesso Proprietario. Però ne' casi contemplati superiormente la richiesta del Proprietario dovrà essere fatta prima o all'atto in cui sia presentata la Perizia.

23. Trattandosi di occupazione temporanea di fondi affittati la quale non pregiudichi alla proprietà, e non oltrepassi la durata dell'affitto, gli opportuni relativi concerti potranno essere presi coll'Affittuario.

24. Le servitù reali che si rendono inutili, e quindi cessano, ovvero ricevono un equipollente, non danno luogo ad alcun compenso neppure contro colui che vi era soggetto. Dovrà

però rendersi indenne quel Proprietario al quale venga tolto in tutto od in parte l'uso d'una servitù tuttavia necessaria sul fondo da apprendersi.

25. Nel caso di opere d'ordinaria difesa ai fiumi e torrenti contemplate all'Articolo 9 il compenso da accordarsi per l'occupazione del terreno che deve servir di base alle medesime verrà, giusta anche le massime seguite in addietro, limitato alla metà del valore peritale del terreno da occuparsi.

26. Qualunque altro pregiudizio che venisse inferito nella esecuzione di questi lavori verrà compensato per intero se accada in terreni verso campagna, e per metà, ove sia nelle golene o saldini, purchè registrati in Catasto, mentre non essendolo, non si farà luogo a compenso veruno, tranne per li frutti pendenti il cui importo verrà per intero soddisfatto in ogni caso giusta le norme dell'Art. 18.

27. Del rimanente, le norme soprastabilite per la liquidazione degli indennizzi, e quelle determinate nel Titolo seguente pel pagamento di essi sono applicabili anche ai casi contemplati dai superiori Articoli 9, 10 e 11.

28. Nei casi di urgenza i Dicasteri ordinano ed autorizzano senz'altra formalità i lavori indispensabili, facendo però constare previamente e mediante apposito processo verbale da stendersi sopra luogo dal Perito d'Uffizio in concorso del Proprietario o suo Delegato, se vi si trovano, ed in ogni caso poi di due testimonj,

dello stato della cosa da apprendersi, e di tutte quelle circostanze che debbono poi servire a fissare la indennità dovuta allo spropriando, per istabilire la quale si prescinderà dall'avviso a stampa di cui all'Articolo 12, e si procederà invece giusta quanto è prescritto dall'Articolo 14.

29. Se i Periti *hinc inde* furono concordi, il valore della cosa e l'ammontare dei compensi che fossero per altri titoli dovuti allo spropriando rimangono definitivamente stabiliti nella somma fissata nella Perizia: in caso contrario, si procede in concorso di chi nominò il Perito alla nomina di un Periziore il quale verrà scelto dalla Parte, o dal Giudice nel caso contemplato dall'Articolo 13, sopra tripla, presentata dal Dicastero, di Periti ad esso estranei. Ove detta nomina non segua nel termine da assegnarsi dal Dicastero, si avrà per confermato ad ogni effetto il primo fra i proposti.

30. Se più persone aventi interesse sulla stessa cosa non si trovano d'accordo nella scelta del Periziore, si procede come all'Articolo 13.

31. Il Dicastero tenta anche, se lo crede conveniente, un amichevole componimento prima di devenire alla proposta dei Periziori, e l'accomodo si avrà per pienamente valido ed attendibile, tuttavolta sia stato fatto in concorso delle persone da cui partì la nomina del Perito.

32. Si ha del pari per difinitiva la Perizia, quando, o per difetto degli Interessati come

all'Articolo 12, o per ritardo del Perito a presentare la sua relazione oltre il termine da assegnarglisi a tale effetto, la Perizia stessa sia stata fatta ad opera dei soli Periti d'Uffizio.

33. Resa definitiva la Perizia in qualcuno dei predetti modi, il Dicastero spropriante, mediante atto da redigersi nelle forme amministrative e da conservarsi in originale nel suo Archivio, dichiara operatasi la compra e vendita della cosa caduta nella spropriazione per lo prezzo che sarà stato stabilito dalla Perizia, con determinare eziandio l'epoca precisa in cui ha avuto od avrà effetto il contratto quanto sia al possesso. Altrettanto si dovrà fare allorchè il prezzo, anzichè dalla Perizia, sia stato fissato come all'Articolo 31 cioè in via di amichevole componimento.

34. Tale atto farà menzione del Decreto di spropriazione, identificherà la cosa spropriata, e indicherà gli estremi della Perizia o convenzione che determinò l'indennità. Anzi se l'apprensione ebbe luogo a termini dell'articolo 28 il processo verbale steso dal Perito d'Uffizio in conformità del detto Articolo dovrà esso pure essere menzionato, e trascritto per intero in detto atto.

35. Entro quindici giorni, a datare da quello in cui fu steso, dovrà essere archiviato, e trascritto all'Ufficio delle Ipoteche a norma della Legge 26 Aprile 1844, e sarà presentato al Censo, a termini e per gli effetti della Legge del 3 Giugno 1823. Una copia autentica dell'

anzidetto Atto sarà pure trasmessa agli interessati che siano noti al Dicastero.

36. In virtù dell'atto di cui nei precedenti Articoli 28 e 33 rimane trasferito nel Dicastero il dominio degli stabili compresi nella spropriazione.

37. Il dominio di tali stabili passa nel Dicastero spropriante libero da tutti quei vincoli ai quali per diritto di proprietà, d'usufrutto, d'ipoteca, o per qualsivoglia altro titolo era per lo innanzi soggetto: ad essi subentra a qualunque effetto di ragione il prezzo, e sopra di questo soltanto può altri esperimentare quei diritti che gli competevano sugli stabili medesimi. Tutto questo verrà pure dichiarato nel predettto Atto.

TITOLO IV.

come si corrisponda l'indennità dovuta per sofferta spropriazione forzosa.

38. Determinata la indennità, come al Titolo precedente, il Dicastero spropriante fa eseguire il deposito della somma corrispondente alla indennità medesima con un semestre di frutti, oltre i decorsi, nel pubblico Monte per chi di ragione e da non rilasciarsi che sopra mandato della competente autorità giudiziaria.

39. Rilascia pure ad istanza dello spropriato, o di chiunque altro dimostri di avervi interesse per altro titolo un Certificato, il quale indichi a parte a parte

1.° Lo Stabile che soggiacque alla spropriazione forzosa.

2.° L'indennità determinata dalla Perizia o Convenzione.

3.° Il luogo, e il giorno in cui seguì il deposito.

40. Chiunque sia munito del suddetto Certificato potrà chiedere alla competente Autorità Giudiziaria la spedizione del Mandato ad esigere la somma depositata nel pubblico Monte.

41. Sopra tale istanza il Giudice ordina che mediante avviso da affiggersi alla porta esteriore del Tribunale e nei luoghi indicati dall' Articolo 5 venga citato Chiunque abbia ragioni per qualsivoglia titolo sulla somma depositata, giusta l'Articolo 38 a dire e dedurre quanto riterrà del proprio interesse, con la prodotta de' documenti, e occorrendo, de' relativi Certificati ipotecarj entro il termine di 20 giorni, sotto la comminatoria, che sarà altrimenti spedito il mandato in conformità della domanda.

42. L'avviso predetto viene come sopra affisso per tre volte successive coll'intervallo di dieci giorni fra l'una e l'altra, e sarà pure inserito nel foglio Ufficiale.

43. Venendo fatta opposizione alla domanda, il Giudice, scorso il termine dei venti giorni, da computarsi da quello in cui fu per l'ultima volta affisso l'avviso alla porta del Tribunale, tenta di condurre ad amichevole componimento le parti che sono comparse in giudizio e spedisce, in ciò riuscendo, il Mandato a norma del convenuto.

44. In caso diverso si proseguono gli atti come porta la qualità della causa che ne risulta, secondo che si controverta soltanto intorno alla proprietà od al godimento della somma depositata, o si verifichi il concorso di più persone per essere con quella soddisfatte del rispettivo loro Credito, o si estenda all'uno e all'altro oggetto il giudizio.

45. Definita la causa mediante sentenza passata in giudicato, il Giudice rilascia l'ordine del pagamento a Chi di ragione, o lo rilascia soltanto dopo che si prestarono le cauzioni ingiunte dalla Sentenza medesima, qualora la somma giacente in Cassa rimanga in tutto o in parte vincolata a favore di un terzo per diritto eventuale o per altra ragione.

46. In cadauno dei predetti casi è uffizio dell' Autorità giudiziaria il verificare se mai sopra la somma esistente in deposito, riguardata come un surrogato alla cosa spropriata, avessero diritto persone nasciture, od altre non *sui juris* destitute di tutore o curatore, provvedendo in questo caso come di ragione.

47. Il Giudice inoltre colla sentenza ordina d'Ufficio la cancellazione delle Ipoteche inscritte sul fondo appreso, e se questo soggiacque soltanto ad un parziale escorporo, la restrizione di quelle al rimanente dello stabile per i Crediti che mediante la somma depositata non vengono estinti.

48. Il Dicastero può prescindere anche, quante volte lo ritenga conveniente, dalle formalità e cautele qui di sopra accennate, corrispondendo

l'importare delle indennità direttamente a quelli degli spropriati che vengono in appresso indicati, e cioè;

1.° A chi colla prodotta dei relativi recapiti comprovi che gli apparteneva il dominio della cosa colpita dalla spropriazione forzosa.

2.° A Coloro, i quali mediante gli opportuni documenti facciano constare che si è in Loro concentrato il diritto a conseguire l'indennità, anche per la parte competente per diverso titolo ad altre persone.

3.° Alle persone tutelate dalla Legge qualora si presenti un Mandatario costituito colle prescritte solennità statutarie ad esigere la somma loro spettante, ed inoltre risulti dal Mandato il concorso degli estremi richiesti dai precedenti Numeri 1.° 2.° Nei premessi tre casi però incombe a chi si fa a ripetere l'indennità il dimostrare che impedimento d'ipoteca non si riscontra a che gli sia liberamente rilasciata.

4.° Alla R. D. Camera, ed agli altri Dicasteri aventi un ramo della pubblica Amministrazione dello Stato, coll'onere di dover far fronte, entro i limiti dell'indennità da loro percepita, alle ragioni di Chiunque abbia per avventura un diritto di prelazione sul prezzo dello Stabile compreso nel lavoro da farsi.

5.° Alla Massa de' Creditori nei Giudizj di concorso, alle Eredità giacenti, e per esse ai Loro Curatori, ove questi siano da giudiziale Decreto abilitati a riscuotere la somma dovuta.

49. Può inoltre sborsare quanto competa allo

spropriato, ove sia questi notoriamente responsabile ed assuma di tacitare colla somma da Lui conseguita, e fino alla concorrenza della medesima, chiunque abbia sul prezzo del fondo appreso un diritto che al proprio prevalga.

50. Sborsa infine quando lo creda conveniente l'importare dell'indennizzazione, ogni qualvolta si tratti di somma non eccedente le Italiane L. 100, prescindendo ancora dall'osservanza di quelle formalità che sarebbero d'altronde richieste nel caso speciale.

51. Trattandosi d'indennità assegnata per fondi di ragione feudale, si conserva la relativa somma nella Cassa del Dicastero, finchè ne sia disposto ne' modi da convenirsi con chi di ragione. Non sarà però sulla suddetta somma corrisposto il frutto oltre il corso di un anno.

TITOLO V.

Disposizioni Generali.

52. Le competenze dei Periti staranno a carico del Dicastero; quelle del Periziore saranno sostenute dalle due Parti rispettivamente in ragione delle differenze fra la perizia di quest'ultimo, e le due antecedenti.

53. La vendita per oggetto di spropriazione forzosa si riguarda come necessaria a qualunque effetto di ragione: gli atti che alla medesima si riferiscono sono bensì soggetti alla formalità della presentazione all'Ufficio del Registro, dell'archiviazione, trascrizione, e voltura, ma sono esenti da qualunque tassa.

54. Per li Beni appartenenti a Pupilli, Minori, Assenti, o ad altre persone specialmente tutelate dalla Legge, ed a Corpi morali privilegiati, si procede come se i Beni stessi appartenessero a persona pienamente *sui juris*, salvo ad Essi solo di rivalersi contro i Loro Tutori, Curatori, Amministratori od altri, nel caso in cui non si fossero uniformati al prescritto dal presente Regolamento, onde ottenere la rifazione di quei danni che ne fossero loro derivati.

55. Se venisse abrogato il Decreto per cui si fece luogo alla spropriazione, gli Interessati potranno, entro un anno da decorrere dalla abrogazione di esso, ottenere la restituzione dei terreni od edifizii caduti nella spropriazione stessa retrodando l'indennità ricevuta con quell'aumento o diminuzione che potesse corrispondere ai miglioramenti o deterioramenti praticati sui medesimi.

Dato in Modena
questo giorno 10 *Gennajo* 1848

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 6.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INCARICATO

DEL MINISTRO DI BUON GOVERNO

Verificatasi ormai, in forza dei Trattati, la regolare aggregazione agli Estensi Dominj dei Territorj già Lucchesi, Toscani e Parmensi, e nominatamente delle Comuni di Montignoso, Minucciano e Gallicano; di quella parte dell'Appennino che fra i monti di Piastrajo e Porticciola, nel Vicariato Toscano di Barga, versa le sue acque nel Territorio Modenese; del Forte del Cinquale e sue dipendenze nel Vicariato pur Toscano di Pietrasanta; dei Comuni di Fivizzano, Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa; del Ducato di Guastalla colle Comuni di Reggiolo e Luzzara, e dei Paesi a destra del Torrente Enza, di Succiso, Vedriano, Gombio, Ciano, Gattatico, Poviglio e S. Giorgio, S. A. R. l'Augusto Sovrano nell'estendere ai medesimi il suo Paterno Regime, volendo, per quanto è possibile, rendervi uniforme anche il servizio di Polizia col mezzo dei rispettivi Governi Provinciali di Reggio, Massa, Garfagnana, non che della Delegazione del Frignano, è in esecuzione dei Sovrani Venerati Comandi, che frattanto si procede alla pubblicazione delle vigenti Ordinanze dei 3 e 5 Gennajo 1832.

Seguono le Ordinanze di cui sopra

POLIZIA GENERALE

IL CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DI BUON GOVERNO

Visto il Reale Decreto de' 6 Febbrajo 1815 relativamente ai Permessi per la delazione delle armi, ed alle licenze per l'esercizio della Caccia.

Volendo sempre più conciliare il bene dell' ordine e della tranquillità pubblica col retto fine di favorire la sicurezza, e il divertimento dei probi ed onesti Cittadini che formano la maggioranza, e la massa principale dei Sudditi Estensi.

Dietro Sovrano assenso di S. A. R. l'Augusto Padrone

Ordina

Articolo 1. Nessuno potrà tenere e conservare armi vietate, tanto da fuoco, che di qualunque altro genere, senza il superiore permesso del Ministero di Buon Governo. Chiunque ne fosse quindi provvisto, o come detentore, o come proprietario di quelle già depositate presso le rispettive Comunità, ne farà il rivelo alla Polizia locale entro il termine di un mese, sotto la penale dell'arresto e della confiscazione delle armi, oltre le altre pene prescritte nel Lib. V. Titolo VI. del vigente Codice per i casi ivi espressi.

Art. 2. Non potrà esser ricevuta alcuna domanda tendente ad ottenere la licenza di Caccia, se questa non sia accompagnata dal permesso ottenuto di tenere, e conservare le armi corrispondenti. Nondimeno per questa prima volta si potranno accompagnare col rivelo delle armi, la domanda per la detenzione di esse, e quella per la licenza di Caccia, secondo le norme indicate qui appresso.

Art. 3. La domanda per la detenzione delle armi sarà diretta al Ministero di Buon Governo presentata al Podestà o Sindaco del domicilio, e rimessa al Ministero medesimo colle opportune informazioni dalle Autorità provinciali di Polizia.

Art. 4. La domanda per la licenza di Caccia sarà diretta, presentata, e rimessa al Ministero nel modo indicato nell'articolo precedente; e di più dovrà essere accompagnata da un Certificato di due persone probe, e possidenti che attestino essere il petente persona onesta e pacifica, fornita di buone qualità politiche, e morali ed incapace di abusare della chiesta licenza.

Art. 5. Il permesso per la delazione delle armi fatta come nell'Art. 3. non sarà accordato che alle persone notoriamente conosciute per probità, e per buona condotta così politica, che morale.

Art. 6. Chiunque, ottenuta la licenza di Caccia, farà uso di altre armi fuori di quelle opportune ed adattate per la Caccia istessa, incorrerà nella penale dell' Articolo 1.

Art. 7. Le domande per ottenere i permessi, e licenze, menzionate negli articoli precedenti sa-

ranno scritte in colonna. Nel margine sinistro i Podestà, e Sindaci locali metteranno le loro informazioni, e preciso parere, di cui saranno responsabili; ed immediatamente appresso di essi informeranno pure con parere le Autorità Provinciali di Polizia, rimettendo così tutte le domande medesime al Ministero.

Art. 8. Rimangono annullati tutti i permessi, e licenze rilasciate prima della data della presente Ordinanza; e non avranno vigore che soltanto i permessi e licenze, che colle norme indicate verranno accordate dal Ministero di Buon Governo. Le licenze di Caccia debbono esser rinnovate in ogni nuovo anno. Sarà osservata la tassa stabilita dalla Notificazione Ministeriale de' 24 Novembre 1814.

Art. 9. Rimangono nel pieno loro vigore le prescrizioni del Sovrano decreto de' 6 Febbrajo 1815 e tutt'altro relativamente a ciò che non trovasi diversamente qui stabilito.

Art. 10. Tutte le Autorità investite dei poteri di Polizia non che la Forza pubblica sono incaricate di vegliare per l'esatto adempimento della presente Ordinanza.

Modena 3 *Gennajo* 1832

CONTE GIROLAMO RICCINI

Il Segret. del Ministero
Co. CARLO FRANC. BARTOLOMASI

POLIZIA GENERALE

IL CONSIGLIERE DI STATO
MINISTRO DI BUON GOVERNO

Visto che esistono nelle Provincie diversi Regolamenti, e Notificazioni parziali relativamente ai Forestieri, agli Albergatori, Locandieri, Caffettieri, Osti ec.

Attesochè il bene dell' ordine richiede, che il servizio di Polizia sia reso generalmente uniforme in ogni luogo e parte dei Dominj Estensi;

Attesochè è necessario a questo riguardo di richiamare in vigore talune vigenti prescrizioni che non vengono esattamente osservate, e di stabilire altre norme che sono proprie, ed adattate alle circostanze locali, e di tempo,

Ordina

Art. 1. Nessuno potrà aprire Albergo, Locanda, Trattoria, Osteria, Bettola, Cantina, come pure Bottega di Caffè, di Acquavite, Sala di Bigliardo, ed ogni qualunque pubblico luogo di alloggio, o di trattenimento, senza il permesso del Ministero di Buon Governo. Coloro perciò che attualmente esercitano uno dei mestieri indicati, non potranno continuarlo se entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente non avranno chiesto il corrispondente permesso. Spirato un tal termine chi avrà tralasciato di domandarlo, o domandato non l'abbia ottenuto, cesserà immediatamente dall'

esercizio. Le domande a tale oggetto debbono essere dirette al Ministero di Buon Governo, e consegnate alle Autorità Locali, le quali colle necessarie informazioni faranno pervenirle al Ministero col mezzo dei Direttori provinciali di Polizia, od in mancanza di questi col mezzo dei rispettivi Governi.

Art. 2. Nessuno potrà prestare alloggio di notte a persona qualsiasi, se nel permesso ottenuto, che dovrà essere rinnovato in ogni anno, non trovasi specificata l' autorizzazione a poter albergare. Per questo motivo ogni Esercente, niuno de' quali potrà sostituire altri in sua vece, dovrà conservare sempre nel luogo del suo esercizio il proprio permesso, per esibirlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, o della Forza Pubblica. Inoltre ogni Albergo, Locanda, Trattoria, ed Osteria dovrà avere esteriormente a pubblica vista una Tabella od una iscrizione indicativa del suo nome, ed ogni Bottega di Caffè dovrà averlo pure sopra la Porta esteriore del suo ingresso.

Art. 3. Gli Albergatori, Locandieri, Osti, ed altri autorizzati ad alloggiare dovranno tenere un Registro, ossia un Libro di consegna, numerato, e firmato in ogni foglio dal Delegato di Polizia nei Capi luoghi di Provincia, e dai Podestà, o Sindaci negli altri Comuni. In questo Libro che porterà in fronte il nome del Locale, e del Padrone, non che degl' Individui tutti di sua famiglia, comprese le Persone di servizio, verrà descritto giornalmente ogni qualunque Persona si sarà fermata, o avrà pernottato nel locale stesso, indicando Nome, Cognome, Patria, Età, Professione, Provenienza, e l' ora d' ingresso, e di uscita. Coloro che resteranno, e si soffermeranno, dovranno essere ogni giorno descritti nel Libro medesimo, di cui sarà dato il modello, e che servendo come Giornale delle Persone di passaggio, o esistenti nel rispettivo Locale, sarà presentata alla fine di ciscun mese all'uffizio di Polizia locale, per esserne riconosciuta la regolarità, e vidimato; oltre all'obbligo di doverlo esibire ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, o della Forza Pubblica.

Art. 4. Nessun Albergatore, Locandiere, Oste ec. potrà ricevere nel suo locale i Forestieri se prima questi non avranno a loro presentati, e consegnati i rispettivi Passaporti, ed in mancanza di questi il Cartellino ricevuto in cambio dei recapiti depositati agli Uffizj dei Veglianti alle Porte. In ogni caso che delle particolari circostanze li obbligassero ad alloggiare Persone sprovviste di Congedo, Licenza, Passaporto, ed altre Carte regolari, saranno tenuti immediatamente a denunziarle, ed a far menzione di siffatte circostanze sul registro di consegna. Dovranno inoltre in ogni sera ad un'ora di notte presentare all'uffizio di Polizia locale, ed al Comandante de'RR. Dragoni, o di altra Forza che ne facesse le veci, un rapporto dei Forestieri giunti nel corso della giornata nel rispettivo locale; ed avvenendo il caso che nel corso

della notte arrivassero dei nuovi Forestieri, saranno tosto inscritti sul Libro di consegna, e nella susseguente mattina sarà rimesso un rapporto straordinario, e suppletorio nel modo come sopra, prima della partenza dei Viaggiatori. Sarà dato parimenti il modello di tale rapporto, il quale avrà le stesse indicazioni del Registro di consegna, menzionato nell'articolo precedente.

Art. 5. Tutti i Privati hanno parimenti l'obbligo di denunziare alla Polizia locale quei Forestieri, qualunque ne fosse la dignità ed il grado, ai quali daranno alloggio, avvertendo le Persone alloggiate di doversi poi presentare alla Polizia medesima prima della partenza, onde ritirare i rispettivi Passaporti.

Art. 6. Ogni Albergatore, Locandiere, Oste, e qualunque altro autorizzato ad alloggiare, che trasgredisse alle disposizioni degli Articoli precedenti, sarà la prima volta punito colla multa da 10 a 100 lire Italiane: la seconda con 15 giorni di prigione, e colla multa da 20 a 200 lire; e la terza volta finalmente colla prigione di un mese, e la multa da 30 a 300 lire, colla chiusura del locale e coll'interdizione di poter più esercitare. Alle medesime misure saranno assoggettati anche coloro che senza legittimo permesso, e clandestinamente si arbitrassero di esercitare uno dei mestieri menzionati nell'Articolo 1.

I Privati che trasgredissero all' Art. 5. saranno puniti con una multa da 10 a 100 lire la prima volta, e la seconda con simile da 30

a 300 lire, oltre le altre misure economiche, che la gravità de' casi potesse richiedere.

Art. 7. Nessun Particolare potrà dare in affitto appartamenti, e camere con mobilio, o senza, oppure alloggiare mediante pagamento Persone di qualunque stato, e condizione, sì suddite che straniere, se prima non ne avrà fatto il rivelo alla Polizia locale, e gli esteri non avranno ottenuto il necessario permesso di permanenza. I trasgressori saranno puniti come nell' Articolo precedente.

Art. 8. È vietato agli Albergatori, Locandieri, Osti, Caffettieri, ed a qualunque altro pubblico esercente di prendere e tenere persone di servigio non domiciliate nel proprio luogo, se prima queste non abbiano ottenuto il necessario permesso di permanenza dalla Polizia. I contravventori, oltre che saranno particolarmente responsabili della condotta delle Persone sopra indicate, incorreranno in una multa da lire 10 a 100.

Art. 9. Rimane espressamente vietato ogni giuoco di azzardo, e d'invito negli Alberghi, Locande, Botteghe di Caffè, Osterie ed in ogni altro pubblico luogo di alloggio, o trattenimento, ricordandosi pei giuochi di azzardo il Tit. XV. del Lib. V. del vigente Codice, applicabile anche ai Privati. Saranno permessi soltanto i giuochi di commercio a quei pubblici Esercenti che ne avranno ottenuto la corrispondente licenza dalla Polizia. I contravventori saranno puniti colla multa da lire 10 a 100, oltre ad

altre misure che la gravità de' casi potesse richiedere.

Art. 10. Tutti gli Alberghi, Locande, Trattorie, Osterie, ed ogni altro pubblico luogo di alloggio, dovranno nella sera tenere il lume nelle loro porte d'ingresso, e nelle scale, e dovranno esser chiuse alle ore dieci e mezzo pomeridiane: dopo tale ora non sarà più lecito di dar ricovero, dar da mangiare, o da bere, oppure di ritenere nei rispettivi Locali altre Persone che quelle in essi alloggiate, e descritte nel registro di consegna; eccettuati però sempre i Viaggiatori forestieri, ed i Viandanti che potessero giungere a notte avanzata. Le Botteghe di Caffè per altro, e le Sale di bigliardo, potranno rimanere aperte fino alle ore undici della sera. Nei giorni festivi i Locandieri che tengono Trattoria, gli Osti, ed i Caffettieri dovranno tener chiusi i loro Locali pendente la celebrazione dei Divini Uffizj, nel cui tempo non potranno ricevere, servire e ritenere alcuno: quindi è stabilito che nella Città dovranno restar chiusi detti Locali nella mattina dalle ore dieci fino ad un'ora pomeridiana, e dalle tre fino a mezz'ora avanti l'*Ave Maria*. Negli altri luoghi poi nella mattina dal primo segno della Messa Parrocchiale sino al termine delle funzioni del dopo pranzo. Tutti i contravventori saranno assoggettati alla multa di lire 10 a 100 per la prima volta, e ad altre più rigorose misure in caso di recidività.

Art. 11. In occasione di pubbliche Feste, Fiere, o altra straordinaria circostanza, facendosi eccezione a quanto trovasi prescritto negli Articoli 1. e 2., potranno le Autorità locali di Polizia concedere provvisoriamente licenza di alloggiare agli Osti, ed altri che non ne avessero l'autorizzazione, ben inteso però che tali licenze, non dureranno più oltre della Festa, della Fiera, o altra circostanza predetta, e che dovranno di più osservarsi nel tempo del provvisorio esercizio tutte le prescrizioni precedenti. Potranno pure le stesse Autorità locali permettere in simili occasioni l'apertura provvisoria di Botteghe di Caffè, di Osterie, di Bettole, od altre, che crederanno necessarie; ma sempre però colla restrizione accennata, e coll'obbligo della restituzione di tali permessi temporanei, che spirato il termine, rimangono pienamente nulli.

Art. 12. È vietato ai Conduttori di Diligenze, ai Vetturini, Calessieri, e Carrettieri di condurre Viaggiatori, e Viandanti senza Passaporto, o altro regolare Recapito. Detti Conduttori, Calessieri, Vetturini e Carrettieri sono obbligati di presentare alle Porte delle Città, e Comuni di arrivo, o transito, i Passaporti, o Carte di sicurezza di tutti i Viaggiatori, e Viandanti da loro condotti, sì nazionali, che esteri. Essi non permetteranno che questi montino, o discendano di Vettura fuori le Porte suddette, per sottrarsi di presentare i loro Recapiti ai Veglianti. I contravventori a queste disposizioni saranno puniti secondo la gravità de' casi, con

immediato arresto, o con multa da 10 a 100 lire, o con entrambe, e più rigorose misure ancora.

Art. 13. I veglianti delle Porte rilascieranno la vidimazione ai Passaporti dei distinti Personaggi, dei Forestieri, e dei Corrieri di transito che viaggiano in Posta, annotando però sui loro registri l'ora dell'ingresso, e della sortita dei medesimi, e facendo pronto rapporto di tale passaggio all'Uffizio di Polizia. Rilascieranno ancora la vidimazione ai Passaporti di quei Forestieri, che non viaggiando in Posta, passano senza fermarsi. Per tutti gli altri poi, i Veglianti spediranno immediatamente i Passaporti, od altri Recapiti all'Uffizio di Polizia suddetto, dove i Viaggiatori dovranno presentarsi per ritirarli.

Art. 14. I Forestieri che desidereranno di fermarsi per qualche tempo in Modena, od in qualunque altro luogo degli Stati Estensi, dovranno, entro le 24 ore del loro arrivo, farne la corrispondente domanda all'Uffizio di Polizia, dove indicheranno i motivi del loro trattenimento, e giustificheranno i necessarj mezzi di sussistenza. Riconosciuti regolari i loro Recapiti, e ragionevoli i motivi addotti previo il deposito dei Passaporti, sarà rilasciato un Permesso di permanenza per un tempo determinato, che non potrà mai eccedere un mese senza l'autorizzazione superiore del Ministero di Buon Governo. Quei Forestieri, che dimorando attualmente nei Dominj Estensi, non

avessero ancora ottenuto il Permesso di permanenza, o che avessero già scaduto quello riportato, sono obbligati di chiederlo, o farlo rinnovare, per non attribuire che alla sola loro colpa gli effetti di quelle dispiacevoli, e rigorose misure che si renderebbero contro di essi necessarie. Qualora giungessero dei Forestieri, che, per accidentale dispersione, od altro motivo, si trovassero senza Recapiti, dovranno immediatamente presentarsi in persona all'Uffizio di Polizia, onde, dietro le corrispondenti giustificazioni, ed opportune garanzie, ottenere un provvisorio Permesso di permanenza, affine di venire abilitati a procurarsi nuovi regolari Passaporti, ed andare così esenti da qualsiasi rigorosa misura. In questo caso dovrà farsene pronto rapporto al Ministero di Buon Governo.

Art. 15. È proibito alle persone senz'arte o mestiere, ai Vagabondi, ai così detti Zingari, ed agli Accattoni d'introdursi nei Dominj Estensi se stranieri, e di sortire dal proprio Comune se nazionali. A questo effetto in ogni Città, e Comune si faranno nel più breve termine possibile comparire davanti gli Uffiziali di Polizia le Persone suddette d'ambi i sessi, straniere, o nazionali. Queste ultime, se non appartengono alla Città o Comune dove si trovassero vagando, o questuando, saranno immediatamente espulse, e con foglio di via restituite in Patria e dirette ai Podestà, e Sindaci locali, colla pena dell'arresto, qualora devias-

sero dallo stradale indicatole. Gli stranieri poi, e tra questi anche quelli che viaggiano sotto abito di Pellegrino, saranno trattati egualmente, ma tradotti invece dai RR. Dragoni al confine verso la loro Patria, per essere ivi dato ad essi lo sfratto, colla minaccia dell'arresto in caso di ricomparsa.

Art. 16. È espressamente proibito di disturbare in tempo di notte la pubblica quiete con urli, strepiti, grida, canzoni oscene, scandalose, sediziose, o clamorose; come pure è vietato di sparare armi da fuoco, di dar segni di campana a martello anche di giorno, senza superiore autorizzazione; ed il tutto sotto pena d'immediato arresto, oltre l'essere assoggettati a straordinarie misure di rigore a seconda dei casi.

Art. 17. È egualmente proibito, tanto di giorno, che di notte lo sparare mortaletti, accendere razzi, e macchine di fuochi artificiali per qualunque motivo e circostanza, senz'averne prima ottenuto il permesso dell'Alta Polizia. I trasgressori saranno puniti coll'arresto, e colla multa da 10 a 100 lire.

Art. 18. Quelli, che per vanità, disprezzo, od altro motivo si permetteranno di profanare le ore destinate agli esercizj di nostra Sacrosanta Religione, o faranno riunioni, strepiti, o tumulti nelle Chiese, od in vicinanza di esse, rendendosi cagione di scandalo al Pubblico, saranno arrestati, e con ogni rigore puniti, oltre i casi che potessero meritare di essere assoggettati a criminale giudizio.

Art. 19. Si proibisce espressamente ad ogni Persona di scagliare sassi, di gettar fango, ed immondizie nelle strade, piazze, o pubblici passeggi, come pure di svellere, o guastare gli alberi, e le piante lungo i pubblici stradali, e di degradare in qualsiasi modo i monumenti, e fabbricati, tanto pubblici, che privati, sotto la penale dell'arresto, del risarcimento di tutti i danni e di altre misure che potesse esigere la gravità de' casi.

Art. 20. Non è permesso di andare per le Città, Comuni; e pubblici passeggi a cavallo, in Carrozza, Calesse, Sediolo, o altro più che di trotto regolare. I conducenti Carri, Carrette, o Carrettoni non potranno rimanere sui medesimi camminando negli stessi luoghi, ma dovranno sempre tenersi alla testa degli Animali da tiro regolandoli al passo. I contravventori, secondo i casi, saranno assoggettati all'arresto, alla multa da 10 a 100 lire, ed al risarcimento dei danni, come così quelli ancora che lasciando in abbandono i loro Animali fossero stati la causa di qualche disgrazia.

Art. 21. Nessuno potrà andare in *Maschera*, far serenate, e dare pubblici balli, o privati, senza permesso della Polizia. L'Autorità che rilascia la licenza per balli, feste, spettacoli, o divertimenti clamorosi, potrà, semprechè lo creda opportuno, ordinare che nei medesimi intervenga la Forza Pubblica, sotto la dire-

zione degli Agenti di Polizia, emanando quelle istruzioni che crederà proprie nel caso. Per riguardo alle *Maschere* sarà in ogni tempo di Carnevale pubblicata l' Ordinanza opportuna da osservarsi.

Art. 22. Nelle Rappresentazioni Teatrali, ciascuno per pubblica decenza, e per dovuto rispetto dovrà immediatamente levare il cappello allorchè interverrà allo spettacolo il Regnante Sovrano, o qualcuna delle RR. Persone dell'Augusta Famiglia. Niuno potrà coprirsi, che soltanto dopo la partenza della R. Corte.

Art. 23. I Venditori ambulanti di Libri, o Stampe, i Comici, Cantanti, Ballerini, Saltatori, Ciarlatani ec., non potranno sotto pena di arresto, esercitare la loro professione, o mestiere, senza il precedente Permesso della Polizia; e di più i Ciarlatani senz'aver ancora ottenuta la licenza dell' Ufficiale di sanità che sarà consultato.

Art. 24. È vietato espressamente ad ognuno di comprare dai soldati, e sotto-uffiziali, tabacco, polvere da sparo, e qualunque effetto militare, sotto la penale dell'arresto, e di una multa da 10 a 100 lire. I Rigattieri, i Pignoratarj, gli Orefici, i Giojellieri e qualsivoglia altra Persona, che attende alla compra, pignorazione, o vendita di mobilio, di gioje, di ori, di argenti, dovranno rimettere prontamente alla Polizia locale una nota distinta, e circostanziata degli oggetti che compreranno, riceveránno in pegno, pagamento, permuta, o in

vendita da persone sconosciute, diffamate, o sospette, sotto la penale di lire 10 a 100, e di essere riguardati come complici del delitto nel caso che gli oggetti suddetti, da loro non rivelati, fossero scoperti come furtivi.

Art. 25. Si ricorda a tutte le Persone indistintamente di ogni classe, stato, e condizione l'espressa proibizione di ogni Adunanza o Congrega segreta, sopra qualsivoglia oggetto, e per qualunque pretesto, sotto pena d'arresto, e di tutte quelle rigorose misure di Alta Polizia che si ravviseranno del caso.

Art. 26. Gli Agenti di Polizia, e la Forza Pubblica arresteranno quelle Persone girovaghe che di notte avanzata potessero suscitare dei sospetti, senza giustificare i motivi per cui si trovino vagando fuori della propria Casa.

Art. 27. I Veglianti delle Porte della Città di Modena, e nelle altre di Provincia, non che de' Luoghi chiusi, non potranno nella notte permettere la sortita di alcuno, senza il permesso della Polizia, a meno che non si tratti di Corrieri, di Staffette, o di Viaggiatori di transito in posta, o di Postiglioni dell'Ispezione Generale delle Poste. Possono però permettere l' entrata degli altri Viaggiatori, ritenendo i loro Passaporti, e facendone rapporto alla Polizia, conforme si è superiormente disposto all'Articolo 13.

Art. 28. Chiunque ardirà di rivoltarsi, o fare in qualsiasi altro modo resistenza agli Agenti di Polizia nell' esercizio delle loro funzioni,

alle Pattuglie, alle Sentinelle, ed alla Forza Pubblica, sarà prontamente arrestato, e rimesso al giudizio dei Tribunali competenti per essere con tutto il rigore punito.

Art. 29. Gli Agenti di Polizia, e la Forza Pubblica, invigileranno particolarmente perchè l'illuminazione notturna sia fatta con tutta esattezza in quelle Città e Comuni dove se ne ha l'uso e l'obbligo. Quegli Appaltatori che per trascuraggine, o per risparmio mancheranno di dare il corrispondente Olio buono e necessario, saranno assoggettati ad una multa di 10 a 100 lire, a seconda dell'emergenza.

Art. 30. La presente Ordinanza che sarà data ad ogni esercente, unitamente al permesso, dovrà essere tenuta costantemente affissa a pubblica vista in tutti i Locali menzionati nell'Articolo 1.; e mancando s'incorrerà nella multa da lire 5 a 50. Così non avrà ciascuno che attribuire a se medesimo i danni che potessero derivargli, trascurando l'esecuzione di quanto viene prescritto.

Art. 31. Le multe che sono menzionate nella presente Ordinanza saranno pronunziate dal Ministero di Buon Governo. Egli calcolerà le facoltà particolari, e le circostanze aggravanti od attenuanti delle Persone che cadranno in contravvenzione per determinare la misura della multa. Quelli che saranno insolvibili ne suppliranno coll'arresto.

Art. 32. Tutte le Autorità investite dei poteri di Polizia, non che la Forza Pubblica sono

incaricate di vegliare all'esatto adempimento della presente Ordinanza.

Modena 5 *Gennajo* 1832

CONTE GIROLAMO RICCINI

Il Segret. del Ministero
Co. Carlo Franc. Bartolomasi

Dal Palazzo di Governo, Modena 15 *Gennajo* 1848

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segret. del Ministero
Co. Carlo Franc. Bartolomasi

(N. 7.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,
MASSA, CARRARA, GUASTALLA,
ECC. ECC. ECC.

In coerenza del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844, con cui è dichiarato che il Filone (Talweg) dell'Enza forma il limite fra lo Stato Estense ed il Parmigiano, e dei concerti presi con S. A. R. l'Infante Duca di Parma per regolare quanto ha rapporto ai due Ponti sull'Enza in Taneto, e in Sorbolo abbiamo decretato e decretiamo:

1. La proprietà dei due Ponti sul Fiume Enza situato uno a Taneto l'altro a Sorbolo è riconosciuta comune fra lo Stato Estense e il Parmigiano, e quindi a comune carico e vantaggio la spesa di manutenzione ed il ricavato dei medesimi.

2. Il pedaggio dei predetti due Ponti è conservato giusta le Tariffe sin quì vigenti, finchè di comune accordo non sieno variate, sia per le persone che per le merci. Esso sarà pagato dai soli forestieri ai due Stati, dichiarandosi esenti dal pagarlo i sudditi Estensi ed i Parmigiani.

3. Il pedaggio del Ponte di Taneto si riscuoterà a cura del Governo Estense, e quello del Ponte di Sorbolo a cura del Governo Parmense, giacchè l'Uffizio stabilito pel primo trovasi in destra d'Enza e quindi in Territorio Estense, il secondo in sinistra e quindi in Parmigiano. Nei suddetti Uffizj sarà costantemente affisso un esemplare della vigente Tariffa vidimato dalla competente Autorità dei due Stati, ed il prodotto sarà diviso in giusta metà fra i due Stati, fra cui pure si divideranno anche le spese di riscossione.

Il Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena questo giorno 25 *Gennajo* 1848

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 8.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

Essendo presentemente la Provincia della Lunigiana in diretta e libera comunicazione colle altre Provincie dello Stato Estense, dacchè, sortito avendo il pieno suo effetto il Trattato di Firenze 28 Novembre 1844, sono tolti quegl'intralciati confini, che circoscrivendola dapprima, la facevano un territorio staccato dallo Stato medesimo; ed avendo S. A. R. il graziosissimo nostro Sovrano ordinato che a tutti i Paesi di detta Provincia in sinistra del Fiume Magra sia esteso il Sistema Doganale vigente nelle altre Provincie de'Suoi Dominj, esclusi per ora quelli alla destra di detto Fiume, e che inoltre vengano addottate tutte quelle altre misure, le quali rendano l'Amministrazione delle Finanze ovunque uniforme, e che garantiscano nel tempo istesso le privative; egli è perciò che per espresso comando della prefata R. A. S. si dispone quanto segue:

Articolo 1. Tutto il Territorio di cui si compone ora la Provincia della Lunigiana Estense viene riunito al circondario soggetto alla giurisdizione della Delegazione di Finanza in Massa.

Art. 2. Col giorno 10 del venturo Mese di Febbrajo verrà stabilita una nuova Linea Da-

ziaria in sinistra della Magra alla frontiera Sarda, e Parmigiana; e sarà all'incontro soppressa la Linea Daziaria intermedia fra i sopraindicati Paesi della Lunigiana Estense e le altre Provincie dello Stato, rimanendo provvisoriamente ferma la limitazione dell'Art. 99, dell'Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane pei Paesi, ora Estensi, situati al di là della Magra stessa.

Art. 3. In tutti i Paesi soprariferiti in sinistra della Magra, e che vengono cinti dalla nuova Linea Doganale, s'intenderanno posti in attività all'epoca suddetta il succitato Editto 15 Maggio 1816, e la Tariffa Daziaria che vi è unita, salve le modificazioni e diminuzioni di dazj posteriormente avvenute. S'intenderanno egualmente attivate tutte quelle altre Disposizioni, e Notificazioni concernenti il Ramo Dogane attualmente in vigore nelle altre Provincie dello Stato, non che il Regolamento di procedura 15 Maggio 1816 predetto per le cause di Contrabbando.

Art. 4. Allo scopo di procurare il possibile maggior comodo al Commercio verrà all'epoca stessa attivata in Fivizzano una Dogana Centrale; e saranno poi stabilite nella nuova Linea Daziaria precisata nell'Art. 2 quattro Ricettorie, due principali in Caniparola, e Terrarossa, e due sussidiarie alla Bettola di Caprigliola ed alle Tavernelle di Varano.

Art. 5. Conseguentemente all'attivazione del Sistema Doganale nella summenzionata Provincia di Lunigiana rimane abolita la prescrizione portata dall'Art. 4. del Sovrano Editto 2 Dicembre 1835.

Art. 6. I Paesi, ora Estensi, situati oltre il fiume Magra, e quindi posti provvisoriamente fuori della Linea Doganale, continueranno a godere di una piena franchigia coll' Estero; ma volendo quegli abitanti oltrepassare la linea stessa per introdurre nelle altre parti dei Dominj Estensi i Prodotti del loro suolo, dovranno presentare legali certificati (da emettersi dalle Autorità Amministrative del Luogo, che attestino la nazionalità dei Prodotti stessi) alle surriferite Ricettorie, le quali in base dei medesimi emetteranno regolari licenze d'introduzione; rimanendo poi per tutto il resto soggetti alle leggi sulle Dogane, e sulle Privative, non che a tutte le altre discipline che verranno stabilite per prevenire gli abusi.

La mancanza dei suddetti recapiti di nazionalità farà supporre il genere, o prodotto di estera provenienza, e come tale verrà sottoposto al pagamento del Dazio d'entrata.

Art. 7. In dipendenza dell' attivazione del surriferito Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane, tutti i Negozianti, Depositarj, e Venditori all'ingrosso, ed al minuto di Merci estere tanto soggette, che non soggette a bollo dovranno denunziare ed aver denunziato in iscritto entro e per tutto il mese di febbrajo venturo le suddette Merci esistenti di rimanenza nei rispettivi loro Magazzini, Botteghe,

e Depositi a tutto il giorno 9 di detto mese.

Le denunzie dovranno descrivere la qualità, e quantità a peso, e misura metrica di ciascuna Merce; il luogo di loro esistenza, come sopra, e l'epoca nella quale vi vennero introdotte; e dovranno presentarsi in triplo ai posti di Finanza più vicini.

Un originale di dette Denunzie firmato dal proprietario Denunziante sarà trattenuto dall' Impiegato locale di Finanza, l'altro munito della firma di detto Impiegato verrà restituito al Denunziante, ed il terzo finalmente sarà trasmesso alla Delegazione di Finanza in Massa; e tutto ciò per gli effetti portati dall'Art. 100 del succitato Sovrano Editto 15 Maggio 1816.

Art. 8. Coloro che non avranno presentate le suddette Denunzie entro il termine sopra fissato, o che non le avranno presentate fedeli, cadranno nelle pene comminate nell'Art. 102 di detto Editto.

Art. 9. Affinchè i Corami e le Pelli di lavorazione Nazionale, essendo la medesima libera in Lunigiana, possano circolare liberamente pel territorio dello Stato, ove la raccolta e concia delle Pelli grosse, e di vitello non è appaltata, dovranno i Fabbricatori in detta Provincia sottoporre gli uni, e le altre al bollo di Nazionalità che vi sarà apposto dalla Dogana Centrale di Fivizzano; prescrivendosi che qualora si volessero introdurre dei Corami e delle Pelli suddette nelle Provincie di Modena, e Reggio, nelle quali è attualmente in vigore la

privativa Pellami, debbansi professare nella Dogana stessa al dazio d'entrata prescritto dalla vigente Tariffa Daziaria.

Art. 10. I Fabbricatori indicati nel precedente Articolo 9; e così pure i Negozianti e Venditori di Pellami nazionali nella suddetta Provincia dovranno uniformarsi tutti indistintamente al disposto del precedente Art. 7. denunziando, giusta le norme in esso Articolo indicate, i Corami, e le Pelli di lavorazione Nazionale che avranno di rimanenza all'epoca determinata nello stesso Art. 7.

Art. 11. Le Privative del Sale, dei Tabacchi, delle Polveri sulfuree, della Carta bollata, e delle Carte da giuoco saranno regolate nella Provincia di Lunigiana conforme alle leggi e prescrizioni in proposito vigenti e nei Ducati di Massa, Carrara, e nei Paesi di Lunigiana anche prima d'ora Estensi.

Per altro il Sale, i Tabacchi, e le Polveri sulfuree, che si smercieranno nella Lunigiana, non potranno introdursi nelle Provincie di Modena e Reggio; e le clandestine introduzioni che vi si facessero saranno punite in parità dei Contrabbandi di Sale, Tabacchi, e Polvere di estera procedenza. È inoltre vietata sotto la stessa pena l'introduzione dei Tabacchi, e delle Polveri sopra indicate nella Provincia della Garfagnana.

Art. 12. Conservandosi poi definitivamente in attività l'Uffizio del Registro in Fivizzano il medesimo col giorno 10 Febbrajo venturo

estenderà la sua giurisdizione sull'intiera attuale Provincia di Lunigiana Estense, e quindi eziandio non solo ai Paesi alla medesima aggregati dopo la pubblicazione dell'Avviso del Delegato speciale di questo Ministero delle Finanze portante la data 29 Novembre p.° p.°, nei quali si intenderà col giorno suddetto attivata la Notificazione 27 Febbrajo 1815 sulle Tasse Successioni e Contratti, rimanendo abolite le leggi e regolamenti in essi Paesi ora in vigore, ma ben anco a quelli che, essendo già Estensi, dipendono presentemente dall'Uffizio delle Ipoteche in Massa. Quindi i Notari, Cancellieri e le parti interessate domiciliate nei Paesi sopradetti dovranno dal suddetto giorno in avanti presentare i loro atti, e le prescritte denunzie all'anzidetto Uffizio del Registro in Fivizzano nei termini fissati dalla citata Notificazione 27 Febbrajo 1815.

Art. 13. Essendo altronde indispensabile di provvedere all'importante oggetto delle Ipoteche concernenti i beni stabili situati nei Territorj riuniti come sopra alla Provincia di Lunigiana posteriormente all'avviso 29 Novembre succitato; e ravvisatosi d'altra parte conveniente di stabilire ad un tempo che la Provincia suddetta per gli oggetti relativi al sistema ipotecario sia intieramente soggetta alla giurisdizione di un solo Uffizio delle Ipoteche, si dichiara perciò che, fermo stante il disposto del più volte riferito Avviso 29 Novembre per ciò che risguarda l'Aggregazione del Fivizzanese

al circondario dell'Uffizio delle Ipoteche in Massa, vengono altresì riuniti col 10 Febbrajo sopramentovato alla giurisdizione dell'Uffizio stesso tanto i Paesi o Territorj di aggregazione posteriore al menzionato Avviso, quanto quelli che in forza dell'Articolo 6 del Sovrano Editto 18 Gennajo 1816 dipendono di presente dall'Uffizio delle Ipoteche in Castelnovo di Garfagnana.

Art. 14. Chiunque pertanto abbia preso iscrizioni di privilegj ed ipoteche o fatte eseguire delle trascrizioni concernenti beni stabili situati nei Territorj indicati nel precedente Art. 13 dovrà presentare denunzia all'Uffizio di Conservazione delle ipoteche in Massa suddetta entro e per tutto il mese di Maggio prossimo venturo, onde conservare a termini di diritto l'efficacia della presa iscrizione od eseguita trascrizione.

Art. 15. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione, e rilascio all'Uffizio suddetto della Originale Nota o *Borderò* indicante il titolo dell'iscrizione e trascrizione riportata dall'Uffizio presso cui venne altra volta eseguita; e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota o *Borderò* che verrà dal Conservatore restituita al presentante coll'opportuna annotazione della fatta denunzia.

Art. 16. Le denunzie o Note, o *Borderò* presentate entro il termine sopra espresso verranno ricevute e registrate in appositi separati libri, e per le medesime non si esigerà alcuna Tassa.

Art. 17. Saranno parimenti registrate in detti libri le denunzie che venissero fatte scaduto il termine stabilito come sopra; le medesime però andranno soggette al pagamento della Tassa dovuta giusta il prescritto dagli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio e d'ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora, che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

Art. 18. Il Conservatore delle ipoteche in Massa esigerà per gli atti che si presenteranno al di lui Uffizio i diritti precisati nella Notificazione di questo Ministero delle Finanze delli 19 Dicembre 1836, e riportati nell'Avviso del 29 Novembre ultimo scorso come sopra pubblicato dal Delegato Speciale di questo stesso Ministero.

Art. 19. Viene prorogato a tutto il venturo mese di Maggio il termine fissato nel predetto Avviso per l'insinuazione all'Uffizio delle Ipoteche in Massa delle Denunzie delle Iscrizioni di privilegi ed ipoteche o delle trascrizioni concernenti beni stabili compresi nel territorio del già Vicariato di Fivizzano, rimanendo così modificato il disposto dell'Art. 1. dell'Avviso stesso.

Art. 20. La Delegazione di Finanza in Massa, ed il Delegato Speciale del Ministero delle Finanze provvisoriamente residente in Fivizzano sono incaricati, nella parte che rispettivamente li riguarda, dell'esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 29 Gennajo 1848

LODOVICO CONTE POPPI

Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Tesini

(N. 9.)

NOTIFICAZIONE

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI MODENA
E IL CONSIGLIERE DI STATO EFFETTIVO
DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DI PARMA

Veduto il Sovrano Decreto del 19 di Gennajo del 1848 fatto da S. A. R. il Duca di Parma e l'altro del 25 dello stesso mese fatto da S. A. R. l'Arciduca d'Austria d'Este, Duca di Modena, amendue relativi al modo di riscuotere il pedaggio dei due ponti sul torrente Enza, posti uno in Taneto e l'altro in Sorbolo;

Avuto risguardo alla concorde disposizione data dalle prelodate Altezze Loro Reali, che il pedaggio si debba pagare soltanto da coloro che non sono sudditi de'Loro Stati, e che la

riscossione far si debba giusta la tariffa del 1 di Febbrajo del 1826 attualmente vigente negli Stati di Parma per insino a che di comune accordo non sia variata;

Riconosciuta la convenienza che quella tariffa e il relativo Regolamento sieno noti in amendue gli Stati;

Hanno stabilito di ripubblicare, come ripubblicano, la premenzionata tariffa del 1 di Febbrajo del 1826, e il relativo Regolamento, colle modificazioni volute dai prevenerati due Decreti.

TARIFFA

delle Tasse di Passaggio sui Ponti dell'Enza

	Lire Ital.	Cent.
Persona a piedi con carico o senza. . . L.	—	06
Cavallo o mulo montato o con semplice carico . . . . . «	—	12
Cavallo o mulo senza carico, bue o vacca. «	—	06
Asino con carico . . . . . «	—	06
Asino senza carico. . . . . «	—	04
Vitello o majale. . . . . «	—	04
Castrato, pecora, caprone o capra. . . . «	—	02
Majale da latte. . . . . «	—	02
Sedia scoperta con un cavallo ed il conduttore. . . . . «	—	30
Vettura a due ruote con un cavallo o mulo, e lettiga, compreso il conduttore. «	—	60
Vettura a due ruote e due cavalli, compreso il conduttore . . . . . «	1	—
Vettura a quattro ruote con un sol cavallo o mulo, compreso il conduttore . «	1	—

	Lire Ital.	Cent.
Vettura a quattro ruote con due cavalli o muli compreso il conduttore . . . . L.	1	20
Per ogni cavallo o mulo oltre i due . . «	—	20
I viaggiatori pagheranno separatamente, anche passando il ponte a piedi, per ciascheduno . . . . . «	—	10
Volante con carico, compreso il conduttore, Se attaccato ad un asino . . . . . «	—	12
Idem a due asini. . . . . «	—	16
Idem ad un cavallo o mulo, o a due buoi. . . . . «	—	60
Idem a due cavalli o muli o a quattro buoi. . . . . «	—	90
Idem a tre cavalli o muli . . «	1	20
Per ogni cavallo o mulo oltre i tre . . . «	—	20
Pei predetti volanti senza carico, o caricati di recipienti vuoti si pagherà la metà rispettivamente delle predette tasse.		
Volante, detto volgarmente cassone, carico attaccato ad un cavallo. . . . . «	—	20
Detto senza carico o con recipienti vuoti «	—	10
Bara con carico, compreso il conduttore Se a due cavalli o muli. . . . . «	3	—
Se a tre cavalli o muli . . . . . «	5	—
Per ogni cavallo o mulo oltre i tre. . . «	—	60
Per ogni bara senza carico o con soli recipienti vuoti si pagherà rispettivamente la metà delle tasse predette.		
I volanti a due cavalli, o più, quando la dimensione ecceda metri due e centimetri venticinque in lunghezza misurata da un' estremità all'altra del fondo, e centimetri novanta nella larghezza dello stesso, saranno considerati come bare e pagheranno la tassa corrispondente, secondo il numero de' cavalli o muli.		

	Lire Ital.	Cent.
Carri a quattro ruote con carico, compreso il conduttore		
Se con un solo cavallo, o mulo, o con due buoi. . . . . L.	—	60
Se con due cavalli, o muli, o quattro buoi . . . . . «	1	—
Se con tre cavalli, o muli, o sei buoi. «	1	50
Se con quattro cavalli, o muli, od otto buoi . . . . . «	2	—
I carri senza carico o con soli recipienti vuoti pagheranno la metà delle tasse soprascritte.		
Le slitte saranno considerate, per l'applicazione della tassa, come carri a quattro ruote.		
I volanti, bare e carri appartenenti a sudditi de' due Stati di Parma e di Modena, quando trasportino mercanzie o derrate estere pagheranno la metà delle tasse stabilite pe' forestieri.		
È vietato di staccare nel passaggio de' ponti alcuno de' cavalli od altre bestie da tiro, le quali dovranno sempre pagare la tassa come se facessero parte dell'attiraglio.		

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DELLE SOPRADDETTE TASSE

Art. 1. Le tasse determinate dalla sovrascritta Tariffa sono dovute per ciascun passaggio da tutti coloro che non sono sudditi dei due Governi Estense e Parmigiano, tanto per le persone quanto per le merci.

Art. 2. L'esenzione è personale; e qualunque non suddito dei due Stati si trovi in compagnia dell'esente, va soggetto al pagamento della tassa anche pel legno od altro mezzo di trasporto.

Art. 3. È vietato di valicare il torrente entro lo spazio d'un miglio tanto superiormente quanto inferiormente ai due ponti. Non è permesso di percorrere il detto raggio che a coloro i quali raccolgon sabbia o sassi, con che però il dichiarino preventivamente all'Esattore delle tasse e non attraversino il torrente intieramente.

Art. 4. Sono esenti dal pagamento delle tasse di passaggio i Principi esteri ed i loro equipaggi.

Art. 5. Le vetture appartenenti a' sudditi de' due Stati pagheranno la tassa quando servano al trasporto di persone estere; come pure le vetture appartenenti a' sudditi di Stati esteri pagheranno la tassa anche servendo al trasporto di nazionali.

Art. 6. Chiunque defrauda o tenta di defraudare la tassa di passaggio incorre in una multa di Lire italiane 5 se a piedi, di Lire 10 se a cavallo e di Lire 20 in qualunque altro caso.

Art. 7. È vietato di far correre i cavalli al trotto ed al galoppo sopra i ponti. I contravventori saranno puniti con una multa di Lire Italiane 20.

Art. 8. I possidenti o coloni i quali entro il limite stabilito dall'art. 3. permettessero il passaggio sui loro fondi per favorire la frode delle tasse di passaggio, e chiunque in altro modo

si rendesse complice de' contravventori, saranno puniti come gli autori delle contravvenzioni e delle frodi medesime.

Art. 9. Chiunque userà violenze, minacce, ingiurie o vie di fatto verso gli Esattori e loro Commessi incorrerà nella multa di Lire 50 e soggiacerà inoltre alle pene più gravi a termine delle vigenti leggi.

Art. 10. I contravventori recidivi soggiaceranno al doppio delle multe rispettive.

Art. 11. Gl' impotenti al pagamento delle multe le sconteranno in ragione di un giorno di carcere per ogni tre lire.

Art. 12. Per assicurare il pagamento delle tasse e delle multe incorse, e quando i contravventori non le guarentissero mediante deposito o con idonea sigurtà, si farà luogo al sequestro delle vetture o delle bestie, o delle merci, de' grani e delle derrate di cui fossero portatori, o conduttori, fino a concorrenza di quanto sarà dovuto per diritto o per multe.

Art. 13. Insorgendo contestazioni intorno alla qualità od al montare delle tasse, i passeggeri, conduttori ed altri, non potranno esimersi dal pagarla, ma rimarrà loro il diritto di chiedere, ed agli Esattori l'obbligo di dar ricevuta distinta delle tasse contestate e riscosse.

Art. 14. Le contestazioni di cui all'articolo precedente saranno decise dalle Amministrazioni rispettive di finanza, salvo il ricorso al Ministro delle finanze dello Stato in cui ebbe luogo la contravvenzione.

Art. 15. Gli Esattori e i loro Commessi sono autorizzati a chiedere mano forte ai Dragoni, alle Guardie comunali, agl'Impiegati, e alle Guardie di finanza al fine di assicurare la riscossione delle tasse e guarentirsi dalle violenze.

Art. 16. Gl'Impiegati e Guardie di finanza, e Dragoni, le Guardie comunali e gli Esattori delle tasse e loro Commessi hanno la facoltà d'intimare le contravvenzioni al presente Regolamento e compilarne processo nelle forme stabilite per le contravvenzioni in materia di finanza in ciascuno de' due Stati rispettivamente. Le cause saranno trattate e decise giusta i metodi prescritti dai Regolamenti e dalle leggi in essi Stati vigenti.

I processi però distesi dalle Guardie comunali, dagli Esattori e da' loro Commessi faranno fede in giustizia soltanto *sino a prova contraria.*

Art. 17. Le contravvenzioni per le quali il montare delle multe non oltrepassi le Lire 10 saranno bastantemente comprovate mediante un rapporto in carta libera esteso entro le 24 ore, sottoscritto dal contravventore, e almeno da due di quelli, che furono presenti alla dichiarazione della contravvenzione. Se il contravventore non saprà o non vorrà firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 18. Potrà il contravventore nel caso dell'Articolo precedente o ricorrere all'Amministrazione delle Finanze dello Stato in cui sarà eseguita la contravvenzione per essere am-

messo a transazione, o procedere contro l'Amministrazione stessa, nel modo prescritto dai Regolamenti vigenti nei rispettivi Stati entro il termine perentorio di 10 giorni per contraddire al rapporto che farà fede in giustizia sino a prova contraria.

Scelto uno di detti mezzi non potrà più il contravventore far uso dell'altro; e spirati i dieci giorni senza ricorso alla rispettiva Amministrazione per transazione, o senza aver contraddetto al processo, sarà decaduto dal benefizio di amendue.

La decisione del Pretore nello Stato Parmigiano, o quella dell'Intendente di Finanza nello Stato Estense sarà definitiva.

Art. 19. La Tariffa in forza della quale si riscuotono i pedaggi rimarrà esposta al pubblico in luogo da esser letta comodamente da qualunque passeggiero. Gli esattori dovranno inoltre esibire a chiunque ne li richiegga, un esemplare tanto della Tariffa, quanto del presente Regolamento, sotto pena di una multa di Lire 30 per ciascuna contravvenzione.

Art. 20. La riscossione arbitraria di tasse maggiori di quelle fissate dalla Tariffa sarà punita, oltre la restituzione del più riscosso, o con una multa di Lire 50 o colla sospensione, o colla rimozione dall'Impiego dell'Esattore e de'suoi Commessi, oltre alle pene più gravi cui potessero dar luogo le ingiurie, minaccie violenze che si fossero usate nel riscuotere.

I recidivi saranno sempre destituiti.

Art. 21. Gli Esattori risponderanno come di fatto proprio per le multe e condanne civili cui potessero dar luogo le mancanze e i delitti dei loro Commessi ed Assistenti o di qualunque altra persona ad essi subordinata.

Art. 22. L'Amministrazione delle Finanze conoscerà e deciderà in via puramente Amministrativa quando, e se vi sia luogo all'applicazione delle multe e delle punizioni prescritte dagli Articoli 19 e 20, salvo agl'incolpati il diritto di richiamarsi al rispettivo Dipartimento delle Finanze sulle condanne e sulle punizioni.

Art. 23. Il montare delle multe inflitte in conseguenza del precedente Articolo sarà rispettivamente incassato da ciascuna delle due Amministrazioni delle Finanze che ne disporrà di semestre in semestre a favore degli Ospizi di pubblica beneficenza.

Modena 7 Febbrajo 1848

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO
DELLE FINANZE ESTENSI
LODOVICO CONTE POPPI

Parma 11 Febbrajo 1848

IL CONSIGLIERE DI STATO EFFETTIVO
DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
VINCENZO VINCENZI

(N. 10.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INCARICATO

DEL MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Considerata la convenienza che tutti indistintamente gli Orefici, Fabbricatori, e Negozianti di opere d'oro, e d'argento tanto nel Ducato di Guastalla, quanto negli altri Territorj già Parmensi alla destra dell'Enza aggregati allo Stato Estense abbiano ad uniformarsi pienamente al disposto delle Leggi vigenti nello Stato medesimo sulla garanzia delle opere d'oro, e d'argento sopramentovate.

Ritenuta l'autorizzazione conferita da S. A. R. a questo Ministero, ed apparente dal Sovrano Suo Decreto del giorno 8 corrente, dispone quanto segue:

Articolo 1. Dalla pubblicazione della presente Notificazione incomincieranno ad avere vigore nel Ducato, e Territorj sopraccitati il Sovrano Decreto 18 Luglio 1818, e la successiva Notificazione di questo stesso Ministero in data del giorno 6 Ottobre di detto Anno.

Art. 2. Dall'epoca indicata all'Art. 1 in poi dovranno, da Chiunque spetti, essere rigorosamente osservate le discipline, e prescrizioni portate dal Decreto, e Notificazione precitati

sotto le pene ivi comminate; rimanendo perciò abolito il Decreto 8 Gennajo 1821 del Governo di Parma intorno alla garanzia delle opere d'oro, e d'argento, ora vigente nel Ducato, e Territorj surriferiti.

Art. 3. Il Direttore dell'Uffizio d'Assaggio in Modena, e l'Intendente di Finanza in Reggio sono incaricati ciascheduno, nella parte che li risguardano, dell'esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 9 *Febbrajo* 1848

LODOVICO CONTE POPPI

LORENZO *Dott.* TESINI
Segretario Generale

(N. 11.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INCARICATO

DEL MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Conclusasi in Vienna nel giorno 23 Gennajo p. p. per mezzo dei rispettivi Commissarj una convenzione di Finanza fra il Governo di S. M. I. R. A., e quello di S. A. R. il nostro graziosissimo Sovrano, approvata successivamente nel dì 29 dello stesso mese dai due Sovrani, per mezzo della quale le Alte Parti Contraenti vengono, anche in pendenza del Trattato Commerciale, che sarà in appresso stipulato, a procurare dei notevoli vantaggi al commercio dei rispettivi Stati, stringendo così sempre più le relazioni, che avventurosamente fra Loro sussistono; questo Ministero in obbedienza dei ricevuti Sovrani Comandi, apparenti da venerato Decreto del giorno d'oggi, rende pubblica la Convenzione suindicata, che è del seguente tenore:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena avendo rivolto la Loro attenzione e le Loro premure ad estendere i rapporti commerciali dei due Stati, ed essendo nella intenzione di viemaggiormente

consolidarli con facilitazioni al traffico vicendevole dei rispettivi Loro sudditi, vennero di comune accordo fra i due Governi fissate le seguenti disposizioni:

Articolo 1. All' oggetto, che la intenzione abbracciata dalle Alte Parti Contraenti raggiunga nella possibile estensione lo scopo prefisso, ponderati però gli interessi di entrambi gli Stati, che possano fornire materia a rendere reciprocamente vantaggiosa la bramata Convenzione commerciale, si istituirà una apposita Commissione, ed il nome delle persone destinate a comporla, nonchè il luogo ed il tempo della loro riunione saranno comunicati e concertati in via diplomatica.

Art. 2. Acciocchè per altro anche in pendenza delle trattative, che ne deriveranno, possano i sudditi dei due Stati sentire fin d'ora l'utilità dell' agevolato commercio in quelle produzioni almeno, per le quali un alleggerimento non presenta soverchia complicazione di circostanze, sonosi determinate le reciproche concessioni, di cui negli articoli seguenti.

Art. 3. Per le acquavite di produzione Estense, che direttamente dagli Stati di S. A. R. il Duca di Modena si introdurranno nel Regno Lombardo Veneto l' I. R. Governo Austriaco accorda il ribasso di tre quarti sul dazio attuale di entrata, riducendolo così ad Austriache L. 6, 70 per ogni Quintale metrico a peso sporco, e viceversa il R. D. Governo di Modena per le acquavite di produzione del Re-

gno Lombardo Veneto, che da quello entreranno direttamente negli Stati Estensi riduce il dazio di introduzione vigente in Italiane L. 30 per Quint. met. netto a simili L. 5, 83 (eguali alle sopraddette Austr. L. 6, 70) per Quint. met. sporco; fermo lasciando il prefato dazio vigente di Ital. L. 30 per Quint. met. netto verso gli altri Stati esteri colla reciproca condizione, che tanto le acquavite di provenienza Estense, quanto quelle di provenienza Lombardo-Veneta, per godere della enunciata facilitazione, siano accompagnate da idoneo Certificato dell'Autorità competente, che ne comprovi l' origine.

Art. 4. Un ribasso di sette decimi del dazio attuale di introduzione viene dall'I. R. Governo Austriaco concesso per la diretta procedenza nel Regno Lombardo Veneto dagli Stati di S. A. R. il Duca di Modena degli infradicendi articoli di Estense produzione.

a) Buoi e Manzi, Tori, Vacche, Vitelli, al di là di un anno, Manzetti e Civetti;

b) Carni salate, ed in salamoja; affumicate ed insaccate di majale, intendendosi per insaccate i salami, le salsiccie, i sanguinacci, le luccaniche, le mortadelle, i zampetti, i coteghini ecc. ecc.;

c) Tele ordinarie di canapa, comprendendosi sotto questa denominazione quelle di cui dieci pezze ciascheduna di Br. Vienn. 50 od anche meno (corrispondenti a metri 38, palmi 9 e diti 6) pesano più di Lib. Vienn. 100 (ossiano metriche 56).

d) Cappelli di paglia e di trucciolo. E per questi due ultimi articoli ossia per le tele ordinarie e pei cappelli di paglia e di trucciolo di Estense produzione il prefato I. R. Governo Austriaco sopprime anche la limitazione di introduzione, che finora li vincola al rilascio di apposito permesso, senza la scorta del quale potranno quindi essere introdotti, solo richiedendo per altro, che i ripetuti cappelli di paglia e di trucciolo siano accompagnati da idonei certificati dell'Autorità competente, i quali, come quelli già menzionati nel precedente Articolo per le acquavite, saranno ad opportuna controlleria trattenuti dall' Uffizio Doganale, che percepisce il dazio di entrata.

E d'altra parte il R. D. Governo Estense per la diretta introduzione dei preenunciati Articoli di produzione Lombardo-Veneta, accorda, che quelli fra i rispettivi dazj di entrata, i quali fossero maggiori in confronto della corrispondente diminuzione di sette decimi del dazio di introduzione Austriaca siano con riguardo alle diverse monete legali dei due Stati a simile diminuzione appareggiati, fermi lasciando gli altri che ne fossero già per se stessi minori, non abbassando in pari tempo di tutti gli Articoli stessi i dazi vigenti di introduzione in faccia agli altri Stati Esteri.

Per tutto ciò i nuovi dazj di introduzione Austriaca ed Estense dei più volte rammentati Articoli saranno come dalla qui annessa Tabella.

DAZIO DI INTRODUZIONE													
MERCI	AUSTRIACO				ESTENSE								
	Misura di percezione	Finora esistente		Ora convenuto			Finora esistente			Ora convenuto			
		Austr. Lire	Cent.	Austr. Lire	Cent.		Ital. Lire	Cent.	Misura di percezione	Ital. Lire	Cent.	Misura di percezione
Buoi e Manzi	per uno	12		3	60		10		per uno	3	13	per uno
Tori	idem	12		3	60			40	idem		40	idem
Vacche	idem	6		1	80			80	idem		80	idem
Vitelli oltre l'anno	idem	6		1	80			40	idem		40	idem
Manzetti e Civetti	idem	6		1	80		1	20	idem	1	20	idem
Carni di majale salate ed in salamoja ed affumicate	Quint. metrico sporco	15	60	4	68		8		Quint. metrico netto	4	07	Quint. metrico sporco
Dette insaccate, ossiano Salami, Salsiccie, Sanguinacci, Luccaniche, Mortadelle, Zampetti, e Codeghini ecc.	idem	64	30	19	29		8		idem Quint. metr. net. secondo le diverse qualità	8		Quint. metrico netto
Tele ordinarie di canapa	Quint. metrico netto	223		66	90		30			30		idem
							35			35		idem
							20			20		idem
Cappelli di paglia fina	Per ogni Lira di valore			1	18		3		per dozzina	3		per dozzina
Detti di paglia grossa			60					60			60	
Detti di trucciolo							1	50		1	50	

Art. 5. Fra il Regno Lombardo Veneto e gli Stati di S. A. R. il Duca di Modena avrà luogo esenzione reciproca di dazio pel diretto commercio delle granaglie, e l'Imperiale R. Governo Austriaco oltre a ciò dà al R. D. Governo di Modena l'assicurazione di non porre intralcio od impedimento, nemmeno per sopravvenienza di carestia all'uscita dai Porti Austriaci delle granaglie destinate agli Estensi Dominj.

Solo nel caso di dovere limitare o sopprimere affatto l'estrazione delle granaglie verso gli altri esteri Stati, il prelodato Imp. R. Governo Austriaco si riserva di concertare col R. D. Governo di Modena la fissazione di appositi provvedimenti, i quali valgano ad impedire che la reciproca libertà, fra i due territorj convenuta, non si converta in abuso.

Art. 6. Perchè abbia effetto il conseguimento di tutte le sopraspiegate scambievoli facilitazioni, le quali sono anche vincolate alla diretta ed immediata introduzione dall'uno nell'altro dei due Stati, viene pure stabilito, che simile immediata introduzione debba constatarsi fra i rispettivi Uffizj Doganali di confine coll'accompagnamento di apposita bolletta di uscita.

Art. 7. Tutto quanto si contiene ed è espresso dall'Articolo 3. fino al precedente *inclusive* deve entrare in attività col 1 Marzo prossimo venturo; e poichè la presente Convenzione, qualmente si è convenuto fin da principio, è a considerarsi solo come provvisoria di fronte alle risultanze più stabili e più estese, che pre-

senteranno le trattative da affidarsi all'apposita Commissione, così si è ravvisato sufficiente di attribuirle la durata di due anni, ossia fino al primo Marzo 1850, e semprechè appunto la nuova futura Convenzione da stipularsi infrattanto non apporti a simile durata variazione.

Art. 8. Viene dichiarato, che la presente Convenzione non sarà obbligatoria per entrambi i Governi, se non dopo la Sovrana approvazione di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, la quale viene con ciò riservata e sarà reciprocamente comunicata in via diplomatica allo spirare di giorni venti, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i Commissarj rispettivi hanno firmato il presente Protocollo, in doppia spedizione.

Vienna li 23 *Gennajo* 1848

Firmati { CARLO ESCH CONSIGL. AUL. DELL'IMP. R. CAMERA AUL. GENERALE
TEODORO CONTE DE VOLO

Coerentemente pertanto alla sopratrascritta Convenzione, e perchè la medesima abbia il pieno e regolare suo effetto si dichiara:

1. Che per gli articoli contemplati nella Convenzione stessa verranno rilasciate apposite bollette d'uscita ai posti Doganali di confine col Regno Lombardo Veneto.

2. Che in ordine ai Certificati di nazionalità di cui devono essere scortati l'Acquavite,

ed i Cappelli di paglia e di trucciolo dovranno i medesimi essere emessi dai Podestà o Sindaci nella forma prescritta dall'Art. 55 della Legge Doganale 15 Maggio 1816.

3. Che non ostante l'esenzione del dazio accordato per le granaglie, verrà rilasciata dai posti suindicati bolletta gratis tanto per l'entrata che per la sortita delle granaglie stesse.

Gli Intendenti di Finanza sono specialmente incaricati dell'esecuzione delle predette disposizioni.

Modena 12 *Febbrajo* 1848

LODOVICO CONTE POPPI

Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Tesini

(N. 12.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
GOVERNATORE
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione

Sua Altezza Reale l'Augusto Sovrano nella vista di creare un nuovo Corpo di Truppa la cui esistenza possa anche in tempi di perfetta calma riescire di vantaggio allo Stato, e che ove non sia chiamato al disimpegno delle ordi-

narie Militari attribuzioni, si presti in opere di pubblica utilità conseguendo per tal modo il doppio scopo di mantenere gl'individui che lo compongono di quella operosità che riesce tanto proficua e al loro fisico ed al loro morale; si è degnato prescrivere quanto appresso.

1. Si formerà un nuovo Battaglione d'Infanteria di Linea detto Battaglione di Riserva di quattro Compagnie di 100 Uomini ciascuna oltre l'Ufficialità; e dovrà comporsi di Gioventù sana e robusta abituata a lavorare la terra, ed avente tutti gli altri requisiti fisici e morali richiesti per gli Arruolamenti Volontarii.

2. L'Organizzazione di detto Corpo seguirà in Modena.

3. La durata dell'arruolamento sarà di anni otto, la montatura e il soldo pel Servigio Militare in tutto eguale a quelli del R. Battaglione di Linea ora esistente.

4. Ove gli Individui di questo Battaglione di Riserva venissero impiegati ai Lavori Pubblici avranno un soldo maggiore del consueto ossia parificato a quello dei RR. Artiglieri delle Torri di Brescello.

5. Allorquando il Militare Servigio o i Lavori Pubblici sieno per consentirlo si daranno permessi a tempo, od indeterminati a quanti Individui sieno per richiederli, concedendo che durante tali permessi possano gl'Individui stessi lavorare nelle Campagne o altrove per conto proprio o di privati.

Nel rendere altrettanto di espresso venerato

Ordine di Sua Altezza Reale a pubblica notizia per quanto concerne questa Provincia di Modena, va persuaso il Governo che non mancherà il numero opportuno degli accorrenti, i quali con risoluta Fedeltà e con sentimenti di perfetta Sudditanza si offrono spontanei al Sovrano servigio.

Modena dal Palazzo di Governo
il 19 Febbrajo 1848

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
GIUSEPPE SALTINI

(N. 13.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA ECC. ECC. ECC.

I grandi avvenimenti che accadono con indicibile rapidità in Europa Ci inducono ad occuparci subito delle Risoluzioni più confacenti al ben essere dei Nostri Stati e degli amatissimi Nostri Sudditi. Perciò intendiamo col presente di avvertire tutti gli amanti dell'ordine, a qualunque opinione politica appartengano, a tenersi tranquilli per quel breve tempo indi-

spensabile a Noi per disporre tutto a seconda che esigono le presenti circostanze.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo questo giorno 20 *Marzo* 1848

FRANCESCO

GAETANO GAMORRA
Segretario di Gabinetto

(N. 14.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA ECC. ECC. ECC.

Nel solenne momento nel quale tutta l'Europa e perfino i più solidi Stati della medesima debbono cedere alla forza delle circostanze, Noi sentiamo il bisogno di aprire il Nostro cuore ai non pochi fedeli ed amatissimi Nostri Sudditi. Iddio Ci è testimonio che le Nostre cure sono sempre state dirette al bene degli Stati che la Provvidenza ci affidò. Ma i principj seguiti finora non si ravvisano più adequati ai bisogni dei tempi e delle popolazioni; l'insistervi più a lungo ridonderebbe a detrimento

di un paese che amiamo per sentimento e per dovere. Mentre perciò altri Nostri doveri Ci chiamano ad una temporaria assenza, affinchè ciò non abbia a ritardare gli effetti del Nostro Proclama del 20 corrente siamo venuti nella risoluzione di stabilire una Reggenza che in nome e vece Nostra prenda le redini del Governo ed agisca come crede pel meglio del Paese, autorizzandola anche a concedervi quelle riforme che dietro maturo esame troverà utili e convenienti, e che vi esorto ad attendere con docilità. Noi però vi vogliamo dare una prova che non conserviamo in cuore odio politico, e quindi concediamo di Nostra spontanea volontà piena ed intiera amnistia a tutti i detenuti e rifuggiti politici dei Nostri Stati, che potranno liberamente tornare alle loro case.

Le nostre fedeli Truppe, per le quali conserveremo sempre un attaccamento che Ci è grato di loro esternare, ubbidiranno egualmente che le ottime milizie di Campagna alla Reggenza tal quale viene da Noi installata.

Ci lusinghiamo inoltre che ne'Nostri Stati niun eccesso disonorerà i cambiamenti che potranno in essi aver luogo, confidando nei buoni Modenesi che non avremo per parte di veruno di loro simile amarezza.

Decretiamo pertanto quanto segue:

1. Una Reggenza viene da Noi formata pel tempo della Nostra assenza.

2. Il Consigliere Rinaldo Scozia ne è il Presidente.

3. I Consultori dei Dicasteri Governativi, di Pubblica Economia, di Finanza ne saranno i Membri.

4. Abilitiamo la Reggenza pel bene de' Nostri Sudditi a dare al Ducato uno Statuto rappresentativo sulle basi di quello che venne addottato in Piemonte.

Modena 21 *Marzo* 1848

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 15.)

LA REGGENZA

DEGLI STATI ESTENSI

Annunzia a conforto di questa Popolazione l'imminente ritorno di S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, ed usando frattanto delle facoltà che le furono conferite col Reale Decreto 21 p. p. Marzo,

Abilita il Municipio Provvisorio di questa Capitale e le altre Autorità Comunali della Provincia a proseguire sino a nuova disposizione nell'esercizio delle funzioni proprie di tali Uffizj;

Ed invita quindi lo stesso Municipio Provvisorio, e le predette Autorità Comunali a pro-

vedere perchè mediante le Guardie Civiche da loro dipendenti, e di concerto colla Forza attiva, si conservi il Buon Ordine nella rispettiva Città e Comune.

Dal Ducale Palazzo,
Modena, questo giorno 7 *Agosto* 1848

SCOZIA Presidente
GANDINI
TARABINI
MONTESSORI

Dott. Carlo Parisi
Segretario

(N. 16.)

FRANCESCO V.

per la grazia di dio

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA ECC. ECC. ECC.

Dopo vicende diverse la Provvidenza Divina Ci permise di seguir l'impulso del Nostro cuore e del dovere, riavvicinandoci ai Nostri amatissimi Sudditi ed alla Patria. Fra poco saremo in mezzo a voi per riprendere l'esercizio della Sovranità, e per travagliare a tutta possa a rimarginare le piaghe, che le passate agitazioni apersero nel vostro seno.

Benchè Ci rincresca, pur dobbiamo rammentarvi come una minorità turbolenta giovò alle mire ambiziose di alcuno dei Governi vicini, ed ebbe parte alla distruzione di uno Stato indipendente.

Riconosciamo per nemici quelli, che s'impadronirono de' Nostri Stati, ed anche ciò soltanto finchè essi abbiano restituito tutto quanto Ci compete dell'eredità de' Nostri Maggiori, ed in forza dei Trattati, che da parte Nostra abbiamo in ogni tempo scrupolosamente osservati.

Confidiamo che la gran maggiorità dei Sudditi rimastici fedeli coopererà, secondo le sue forze, al ristabilimento del suo legittimo Sovrano, e dell'ordine pubblico.

Accordiamo un' amnistia generale, eccettuando quei pochi Capi o Promotori, ai quali lasciamo il tempo di allontanarsi dallo Stato, ed eccettuato pure chi siasi macchiato di delitto comune.

Ci lusinghiamo che niuno fra gli amatissimi Nostri Sudditi si unirà più oltre ai Nostri attuali nemici, giacchè d'oggi in poi chi volontariamente presterà loro ajuto, e di propria scelta andrà a combattere nelle loro file, sarà colpevole di ribellione, e di aver contribuito a prolungare lo stato di guerra e di agitazione nella propria Patria.

L' appello, che abbiamo fatto di sopra ai Nostri Sudditi, che non si dimenticarono di Noi e della Nostra famiglia, riguarda in ispecie le truppe state loro malgrado forzate dalle

circostanze a combattere per una causa, che non era la loro.

Chi adunque servì già nelle onorate Truppe Estensi e nelle Milizie, chi fra la popolazione a Noi affezionata si sente in grado di portare le armi, si presenti alle Autorità militari, onde cooperare al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità.

Le valorose Truppe Imperiali sono nel vostro paese quali amiche, all'intento anch' esse di ridonarvi la tanto desiderata quiete, e di liberarvi dalle orde indisciplinate di avventurieri, dalle quali siete stati tiranneggiati.

Più unanime e più pronta sarà la vostra dimostrazione, più presto cesserà lo Stato di guerra.

Non mancheremo di occuparci senza indugio delle concessioni, che eravamo disposti a farvi, onde, calmato il presente stato di agitazione, possiate godere di quelle istituzioni, che sono richieste dai tempi, e che si accordino con quelle degli Stati circonvicini.

Dato in Mantova li 8 *Agosto* 1848

FRANCESCO

(N. 17.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Nel riassumere il Governo dei Nostri Stati dichiariamo sciolta la Reggenza da Noi istituita, collaudando pienamente quanto fu da essa operato, e Ci facciamo quindi a riordinare la pubblica Amministrazione sopra quelle basi, che sieno in consonanza colle nuove istituzioni da introdursi fra noi giusta i precedenti Nostri Editti.

I. L'Amministrazione predetta sarà affidata
1. Ad un Ministro degli Affari Esteri,
2. Ad un Ministro dell'Interno,
3. Ad un Ministro di Buon Governo,
4. Ad un Ministro per gli Affari di Giustizia, di Grazia, ed Ecclesiastici,
5. Ad un Ministro delle Finanze,
6. Ad un Comandante generale delle Truppe.

II. Dal Ministro dell'Interno dipendono gli Affari dei Comuni, gli Istituti pii e di Beneficenza, le Pensioni, il Catasto, i Lavori pubblici, e la Pubblica Istruzione.

III. Il Ministro di Finanza esige tutte le rendite dello Stato, comprese quelle della R. D. Camera, e somministra i fondi agli altri Ministeri per far fronte alle rispettive spese.

Il Ministero di Finanza assume pure il Debito pubblico.

Le premesse disposizioni sortiranno il loro effetto col 1. del p. v. Settembre.

Saranno a quell'epoca già eseguite le opportune nomine, e frattanto gli attuali Dicasteri vengono secondo il consueto diretti dai loro Capi, ed in mancanza di questi, dai Consultori.

Modena 11 *Agosto* 1848

FRANCESCO

(N. 18.)

MINISTERO
DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

Coerentemente alle spiegate Sovrane Intenzioni dovendosi tutelare l'interesse dei privati, che dopo il 21 p. p. Marzo avessero comunque riportato danno per le seguite politiche vicende, e procurarne loro il dovuto reintegro, si rende noto che entro giorni quindici a datare dalla pubblicazione del presente avviso ne saranno presso gli Uffizj Comunali ricevute le relative denunzie, da trasmettersi poi dagli Uffizj stessi a questo Ministero trascorso che sia il termine summentovato.

Dal Palazzo del Ministero il 14 *Agosto* 1848

IL CONSULTORE DELEGATO
P. GANDINI

(N. 19.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,
CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE
D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Inerentemente al Nostro Proclama del giorno 8 corrente, ed al Nostro Editto in data del 21 p. p. Marzo, abbiamo nominata una Commissione per la compilazione di un Progetto di Statuto Costituzionale pei Nostri Stati.

La Commissione è composta dei seguenti individui:

Il Consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia Avv. GIULIO VEDRIANI Presidente.
Il Consigliere di Stato Conte LUIGI BOSCHETTI,
Il Giudice in questo Tribunale di Giustizia Avvocato VINCENZO PALMIERI,
L'Avvocato EDEMONDO MUSI,
Il Dottor CARLO BARONI,
Il Dottor PIETRO BONI,
Il Dottor LUIGI MANFREDINI di Reggiolo.

La perfata Commissione risiederà in Modena.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli affari di Giustizia e di Grazia curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro R. Palazzo questo giorno 15 *Agosto* 1848

FRANCESCO

(N. 20.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,
CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE
D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Volendo Noi che la Guardia Civica instituita col Nostro Editto 20 p. p. Marzo, sia ordinata in quel modo, che più convenga alle circostanze attuali, e quindi meglio provveda all'interna tranquillità dello Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La Guardia Civica si chiamerà d'ora innanzi Guardia Nazionale.

2. La Guardia Nazionale viene ripartita in Urbana, e Forese.

3. La Guardia Urbana si formerà nelle Città e nelle Borgate aventi più di Cinquecento Anime di Popolazione.

Si formerà la Guardia Forese nelle Campagne, nelle Borgate e nei Casali, in cui si contenga una Popolazione minore di Cinquecento Anime.

4. I Cittadini, i Villici sono, presso i rispettivi Municipii, inscritti nei Ruoli della Guardia Nazionale dagli anni 21 ai 50.

5. Fra i Cittadini vengono soltanto inscritti i Possidenti, i Negozianti, gli Esercenti professioni scientifiche o liberali, gl'impiegati e gli Artigiani Capi di Bottega.

6. Fra i Villici a comporre la Guardia Nazionale si ammettono soltanto i Possidenti, i Commercianti, i Fittajuoli, i Mezzadri, ed i Capi di Bottega.

7. Non sono tenuti di servire nella Guardia Nazionale.

1. Gli Ecclesiastici;

2. Le Superiori Autorità, a cui sia commesso un ramo della pubblica Amministrazione dello Stato;

3. I Magistrati del Giudiziario;

4. I Militari in attività di servizio;

5. Gl'Impiegati, che per la qualità delle loro incombenze non possono allontanarsi dal posto.

8. Non appartengono alla Guardia Nazionale

1. Chiunque non è ammesso al pieno godimento dei diritti civili, secondo le vigenti Leggi.

2. I Domestici.

9. Sono esclusi dal servire nella Guardia Nazionale

1. Chi fu condannato a pena infamante, sebbene ei l'abbia espiata;

2. Coloro, che furono, quantunque in via soltanto correzionale, puniti per truffa, per furto, od altro delitto dello stesso genere;

3. Chi non può giustificare cogli opportuni documenti d'aver tenuta una condotta irreprensibile;

4. Chi soggiaccia a qualche pregiudizio, che lo disonori in faccia ai proprj concittadini.

10. Non entrano nella Guardia Nazionale gli esercenti mestiere sordido ed abbietto.

11. Non fanno parte della milizia Nazionale, in vista del servigio da loro prestato allo Stato, le Guardie di Finanza, e gli Agenti di Giustizia, e di Polizia.

12. La Guardia Nazionale si riparte in Guardia attiva e di riserva. Nella Guardia attiva dovrà impiegarsi soltanto il tre per cento della popolazione appartenente alle rispettive Comuni.

Sono pertanto da estrarsi a sorte coloro, che dovranno comporre la Guardia Nazionale attiva. Presteranno essi il servigio ordinario; il rimanente degl'inscritti formerà la riserva.

13. La Guardia attiva, tratta a sorte come sopra, dura per un triennio, e viene allo spirare di questo rinovata nel modo prescritto dall'antecedente Art. 12. per un altro triennio.

14. Le Guardie Nazionali Urbane e Foresi si compongono di Compagnie, di Battaglioni, e di Legioni.

15. Ogni Battaglione non consta che di Guardie Urbane, o Foresi.

16. Le Città di Modena e Reggio avranno alcune Guardie Nazionali a Cavallo, e ne sarà determinato il numero dal Municipio.

17. I Comandanti delle Legioni, i Maggiori, o Capi dei Battaglioni e loro Ajutanti, i Capitani, e Capitani-Tenenti sono di nomina Sovrana.

Gli altri Ufficiali e Sott' Ufficiali vengono eletti dalle Guardie componenti la Compagnia.

18. Dovranno tutti gli Ufficiali giurare, che saranno fedeli al Sovrano ed allo Statuto Costituzionale, come questo sia promulgato negli Stati Estensi.

Ogni Battaglione giura come sopra, all'atto in cui viene consegnata la Bandiera.

19. La Bandiera è l'Estense. Estense è pure la coccarda della Guardia Nazionale.

20. Avrà la Guardia Nazionale quell'uniforme, che le sarà concesso dal Sovrano sopra proposta di speciale Commissione da instituirsi, come in appresso.

21. Le Guardie Nazionali riterranno appresso di se le Armi che vengono loro affidate, ma queste dovranno sempre riguardarsi come proprietà dello Stato.

22. La Guardia Nazionale dipende dal Ministro dell'interno, dal Delegato della Provincia, che lo rappresenta, e dal proprio Municipio.

Il Ministro dell'interno invigila, onde per quanto spetta alla Guardia Nazionale si con-

servi il buon Ordine nelle Provincie componenti lo Stato.

Le stesse incombenze hanno nella provincia, a cui presiede, il Delegato, ed il Municipio quanto al proprio Distretto.

Il Municipio ha inoltre la sorveglianza sopra la Guardia Nazionale per tutto ciò, che si riferisce all'Economico, ed alla formazione dei ruoli.

23. Sopra inchiesta del Ministero di Buon Governo le Guardie Nazionali nel rispettivo Circondario si presteranno a sostenere quei provvedimenti, che necessarj si rendano a preservare d'ogni pregiudizio la pubblica e privata sicurezza degli Abitanti.

24. Il Ministro dell'Interno agirà di concerto col Supremo Comando Militare delle truppe Estensi, ogni qualvolta per conservare la quiete pubblica torni opportuno il concorso dell'una e dell'altra Autorità.

25. La Guardia Nazionale dovrà

1. Difendere il suo legittimo Sovrano;
2. Mantenere l'obbedienza alle leggi;
3. Conservare il buon ordine, coadjuvando, ove faccia d'uopo, le Truppe attive dello Stato.

26. Avrà il Sovrano il diritto di far marciare, se così esigono le circostanze, la Guardia Nazionale fuori delle rispettive Comuni.

La Guardia Nazionale non serve oltre i Confini dello Stato.

27. Si avrà come un attentato alla Cosa pubblica qualunque deliberazione presa dalla

Guardia Nazionale sopra gli Affari dello Stato, della Provincia, o del proprio Municipio.

28. Si risguarda pure come un attentato contro l'interna tranquillità dello Stato qualunque riunione delle Guardie Nazionali senza l'ordine de'loro Capi immediati.

29. Non potranno i Capi riunire la Guardia Nazionale in più Compagnie, in Battaglioni, in Legioni senza il permesso in iscritto del Ministro dell'Interno, o del Delegato della Provincia.

Diversamente operando, avranno essi a risguardarsi come perturbatori dell'Ordine pubblico, e saranno responsabili della loro condotta in faccia alle Leggi.

30. Il Sovrano scioglie, o sospende per un determinato tempo la Guardia Nazionale in alcuna delle Provincie, o Comuni dello Stato, come stimi ciò necessario.

31. Il Ministro dell'Interno, seguendo in qualche Città, o Comune disordini gravi, ed imputabili alla Guardia Nazionale, potrà esso pure sospenderla per un tempo non maggiore di due mesi.

32. I Delegati delle Provincie, verificandosi nel rispettivo territorio il caso contemplato dall' antecedente Art. 31, avranno la facoltà di prescrivere che la Guardia Nazionale non abbia ad unirsi e servire fino a nuova disposizione, e ne faranno immediato rapporto al Ministro dell'Interno, onde provveda.

33. Viene istituita una Commissione a formare apposito Regolamento intorno a ciò che

risguarda la scelta, la divisa, il servigio, l'istruzione delle Guardie Nazionali, e l'amministrazione di tale milizia.

Il Regolamento come venga approvato dal Sovrano e dedotto a pubblica notizia, formerà parte del presente Editto.

In forza delle premesse disposizioni cessa il Corpo delle Milizie volontarie.

Ove abbia i requisiti necessarj sarà chiunque fu milite inscritto nei Ruoli, per quindi far parte della Guardia Nazionale attiva, o della riserva.

Frattanto a tutti gl'individui componenti le Milizie volontarie dichiariamo la Sovrana Nostra soddisfazione e gratitudine per i zelanti e fedeli servigi, che da loro furono prestati in passato così all'Augusto Nostro Padre e Predecessore, come a Noi, e de'quali avremo sempre memoria.

Dato in Modena il 26 *Agosto* 1848

FRANCESCO

(N. 21.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, E GUASTALLA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Essendo Nostra mente, che abbiano a rinovarsi le Autorità Comunali nelle Città di Modena, e Reggio, e loro Provincie, e che l'amministrazione dei rispettivi distretti sia affidata a persone, che a tale incombenza vengano chiamate dal voto dei Consigli locali,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. Si procederà nelle predette Città, e Provincie alla scelta delle Autorità Comunali secondo le disposizioni portate dalle Leggi 12 Gennajo, e 29 Dicembre 1815.

2. La scelta dovrà farsi entro il prossimo venturo Mese di Settembre.

3. Il Ministero dell'Interno Ci proporrà i Magistrati Municipali da destinarsi a quei territorj, ne'quali entro il prescritto termine non fosse stato osservato il disposto dal presente decreto.

4. Per la regolare esecuzione del decreto medesimo si dichiara, che dovranno ritenersi

distribuite per distretti le Comuni, come lo erano nel 21 p. p. Marzo.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 28 *Agosto* 1848

FRANCESCO

(N. 22.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. Col giorno primo del p. v. Ottobre gli Uffizj delle Ipoteche saranno divisi da quelli del Registro, e dipenderanno dal Ministero di Grazia, e Giustizia.

2. Apparterrà pure al Ministero medesimo dal giorno predetto in poi la revisione delle Tasse giudiziarie, che in virtù di antecedenti Sovrane Disposizioni competeva alla R. Finanza.

Al Ministro di Grazia, e Giustizia, al Consultore incaricato del Ministero di Finanza è

affidata l'esecuzione, in ciò che rispettivamente li riguarda, del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 7 Settembre 1848

FRANCESCO

(N. 23.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Le vicende politiche ultimamente avvenute nei Nostri Stati hanno talmente condotto in angustia la Pubblica Amministrazione, che a portarvi riparo si è resa indispensabile una straordinaria Provvidenza.

Oltre lo spoglio del militare Armamento le spese di guerra ed altri gravi danni arrecati, più di un mezzo Milione di Franchi esistente nelle Casse Pubbliche venne improvidamente consunto. Così le Rendite ordinarie dello Stato furono in parte mal versate, o per inopportune disposizioni diminuite: di modo che Noi al riprendere l'esercizio della Sovranità abbiamo trovato totalmente vuote le Casse, non sod-

disfatti gl'Interessi del Debito Pubblico già scaduti, ed al tempo stesso Noi posti nella necessità di provedere a moltissimi imperiosi bisogni.

In tanta strettezza pertanto, non potendo sopperire i prestiti volontarj a cui si è avuto ricorso, Ci troviamo nella penosa condizione di seguire l'esempio dato da quasi tutti i Governi Italiani, sovvenendo l'Erario col mezzo di un Prestito forzoso che basti al bisogno.

Quindi abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Ministero delle Finanze è autorizzato a formare un debito di un Milione di Lire Italiane al frutto del cinque per cento. Questo debito verrà estinto entro dieci anni, e il modo e il tempo preciso sarà indicato da apposita Notificazione. Il frutto si pagherà d'anno in anno.

2. La Somma del Milione si comporrà col pagamento di un terzo dell'intera annua imposta prediale, ed il rimanente sarà somministrato dai Capitalisti e Commercianti.

3. I pagamenti si effettueranno in più volte. Quanto alla metà della Tassa imposta sul Censo verrà soddisfatta al quindici del prossimo Ottobre, e quanto all'altra metà sarà pagata in appresso in due rate eguali l'una al quindici di Novembre e l'altra al quindici di Dicembre successivi. Rispetto poi alla quota a carico dei Capitalisti e dei Commercianti dovrà soddisfarsi essa pure in due eguali rate nelle accennate due ultime epoche, cioè ai quindici dei prossimi venturi mesi di Novembre e di Dicembre.

4. Sono incaricati i Municipj o Comuni dell' esigenza della somma totale, e così pure restano essi incaricati del riparto fra i Commercianti della quota loro assegnata, giusta le norme che verranno ulteriormente stabilite. A quelli che hanno fatto prestiti volontarj sarà imputata la quota già pagata nella tangente, di cui verranno caricati.

5. Il prestito spettante ai Capitalisti sarà ripartito sui Capitali fruttiferi inscritti presso gli Uffizj delle Ipoteche sino al giorno della pubblicazione del presente Decreto.

6. I Contribuenti o tassati dovranno versare nella Cassa del loro Comune la tangente rispettiva, e mancando saranno soggetti all' esazione privilegiata.

7. I Municipj o Comuni dovranno nel tempo fissato dall' Articolo 3 versare nella Cassa di Finanza le somme, della cui esazione sono stati incaricati.

8. Alla fine del corrente anno sarà dai Municipj o Comuni presentata al Ministero delle Finanze la Nota dei versamenti fatti dai singoli Contribuenti coll'indicazione del giorno, in cui vennero eseguiti.

Il Ministero delle Finanze e quello dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nelle parti che rispettivamente li riguardano.

Dato in Modena il 15 *Settembre* 1848

FRANCESCO

(N. 24.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Espressa la Sovrana Volontà circa l'Istruzione pubblica, l'Università degli studj è ristabilita col prossimo venturo Novembre, restando aboliti i Convitti indistintamente.

Una Commissione è nominata per comporre sollecitamente il Piano sistematico d'Istruzione nelle Scienze che debbono essere insegnate nell' Università, ed il Regolamento delle altre parti d'Istruzione, non che le discipline da osservarsi in tutte le scuole pubbliche dello Stato.

Questa Commissione è composta come segue:

Il Consigliere del Ministero dell'Interno per la Sezione di pubblica Istruzione
TRAMONTINI Prof. GIUSEPPE, PRESIDENTE,
MARIANINI Prof. Cavaliere STEFANO,
ARALDI Prof. Dott. ANTONIO,
RICCARDI Prof. Dott. GEMINIANO,
FONTANA Consigliere Prof. Avv. CARLO,
PARENTI Prof. Avv. MARC'ANTONIO,
LUGLI Prof. Dott. GIUSEPPE,
PUGLIA Prof. Dott. ALESSANDRO,
GENERALI Prof. Dott. GIUSEPPE,
GADDI Prof. Dott. PAOLO,
FABIANI Prof. Dott. Don GIUSEPPE,
MONTAGNANI Dott. Don RAIMONDO,
TARASCONI Prof. Don GIO. BATTISTA,
CROVETTI Don SANTE.

Sono incaricati gli ultimi quattro specialmente di attendere a quelle parti del Piano

che risguardano le pubbliche scuole Ginnasiali e Comunali.

Nella Città intanto di Reggio sarà stabilito un Liceo, le cui attribuzioni verranno indicate dalla Commissione sunnominata.

Il lavoro di essa dovrà essere rassegnato al Ministero dell'Interno.

Modena, dalla Residenza del Ministero dell'Interno questo giorno 20 Settembre 1848

CONTE LUIGI GIACOBAZZI

Il Segretario della Sezione
Dott. FELICE SPINELLI

(N. 25.)

REGOLAMENTO

PER LA GUARDIA NAZIONALE

DEGLI STATI ESTENSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rassegnato a S. A. R. dall'apposita Commissione il Regolamento della Guardia Nazionale, ed applicatevi quelle poche modificazioni, che speciali circostanze hanno consigliato, il Ministero, al seguito della Sovrana Sanzione, e per la facoltà conferitagli, si fa premura di

pubblicarlo, onde colle norme e discipline in esso fissate si possa sollecitamente procedere all'ordinamento della Guardia medesima.

Dalla Residenza del Ministero
Modena 25 Settembre 1848

IL MINISTRO

CONTE LUIGI GIACOBAZZI

Il Segretario della Sezione
Dott. GIUSEPPE CHIESI

TITOLO I.
Disposizioni Generali

Articolo 1. La Guardia Nazionale è composta degli Individui appartenenti alle Classi contemplate dai §§. 5 e 6 del Sovrano Editto 26 Agosto p. p., che abbiano compito il ventesimo primo anno, e non oltrepassato il cinquantesimo, ed il servizio è per essi obbligatorio, tranne i casi di eccezione che saranno espressamente contemplati. Essa dipende immediatamente dal Ministero dell'Interno, o dal suo Delegato, e dal proprio Municipio; ed è istituita per difendere il legittimo Sovrano, lo Statuto Costituzionale e i diritti dei Cittadini, per mantenere l'obbedienza alle Leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, coadjuvando all'uopo le Truppe Attive dello Stato.

Art. 2. I Forestieri domiciliati nel Territorio dello Stato, ed ammessi al godimento dei Civili diritti, sono equiparati, rispetto alla Guardia Nazionale, ai Sudditi Estensi.

Art. 3. Oltre le persone che non sono tenute al servizio della Guardia Nazionale in forza del Sovrano Editto 26 Agosto corrente Anno, potranno esserne dispensate quelle, i cui difetti fisici siano di tale natura ed entità da impedire il servizio, quando però la loro incapacità temporaria o definitiva sia riconosciuta e dichiarata dal Comitato di Arruolamento della Guardia Nazionale stessa.

Art. 4. Vi sarà una Guardia Nazionale anche nelle Campagne, detta Forese, di cui faranno parte tutti gli individui chiamati dal Sovrano Editto 26 Agosto p. p., la quale dipenderà dal Ministero dell' Interno o suoi Delegati, e dall'Autorità Municipale.

Art. 5. Vi potrà essere uno Squadrone di Cavalleria di Guardia Nazionale di 50 Uomini circa per ciascuna delle Città di Modena e Reggio. Gl'individui che ne faranno parte non saranno però esenti dal servizio ordinario spettante alla Guardia Nazionale, ma disimpegneranno al caso questo loro obbligo in Corpo tra di loro, non uniti e confusi colle altre Guardie Nazionali.

Art. 6. La Guardia Nazionale di regola presta servizio nell'interno del proprio Comune, ma, quando le circostanze lo richiedano, potrà essere mandata in servizio di distaccamento

in sussidio della Guardia Forese, come questa, esigendolo il bisogno, potrà essere chiamata in sussidio dell'Urbana.

Art. 7. La Guardia Nazionale sarà costituita per Comuni, secondo la vigente distrettuazione negli Stati Estensi, e formerà un sol Corpo, che dovrà osservare lo stesso Regolamento.

Art. 8. La Guardia Nazionale è posta sotto l'Autorità di cui al sopraccitato Editto Sovrano, ed ogni deliberazione da Essa presa sopra gli affari dello Stato, o della Provincia, o del Comune, oltr' essere riguardata come un attentato alla Cosa Pubblica, sarà per se stessa irrita e nulla.

Art. 9. Non potranno i Cittadini assembrarsi a Guardia Nazionale, senza l'ordine dei Capi immediati a ciò richiesti dalla competente Autorità.

Art. 10. Niun Uffiziale o Comandante di posto della Guardia Nazionale potrà far distribuire cartuccie a' suoi dipendenti, salvo il caso di una richiesta precisa dell'Autorità competente, o d'ordine del Comandante il Corpo, rispetto alla Guardia Urbana, o del Capitano della Compagnia, riguardo alla Forese; e in caso di contravvenzione ne sarà tenuto responsabile.

Art. 11. Alla Guardia Nazionale competono tutti gli Onori Militari spettanti alla Truppa attiva, ed ha la precedenza sulla Truppa assoldata.

TITOLO II.

dell' Iscrizione sulla Matricola

Art. 12. I Cittadini chiamati al servizio della Guardia Nazionale saranno inscritti sopra un Registro di Matricola stabilito in ogni Comune. Le liste di ascrizione saranno stese a cura delle Autorità Comunali, salvo agli inscritti il diritto di far valere le loro eccezioni, che saranno esaminate dal Comitato di Arruolamento.

Art. 13. Quando il Comitato di Arruolamento avrà rettificate le liste, si procederà tosto alla formazione delle Matricole o dei Ruoli.

Art. 14. Compiuti i Ruoli, si organizzerà definitivamente la Guardia Nazionale. Nelle Città saranno distribuiti gli individui secondo le Parrocchie sotto cui abitano, formandone tante Compagnie di cento venti uomini per ciascuna, non compresi gli Uffiziali e Sottuffiziali.

Art. 15. Nel Maggio di ciascun anno, in quanto alle Città, il Comitato di Arruolamento inscriverà sulle Matricole i giovani che abbiano compiuto l'anno ventunesimo, come pure i cittadini che avranno acquistato domicilio nel Comune; cancellerà dai Ruoli quelli, che nel corso dell'anno saranno entrati nel loro cinquantesimo anno, quelli che avranno cambiato domicilio, ed i mancati di vita. La stessa operazione nella campagna ed altri Paesi si eseguirà in Novembre.

Art. 16. Le Autorità Comunali dovranno somministrare al Comitato di Arruolamento tutte le annotazioni relative alle variazioni di

cui all'Articolo antecedente, e le Matricole o i Ruoli staranno sempre presso gli Uffizii dei Comuni, per poter essere resi ostensibili, ad ogni richiesta, ai cittadini che vi hanno interesse.

Art. 17. Il Comitato di Arruolamento verrà scelto dal Municipio, e ad esso spetterà di decidere su tutti i casi di dispensa dal servizio; e per quelle dispense, che saranno richieste per motivi di salute, la sua decisione verrà presa sulla dichiarazione in iscritto del Comitato di Sanità. Anche in ogni altro caso, le dispense non potranno essere pronunciate che sulla presentazione delle carte, che ne accerteranno la necessità.

Art. 18. Questo Comitato, che sarà presieduto dal Capo-Comune, o suo Delegato, sarà di otto Membri almeno, oltre il Presidente.

Art. 19. Stabilito il Registro di Matricola, il Comitato di Arruolamento procederà al Controllo del servizio ordinario.

TITOLO III.

del Comitato di Sanità

Art. 20. Presso ogni Legione vi sarà un Comitato di Sanità, composto del Medico Chirurgo Maggiore, Presidente, e d'altri quattro membri, due Medici e due Chirurghi eletti dall' Uffizialità a scrutinio secreto nel seno della Guardia Nazionale, qualunque ne sia il loro grado. Presso i Battaglioni, e le Compagnie non riunite in Battaglione, questo Comitato

potrà essere composto di un Medico Chirurgo Maggiore, Presidente, e di un Medico e di un Chirurgo.

Art. 21. Questo Comitato sarà incaricato di verificare la sussistenza dei titoli addotti da quegli individui, che per motivi di salute domandano di essere dispensati dal servizio, e il Comitato di Arruolamento non potrà pronunciare dispense per questi motivi, che sulla corrispondente dichiarazione di questo Comitato.

Art. 22. A questo Comitato saranno rinviati quegli attestati parziali di malattia, che le Guardie possono produrre per esenzione di servizio, ed ove esso riconoscesse falsa la malattia, la Guardia sarà egualmente tenuta al servizio personale, e verranno pubblicati all' Ordine del giorno il suo nome e quello del Medico che avrà rilasciato il falso attestato.

TITOLO IV.
della formazione della Guardia Nazionale

Art. 23. La Guardia Nazionale chiamata in servizio ordinario si compone del 3 per cento sul totale della popolazione, ascendendo appunto a tale proporzione il numero delle armi, che, a seconda del §. 12 del citato Sovrano Editto, le viene accordato.

Art. 24. Sul totale degli inscritti nella Guardia Nazionale, si estrarrà a sorte il numero d'individui corrispondente alla quantità delle Armi che vengono assegnate, e gli estratti formeranno la Guardia del primo turno di servizio ordinario.

Art. 25. Gli altri inscritti nella Guardia, colla regola eguale delle estrazioni a sorte, e preso sempre per base il numero delle armi accordate, formeranno i turni successivi sino a che siensi tutti prestati alla loro volta pel servizio ordinario. Con questo resta modificato in parte il prescritto dal §. 13 del Sovrano Editto 26 Agosto p. p., e ciò per sollecitare maggiormente l' organizzazione della Guardia Nazionale, e per rendere ad essa meno gravoso il servizio.

Art. 26. I turni di servizio ordinario, in quanto alla Guardia Urbana, si rinnovano di trimestre in trimestre, e rispetto alla Forese d'anno in anno, e per questa a datare dal 1 Novembre a tutto Ottobre.

Art. 27. Le armi, tostocchè siano consegnate, resteranno sempre durante il turno presso gli individui in servizio ordinario, i quali al cessare del turno stesso saranno obbligati a depositarle presso il Comando del Corpo, rispetto alle Città ove sianvi uno o più Battaglioni di Guardia Nazionale, o presso il Capitano della rispettiva Compagnia negli altri luoghi, affinchè siano passate a quelli che subentrano pel secondo turno, e così di mano in mano pei successivi.

Art. 28. La Guardia Nazionale è ordinata in Legioni, Battaglioni, Compagnie, Plutoni, Sezioni e Squadre. Ogni Legione è composta di più Battaglioni; ogni Battaglione di più Compagnie, non meno di quattro, nè più di nove;

ogni Compagnia di due Plutoni; ogni Plutone di due Sezioni; ogni Sezione di due Squadre.

Art. 29. Per quanto è possibile, le Compagnie si formeranno di uomini della stessa Comune, e in Città dello stesso Circondario o Parrocchia, l'unione della Guardia divenendo in tal modo più facile, ed il servizio meglio ordinato e più pronto; e in caso che vi fosse difetto, o soprabbondanza al numero necessario per la formazione di una Compagnia, si procurerà il conguaglio con la Comune o Parrocchia più vicina, avuto sempre riguardo che gli uomini della stessa Parrocchia restino uniti sia in plutone, sia in sezione, sia in isquadra.

Art. 30. Ogni Compagnia è composta di un Capitano, un primo Tenente, un Sotto-Tenente, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, un Caporale foriere, otto Caporali e due Tamburini; e il numero d'uomini di cui si comporrà, esclusi gli Ufficiali, non potrà esser meno di 60, nè più di 150.

Art. 31. Lo Stato Maggiore di una Legione sarà composto:

Di un Capo Legione Colonnello.

Un Capitano Ajutante maggiore.

Un Chirurgo maggiore col grado di Capitano.

Un Capo Tamburo.

Art. 32. Lo Stato Maggiore di un Battaglione si compone:

Di un Capo Battaglione Maggiore.

Un Tenente Ajutante maggiore.

Un Porta Bandiera col grado di Sotto-Tenente.

Un Ajutante Sottuffiziale.

Un Caporale Tamburo.

TITOLO V.
della Nomina ai Gradi

Art. 33. La nomina degli Uffiziali di Stato maggiore ed Ajutanti, è riservata esclusivamente al Sovrano. Così pure, a termini dell' Editto 26 Agosto p. p., è a lui riservata la nomina dei Capitani, pei quali però le Compagnie unite, come si stabilisce in appresso, formeranno fra gl'individui, che otterranno maggioranza relativa di voti *una Rosa* di sei Candidati da presentarsi col mezzo dei rispettivi Capi di Legione o Battaglione al Ministero dell' Interno, che la sottoporrà per la relativa scelta al Sovrano. Tutti gli Uffiziali indistintamente durano per un triennio, e alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Art. 34. L'elezione degli Uffiziali, la cui nomina non è riservata al Sovrano, si farà da ciascuna Compagnia, raccogliendosi, senz'armi e senza divisa, in quel luogo che verrà all' uopo destinato, che per le Compagnie foresi, alla cui formazione concorrono più Comuni, lo sarà in quello di maggior popolazione.

Art. 35. L'elezione si farà alla presenza del Presidente del Comitato di Arruolamento, assistito dai due membri più attempati dello stesso. I voti saranno individuali, in iscritto, e per

ischede segrete; e lo spoglio della votazione si farà dal Presidente del suddetto Comitato, assistito almeno da due membri del Comitato medesimo. Per quelli di campagna che non sapessero scrivere, il voto sarà raccolto e scritto dai suddetti due membri più attempati del Comitato, quando il votante, sapendo l'oggetto della sua chiamata, non venisse già munito di una propria scheda fatta scrivere da persona proba, la quale dovrà in caso sottoscriversi col proprio nome, di commissione.

Art. 36. L'elezione degli Uffiziali avrà luogo per grado successivamente, alla maggioranza assoluta di voti.

Art. 37. Nello stesso modo si procederà alla elezione de' Sottuffiziali e graduati, colla sola differenza, che per questi basterà la maggioranza di voti relativa.

Art. 38. Non sarà permesso rinunziare al grado conferito, se non per gravi motivi, da riconoscersi per tali dal Comitato di Revisione.

Art. 39. Gli Uffiziali eletti in conformità della Legge avranno l'obbligo di essere di tutto punto armati, forniti, e vestiti secondo la divisa, al termine di due mesi, nè potranno oltrepassare questo termine senza gravi motivi, da riconoscersi dallo stesso Comitato di Revisione.

Art. 40. Anche i Sottuffiziali saranno eletti per tre anni; coll'avvertenza che alle nuove elezioni potranno venire essi pure rieletti.

Art. 41. Tosto che si renda vacante qualche

grado, si procederà alla surrogazione nei modi sopra stabiliti.

Art. 42. Avvenuta l'elezione degli Uffiziali, l'Autorità Municipale farà riconoscere dalla Truppa il Comandante superiore del Capo luogo, e questi, in presenza dell'Autorità stessa, farà riconoscere gli altri Uffiziali.

Art. 43. Gli Uffiziali, dopo la loro ricognizione, dovranno prestare giuramento di fedeltà al Sovrano, e d'obbedienza allo Statuto Costituzionale, e alle Leggi dello Stato.

Art. 44. Il giuramento da prestarsi dalla Guardia Nazionale, in quanto agli Uffiziali distintamente, e rispetto ai Sottuffiziali in massa, avrà luogo a mano del Ministro dell'Interno, o di un suo Delegato per le Legioni e i Battaglioni; e per le Compagnie non riunite in Battaglione, a mano dell'Autorità Comunale.

Art. 45 I votanti, per determinarsi nelle loro elezioni, dovranno aver di mira specialmente che l'eletto unisca in se le necessarie qualità per la carica o grado, sia per capacità, sia per probità.

Art. 46. I reclami per inosservanza delle forme prescritte per l'elezione degli Uffiziali e Sottuffiziali, saranno portati davanti al Comitato di Revisione, che giudicherà senz'appello.

TITOLO VI.
della Divisa

Art. 47. La Divisa consisterà: 1. In una Tunica di panno bleu a un petto solo, con para-

mani e collarino di panno scarlatto, foderata e filettata di lana scarlatta, con bottoni gialli, e spallini. 2. Pantaloni di panno bleu eguale a quello della Tunica, con striscie di scarlatto, e pantaloni di tela bianca per l'estate. 3. Skakos di panno nero colla Coccarda Estense. 4. Daga con cintura di cuojo nero pei soldati, e Sciabola per gli Uffiziali. 5. Giberna. Gli spallini pel soldato e pei sottuffiziali saranno di lana colore scarlatto, per gli Uffiziali di vermiglione di rame o d'argento dorato.

Art. 48. Tanto i soldati, che i Sottuffiziali ed Uffiziali potranno portare, invece dello skakos, un beretto di panno bleu con fascia scarlatta e coccarda come sopra, coi distintivi, per gli Uffiziali e Sottuffiziali, dei rispettivi gradi.

Art. 49. I Comandi dei Corpi forniranno, per tutte e singole le parti che dovranno sostituire la Divisa, gli opportuni campioni, dai quali risulteranno tutte le più precise norme, tanto di forma che di dimensione, delle parti stesse, come dei vari distintivi, tanto in uniforme che senza, ai quali ciascuna delle Guardie monturate dovrà rigorosamente uniformarsi. La divisa come sopra fissata non sarà obbligatoria pei Sottuffiziali e soldati.

Art. 50. Nessuno potrà portare la divisa di Guardia Nazionale, se non vi è inscritto, nè portare distintivi di gradi che non gli appartengono con effettivo impiego, a norma del Piano stabilito nel Regolamento, e nei presenti Articoli. Cessano per conseguenza tutte le con-

cessioni di gradi od impieghi oltre gli autorizzati come sopra.

Art. 51. A quegli individui però, che avranno servito nella Guardia Nazionale per tutto il tempo prescritto, cioè per anni 29, sarà riservata la facoltà, al cessare dal servizio attivo, di continuare a vestir l'Uniforme del grado che avranno al momento in cui cessano dal servizio. In questo caso dovranno i cessanti dichiarare la loro intenzione di valersi di detta facoltà, e obbligarsi, in caso affermativo, di prestarsi alle chiamate in circostanza di bisogni straordinarii, e specialmente per la istruzione, di cui il loro lungo servizio li renderebbe particolarmente capaci.

Art. 52. Per l'inverno, le Guardie Nazionali potranno vestire un Cappotto della forma, qualità e colore che verranno determinati da apposito Figurino.

Art. 53. La Divisa degli Uffiziali e Sottuffiziali e soldati delle Guardie Nazionali Foresi, che se ne volessero provvedere, sarà la stessa di quella della Guardia Nazionale Urbana.

Art. 54. La Divisa per le Guardie Nazionali di Cavalleria verrà fissata, quando ne sarà determinata la formazione.

Art. 55. Stando a carico delle Comuni o Municipii la somministrazione degli effetti di grande vestiario ai Caporali Forieri e ai Tamburini, si determina la durata che devono avere tali effetti, con avvertenza, che se mai venissero consumati o resi inservibili prima del-

la scadenza di essa, dovranno gl'individui consegnatarii pagare del proprio l'importo del residuo della durata che gli effetti dovevano percorrere.

Art. 56. La durata di detti effetti è fissata per li

Tunica	Mesi	30
Pantaloni, tanto d'inverno che d'estate	«	18
Skakos, e placca	«	60
Pompone	«	20
Centurone per la Daga	«	60
Cassa da Tamburo	«	240
Cosciere	«	36
Bacchette	«	72
Distintivi dei Forieri	«	30
Beretto d'uso	«	24

TITOLO VII.
delle Armi

Art. 57. Le Armi verranno somministrate alle Guardie Nazionali dallo Stato, di cui rimarranno sempre in proprietà.

Art. 58. Facendosi la somministrazione delle armi, ne verrà fatta risultare la consegna a ciascun individuo per mezzo di appositi stati, che verranno da essi, nel momento di riceverle, controfirmati o controsegnati. Quando la consegna delle armi abbia avuto luogo, la Guardia Nazionale e i rispettivi Comuni ne saranno responsabili.

Art. 59. Accadendo guasti nelle armi, quando avvengano per colpa dell'individuo per cui

servono, o che le ha in consegna, la riparazione starà a suo carico. In casi di contestazione, la cosa verrà decisa dal Comitato di Revisione.

TITOLO VIII.
dell'Istruzione

Art. 60. L'Istruzione della Guardia Nazionale sarà uniforme a quella della Truppa attiva dello Stato, e sarà quindi coordinata a termini del relativo Regolamento.

TITOLO IX.
del Servizio Ordinario

Art. 61. Al servizio ordinario della Guardia Nazionale sono tenuti tutti i Cittadini e Villici delle classi contemplate dal Sovrano Editto d'Istituzione della medesima, che il Comitato di Revisione giudicherà poter concorrere al servizio abituale, e che appariranno dal Controllo del servizio ordinario, di cui all'Art. 19.

Art. 62. Il Comitato di Revisione, le cui attribuzioni sono specialmente quelle di decidere intorno ai reclami relativi all'inscrizione o cancellazione sulla matricola, e alla inscrizione od ammissione sul Controllo del servizio ordinario, oltre le espressamente confidategli dalle disposizioni del presente Regolamento, verrà formato in ciascuna Comune di quattordici Membri, oltre il Capo del Municipio, il quale ne sarà Presidente. I Membri si sceglieranno a sorte per una metà tra gli Uffiziali, e per l'altra metà tra i Sottuffiziali. L'estrazione

si farà, alla presenza del Capo del Municipio, dagli Uffiziali e Sottuffiziali.

Art. 63. Il Comitato non potrà deliberare che colla presenza di sette Membri almeno, compreso il Presidente, e le sue decisioni saranno definitive.

Art. 64. Questo Comitato si rinnoverà ogni anno, e le funzioni di membro di esso, e quelle di membro del Comitato di Arruolamento, sono incompatibili.

Art. 65. I Cittadini inscritti nel Controllo del servizio ordinario sono obbligati a servire in turno, qualunque volta venga ad essi ordinato.

Art. 66. Non sarà obbligata la Guardia Nazionale ai servizii puramente e strettamente di Polizia; ma nei casi urgenti dovrà prestarsi ad inchiesta dell'Autorità Politica del luogo, e di qualunque altro Capo di Forza incaricato del politico servizio, il quale però ne dovrà dare analoga partecipazione al Capitano o Comandante della Guardia Nazionale.

Art. 67. Il servizio della Guardia Nazionale essendo obbligatorio, l'individuo avente i requisiti voluti non potrà esserne dispensato che per legittimo titolo riconosciuto dal Comitato di Arruolamento. Chi si sottrarrà al servizio senza legittima causa, o non giustificata, verrà assoggettato, per la prima volta, ad una multa di due lire italiane, da aumentarsi fino alle cinque lire alla quarta mancanza, dopo la quale sarà sottoposto al Consiglio di Disciplina.

Per quelli che non potessero pagare la multa, verrà essa commutata in due giorni di arresto per la prima mancanza, da accrescersi di un giorno per le mancanze successive sino alla quarta.

Art. 68. Potrà però essere permesso il farsi sostituire da un Cambio quando una legittima causa renda impossibile alla Guardia il servizio in quel dato giorno, coll'obbligo però a chi si trova nel caso, ricevuto che abbia l'invito per una guardia o pattuglia, di notificare in iscritto al Capitano della Compagnia l'impossibilità di prestarsi alla chiamata. Sarà accettato come Cambio qualunque altro individuo facente parte della Guardia Nazionale. Di questa stessa facoltà peraltro non potrà alcuno valersi oltre le tre volte, dopo le quali la cosa sarà riferita al Consiglio di Disciplina.

Art. 69. Gl'individui comprovati infermi non sono tenuti a farsi sostituire da alcun cambio. Lo stesso accadrà per quelli che giustifichino un impedimento indeclinabile per parte della pubblica Autorità, come la citazione a comparire in giudizio, o per altro pubblico servizio.

Art. 70. L'essere in villa non dispensa dal venire a far la guardia al proprio turno. Chi vi si reca deve lasciare un recapito per fargliene pervenire il viglietto d'invito. Soltanto quando il turno non sia regolare, o l'individuo non abbia potuto ricevere l'avviso in tempo, non verrà assoggettato alla multa di cui all' Art. 67.

Art. 71. Le assenze temporarie, che non avvengano dietro ordine o permesso dell'Autorità superiore, non dispensano dal servizio. L'assente al suo ritorno, quando non siasi fatto sostituire durante la sua assenza, o mettendo il cambio, o pagando la tassa prescritta, dovrà soddisfare al servizio toccatogli durante l'assenza stessa, per la inesecuzione del quale sarà tenuto responsabile a norma del Regolamento, nei casi dei presenti che non adempiono agli obblighi del servizio.

Art. 72. Sono esenti dal servizio i membri dei Consigli di Amministrazione e di Disciplina, durante il tempo delle loro funzioni.

Art. 73. Le multe e ritenute di soldo nei casi determinati da questo Regolamento, potranno servire in parte a formare una Cassa di riserva destinata specialmente all'abbigliamento di un certo numero d'individui della Guardia Nazionale che non possono vestirsi del proprio, i quali potranno poi essere particolarmente destinati a servire nel caso di bisogno da supplenti; e il soprappiù sarà impiegato dal Consiglio d'Amministrazione a diminuzione delle spese dei Municipii.

Art. 74. L'esazione delle multe e ritenute verrà affidata ai Forieri, che ne verseranno l'ammontare nella Cassa d'Amministrazione. In caso di rifiuto del multato al pagamento, il Foriere ne farà rapporto al suo Capitano, e questo al Consiglio di disciplina, per l'assoggettamento dei renuenti agli arresti prescritti.

TITOLO X.
dell'Ordine del Servizio Ordinario

Art. 75. Ogniqualvolta la Guardia Nazionale sarà riunita pel servizio, i differenti Corpi componenti la medesima prenderanno il posto, che loro sarà assegnato dal Comandante di Piazza.

Art. 76. In tutti i casi, nei quali la Guardia Nazionale presterà servizio insieme ai Corpi assoldati, avrà la diritta sopra i medesimi.

Art. 77. Nelle parate o manovre, il Comando apparterrà a quello tra gli Uffiziali dei varii Corpi, il quale avrà superiorità di grado, e, a pari grado, al più anziano.

Art. 78. Nel servizio di Piazza, la Guardia Nazionale dipenderà dal Comandante della piazza medesima.

Art. 79. Il Regolamento del servizio ordinario, delle riviste, e degli esercizii, verrà dai Comandi della Guardia Nazionale sottoposto all'approvazione dell'Autorità più immediata del luogo da cui dipende, ed ottenuta questa approvazione, potranno i Capi, senza richiesta particolare, datone soltanto avviso all'Autorità Comunale, far tutte le disposizioni, e dar tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste, e agli esercizii.

Art. 80. I Delegati del Ministero dell'Interno potranno ordinare ai Comandi della Guardia Nazionale la sospensione delle riviste, o degli esercizii annui nelle loro giurisdizioni, coll'obbligo di renderne immediato conto al Ministero

dell'Interno, e con facoltà ai Comandi suddetti di richiamarsene al Ministero stesso, se credono averne fondata ragione.

Art. 81. Per l'ordine del servizio, i Sergenti maggiori compileranno un ruolo di ciascuna Compagnia, firmato dal Capitano, indicante i giorni, nei quali ciascun individuo avrà prestato servizio.

Art. 82. Ogni individuo della Guardia Nazionale comandato per un servizio dovrà obbedire, rimanendogli però il diritto, se se ne creda aggravato, di reclamare al Capo del Corpo.

Art. 83. Gli Uffiziali, Sottuffiziali e Guardie, che devono prestare un servizio, saranno d'ordinario avvertiti con viglietto, che dovrà essere rimesso al domicilio, o al recapito dell'individuo chiamato, almeno tre giorni prima. Però in casi straordinarii e di urgenza, la Guardia Nazionale dovrà corrispondere ad ogni qualsiasi invito dato eziandio istantaneamente dalla competente Autorità.

TITOLO XI.
del Servizio Straordinario

Art. 84. Il servizio straordinario, ove le circostanze lo esigano, sarà determinato da Sovrano Decreto, e le modalità ne verranno stabilite da apposita Legge.

TITOLO XII.
dell' Amministrazione

Art. 85. La Guardia Nazionale, quanto alla sua amministrazione e contabilità è sottoposta

all'Autorità Municipale o Comunale.

Art. 86. Ogni Legione o Battaglione della Guardia Nazionale avrà un Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà presentare annualmente ai diversi Municipii, cui appartengono le Compagnie formanti la Legione o il Battaglione, lo stato preventivo delle spese, ed ogni trimestre render conto ai Municipii stessi degli incassi fatti e delle spese sostenute, cogli opportuni documenti giustificativi.

Art. 87. Il Consiglio d'Amministrazione sarà composto del Capo Legione o Capo Battaglione, Presidente, e di sei membri che saranno un Capitano, un Tenente, un Sergente, un Caporale, e due Guardie.

Art. 88. I membri del Consiglio d'Amministrazione saranno nominati dall'Autorità Comunale o Municipale, sopra una triplice lista di candidati presentata dal Capo di Legione o dal Capo di Battaglione, o dal Comandante del Capo luogo, ove non esistono Battaglioni.

Art. 89. Nei Comuni, dove la Guardia Nazionale comprenderà una o più compagnie non riunite in Battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto all'Autorità Comunale dal Comandante del Capo luogo.

Art. 90. I membri del Consiglio d'Amministrazione rimarranno in carica un anno, nè potranno essere ritenuti sciolti dalla loro responsabilità, fino a che non abbiano reso esatto conto della loro amministrazione. Il loro rimpiazzo verrà fatto allo scadere del termine assegnato alla durata del Consiglio.

Art. 91. Le spese ordinarie della Guardia Nazionale sono:

1. Le spese di compra delle bandiere, dei tamburi, delle trombe, e loro riparazioni.

2. Dei registri, ruoli, biglietti di Guardia, carta, e tutte le altre minute spese d'Uffizio.

3. Di conservazione e riparazione delle armi, non a carico individuale delle Guardie Nazionali.

4. Del vestiario e soldo dei Tamburini e delle Trombe.

5. Il soldo di quelli che vengono di continuo impiegati.

Le spese straordinarie sono:

1. Le indennità per ispese assolutamente necessarie di chi venga incaricato di servizii straordinarii.

2. Il soldo dei Forieri ed Istruttori, quando le loro funzioni non possano venire esercitate gratuitamente.

Art. 92. Tutte queste spese dovranno essere previamente giudicate necessarie dai Consigli Comunali.

TITOLO XIII.
del Consiglio di Disciplina

Art. 93. Vi sarà un Consiglio di Disciplina per ogni Legione, Battaglione, e per Comune avente una o più Compagnie non riunite in Battaglione.

Art. 94. Questo Consiglio, per la Legione, sarà composto di sette membri, cioè: del Capo

Legione, Presidente, o del Capo Battaglione anziano che ne faccia le veci, di un Capitano, un Tenente o Sottotenente, un Sergente, un Caporale e due Guardie.

Art. 95. Pel Battaglione, e per le Compagnie non riunite in Battaglione, il Consiglio di Disciplina potrà essere composto di cinque membri, di un Capitano, Presidente, di un Tenente o Sottotenente, di un Sergente, di un Caporale e di una Guardia.

Art. 96. Ogni volta che accada di sottoporre al Consiglio di Disciplina un Uffiziale Superiore, o di Stato Maggiore, il Consiglio anche di Battaglione sarà sempre composto di sette membri, il Presidente dovrà essere di grado superiore a quello del prevenuto; e se il Presidente verrà ad essere un Capo Legione, gli altri membri componenti il Consiglio saranno anch'essi rispettivamente d'un grado superiore, e verranno ad esser tolti tanti degli ultimi membri del Consiglio, quanti ne saranno stati aggiunti dei primi.

Art. 97. Ogni Consiglio avrà un Relatore con grado di Capitano, e un Segretario con grado di Tenente o Sottotenente, i quali però non avranno voto nel Consiglio.

Art. 98. Nei Consigli delle Compagnie non riunite in Battaglione, le funzioni di Relatore potranno essere esercitate da un Uffiziale o Sottuffiziale, quelle di Segretario da un Sottuffiziale. In questi casi il Consiglio di Disciplina siederà nel Comune di maggior popolazione.

Art. 99. Meno il Presidente di diritto, gli Uffiziali e Sottuffiziali, che formano parte del Consiglio di Disciplina, saranno eletti a maggioranza di voti, e a scrutinio segreto, da tutti gli Uffiziali e Sottuffiziali, e i voti saranno raccolti e verificati dallo stesso Presidente del Consiglio, coll'aggiunta dell'Uffiziale più anziano che gli succede in grado.

Art. 100. Per le Guardie che dovranno far parte del Consiglio di Disciplina, verrà formata una Tabella disposta per ordine di età, in cui saranno inscritte tutte le Guardie che abbiano i necessarii requisiti ad esser giudici, e da questa Tabella, che dovrà tenersi nel luogo delle sedute del Consiglio di Disciplina, verranno per ordine della loro inscrizione, successivamente prese le Guardie come membri dei Consigli di Disciplina.

Art. 101. Ogni Guardia Nazionale, che sia stata condannata tre volte dal Consiglio di Disciplina, e dal Tribunal Criminale una volta, verrà cancellata dalla Tabella serviente alla formazione del Consiglio di Disciplina.

Art. 102. Ogni richiamo ond'essere reintegrato, o farne cancellare una Guardia, verrà portato davanti il Comitato di Revisione.

Art. 103. La durata del Consiglio di Disciplina sarà di un anno.

Art. 104. Il Presidente convocherà il Consiglio ad ogni occorrenza, e i membri, che lo compongono, non potranno che per legittimi motivi, notificati per iscritto, esimersi dall'intervenirvi.

Art. 105. A prevenire il caso che, per legittimo impedimento di qualche membro del Consiglio di Disciplina, non possano i Consigli aver luogo, si eleggeranno nei modi già prescritti i membri di un Consiglio detto di riserva, che saranno all'uopo sopracchiamati secondo i membri e gradi che mancano.

Art. 106. I supplenti dei Consigli di Disciplina saranno anch'essi, pel tempo che esercitano le loro funzioni, esenti dal servizio.

Art. 107. I membri di un Consiglio di Disciplina che, senza legittimo motivo o senza averlo giustificato, mancheranno al loro dovere, verranno suppliti da un membro di riserva, ma saranno condannati, per decisione del Consiglio stesso, ad un'ammenda di cinque franchi.

Art. 108. I consigli non potranno giudicare se non quando cinque membri almeno saranno presenti nei Consigli di Legione, e tre almeno nei Consigli di Battaglione e di Compagnie non riunite in Battaglione; e le loro decisioni verranno prese a maggioranza di voti.

TITOLO XIV.
delle Pene

Art. 109. I modi di punizione, che potranno applicarsi immediatamente alle Guardie Nazionali dai Signori Uffiziali, Capi di posto, o Comandanti in qualunque servizio, coll'obbligo però di farne immediato motivato rapporto, sono:

1. Una fazione fuori del turno ordinario.

2. La detenzione in Quartiere.

La fazione fuori del turno ordinario per quella Guardia, che avesse mancato all'appello, o si fosse allontanata dal posto senza permesso; la detenzione (al qual uopo ogni quartiere dovrà possibilmente essere fornito di apposito locale, in mancanza di cui il Comune provvederà al bisogno) per quella Guardia, che in tempo di servizio si sarà mostrata in istato di ubbriachezza, o si sarà resa colpevole di inquietezza, di ingiurie, di provocazione al disordine, od alla violenza.

Queste misure istantanee, a cui ogni Guardia dovrà sottomettersi, dovendo essere immediatamente riferite alla Superiorità, si farà luogo al reclamo per parte della Guardia punita, se crede di averne ragione, e così per parte della Superiorità di rinviare il colpevole al Consiglio di Disciplina, se le parrà che la sua mancanza meriti punizione più grave.

Art. 110. Le pene che potranno applicarsi dal Consiglio di Disciplina, sono:

1. L'ammonizione.
2. Gli arresti non maggiori di tre giorni.
3. L'ammonizione posta all'Ordine.
4. La detenzione non maggiore di tre giorni.
5. La multa.
6. La ritenuta di soldo, e la destituzione per gl'impieghi a soldo.
7. La sospensione dal Grado.

Art. 111. Coll'ammonizione semplice sarà punito l'Uffiziale, che, non essendo in servizio, avrà commessa una infrazione, anche leggera, alle regole del servizio.

Art. 112. Colla ammonizione posta all'ordine sarà punito l'Uffiziale che, essendo in servizio ed anche fuori, ma in divisa, terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina della Guardia Nazionale, od all'ordine pubblico.

Art. 113. Cogli arresti, o colla detenzione, secondo la gravezza dei casi, sarà punito l'Uffiziale che, essendo di servizio, si sarà reso colpevole:

1. Di disobbedienza, o d'insubordinazione non accompagnata da vie di fatto.
2. Di mancanza di rispetto, espressioni offensive, ed insulti verso Uffiziali di grado superiore.
3. Di qualunque ingiuria verbale verso un subalterno, e di qualunque abuso di autorità, che però non abbia tratto con se grave danno al servizio, o a persone.
4. Di qualunque mancanza ad un servizio comandato.
5. Di qualunque infrazione alle regole del servizio.

Art. 114. Le pene indicate agli Articoli 111 e 112 potranno nei medesimi casi, e secondo le circostanze, venir applicate anche ai Sottuffiziali e Guardie.

Art. 115. Colla detenzione, che non oltrepasserà i due giorni, e in caso di recidiva si estenderà ai tre, verrà punito ogni Sottuffiziale e Guardia che si sarà fatta colpevole:

1. D'inobbedienza, o d'insubordinazione non accompagnata da vie di fatto, o d'essersi rifiutato per la seconda volta ad un servizio ordinato.

2. Di ubbriachezza essendo in servizio, o di una condotta che rechi pregiudizio alla disciplina della Guardia Nazionale, od all'ordine pubblico.

3. Di abbandono delle armi in servizio, o del posto, prima di essere rilevato.

Art. 116. Alla multa verrà sottoposto chiunque sarà stato punito tre volte per ubbriachezza in servizio, cosichè questo vizio possa ritenersi in lui abituale, e ciò senza pregiudizio delle altre pene che potrà essersi meritate, a termini del presente Regolamento. Questa multa sarà per la prima volta di due franchi da aumentarsi ai tre. Nei casi di Uffiziali e Sotto-uffiziali, la multa sarà doppia.

Art. 117. Colla ritenuta di soldo, e colla destituzione, oltre le pene disciplinari consuete della Guardia Nazionale, e a seconda della gravezza dei casi, gli Uffiziali ed altri individui stipendiati, i quali non adempiano esattamente agli obblighi loro a termini del presente Regolamento, e dei Regolamenti di servizio della Truppa Attiva.

Art. 118. Ogni Uffiziale o Sottuffiziale che, dopo avere sofferta una condanna del Consiglio di Disciplina, si renderà colpevole di una mancanza che meriti la detenzione, se dal tempo della prima condanna sarà corso meno d'un

anno, verrà sospeso per un tempo più o meno lungo, a seconda della gravezza del caso, dal suo grado. Potrà essere parimenti sospeso dal suo grado ogni Uffiziale e Sottuffiziale, che abbandonerà il suo posto prima di essere rilevato.

Art. 119. Per le mancanze più gravi, come per la vendita che le Guardie Nazionali possan fare delle armi, o degli effetti di fornimento, che vennero loro affidati dallo Stato o da Comuni, e pel rifiuto di qualunque Capo di Corpo, di Posto, o di Distaccamento, o di ottemperare ad una richiesta dei Magistrati o Funzionarj, cui è attribuito il diritto di richiedere il loro concorso, o che avrà operato senza richiesta e fuori dei casi previsti dalla Legge, le Guardie Nazionali saranno rimesse ai Tribunali Ordinarii, i quali applicheranno ad esse le Leggi Criminali, e in difetto quelle del Codice penale Militare: solo però in quest'ultimo caso per quello che riguarda la qualifica dei delitti propriamente militari, e le corrispondenti sanzioni penali, escluse sempre le pene immediate di corpo, dovendosi in tutto il resto procedere nelle vie e forme ordinarie. In questi casi, come in ogni altro, in cui uno inscritto nella Guardia Nazionale commetta una mancanza, un delitto, non essendo in fazione, potrà il colpevole o delinquente essere arrestato da qualunque Forza pubblica, e rimesso al competente Tribunale Politico o Criminale. Ciò verificandosi, l'Autorità politica o crimi-

nale avvertirà dell'eseguito arresto il Comandante o Capitano della Guardia Nazionale, per intelligenza e norma.

Art. 120. Potrà essere arrestato dalla Pubblica Forza chiunque della Guardia Nazionale anche in fazione, quando fosse colto *in flagranti.*

Art. 121. Il processo ordinario trarrà con se la sospensione, e in caso di condanna, la perdita del grado, e qualunque Uffiziale o Sottuffiziale, privato del grado, non potrà riottenerlo che all'epoca delle nuove elezioni.

TITOLO XV.
della Procedura

Art. 122. Il Comandante del Corpo rinvierà al Consiglio di Disciplina tutti i rapporti, processi verbali, o querele, che possan dar luogo al Giudizio del Consiglio stesso.

Art. 123. Questi atti preliminari verranno passati all'Uffizial relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima unione del Consiglio. Il Segretario registrerà detti atti, e la citazione, equiparata a quella dei Tribunali ordinarii, verrà recata a domicilio da un'ordinanza addetta al Consiglio di Disciplina.

Art. 124. Se il prevenuto sarà un Comandante della Guardia di un Comune, dovrà esserne informata l'Autorità Comunale, che ne riferirà al Ministero dell'Interno.

Art. 125. L'incolpato citato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore.

Art. 126. Non comparendo nel giorno ed ora stabiliti colla citazione, verrà giudicato in contumacia, e l'appello contro questo giudizio dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo. L'atto d'appello potrà essere eseguito con una dichiarazione sotto la notificazione del Giudizio stesso. Allora il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio, ed in caso di nuova contumacia, il Giudizio sarà definitivo.

Art. 127. La trattazione della causa innanzi al Consiglio avrà luogo nell'ordine seguente:

1. Il Presidente, verificata la presenza dei membri occorrenti al Consiglio, ordinerà al Segretario di chiamare la causa. Il prevenuto verrà interrogato se abbia eccezioni da opporre ad alcuno dei Giudici, e venendone opposte, il Consiglio, fatto ritirare il prevenuto, e il membro contro cui viene opposta eccezione, deciderà sull'ammissione della medesima. Se l'eccezione venga ammessa, sarà sostituito il membro escluso con uno di riserva. Se l'eccezione fosse d'incompetenza del Consiglio di Disciplina, questo statuirà innanzi tutto sulla competenza, e dichiarandosi incompetente, la causa verrà rinviata innanzi a chi di ragione. Non venendo opposta alcuna eccezione, il Segretario leggerà il rapporto, il processo verbale, o la querela, e le carte che possono esservi relative; fatta questa lettura saranno uditi i testimonii, quando ve ne sieno dei chiamati

dal relatore o dall'incolpato, poi l'incolpato stesso e il suo difensore, se sia del caso. Quindi il relatore riassumerà la causa, e farà le sue conclusioni, sulle quali l'incolpato e il suo difensore, se vi sia, potranno fare le loro osservazioni. Ciò fatto, il Consiglio delibererà in segreto, e quindi il Presidente pronuncierà il Giudizio.

Art. 128. I mandati di esecuzione dei Giudizii del Consiglio di disciplina avranno lo stesso effetto di quelli dei Tribunali ordinarii.

Art. 129. Contro i Giudizii definitivi dei Consigli di Disciplina, non vi sarà ricorso che innanzi al Ministero dell'Interno, che giudicherà economicamente in revisione, formando un apposito Consiglio.

Art. 130. Il ricorso non avrà effetto sospensivo se non riguardo ai Giudizii portanti pena di detenzione.

Art. 131. Tutti gli atti del Consiglio di disciplina, o ad esso relativi, saranno esenti da bollo.

TITOLO XVI.

degli Uffizii dei Comandi dei Corpi e degli Impieghi a soldo

Art. 132. Nell'Uffizio del Comando Generale della Guardia Nazionale in Modena vi saranno:

Un Capitano Ajutante maggiore.
Un Tenente Ajutante in secondo.
Un Protocollista ed Indicista.

Due Scrittori.
Uno Scrittore bimestrale.
Due Uscieri.

Le cariche e gli impieghi di quest'Uffizio saranno stipendiati.

Art. 133. L'Uffizio dei Comandi di Legione sarà composto da

Un Capitano Ajutante Maggiore, Segretario.
Uno Scrittore.
Un Portiere.

Art. 134. L'Uffizio dei Comandi di Battaglione sarà composto da

Un Tenente Ajutante Maggiore, Segretario.
Uno Scrittore.
Un Portiere.

Art. 135. Il personale degli Uffizii dei Comandi di Legione e Battaglione verrà stipendiato, quando le funzioni dei componenti il medesimo non possano venire esercitate gratuitamente.

Art. 136. Vi saranno, per ogni Compagnia, un Tamburino a soldo fisso, e un Tamburino alunno, che sarà pagato in ragion di servizio. I Tamburini a soldo fisso s'intenderanno sempre a requisizione di servizio.

Art. 137. Ogni Compagnia della Guardia Nazionale Urbana avrà un Caporale foriere stipendiato. Per la Guardia Nazionale Forese, i forieri delle Compagnie potranno essere pagati, quando le loro funzioni non possano venire

esercitate gratuitamente dai Massari, ai quali, ove ne abbiano i voluti requisiti, verranno a preferenza affidate.

Art. 138. Fino a che le armi non possano essere distribuite alla Guardia Nazionale, vi saranno presso i Corpi alcuni individui che dovranno averne cura, e attendere al loro pulimento. Questi individui saranno stipendiati, e il determinare il loro numero spetterà al Comando dei Corpi, che dovranno andare di concerto coll'Autorità Comunale.

Art. 139. Gli emolumenti e soldi degli impieghi stipendiati della Guardia Nazionale verranno determinati dal Municipio.

(N. 26.)

IL DELEGATO

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

Conseguentemente al già operato dalla Commissione incaricata di compilare un piano sistematico circa l'Istruzione publica, come dalla Notificazione del 20 Settembre prossimo passato, il Delegato Ministeriale presso la R. Università degli Studii, al seguito di speciale superiore abilitazione, fa noto quanto segue.

L'apertura delle scuole di questa R. Università e di quelle del R. Liceo in Reggio viene protratta, attese le circostanze eccezionali del corrente anno, al giorno 17 del p. v. Novembre.

Tutti gli Aspiranti indistintamente saranno ammessi alla Università in Modena, ed al Liceo in Reggio, ogniqualvolta pienamente vengano soddisfatte, oltre al regolare Deposito, le seguenti condizioni.

1. Gli Studenti, che continuando nel nuovo ordinamento quegli studii su dei quali sostennero formale esame nel p. p. Maggio, ed ottennero dal Consesso esaminatore il voto d'approvazione, saranno ammessi a proseguire il loro rispettivo corso nelle immediate ulteriori scuole, senza d'uopo di nuovo esperimento.

2. Chiunque aspiri ad essere matricolato presso questa Università, o nel Liceo di Reggio, dovrà essere, nell'intervallo dal giorno 20 a tutto il 31 andante Ottobre, presentato a questa Delegazione da una persona proba domiciliata in Modena, od in Reggio, secondo che nell'uno, o nell'altro luogo avrà a rimanere lo Studente. La detta persona, o sia ella stessa padre, o curatore del Postulante, ovvero abbia assunte le veci dell'uno, o dell'altro, concerterà col Delegato presso l'Università medesima il modo che occorrere possa per corrispondere fra loro durante l'appartenenza al corpo degli Studenti ch'esso Postulante acquisterà dopo l'esito felice dell'esame.

3. L'Aspirante consegnerà alla Segreteria della Università la petizione in iscritto per

essere ammesso all'esame, firmandola di propria mano alla presenza del Segretario.

4. Tale petizione dovrà essere corredata dei certificati di buona condotta, ottenuti dall' Autorità politica del luogo ove fino allora ebbe domicilio il Postulante, e dei certificati autentici di morigeratezza, capacità e profitto, riportati dai Maestri presso i quali avrà compiuti regolarmente gli studii di Grammatica Italiana, e Latina; d'Umanità e Rettorica; d'Aritmetica, circa le quattro operazioni elementari, tanto sui numeri interi, quanto sui rotti, e dei primi elementi di Storia e di Geografia. Quelli poi fra i Postulanti i quali non hanno avuta istruzione degli elementi di Storia e di Geografia, saranno ammessi coll'obbligo di sostenerne l'esame entro sei mesi.

5. Gli esami suddetti, che seguiranno nel fabbricato di questa R. Università, debbono versare sopra le risposte date in iscritto relativamente ai quesiti, che detteranno gli Esaminatori agli Aspiranti raccolti tutti insieme nel medesimo tempo nei giorni 6, 7, 8 e 9 del p. v. Novembre, e dureranno in ciascun giorno dalle 9 antimeridiane sino all' 1 pomeridiana.

6. Sarà dato compimento all'esame entro il periodo suddetto nei giorni che verranno determinati dal Consesso degli Esaminatori col giudizio sopra le risposte orali che ogni Aspirante rendere dovrà alle domande ed alle osservazioni che qualunque degli Esaminatori stimi utile di fare sull'argomento dello scritto presentato dall'Aspirante medesimo.

Modena 16 *Ottobre* 1848

M. VALDRIGHI

L. Dottor BIANCHI
Segretario

(N. 27.)

INTENDENZA DI FINANZA

Avviso

All'importante oggetto di far cessare i molti, e gravi disordini che si sono introdotti nell' uso delle acque del Canale di Carpi, e di sistemarne l'amministrazione in modo regolare e definitivo, il R. D. Ministero delle Finanze con sua Disposizione 6. corrente N. 3527 ha prescritto, che tutti li Proprietarj di fondi, che fruiscono del benefizio dell'irrigazione colle acque del preindicato Canale, insinuar debbano a quest'Intendenza una fedele denunzia dell' estensione superficiale dell' intiero fondo che gode di detto benefizio, onde in base di tali denunzie, debitamente verificate, stabilire poscia un metodo normale dei turni orarj per la distribuzione delle acque irrigue ai prati che ne abbiano un riconosciuto diritto.

Si diffidano pertanto tutti gli Utenti per irrigazioni delle acque del Canale di Carpi, a dover presentare nel perentorio termine di giorni venti dalla data del presente, e nelle apposite module a stampa, la prescritta denunzia della superficiale estensione dei fondi, che godono del benefizio dell'irrigazione, indicando distintamente il particolare biolcatico del prato, o prati in essi fondi compresi, cui servir devono le acque irrigue: avvertendoli, che ove nelle fatte denunzie fossero per riconoscersi delle infedeltà, l'Amministrazione di Finanza si riserva di far procedere agli opportuni esperimenti di misurazione a totale carico, e spesa di chi vi avrà dato motivo, e di sospender inoltre ai medesimi il rilascio delle licenze d'irrigazioni.

Modena li 30 *Ottobre* 1848

L'INTENDENTE
TESINI

Azzolini Dott. Paolo
Vice-Segretario

(N. 28.)

IL DELEGATO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

Per ulteriore concessione ai giovani aspiranti all'ammissione in questa R. Università e

nei Licei, S. E. il Signor Ministro è venuto in determinazione d'accordare l'ammissione stessa a tutti quelli Studenti, i quali potranno con validi certificati comprovare d'aver sostenuto con esito favorevole ed in piena regola l'esame in questi Stati sugli Studj delle quattro prime operazioni d'Aritmetica, della Gramatica latina ed italiana, dell'Umanità, e della Rettorica, salva la clausola per gli elementi di Storia e Geografia portata dall'articolo 4.° del precedente Avviso di questa Delegazione 16 del cadente mese.

Tanto si rende noto a ciascuno cui possa interessare, inerentemente al Ministeriale Dispaccio in data di jeri N. 1797 Sezione di Pubblica Istruzione.

Modena 31 *Ottobre* 1848

M. VALDRIGHI

L. Dottor Bianchi
Segretario

(N. 29.)

MUNICIPIO DI MODENA

Avviso

Il bisogno ognor crescente di secondare con ogni possibile mezzo la solerzia dei Possidenti,

che in questo Circondario si occupano di miglioramenti agrari, ha indotto il Municipio a rivolgere le sue cure, ed i suoi pensieri anche all'Azienda Scoli.

Preso quindi in esame tutto quanto si riferisce a questo importante ramo d'amministrazione, e considerato che in particolar modo necessita una più attiva vigilanza ai bisogni d'escavazione, e manutenzione dei pubblici Cavi, ha riputato conveniente, ed utile cosa di adottare le seguenti disposizioni:

1. Cominciando col prossimo venturo Gennajo 1849, due Possidenti, scolanti nella parte superiore di ciascun Cavo, sì di Comparto, che di Testata, saranno scelti, ed officiati dal Municipio, affinchè si prestino a sorvegliare il Cavo sul quale hanno immediato interesse, ed a riferire in iscritto al Municipio stesso, tutti gl'inconvenienti che saranno per riscontrarvi, tanto al momento in cui assumono il disimpegno di tale incombenza, quanto successivamente; siano questi prodotti da cause naturali, o per fatto dei singoli Frontisti e Scolanti.

Quando un Cavo sia di molta lunghezza, i Possidenti sorveglianti saranno quattro, cioè i due superiormente avvertiti, ed altri due da scegliersi fra quelli che posseggono terre, circa alla sua metà.

2. Dietro i rapporti dei suddetti Possidenti l'Ingegnere delegato sarà tenuto di trasferirsi immediatamente sopra luogo onde rilevare l'entità dell'accusato disordine, per ripararvi tosto se di lieve momento, o per farne rapporto sollecito al Municipio, se richieda la sua gravità le analoghe provvidenze di quest'ultimo.

3. Le escavazioni di tutti i Cavi verranno eseguite dietro proposta dell' Ingegnere delegato, corredata dell'approvazione in iscritto dei suindicati Possidenti sorveglianti.

4. Le escavazioni dei Cavi di Comparto verranno eseguite a norma delle massime in corso alle opportunità, cioè per Appalto, sotto la direzione, e sorveglianza dell'Ingegnere delegato, ed a tutto carico dei Possidenti le di cui terre si scolano nei medesimi.

5. Le escavazioni dei Cavi di Testata continueranno ad esercitarsi come in passato dai singoli Frontisti. A queste verranno però premesse (ove occorra indispensabilmente) le livellazioni, e la formazione dei Campioni per norma del lavoro, che sarà diretto e sorvegliato da persona intelligente, e pratica, da scegliersi dall'Ingegnere delegato, ma da approvarsi dal Municipio.

Le spese relative alle livellazioni, campioni, stipendio giornaliero dell'Assistente al lavoro, ed alle visite dell'Ingegnere delegato, saranno sostenute dai Possidenti Scolanti nei rispettivi Cavi, siano essi o no frontisti ai medesimi.

Al pieno adempimento delle date disposizioni, confida il Municipio, di ottenere la più zelante cooperazione di quegli stessi Possidenti a vantaggio dei quali sono rivolte, animando in pari

tempo con esse l'incremento e la prosperità dell' Agricoltura.

Dal Palazzo Municipale
questo giorno 2 Novembre 1848

GEREZ PRESIDENTE
PERA
REGGIANINI
ROSSI
TERNI
QUIRICI
MORANO

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 30.)

IL DELEGATO

DEL MINISTERO DELL' INTERNO

PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

Sua Altezza Reale con Sovrano Chirografo del 2 corrente emesso in calce a Promemoria presentato da questo Ministero ha graziosamente concesso che possano dar l' Esame di Laurea gli Studenti che nel p. s. anno scolastico sostennero esame di quarto anno del corso Legale.

In seguito di Ministeriale Dispaccio del giorno predetto N. 1866. Sez. 1.ª rendesi nota la ottenuta grazia ai contemplati perchè ne possano approfittare.

Modena 4 Novembre 1848

M. VALDRIGHI

L. Dottor BIANCHI
Segretario

(N. 31.)

IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA

AVVISO

In ordine al Prestito forzoso fruttifero sui Capitali inscritti nei Registri degli Uffizj delle Ipoteche, di cui nel Sovrano Editto 15 Settembre prossimo passato, il Ministero dell'Interno ha diretta ai Comuni la seguente Circolare in data 3 corrente Mese N. 1899, Sez. 4.ª

« Per l'importanza delle indagini praticate, « onde rilevare l' entità dei Capitali inscritti « sui Registri degli Uffizj delle Ipoteche, non « rimanendo spazio di tempo sufficiente a po-

« tere calcolare sull'incasso della prima rata « del prestito forzoso sui Capitalisti, prescritto « dall'Articolo 2 del Sovrano Editto 15 Set- « tembre ultimo passato, dietro l'ottenuta ap- « provazione di S. A. R., e gli opportuni con- « certi precorsi fra questo Ministero e quello « delle Finanze, resta stabilito quanto segue, « cioè:

« 1. Che l'indicata quota di prestito sui « Capitali inscritti alle Ipoteche debba sod- « disfarsi ai Ricevitori Comunali, invece delle « due rate fissate all'Articolo 3 del mentovato « Editto Sovrano, in una sola rata, per intiero, « al 15 Dicembre prossimo venturo.

« 2. Che il tributo a carico dei Capita- « listi è fissato nella misura dell'uno per cento « delle rispettive somme Capitali.

« 3. Che dal pagamento di detto tributo « vengono esonerati quegl'individui le di cui « somme Capitali non ammontino in complesso « a Lire mille d'Italia, e che nel calcolo della « tassa, dalle Lire mille a somma maggiore, « saranno trascurate le frazioni minori di Lire « cento.

« 4. Che i Municipj e le Comunità deb- « bano rendere pubbliche le suespresse dispo- « sizioni, intimando ai Possessori di Capitali « fruttiferi inscritti sui Registri degli Uffizj « delle Ipoteche, l'ammontare complessivo dei « quali, non sia minore di Lire mille, di do- « vere entro il 15 Dicembre prossimo venturo « aver versato nelle mani del rispettivo Rice-

« vitore Comunale l'importare della tassa dell' « uno per cento sulle somme Capitali, di cui « sono Possessori.

« 5. Che all'oggetto di poter praticare gli « opportuni confronti fra le somme pagate, e « quelle realmente, come sopra, dovute dai Ca- « pitalisti, giusta le risultanze degli appositi « Elenchi, debbano gli stessi Capitalisti, all'atto « di eseguire il pagamento della tassa, rilasciare « al rispettivo Ricevitore Comunale una dichia- « razione concepita nei termini risultanti dall' « annessa Modula.

« Dette dichiarazioni, nelle quali i Ricevi- « tori Comunali registreranno la data e il nu- « mero della Bolla di pagamento, aggiungendovi « a piedi la loro firma, saranno da essi tras- « messe al rispettivo Municipio, che ne farà « poscia l'inoltro al Ministero dell'Interno, « onde di concerto con quello delle Finanze « poter procedere alle opportune verificazioni.

« 6. Che i Possessori di Capitali mancando « di effettuare il pagamento della rispettiva Tas- « sa, o effettuandolo in somma minore del pre- « scritto, saranno soggetti alla penale del Ca- « po-Soldo a favore dello Stato, ed alle spese « di esazione forzosa privilegiata, e perderanno « inoltre il vantaggio dell'interesse nella regola « del cinque per cento accordato dal Sovrano « Editto 15 Settembre prossimo passato.

MODULA DI DICHIARAZIONE *li* *Dicembre* 1848

Dichiara l qui sottoscritt di essere possessor dell somm Capital descritt nella sottonotata Tabella, pel di cui ammontare in L. è dovuta la tassa del prestito forzoso nella regola dell'uno per cento, imposta dal Sovrano Editto 15 Settembre prossimo scorso in somma di L. che versa nelle mani del Ricevitore Comunale di

Tabella de Capital fruttifer inscritt alle Ipoteche

Numero progressivo	Cognome, Nome, e domicilio del Debitore	Titolo del Debito	Documento da cui risulta	Somma Capitale	Tassa dell' 1 per o|o sull' ammontare complessivo delle Somme Capitali, trascurate le frazioni minori di L. 100.

Sono state pagate le suddette L. del
come da Bolla N.°

RICEVITORE COMUNALE

Si prevalga ognuno del presente avviso, e diffidazione per esattamente uniformarvisi, e non incorrere nelle comminate penali.

Modena dal Palazzo Comunale
8 *Novembre* 1848

GEREZ

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 32.)

IL DELEGATO

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

Essendosi S. A. R. degnata di approvare le proposte umiliatele dal Ministero dell'Interno intorno alle Scuole di Veterinaria, conformemente a Dispaccio 6 corrente N. 1942 Sez. 1.ª diretto a questa Delegazione, notifica a chiunque possa interessare quanto segue.

1. La Veterinaria fa parte di questa R. Università, ed è aggregata alla Facoltà Medico-Chirurgica.

2. Gli Studenti di Veterinaria sono esentati dalla tassa mensile alla quale furono fin quì soggetti, e sono invece sottoposti senza alcuna eccezione ai Depositi nella misura di quelli, cui soggiacevano gli scolari di Chirurgia Secondaria.

3. Restano ferme per ora le massime in addietro vigenti rispetto all'ammissione degli Aspiranti al relativo corso.

Modena 9 *Novembre* 1848

M. VALDRIGHI

L. Dott. Bianchi
Segretario

(N. 33.)

IL DELEGATO

DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ

Sua Altezza Reale con Rescritto 14 corrente, sopra una prece rassegnatagli da S. E. il Sig. Ministro per ottenere il conseguimento della grazia, direttamente invocata dagli Studenti di quarto anno del corso Matematico, di poter dare ora l'Esame di Laurea, si è degnata di annuire benignamente alla loro dimanda.

Tanto si notifica per opportuna norma dei contemplati, inerentemente a Ministeriale Dispaccio del predetto giorno N. 3010, Sezione 1.ª

Modena 15 *Dicembre* 1848

M. VALDRIGHI

L. Dott. Bianchi
Segretario

(N. 34.)

IL MINISTRO

DI BUON GOVERNO

Notificazione

Rimostranze del Supremo Comando Generale I. R. Austriaco portano a conoscere che da taluni siasi tentato di favorire, e cooperare alla diserzione di alcuni individui appartenenti alle II. RR. Truppe qui stanziate.

Il Ministero di Buon Governo quindi in esito a rispettata Sovrana determinazione del 15 corrente N. 4270 rammenta per norma di chicchessia che pene uguali a quelle dal Patrio Codice comminate pei cooperatori alla diserzione di militari Estensi sono pure applicabili a coloro che di altrettanto si rendessero colpevoli rispetto alle suricordate II. RR. Truppe Austriache siccome alleate, e che i Tribunali nell'applicazione delle medesime pene non potrebbero esimersi certamente dall'usare il rigore richiesto dalla qualità del delitto, reso maggiormente grave dalle attuali circostanze.

Modena 17 *Dicembre* 1848

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

*

(N. 35.)

IL PODESTÀ
DEL COMUNE DI MODENA

Avviso

A norma degli Articoli 1 e 2 dell'Avviso Municipale delli 2 Novembre 1848 è proceduta questa Comunità alla scelta dei Possidenti interessati nei singoli Cavi e Scoli del Circondario Comunale, che avranno il carico della sorveglianza sui medesimi, e di riferire in iscritto all'Amministrazione Comunale stessa, tutti gl'inconvenienti, ed i disordini che rileveranno nei medesimi per un pronto ed opportuno provvedimento.

Ad oggetto pertanto che tutti i Possidenti e Scolanti in detti Cavi non abbiano ad allegare ignoranza delle relative Discipline, e dei Regolamenti in vigore, o di averli dimenticati, e che prescrivono di mantenerli in regolare attività, e sgombri da qualunque ostacolo che impedisca il libero deflusso delle acque, si pubblicano di nuovo, e si richiamano in vigore le norme e gli ordini che con Superiore approvazione vennero emanati con Notificazione del Podestà di Modena delli 13 Gennajo 1832., restando immancabilmente stabilito sotto le pene e le multe ivi comminate quanto segue:

1. Nei Cavi, o negli Scoli di testata la cui escavazione spetta ai rispettivi Fontisti, verrà questa dai medesimi eseguita dietro regolare

invito, ed assegnazione dell'Ingegnere per le Società degli Interessati negli oggetti di Scolo, e difesa d'acque, e se entro il termine di giorni 15 decorrendi dalla data della detta assegnazione non avranno perfettamente escavata la rispettiva loro porzione, incorreranno nella multa di Centesimi 15 per ogni pertica lineare, ed il lavoro sarà eseguito d'Uffizio a tutto loro carico, senza che si ammetta su di ciò scusa di sorte alcuna.

2. Tutti i Frontisti ai pubblici Cavi e Scoli tanto di Comparto, che di Testata saranno tenuti per tutta la lunghezza della rispettiva fronte far espurgare per due volte l'Anno, e senza attendere alcun preventivo avviso il Cavo dagli sterpi, paviere, giunchi, od altri impedimenti che vi fossero, e ciò dentro i mesi di Maggio, e Settembre di ogni Anno, altrimenti trascorsi questi Mesi senza che tale disposizione abbia avuto il suo pieno effetto, saranno astretti al pagamento della multa di Centesimi 15 per ogni pertica lineare, in ciascuna sponda del Cavo non espurgato, e sarà inoltre eseguito il lavoro d'Uffizio a tutto loro carico.

3. Qualunque Possidente alla cui rispettiva fronte di un Cavo, o Scolo di pubblica spettanza si rinvenga qualcuno dei sotto descritti disordini, che alterar possa il regolare andamento del Cavo stesso, verrà assoggettato alle multe pure qui sotto fissate.

1. Per Bestie condotte al Pascolo presso le sponde, o li argini, Italiane L. 5.

II. Per Pali piantati, o chiuse per passare, o per qualsiasi altro oggetto, Ital. L. 10.

III. Per Cavedoni ad uso di sentiero per pedoni, o di alzare le acque per abbeverare bestiame, od altro, Italiane L. 20.

IV. Per Taglio d'argini, Italiane L. 50.

V. Per Taglio di ripe, Italiane L. 20.

VI. Per Maceratoj anche provvisorj, e passaggi per rotabili, Italiane L. 40.

4. I Ponti tanto in legno quanto in cotto, i quali siano troppo bassi, o ristretti in confronto della sezione del Cavo, ed in qualunque modo impediscano il libero corso delle acque nel medesimo, dovranno essere riformati secondo prescriverà l'Ingegnere Delegato, salvo il ricorso alle competenti Autorità entro tre giorni, nel caso che qualcuno si credesse gravato, mentre i disubbidienti dopo scorso il suddetto termine, o dopo la definitiva decisione sarebbero assoggettati alla multa di Italiane L. 10, ed all'esecuzione del lavoro d'Uffizio. Oltre ciò non si potrà d'ora innanzi senza incorrere nella stessa multa costruire alcun ponte di pietra, o di legno, nè alcun lavoro entro l'alveo, o nelle sponde dei Cavi senza averne ottenuta la regolare approvazione dall' Autorità cui spetta prescrivere quelle discipline, e modalità, che in caso d'annuenza alle domande ritiene opportuno ingiungere, mentre venendo effettuati tali lavori arbitrariamente si procederà, oltre l'applicazione della multa, alla demolizione d'Uffizio.

5. Non si potrà sotto pena della multa d'Italiane L. 40 deviare in modo alcuno le acque dei Cavi, o servirsene per uso d'irrigazione, senza averne ottenuto il regolare permesso, e chiunque abbia *Mora* per l'indicato oggetto non potrà alzare l'acqua sopra la luce della stabilita Bocchetta, nè ritenere in attività la chiusa che pel solo tempo necessario al bisogno dell'irrigazione, anzi avvenendo pioggie, che portino soprabbondanza d'acqua al Cavo, saranno tenuti di levare immediatamente gli assoni, o saracinesche, le quali servono a rattenere, ed alzare l'acqua medesima. I mancanti a questa disposizione incorreranno nella multa d'Italiane L. 50, e saranno tenuti alla rifusione dei danni prodotti ai Frontisti, o scolanti nel Cavo dal soverchio, e prolungato regurgito delle acque.

6. Sarà in facoltà dell'Autorità Comunale, dipendentemente dal Governo, concedere, o negare l'uso dell'irrigazione a seconda delle circostanze, con quelle condizioni, che saranno riconosciute giuste per preservare da qualunque danno i possessori limitrofi al Cavo, e senza pregiudicare quelli Utenti che sono legittimamente investiti del diritto d'irrigazione, i quali in causa del più sollecito interrimento prodotto ai Cavi, ed agli Scoli per la presa dell'acqua, saranno tenuti nei Cavi di testata a concorrere col rispettivo Frontista all'escavazione di quella parte del Cavo stesso, in cui si estende il regurgito, ed in quelli di comparto a pagare

un terzo della spesa fissata per l'escavamento di questa stessa porzione.

7. Nessuno potrà senza regolare Superiore permesso introdurre le acque scolatizie dei proprj fondi, od anche di porzioni di essi in un Cavo diverso da quello, in cui prima venivano immesse, e i contravventori incorreranno nella multa di Italiane L. 20, oltre l'obbligo di rimettere le cose in pristino.

8. Quando occorra alzare le sponde, o gli argini di un Cavo, si farà uso in via ordinaria della Terra di escavazione dello scolo stesso, ponendola in modo lodevole, ed a scarpa, onde non dirupi nel Cavo, lasciandovi una banchetta, come verrà indicato dall'Ingegnere Delegato.

I mancanti a questa disposizione saranno multati di Cent. 10 per ogni pertica lineare di lavoro non eseguito nei modi prescritti, e soggetti all'esecuzione d'Uffizio.

9. Non si potranno in avvenire piantare alberi di sorta alcuna presso i Cavi, se non se alla distanza di braccia tre dal ciglio esterno delle sponde, e per gli esistenti, tutti quelli che si trovassero troppo avanzati nella scarpa delle sponde stesse in modo che ne restringessero la sezione col piede, e colle radici, dovranno levarsi tosto che ne verrà fatta la regolare intimazione. I mancanti a questa disposizione incorreranno nella multa di Italiane L. 1 per ogni pianta, oltre la spesa del taglio, che verrà eseguito d'Uffizio.

10. I Signori Possidenti interessati nei singoli

Cavi, già scelti in conformità dell'Art. 1. dell'Avviso Municipale pubblicato il 2 Novembre 1848, e stati ufficiati ad assumere l'incarico di invigilare, ed aver cura perchè non succedano innovazioni arbitrarie nei pubblici Cavi, sono tenuti a riferire in iscritto all'Amministrazione Comunale gl'inconvenienti o disordini che rileveranno nei singoli Cavi, onde questa col mezzo dell'Ingegnere delegato proceda alle necessarie riparazioni, ed all'applicazione delle suindicate multe ove occorra.

11. Quando la Comunità collegialmente radunata giudicherà, dietro i rapporti dell'Ingegnere delegato, di dover infliggere le precitate multe verranno queste applicate per due terzi all'Azienda dello Scolo in cui sarà accaduto il disordine, e per un terzo all'Inventore, e gl'impotenti alla soddisfazione delle medesime, le sconteranno col Carcere in regola di un giorno per ogni Lire due Italiane.

Modena dal Palazzo di Comunità
29 *Dicembre* 1848

GEREZ

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

INDICE

24 *Dicembre* 1847

Convenzione (ratificata il 2 e 6 gennajo 1848) fra S. M. I. R. A. e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena per la reciproca conservazione della pace interna ed esterna, e dell' ordine legale ne' loro Stati. . . . . Pag. 3

4 *Gennajo* 1848

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, ed intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, sulla istituzione del Giudiziario nel Ducato di Guastalla, e nei Distretti del Ducato di Parma, aggregati ai Dominj Estensi . . . » 6

detto

Avviso dell'Intendenza di Finanza in Modena ed in Garfagnana, sulle norme da osservarsi per la stabilita attivazione del Dazio consumo nei Distretti di Minucciano e Gallicano in luogo dei tributi che erano in vigore prima che i medesimi fossero aggregati alla Garfagnana . . . . . . » 7

8 *Gennajo*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato incaricato del Ministero delle Finanze intorno alle discipline conseguenti alla Sovrana Volontà di estendere il sistema doganale Estense e le altre leggi di Finanza al Ducato di Guastalla ed ai Paesi già Parmensi, di recente aggregati ai Dominj Estensi . Pag. 9

10 *detto*

Editto Sovrano sulla spropriazione forzosa, e relativo Regolamento . . . . » 18

15 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, incaricato del Ministero di Buon Governo colla quale viene prescritta l'uniformità del servizio di Polizia per quei territorj Lucchesi, Toscani e Parmensi che sonosi aggregati agli Estensi Dominj, giusta le ordinanze di Polizia 3 e 5 Gennajo 1832, che vengono ripubblicate . . . . » 33

25 *detto*

Editto Sovrano sul modo di riscuotere il pedaggio dei due Ponti sull' Enza, uno in Taneto e l'altro in Sorbolo, sul confine parmigiano, coerentemente al Trattato di Firenze 28 novembre 1844 . . . . . » 51

29 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, incaricato del Ministero del-

le Finanze, conseguente al Sovrano ordine di estendere ai paesi di Lunigiana, a sinistra del fiume Magra, il Sistema doganale e le discipline tutte di Finanza vigenti nei Dominj Estensi . . . . . Pag. 53

7 e 11 *Febbrajo*

Notificazione delle LL. EE. i Sigg. Consiglieri di Stato, l'uno Incaricato del Ministero delle Finanze in Modena; l'altro effettivo Direttore generale del Dipartimento delle Finanze di Parma, portante la tariffa delle tasse di Pedaggio sui Ponti dell' Enza, giusta il Sovrano Editto 25 gennajo p. p. . » 61

9 *detto*

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze, colla quale vengono assoggettati all' osservanza del Disposto dalle Leggi vigenti nello Stato Estense, gli Orefici, Fabbricatori e Negozianti di opere d' oro e d' argento nel Ducato di Guastalla, e nei Territorii Parmensi, aggregati allo Stato stesso . » 70

12 *detto*

Altra della lodata E. S. conseguente al trattato commerciale convenuto fra S. M. I. R. A. l'Imperatore d' Austria e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, colla quale, in pendenza delle analoghe trattative, viene fissata una

nuova Tariffa de'dazj d'introduzione Austriaca ed Estense per gli articoli di produzione Lombardo-Veneta e degli altri di produzione Estense. . Pag. 72

19 *Febbrajo*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore della Città e Provincia di Modena sull'attivazione di un nuovo Battaglione di linea, detto Battaglione di Riserva . . . . » 79

20 *Marzo*

Editto Sovrano col quale si avvertono tutti i sudditi amanti dell'ordine ad attendere tranquilli per breve tempo le risoluzioni più confacenti al ben essere dei medesimi . . . . . . » 81

21 *detto*

Altro relativo alla nomina di una Reggenza, ed alla piena ed intiera amnistia a tutti i detenuti e rifuggiti politici . . . . . . » 82

7 *Agosto*

Notificazione della Reggenza degli Stati Estensi colla quale viene annunziato l'imminente ritorno di S. A. R. l'augusto nostro Sovrano . . . . . » 84

8 *detto*

Editto Sovrano (datato da Mantova) intorno all'Amnistia accordata, ad eccezione dei Capi o Promotori, a tutti quelli che presero parte alle passate politiche agitazioni, con appello ai sudditi ed alle truppe e milizie . » 85

11 *Agosto*

Editto Sovrano col quale viene sciolta la Reggenza, e sono creati nuovi Ministeri per la pubblica Amministrazione . Pag. 88

14 *detto*

Avviso del Ministero di pubblica economia sulla denunzia dei danni sofferti dai particolari per le passate vicende politiche . . . . . . » 89

15 *detto*

Editto Sovrano sulla nomina di una Commissione incaricata della compilazione di un Progetto di Statuto Costituzionale per gli Stati Estensi . . . » 90

26 *detto*

Altro, riguardante l'organizzazione della Guardia Nazionale urbana e forese. » 91

28 *detto*

Altro, che prescrive doversi fare la nomina delle Autorità Comunali conformemente alle Leggi 12 gennajo, e 29 dicembre 1815 . . . . . . » 98

7 *Settembre*

Altro, col quale gli uffizj delle Ipoteche vengono affidati al Ministero di grazia e giustizia, unitamente alla revisione delle tasse giudiziarie . . . » 99

15 *detto*

Altro, con cui viene imposto un prestito forzoso, da estinguersi entro un decennio, di un milione di Lire Italiane al 5 per cento, a carico dei Possidenti, Capitalisti e Commercianti . . . » 100

20 *Settembre*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro dell'Interno, sull' abolizione dei Convitti legali e medici; sull' istituzione d'un Liceo in Reggio, e sulla nomina di una Commissione incaricata di comporre un Piano di pubblica istruzione . . . . Pag. 103

25 *detto*

Altra della lodata E. S. sulle norme da seguirsi pel sollecito ordinamento della Guardia nazionale urbana e forese . » 104

16 *Ottobre*

Avviso dell' Illmo Sig. Delegato Ministeriale presso la R. Università degli Studj relativo all' apertura della medesima e del Liceo in Reggio, come dal piano stabilito a norma della Notificazione Ministeriale 20 settembre prossimo passato . . . . . . » 138

30 *detto*

Altro dell' Illmo Sig. Intendente di Finanza per la denunzia dei fondi irrigabili colle acque del Canale di Carpi » 141

31 *detto*

Altro dell' Illmo Sig. Delegato Ministeriale presso la R. Università degli Studj sull' ammissione degli aspiranti alla medesima . . . . . . » 142

2 *Novembre*

Altro del Municipio di Modena intorno alle nuove massime per l'escavazione

e manutenzione dei publici Cavi e Scoli . . . . . Pag. 143

4 *Novembre*

Avviso dell' Illmo Sig. Delegato ministeriale presso la R. Università sulla Laurea concessa a chi nel p. p. anno scolastico ha compito il 4.° anno del corso legale . . . . . . » 146

8 *detto*

Altro dell' Illmo Sig. Podestà di Modena col quale si rende nota la Circolare del Ministero dell'interno ai Comuni, relativa a riforma sul modo e tempo da soddisfare al prestito forzoso di cui nel Sovrano Editto 15 settembre anno corrente. . . . . . » 147

9 *detto*

Altro dell' Illmo Sig. Delegato Ministeriale presso la R. Università degli Studj sull' aggregazione delle scuole di Veterinaria alla Facoltà Medico-Chirurgica, nell' Università suddetta » 151

15 *Dicembre*

Altro del medesimo sulla Laurea accordata a chi nel p. p. anno scolastico abbia compito il 4.° anno del corso Matematico . . . . . . » 152

17 *detto*

Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo sulle pene comminate a quelli che cooperano alla diserzione delle II. RR. Truppe Austriache . . . . » 153

XIII-j-12

29 *Dicembre*
Avviso dell'Illmo Sig. Podestà di Modena, conseguentemente a quello del 2 novembre, col quale vengono richiamate in vigore le discipline ed i Regolamenti sui Cavi e Scoli, stabiliti con altro avviso 13 gennajo 1832. Pag. 154

8

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXVIII.

PARTE UNICA

R. DIREZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO MODENA

1849

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFI REALI

BIBLIOTECA
DEL R. ARCHIVIO
DI STATO
IN MODENA

(N. 1.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Quando coll'Editto 15 p. s. Settembre fu da Noi imposto il prestito forzoso di un milione di Lire Italiane, avevamo fiducia che venisse fra non molto determinata la sorte d'Italia, mediante un trattato definitivo di pace, e che non fossero per soggiacere a nuovi pesi i Nostri Dominj. Non piacque però alla Divina Provvidenza di secondare i Nostri voti: le circostanze non variarono, e quindi non è ancor cessata la necessità per Noi penosa di procurare allo Stato altri mezzi per far fronte alle spese inerenti alla presente situazione delle cose, e non meno gravi di quelle, che sono occorse per lo passato.

In conseguenza di ciò, e nel mentre che per parte Nostra nulla si lascierà intentato per ottenere d'altronde ulteriori risorse, volendo Noi partecipare non solo agli aggravj generali, ma portare eziandio, come ora il consentono le Nostre forze, qualche sollievo alla condizione attuale di questi sudditi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I. La Direzione dei Nostri Beni Allodiali verserà a titolo di prestito infruttifero nella Cassa delle Finanze la somma d'Italiane Lire centomila.

II. L'assegno alla Casa Reale sarà per quest'anno diminuito di simili Lire centomila, e la R. Finanza ne farà la ritenuta ratatamente sugli assegni mensili del corrente anno.

III. Tutti gl'Impiegati Civili che si pagano sia sulla Cassa dello Stato, sia su qualunque altra Cassa Pubblica, ed i Pensionati Civili e Militari saranno sottoposti sul rispettivo soldo o pensione mensile alla seguente ritenuta;

di un quattro per cento dalle L. 70 alle 100
di un sette per cento dalle „ 100 alle 200
di un dodici per cento dalle „ 200 al di sopra.

Chi ha due soldi soffrirà la ritenzione sulla somma complessiva.

IV. Le suddette ritenute si riguarderanno come prestito forzoso al 5 per 100 in analogia al disposto col Nostro Editto del 15 Settembre 1848.

I frutti però saranno calcolati soltanto sul complesso d'ogni intiero semestre.

V. L'Imposta prediale diretta del corrente anno viene aumentata di un quinto da ripartirsi nelle diverse rate stabilite dalla Legge.

VI. Tutte le imposte indirette saranno aumentate di un decimo, eccettuate però quelle del Sale, del Tabacco e del Dazio Consumo; e si accrescerà o si tasserà di Centesimi 10 lo stacco d'ogni Bolletta.

VII. Il Ministero delle Finanze Ci presenterà un progetto di Legge per tassare i Commercianti ed i Capitalisti.

VIII. I suddetti aggravj straordinarj saranno mantenuti in vigore per tutto il corso dell'anno, ove non cessassero prima le cause imperiose, che Ci hanno indotto a prescriverli.

I Ministeri dell'Interno e delle Finanze cureranno, per quanto a ciascuno s'appartiene, l'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Modena il 22 Gennajo 1849

FRANCESCO

(N. 2.)

IL MINISTRO

DI BUON GOVERNO

Le speranze di cui si nutrono tutti quelli che evasero dagli Estensi Dominj, o in prossimità dell'arrivo delle II. RR. Truppe Austriache, o successivamente, allo scopo non solo di reagire contro il legittimo Governo, ma inoltre di mantenere viva l'agitazione negli animi di queste Popolazioni, al seguito di Sovrani Ordini abbassati al Ministero di Buon Governo, muovono il medesimo a far conoscere al Pubblico che niuno di coloro, i quali come

sopra si assentarono, potrà rientrare in questi Stati senza aver previamente ottenuto dal Ministero stesso l'opportuna abilitazione, la quale sarà o no rilasciata a seconda delle circostanze.

Eguale permesso per rimanere in questi Stati dovranno avere coloro che già vi sono rientrati dopo l'epoca suindicata, ed a tale oggetto sono tenuti di presentarsi nel termine di tre giorni alla Direzione generale di Polizia.

I contravventori alla presente disposizione incorreranno nella pena non minore di sei mesi di detenzione in un Forte; salvo sempre di sottoporli a criminale processo qualora si fossero resi contabili di altre speciali mancanze.

Modena li 13 *Febbrajo* 1849

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 3.)

IL DIRETTORE GENERALE

DI POLIZIA DELLO STATO

AVVISO

Quanto è certo che molti Forestieri si introducono in questi Dominj senza regolari Recapiti, altrettanto è pure indubitato, che non

pochi Individui dei Dominj medesimi si permettono di recarsi all' Estero, e successivamente di rientrare in Essi privi affatto dei necessarj documenti.

Ognuno conoscerà che questo modo di procedere è in manifesta opposizione a quelle Leggi che su questo particolare ogni ordinato Governo ha avuto a cuore di prescrivere; e che il tollerarne più oltre l' abuso potrebbe produrre triste conseguenze. Egli è perciò che il sottoscritto Direttore Generale trova conveniente e necessario di far noto al Pubblico, che qualunque Forestiero il quale, dopo tre giorni dalla pubblicazione della presente, si presenterà ai confini di questi Stati senza i prescritti Recapiti, sarà immancabilmente respinto, e che se si permetterà di entrarvi clandestinamente, sarà arrestato, e tradotto col mezzo della Forza pubblica ai confini dello Stato a cui appartiene. Così se un Suddito Estense vorrà recarsi in Estero Stato senza recapiti, sarà respinto al suo domicilio, e se riescirà a sorpassare di nascosto questi Confini, al suo reingresso dovrà essere arrestato e tradotto alle carceri politiche della propria Direzione provinciale di Polizia per quelle successive misure di Buon Governo, che sul di lui conto si riterrà di dovere adottare.

Le premesse misure vengono necessariamente prese, in vista della frequenza degli incendii, delle invasioni e di altri gravi delitti che accadono in diverse località di questi Dominj.

Le Direzioni provinciali, le Delegazioni, i Commissariati di Polizia, e la Forza dei Reali Carabinieri sono rispettivamente invitate a curare che venga puntualmente osservata la presente Disposizione, non che eseguita all'evenienza dei casi.

Modena 24 Febbrajo 1849

COPPI

(N. 4.)

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

All'oggetto di poter intraprendere e condurre a termine con sollecitudine la liquidazione dei parziali titoli di Credito di quelli, che indipendentemente da sovvenzioni volontarie per L. 95, 000, hanno sinora contribuito al Prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto 15 Settembre 1848, in conto del quale non è stata versata a tutto il 25 Gennajo prossimo scorso che la complessiva somma di L. 861, 428. 21. cioè:

dai Possidenti. . . L. 559, 025. 52.
dai Commercianti „ 77, 456. 70.
e dai Capitalisti . „ 224, 945. 99, si deduce a pubblica notizia per norma di ognuno

cui riguarda, che, dietro Sovrana autorizzazione, sono state stabilite le seguenti massime e discipline.

1. Tutti i Possessori dei Confessi emessi dai Ricevitori Comunali a favore dei Contribuenti al prestito forzoso dovranno presentare e rilasciare i Confessi stessi all'Uffizio del Debito pubblico entro e per tutto il 30 Giugno prossimo venturo, termine di rigore.

2. La suddetta presentazione dei Confessi, o Bolle dovrà essere accompagnata da una denunzia in duplo, indicativa le risultanze dei Confessi medesimi, da stendersi in appositi foglj a stampa già diramati per comodo del Pubblico ai Dispensieri dei Generi di privativa. Un duplicato della denunzia coi Confessi rimarrà presso l'Uffizio del Debito pubblico; l'altro, munito della vidimazione di un apposito Delegato, sarà restituito alla parte, e terrà luogo di ricevuta dei Confessi o Bolle.

3. In pendenza della loro presentazione, rimane libero il contrattarli, per modo che sarà considerato qual legittimo possessore dei medesimi chi sarà a presentarli.

4. Nel liquidare il Credito, verrà consolidato nella somma Capitale, a favore di chi ne abbia il diritto a senso delle precedenti disposizioni, il ratéo dei frutti decorsi sulle somme pagate dal giorno del loro versamento a tutto il 30 Giugno del corrente anno. La complicazione e gravezza del lavoro indispensabile a liquidare le singole partite di Credito, rendono

necessaria la consolidazione del suddetto ratéo, il quale aggiunto al Capitale produrrà frutto successivamente nella prestabilita regola del 5 per cento ogni anno.

5. La mancanza della presentazione delle denunzie coi relativi Confessi entro e per tutto il 30 Giugno prossimo venturo, farà perdere al Creditore qualunque diritto; nè sarà ammesso alcun reclamo.

6. L'Uffizio del Debito pubblico procederà alla liquidazione dell'Avere di ciascun Creditore sulla base dei Confessi rilasciati a confronto degli Elenchi prescritti alle Comunità dall'Articolo 8 del succitato Sovrano Editto 15 Settembre 1848.

7. Liquidate le partite di Credito, da inscriversi in appositi Registri, verrà dal predetto Uffizio del Debito pubblico rilasciato a ciascun Inscritto o suo Mandatario un corrispondente Certificato d'inscrizione, a fronte del ritiro del duplicato della denunzia di cui all'Articolo 2.

8. La consegna dei Certificati d'inscrizione verrà fatta ai Creditori dallo stesso Uffizio del Debito pubblico, al seguito di un apposito Avviso di chiamata a seconda delle operate liquidazioni.

9. I Certificati d'inscrizione saranno commerciabili, e s'intenderà sempre ceduto con essi il frutto dell'anno in corso. Ad agevolarne la contrattazione rimane stabilito che chiunque ne sia in possesso potrà senz'alcuna solennità contrattarli, bastando che consti per attestazione del Podestà o Sindaco locale della verità della cessione qualunque o della vendita. Tale attestazione dovrà emettersi dopo la dichiarazione dei contraenti a tergo del Certificato d'inscrizione, e al luogo indicato nel Certificato stesso.

10. Sarà facoltativo ai possessori di Certificati d'inscrizione, per l'ammontare in complesso non minore di Franchi 300 d'interesse annuo, d'acquistare colla estinzione dei Certificati medesimi una corrispondente rendita di Consolidato.

11. Col giorno 30 Giugno 1850 si farà luogo, sotto l'osservanza delle modalità che verranno in seguito determinate, al pagamento del frutto dell'anno decorso dal 1 Luglio prossimo venturo a tutto il 30 Giugno suddetto sui Crediti già regolarmente riconosciuti e liquidati. Anche in progresso il pagamento degl'interessi si seguirà d'anno in anno posticipatamente, e sino alla completa estinzione delle somme capitali, che avrà luogo entro il termine prefisso dal precitato Sovrano Editto 15 Settembre 1848, colle norme che verranno a tempo debito stabilite e portate a pubblica cognizione.

Modena 24 *Febbrajo* 1849

IL CONSULTORE INCARICATO
F. TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 5.)

IL MINISTRO
DI BUON GOVERNO

Al seguito di rimostranza fatta a S. A. R. dall'I. R. Comando Austriaco qui stanziato in ordine alla quantità d'armi che si ritengono esistenti presso privati, e ciò in opposizione alle misure generali praticate ovunque sono di guarnigione le II. RR. Truppe, la lodata A. S. R. con Sovrano Chirografo del 5 andante N. 1106 ha ordinato a questo Ministero di Buon Governo di prescrivere:

1. Che tutti i possessori di qualsiasi arma tanto da fuoco, quanto da taglio e sì del genere permesso dalla legge per la detenzione e delazione, che le proibite di qualsivoglia specie e forma debbano essere depositate entro due giorni dalla pubblicazione della presente in un locale da destinarsi dalle rispettive Comunità, eccettuata questa Capitale per la quale viene fissato come luogo di consegna un ambiente nel Foro Boario.

2. Questa disposizione deve avere effetto nei luoghi soltanto dove dimorano attualmente le prefate II. RR. Truppe cioè in Modena, Reggio, e Carpi.

3. Chiunque non si presterà entro il succitato termine a depositare quell' arme od armi di cui fosse detentore sarà sottoposto a regolare processo, e punito con tutto il rigore delle vigenti leggi se si tratterà di armi proibite; e per le non proibite, quantunque coperte di antecedente permesso, colla multa di It. L. 300 per ciascuna arma, da commutarsi in mesi cinque di carcere in caso di insolvibilità.

4. Scorso il suddetto lasso di tempo saranno praticate diligenti perquisizioni in quelle case, o luoghi dove cadesse sospetto esservi armi non consegnate.

5. Tutti quelli che presenteranno entro il dato termine Armi, secondo la legge proibite, di qualsiasi forma, e specie, saranno esenti da qualunque pena per la detenzione, ed anche delazione delle medesime in addietro praticate.

6. Ogni Arma del genere non proibito dovrà portare il nome, e cognome del proprietario onde a luogo, e tempo poterne fare la retrodazione, non occorrendo alcuna indicazione rispetto alle armi dalla legge proibite.

7. Vengono eccettuati dalla presente disposizione tutte le truppe, e milizie di qualunque genere, non che tutte quelle persone che avendo diritto di indossare uniforme civile hanno conseguentemente titolo di deferire la spada, così pure i funzionarj politici, le guardie di Finanza, i Guardaboschi, e gli addetti al Satellizio per le armi che sono proprie del rispettivo loro istituto.

Va persuaso questo Ministero di Buon Governo che starà a cuore di ognuno l'uniformarsi esattamente alle succitate prescrizioni tendenti a conservar l'ordine, e la tranquillità pubblica per evitare quelle spiacevoli conse-

guenze che in caso diverso dovrebbero immancabilmente risentire i contravventori.

Modena 6 Marzo 1849

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 6.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

È penosissimo al Nostro Cuore di dover annunziare agli amatissimi Nostri sudditi che in pendenza di quei sollievi e compensi che competer possono allo Stato ove diminuisca o cessi l'imperiosità delle attuali vicende politiche d'Italia, e nell'inefficacia dei tentativi da Noi fatti per procurarci mediante prestiti volontarii ed in altro modo ancora, quelle risorse di cui fu cenno nel Nostro Editto del 22 Gennajo p. p., si rende urgente un provedimento alle ristrettezze nelle quali si trova il pubblico Erario.

Preoccupato pertanto l'Animo Nostro nella scelta di quelle misure, che meglio possono convenire alle circostanze economiche dello Stato, e nella decisa intenzione di procedere in modo che sieno caricate piuttosto quelle Classi, alle quali per la loro condizione e fortuna tornar possono meno gravi ulteriori sacrifizj, sentito anche il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo determinato di ordinare, come ordiniamo quanto segue:

1. È imposto un prestito forzoso di due Milioni di Lire Italiane, pagabile in rate entro il corrente anno, e fruttifero il 5. per 100.

2. Il suddetto prestito sarà assicurato con ipoteca speciale sopra tanti fondi stabili di ragione Camerale, quanti sieno sufficienti a garantirlo.

3. Cessando o diminuendosi i bisogni dello Stato, cesseranno o diminuiranno del pari i pagamenti delle rate, di cui in appresso.

4. Gli Israeliti dovranno concorrere al prestito stesso per L. 650000, e gli altri Sudditi per L. 1,350000.

5. Non potranno fra questi ultimi essere obbligati al prestito che le Famiglie più facoltose sia fra i Possidenti, sia fra i Capitalisti che fra i Commercianti sulle norme che saranno appositamente stabilite.

6. Il riparto sarà eseguito da apposite Commissioni, una in Modena e l'altra in Reggio, che verranno da Noi nominate, e che faranno centro nel Ministero delle Finanze.

7. Le somme determinate come sopra saranno versate nella Cassa Generale di Finanza secondo l'ordine seguente:

Entro il 20 Marzo L. 325000 dalle Comunità Israelitiche, ed altrettante a tutto il 20 Maggio.

Entro il mese di Aprile dalle Famiglie di cui all'Art. 5. L. 150000, e così successivamente di mese in mese, delle quali L. 78000 saranno ripartite sulle Provincie di Modena e del Frignano dalla Commissione in Modena, e L. 72000 sulle Provincie di Reggio e di Guastalla da quella in Reggio.

8. Le suddette Commissioni dovranno prestarsi, ove sieno richieste, anche al riparto della somma imposta alle Comunità Israelitiche, ritenuta sempre la solidarietà delle medesime per l'esatto adempimento del disposto dall'Art. 7.

9. Le Commissioni medesime avranno facoltà di richiamare dai diversi Dicasteri, Comunità, od Uffizj quelle notizie che potessero ritenere opportune per raggiungere colla maggior possibile giustizia lo scopo pel quale sono elette.

10. Mancando il Contribuente di pagare alle epoche sopra stabilite la propria quota sarà tenuto al Capo soldo ed all'escussione privilegiata, e perderà il diritto al conseguimento del frutto, oltre di poter essere assoggettato a quelle misure che fossero richieste dall'imperiosità delle circostanze.

11. Le Commissioni saranno sollecite a presentare il riparto da esse fatto giusta il pre-

messo Art. 6. al Ministero delle Finanze, affinchè i debitori possano essere diffidati prima del 20 Aprile al pagamento della rispettiva tassa.

12. Eseguiti i pagamenti delle rate a fronte di ricevuta del Cassiere generale, il Ministero sarà sollecito di emettere a favore dei Creditori i relativi Certificati di credito, e ciò di concerto colle Commissioni per regolare il numero dei Certificati stessi, nel modo che più convenga ai Contribuenti, e per gli effetti del successivo Art. 14.

È riservato al Ministero di procedere a quelle eque disposizioni che valgano in seguito a fissare epoche uniformi per la corrisposta dei frutti annui.

13. Il debito che lo Stato incontra in forza di questa Nostra Disposizione sarà estinto il più presto possibile, non mai però oltre gli anni venti.

14. L'ammortizzazione di questo Debito dello Stato si farà in rate mediante tiro a sorte delle Cartelle o Certificati di credito incominciando al più tardi nel 1855.

Il Ministero delle Finanze resta però abilitato ad assegnare, consigliandolo le circostanze, ad uno o a più creditori assieme associati quei Fondi, che potessero essere ceduti con vantaggio a totale o parziale estinzione di debito.

15. Effettuandosi in altro modo vendita di fondi ipotecati come sopra, il ricavato servirà a dimettere altrettanti Creditori mediante estrazione a sorte.

16. La verifica della capacità dei fondi da assoggettarsi ad ipoteca come all'Art. 2 si farà col concorso delle Commissioni da nominarsi come sopra. Sarà cura delle Commissioni medesime di inscrivere all'appoggio della presente Legge, ed a spesa dello Stato, l'ipoteca a garanzia del prestito, dichiarando fin d'ora esente la iscrizione dall'obbligo della rinnovazione.

17. Dopo l'adempimento del prescritto agli Art. 6, 7, 8, 11, 12, e 16, le Commissioni suddette si intenderanno sciolte, ed alle medesime per l'interesse dei Contribuenti si sostituiscono altre due Commissioni una per Modena ed una per Reggio composte dei rispettivi Podestà, dei Procuratori Fiscali del Tribunale e del maggior Estimato della Provincia. In concorso di queste nuove Commissioni seguiranno le operazioni indicate dagli Art. 14, 15, e 18.

18. È in facoltà dello Stato di sostituire in seguito altri fondi di valore corrispondente a quelli che furono ipotecati, come pure, dietro l'estinzione parziale del debito, di far restringere in proporzione a minor numero di fondi l'iscrizione ipotecaria, all'appoggio però di apposita dichiarazione emessa dalle Commissioni come sopra sostituite.

Al Ministero delle Finanze è affidata l'esecuzione delle suespresse Nostre determinazioni.

Dato in Modena il dì 9 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 7.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Fra non molto vanno a riprendersi le ostilità fra le II. RR. Truppe, e le Truppe Sarde. Per tal motivo venendo concentrate le Forze Austriache ne diminuisce il numero ne' Nostri Stati.

In così grave circostanza ove rinascono timori e speranze a seconda delle opinioni politiche, troviamo opportuno di far conoscere chiaramente ai Nostri Sudditi che abbiamo confidenza nel pieno trionfo della giusta Causa, e che i mali, onde da molto tempo è afflitta l'Italia, tocchino al loro termine.

Siamo determinati perciò di non allontanarci dal Nostro Stato, e di rimanervi finchè ad esso possa giovare la Nostra presenza. Vogliamo quindi sperare che tutti gli amanti dell'Ordine, e chiunque è attaccato al Nostro Governo saprà rimanere tranquillo, e che confiderà come confidiamo Noi pure che dalla Divina Provvidenza saranno questi Stati preservati da gravi disastri, e che da Essa sarà ricondotta in breve la pace fra noi.

Vogliamo non meno sperare che chiunque nutrisca sentimenti avversi al Nostro Governo si asterrà dal tentare cosa per la quale venisse perturbato l'ordine pubblico, e fossero violate le leggi da Noi stabilite a tutela della comune tranquillità e sicurezza, mentre in caso diverso non resterebbe a suo tempo impunito.

Dichiariamo in fine alle ottime Nostre Truppe che il momento di prova per esse potrebbe esser giunto, e che non dubitiamo che saranno al caso per corrispondere pienamente alla fiducia che abbiamo di loro, mostrandosi fedeli, costanti, intrepide, ove occorra, facendo così onore alla loro Bandiera, ed all'Italia di cui son figli.

Dato in Modena il dì 14 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 8.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Ritenendo opportuno di trasportare la sede del Nostro Governo in Brescello determiniamo che i Ministri debbano colà trasferirsi restando

interinalmente a rappresentarli in Modena i Consultori dei medesimi, ciascuno nelle rispettive sezioni.

Nella Cittadella di Modena si mantiene il presidio di un I. R. Battaglione Austriaco e di un Distaccamento di Nostre Truppe, pronte il primo e le seconde ad accordare la maggiore possibile protezione agli onesti abitanti.

Andiamo persuasi che questa Città non avrà a soggiacere a disordine e perturbazione della pubblica quiete, qualora continui nel lodevole contegno recentemente osservato, e lasci libere nel loro esercizio le Autorità legittime e le Truppe qui di guarnigione.

Dato in Modena il 17 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 9.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Si è avverata del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarato col Nostro Proclama del 14 corrente

di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa trionfò; l'Armata Sarda, benchè combattesse con valore, fu disfatta. Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello stato penoso di agitazione, in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e che deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività, e di vigore che finora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto essendo a Nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero, ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la Nostra legittima Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la Popolazione di Campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo in singolar modo anche rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla Capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro

che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri, che sono proprj d'ogni buon Suddito, e che hanno date non dubbie prove e per loro onorevoli di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza, che in esse avevamo, e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello
questo giorno 29 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 10.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Le molte prove di zelo dateci dai Comandanti delle Nostre Truppe Attive e dai loro subalterni per ricomporre ed ordinare in questi Stati le Truppe medesime già disciolte per

le politiche vicende a cui andarono soggetti, hanno meritata la piena Nostra approvazione.

Considerando però che il consueto metodo del Reclutamento non ha potuto bastare a fornir quel numero di soldati che è richiesto dai tempi per tutelare debitamente la pubblica e privata tranquillità;

Considerando che ogni Governo deve il più che è possibile cercare di sostenersi coi mezzi proprj, e che d'altra parte i sudditi sono tenuti a concorrere a questo scopo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. La Milizia attiva di questi Stati si forma col Reclutamento volontario, e vi supplisce la Coscrizione.

DEL RECLUTAMENTO

Art. 2. Ogni Comune ha l'obbligo di fornire un annuo contingente di reclute a mantenere nell'effettivo i diversi Corpi Militari, secondo la forza per essi fissata.

Art. 3. Questo contingente si riparte sopra ciascuna Comune in proporzione di popolazione.

Art. 4. La durata del servigio è stabilita a 6 anni.

Art. 5. Il Reclutamento volontario deve essere sempre aperto. A questo sono ammessi

1. I Giovani nati ed aventi domicilio nel Comune, d'anni 18 compiti ai 28 non compiti.

2. Quelli che hanno altra volta servito nelle Truppe, se contano un'età minore di 30 anni.

3. Quelli d'anni 26 compiti ai 30 non compiti, nati e domiciliati in altra Comune. Il domicilio, di cui si parla nella presente Legge, tanto pei Volontarj che pei Coscritti è quello del loro Padre; in difetto del Padre è quello della Madre, e in mancanza d'entrambi quello del Curatore, ed ove pur questo manchi, il luogo in cui han fissato da un anno la loro abitazione.

Art. 6. I Volontarj debbono essere nubili, sani, inoculati, immuni da qualunque aggravio politico o criminale, della statura almeno di piedi 5, pollici 2, eguali a Metri 1, 73.

Un'apposita Commissione conosce dei necessarj requisiti.

Art. 7. Le Comuni corrispondono a ciascun volontario l'ingaggio di Italiane L. 45.

DELLA COSCRIZIONE

Art. 8. Quelle Comuni, che non riescono a dare il proprio contingente con volontarj, vanno soggette alla Coscrizione, sia a fornirlo per intiero, sia a completarlo.

Art. 9. Comprende la Coscrizione tutti i giovani dello Stato dall'età d'anni 20 compiti a quella d'anni 26 terminati; perciò ciascuna Comune riguarda per Coscritto proprio quello dell'accennata età che è nato e domiciliato, o soltanto domiciliato nel Distretto assegnatole.

Art. 10. Non si pongono però sugli Elenchi de' Coscritti, e si riguardano per decaduti dal diritto di servire nelle Truppe

1. Coloro che sono stati condannati a pena

afflittiva od infamante, quand' anche siano stati graziati.

2. Quelli che hanno appartenuto agl' inservienti di Giustizia punitiva, e gli addetti al Satellizio.

3. I figli degl' inservienti stessi, e degli addetti al Satellizio, se questi sono in attualità di servigio.

Art. 11. Sono esenti dalla requisizione i coscritti

1. Se evidentemente mal conformati, o deformi.

2. Se affetti da una malattia, o fisica indisposizione incompatibile col servizio militare.

3. Se di statura minore di Piedi 5 ossiano Metri 1, 66.

Art. 12. Si eccettuano dalla requisizione

1. Quelli che sono al servigio Militare attivo nelle Truppe dello Stato.

2. Quelli che hanno compiuta la capitolazione, ed avuto un regolare Congedo.

3. Quelli che hanno ricevuto il primo degli Ordini Sacri maggiori, o che sono indicati dai Vescovi come iniziati nella carriera Ecclesiastica.

Cessa però a favore di questi ultimi il privilegio dell'esenzione, cessando dalla carriera suddetta, e faranno parte della Coscrizione che sussegue.

4. Quelli che sonosi ammogliati, o sono rimasti vedovi con prole prima della promulgazione della presente Legge.

5. Il figlio unico.

Si considera unico chi non ha fratelli maschi.

Art. 13. Sono ultimi ad essere requisiti ed entrare in servigio

1. Il figlio maggiore di padre che conta l'età di 70 anni, e quello della vedova.

2. Il fratello maggiore di orfani di padre, ove però manchino dell' assistenza dell' avo. Sottentra nel caso del privilegiato, di cui nel presente Articolo, il fratello che gli vien dopo per nascita, quando il maggiore sia assente o separato, almeno da un anno, dalla famiglia, o fosse in istato di malattia di difficile guarigione.

I figli naturali e gli addottivi non si considerano legati con alcun vincolo alle famiglie per gli effetti del privilegio; come pure per gli effetti stessi si riguardano appartenere a due famiglie distinte i figli di donna binuba.

3. Quelli che hanno ottenuto il premio di 1.ª Classe nell'Accademia delle Belle Arti.

4. Quelli che sono stati decorati di Laurea nella Regia Università.

Le condizioni, di cui al N. 5 dell'Art. 12 e ai N. 1 e 2 del presente, al loro verificarsi, anche in tempo del servizio Militare, giovano al coscritto per ottenere congedo, purchè non sia cambio, o non abbia disertato.

5. Chi ha un fratello germano o consanguineo nelle Truppe dello Stato, o l'abbia in congedo per titolo di ferite contratte in servigio.

Il fratello però disertore, quand' anche siasi restituito al proprio Corpo, non dà il privilegio, di cui nel presente numero, agli altri fratelli.

6. Chi ha dato prove di straordinaria abilità nelle scienze, o nelle arti meccaniche.

7. Chi si è ammogliato dopo la Legge di Coscrizione, o sia rimasto vedovo con prole.

Art. 14. Sono i primi ad essere requisiti, e ad entrare in servigio

1. Coloro che hanno simulata una fisica imperfezione, o prodotti falsi documenti allo scopo di essere esentati.

2. Coloro che, allegato uno dei titoli di esenzione, non si presentano a giustificarlo, e non comprovano di esserne stati da legittima causa impediti.

3. Coloro che per sottrarsi alla requisizione escono dalla Comune, dalla Provincia propria, o dallo Stato senza il debito permesso.

4. Coloro che nel periodo stabilito per l'inscrizione primitiva non si presentano al Comune dove sono nati o dove hanno domicilio, per farsi inscrivere.

5. Quelli ai quali, giusta le indicazioni delle Autorità Comunali, abbisogna provedimento per mancanza di professione od Arte che loro procuri un giornaliero lavoro.

Art. 15. Tutti i Coscritti, che non hanno titoli di esenzione o di eccezione a norma degli Articoli 11 e 12, e quelli che non appartengono agli altri due successivi, sono requisibili.

DE' CAMBJ

Art. 16. Sono ammessi i cambj o sostituti, preferendosi però quelli che hanno altra volta servito in Corpi Militari.

La sostituzione può farsi tanto all'atto dell' arruolamento quanto dopo, pagando in quest' ultimo caso all' Azienda Militare qualunque debito che aver potesse sul deconto.

Di regola, scorso un mese dal dì dell'arruolamento, il cambio non sarà accettato se non ha fatto parte di Truppa attiva.

Art. 17. I sostituti debbono

1. Appartenere allo Stato, ed essere fuori dell'obbligo di Coscrizione.

2. Essere della statura indicata dall'Articolo 6, di costituzione robusta, e non avere alcuna deformità.

3. Provare la loro buona condotta morale e politica, e non oltrepassare l'età d'anni 30.

Questi sostituti sono obbligati al servizio per tutto il tempo della capitolazione di anni 6.

DIVISIONE DEI COSCRITTI

Art. 18. I Coscritti sono divisi in sei Classi comprendendo

La prima quelli dell'età di anni 20 compiti.

La seconda quelli dell'età di anni 21 compiti.

La terza quelli dell'età di anni 22 compiti.

La quarta quelli dell'età di anni 23 compiti.

La quinta quelli dell'età di anni 24 compiti.

La sesta quelli dell'età di anni 25 compiti.

Art. 19. L'età che il Coscritto ha compiuta col 1 Gennajo dell'anno, in cui cade per esso la Coscrizione, determina la Classe a cui appartiene.

Art. 20. Le accennate Classi cangiano di numero nel progresso de' sei anni, per guisa che collo spirare del 31 Dicembre i compresi nella sesta Classe cessano di appartenere alla Coscrizione, e le cinque precedenti, avanzando di numero, lasciano libera per la nuova Coscrizione la prima Classe.

COMMISSIONE COMUNALE

Art. 21. La Commissione Comunale si compone del Podestà o Sindaco, che ne è il Presidente, di due Amministratori od Anziani, e del Segretario Comunale.

Art. 22. Essa forma dal risultato delle inscrizioni cinque note per ogni Classe comprendendo

Nella 1.ª quelli che pretendono esenzione per le cause indicate dall'Art. 11.

Nella 2.ª quelli che domandano esenzione per le cause portate dall'Art. 12.

Nella 3.ª quelli che possono essere dichiarati primi ad entrare in servigio come dall'Art. 14.

Nella 4.ª quelli che si reputano non aver titoli nè ad esenzione, nè al privilegio di essere ultimi ad entrare in servigio.

Nella 5.ª quelli che domandano l'applioazione del suddetto privilegio.

Art. 23. Le note 3.ª 4.ª 5.ª d'ogni classe sono le soggette all'estrazione secondo il loro ordine naturale, cosicchè la prima è la terza, esaurita la quale, succede la quarta, ed indi la quinta.

Art. 24. L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i Coscritti d'ogni nota debbono essere requisiti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COSCRIZIONE

Il Consiglio Provinciale esiste in ogni Provincia. Si compone del Delegato del Ministero dell'Interno, che ne è il Presidente, di un Ufficiale di Stato Maggiore, d'un Assessore della Delegazione, e di un Segretario.

Art. 26. Esso esamina il caso di ciascun Coscritto, riconosce della legittimità dei titoli prodotti per esenzione o per privilegio, approva o rettifica gli Elenchi e le Note trasmessegli dalle Commissioni Comunali, e accompagna il tutto al Consiglio Centrale di Coscrizione.

Art. 27. Spedisce alle Comuni ove occorra un Commissario, e un Medico Chirurgo scelto fra i più esperti e probi a visitare gli inabili per fisica indisposizione, e riconoscere le deformità, o il difetto di statura allegato ad ottenere dispensa dalla Coscrizione.

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 28. Il Consiglio Centrale di Coscrizione risiede presso il Ministero dell'Interno, e si compone di un Consultore di questo, che ne

è il Presidente, di un Uffiziale di Stato Maggiore Generale, di un Assessore del Ministero, e di un Segretario.

Art. 29. Dà esso le istruzioni opportune al Consiglio Provinciale, risolve qualunque dubbietà sull' intelligenza della presente Legge, decide i casi di controversia, rettifica con un ultimo scrutinio gli Elenchi e le Note di Coscrizione, e notifica il giorno determinato dal Ministro per l'estrazione a sorte degli individui che devono comporre il contingente.

DELLA RISERVA

Art. 30. Oltre la requisizione dei Coscritti necessarj a completare i Corpi attivi, giusta il contingente determinato, si fa una seconda requisizione per formare la riserva.

Art. 31. Questa si compone di un numero di Coscritti che corrisponde al quinto della complessiva forza attiva.

Art. 32. I Coscritti per la riserva stanno alle case loro, e sono chiamati al servizio ad ogni occorrenza.

Art. 33. Pel solo primo anno di Coscrizione il contingente per la truppa attiva è levato dalle prime quattro Classi, e quello per la Riserva dalle ultime due.

I Coscritti requisiti delle prime quattro servono per i due primi anni nei Corpi attivi, e passano per gli altri quattro alla Riserva; e quelli delle due ultime Classi sono obbligati nella Riserva stessa per due anni quanto alla

quinta, e per un anno quanto alla sesta, cessando dall' obbligo della Coscrizione al compiere l'anno 26 della loro età.

Art. 34. Il Ministro dell' Interno, e il Comando Generale delle Truppe daranno le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 5 *Aprile* 1849

FRANCESCO

N. 11.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Volendo Noi stabilire sopra basi più solide e più convenienti a Milizia di Campagna la Guardia Nazionale Forese, e confidando nell' ottimo spirito che anima questa classe dei Nostri Sudditi, decretiamo quanto segue:

1. La Guardia Nazionale Forese verrà modificata come quì appresso.

2. Essa si chiamerà d'ora innanzi *Milizia di Riserva.*

3. Il compartimento delle Compagnie e Battaglioni resta quello stato fissato per la Forese. Al nome di Legione si sostituirà il più noto ed usato di Reggimento.

4. Gli Uffiziali subalterni ed i Sotto-Uffiziali saranno eletti dalle rispettive Compagnie. I Capitani però, oltre gli Uffiziali Superiori, e gli Ajutanti saranno nominati da Noi direttamente.

5. La composizione della Milizia di Riserva sarà quella fissata per la Forese. Potranno, per questa prima volta soltanto, entrarvi ancora individui d'altre Classi, che fecero parte della Milizia Volontaria, e che saranno riconosciuti idonei e senza eccezioni morali da apposita Commissione d'arruolamento.

6. La Milizia di Riserva dipenderà dal Comando Generale; e mancando qualcuno in servigio cadrà sotto il Foro Militare.

7. Resta fissato per regola generale che il 3 per cento della popolazione sia armato. Questo contingente avrà anche un distintivo Militare da fissarsi, ed intanto un bonetto od almeno coccarda bianca e celeste colle Iniziali Nostre. Per cause speciali potrà però da Noi essere accordato l'aumento del contingente.

8. L'Armamento e munizioni verranno forniti dallo Stato, e rimarranno sua proprietà. L'armamento verrà custodito dai singoli Militi.

9. Con un altro 3 per cento della popolazione verrà formata una seconda Riserva, che però resta per ora disarmata, e tutt'al più potrà portare per unico distintivo il bonetto e la coccarda.

10. Chi servì 5 anni nella Milizia di Riserva avrà diritto di passare alla 2 Riserva.

11. Si accetteranno a preferenza Volontarj alla Milizia di Riserva: ove non bastassero, si completerà col tiro a sorte fra tutta la gioventù che avrà l'età e le qualità volute.

12. Sono obbligati a presentarsi al tiro a sorte tutti gli idonei, sia per condizione, sia per qualità fisiche e morali, fra i 18 ed i 30 anni.

13. L'essere inscritto nella Milizia di Riserva non esenta dalla Coscrizione.

14. I servigi di pattuglie, perlustrazioni ecc. entro il proprio Comune non saranno pagati.

15. Saranno pagati i servigi che durano oltre 12 ore consecutive, e quelli ordinati dal Governo all'infuori di semplici servigi di pattuglie nel proprio Comune.

16. Le competenze della Milizia di Riserva saranno identiche a quelle dell'antica Milizia Volontaria, così gli obblighi suoi rispetto al Governo.

17. La Milizia di Riserva presterà il giuramento prescritto per la Guardia Nazionale Forese con Editto 26 Agosto 1848.

18. Circa le ispezioni, reviste, segni d'allarme ecc. resta fissato quanto era in vigore presso la cessata Milizia Volontaria.

Modena 10 *Aprile* 1849

FRANCESCO

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Dopo un anno di politici sconvolgimenti la Divina Provvidenza dispone che ritorni fra i Nostri Sudditi d'oltre Apennino il legittimo Governo.

Vogliamo riprometterci che ogni ordine di persone sarà per cooperare al ristabilimento del Governo medesimo.

Si estende ai Sudditi predetti l'Amnistia da Noi concessa coll'Editto 8 Agosto p. p. agli altri Sudditi Estensi, che non furono Capi o Promotori della Rivolta, e confidiamo che non avranno quelli ad abusare della Nostra Clemenza.

Si dichiarano nulli gli Atti che dal 22 Marzo 1848 in poi emanarono dai Governi, dai quali furono occupati i Nostri Dominj posti oltre l'Apennino.

Vengono richiamati al proprio impiego coloro, che ne furono rimossi dall'epoca suddetta,

e si confermano nel rispettivo Uffizio le persone già da Noi impiegate, che non se ne siano rese immeritevoli colla loro condotta.

Il ristabilimento della legittima Autorità sarà al certo bene accolto dalla maggioranza degli Abitanti, e singolarmente dalla Popolazione di Campagna, che in tempi così difficili non cessò dal mostrare affezione al Nostro Governo ed alla Nostra Persona.

Modena 11 *Aprile* 1849

FRANCESCO

(N. 13.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE ESTENSI

OLTRE L'APENNINO

Il Conte Pietro Gandini Consultore Delegato al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione pubblicava in Modena il dì 14 Agosto del 1848 la seguente Notificazione:

« Coerentemente alle spiegate Sovrane in-
« tenzioni dovendosi tutelare l'interesse dei
« privati, che dopo il 21 p. p. Marzo aves-
« sero comunque riportato danno per le seguite
« politiche vicende, e procurarne loro il dovuto

« reintegro, si rende noto che entro giorni quin-
« dici a datare dalla pubblicazione del presente
« avviso ne saranno presso gli Uffizj Comunali
« ricevute le relative denunzie, da trasmettersi
« poi dagli Uffizj stessi a questo Ministero tras-
« corso che sia il termine summentovato.

In obbedienza di simili RR. intenzioni, estendo la Notificazione superiore anche a tutte le provincie Estensi oltre l'Apennino, avvisandole come saran pure, a datare dal termine suddetto, ricevute dagli Uffizj Comunali le denunzie dei comunque danneggiati; le quali, munite, all'opportunità, de' necessarj recapiti, verranno poi rimesse ad apposita Commissione che si nominerà in seguito, di cui sarà il conoscere della verità ed entità delle medesime.

Massa 18 *Aprile* 1849

GALVANI

(N. 14.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE ESTENSI

OLTRE L' APENNINO

Ad invocata dichiarazione, ed in precisa obbedienza delle Intenzioni Sovrane, si fa noto, che i Capi, e Promotori della rivolta citati nel Reale Proclama dell'11 corrente, si vogliono, tra i Sudditi Estensi di queste Provincie, ristretti.

1. A quelli che, dopo il 22 Marzo 1848, rovesciando il Governo legittimo, si installarono di loro moto in suo luogo quali Membri di un Provvisorio Governo.

2. A quelli, che primi promossero, e portarono il formale atto di dedizione di questa parte dei Dominj Estensi alla Toscana.

3. A quelli in fine, che ordinarono come Capi-Popolo il disarmamento delle Truppe Estensi.

I sopradetti, dovranno allontanarsi dallo Stato, o, trovandosene assenti, si intenderanno diffidati a non rientrarvi; qualora però, per ispeciali motivi, non preferissero chiedere di esservi sulla relativa colpabilità loro sottoposti ai Tribunali Ordinarj, onde subire gli effetti della conseguente sentenza.

Tutti gli altri poi, che, in causa delle ultime vicende politiche, sonosi recati all'Estero, e

che entro otto giorni, da oggi decorrendi, non si saranno restituiti alle case loro, non potranno più rientrare nello Stato Estense, senza un individuale permesso del Ministero di Buon Governo.

Massa 27 *Aprile* 1849

GALVANI

(N. 15.)

COMUNITÀ DI MODENA

Riconosciutasi la convenienza, ed utilità di sottoporre a norme certe, e distintive l'esercizio delle professioni di Stimatore-Rigattiere, e di Misuratore di Liquidi, al seguito di approvazione risultante dai Dispacci di S. E. il Signor Ministro dell'Interno 10 corrente Maggio N. 2126, Sez. 2.ª, e 22 successivo N. 4684, Sez. 2.ª, si deduce a pubblica cognizione, per la sua stretta osservanza, il seguente

REGOLAMENTO.

Art. 1. D'ora innanzi nessuno potrà esercitare le professioni di pubblico Stimatore-Rigattiere, e di Misuratore di Liquidi, se non è dall'Autorità Comunale debitamente patentato.

2. Qualunque voglia perciò esercitare le suddette professioni, dovrà notificarlo con apposita domanda alla Comunità.

3. Tale domanda verrà indeclinabilmente corredata:

I. Del Certificato di Nascita.

II. Del Certificato di buoni Costumi da rilasciarsi dal Parroco del Petente.

III. Del Certificato favorevole della Polizia.

IV. Del Certificato favorevole della Cancelleria Criminale.

4. Nell'atto della domanda dovrà il Petente indicare il proprio domicilio.

5. Due Esperti, scelti e nominati dal Podestà, certificheranno, previo esame, dell'abilità del Petente nella professione che domanda esercitare.

6. Ammesso il Ricorrente al libero esercizio della sua professione verrà notato in apposito Registro presso la Segreteria Comunale, e gli sarà rilasciata formale Patente, sottoscritta dal Podestà e controsegnata dal Segretario Generale, e ciò a fronte del pagamento per una volta tanto d'Italiane L. 10 dieci, applicabile ad ogni esercizio e relativa Patente.

7. Della suddetta tassa una metà sarà devoluta a vantaggio degli Esperti, di cui all'Articolo 5.

8. Il pagamento della suddetta somma, sarà fatto alla Cassa Comunale a fronte di Bolletta da rilasciarsi agli Atti, ad ulteriore fondamento dello stacco della Patente.

9. Tutti quelli che si trovano in possesso delle suddette professioni, e contro ai quali non militano eccezioni di abilità, saranno muniti della suddetta Patente, prescindendo dall'attestazione degli Esperti, di cui all'Art. 5. La tassa da essi dovuta per la Patente sarà d'Italiane L. 5, invece delle L. 10 di cui all'Art. 6.

10. I Misuratori di Liquidi, patentati, dovranno ogni Anno, e nell'epoca precisata dal successivo Art. 12, giustificare alla Comunità che gl'Istrumenti di loro professione sono stati annualmente sottoposti alla censura dell'Impiegato verificatore.

11. In tutti gli Atti pubblici nei quali fosse necessario l'uffizio degli Stimatori-Rigattieri, o Misuratori di Liquidi, si dovranno dessi qualificare, coll'indicazione speciale del numero, e data della rispettiva loro Patente.

12. Entro i primi quindici giorni di Gennajo d'ogni Anno, gli Stimatori-Rigattieri, ed i Misuratori di Liquidi, saranno tenuti di presentare le loro Patenti all'Autorità Comunale, onde vengano munite, *gratis*, del *visto* del Podestà, e controsegnate dal Segretario Generale. Ommettendo tale presentazione nel termine stabilito, i mancanti verranno cancellati d'uffizio dall'apposito Registro, la loro Patente resterà di verun effetto, e saranno diffidati pubblicamente a cessare dal rispettivo esercizio.

13. Restano in osservanza le discipline relative del Ministero di Buon Governo, e singolarmente quelle portate dall'Avviso della Direzione di Polizia 9 Marzo 1816.

Modena dal Palazzo Comunale
23 *Maggio* 1849

P. MAGIERA FF. DI PODESTÀ
MENARINI
CIALDINI
SABBATINI
BOCCOLARI
SPEZZANI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 16.)

COMUNITÀ DI MODENA

La siccità estiva induce quasi ogni anno l'Autorità ad accordare alli Mugnai la chiusura dei Canali, perchè non manchi la molenda necessaria alla popolazione, con grave danno alle irrigazioni. L'estremo rigore dell'inverno arresta col gelo le acque, sicchè rimane impedita per qualche tempo la macina con pregiudizio della popolazione medesima. Ad ovviare a tali inconvenienti, conciliando il pubblico col privato interesse, dietro approvazione di S. E. il Signor Ministro dell'Interno, come da suo Dispaccio 23 corrente N. 4215, Sez. 2.ª, ed in conferma e rispettiva modificazione degli Art. 12, e 13 della determinazione Podestatizia 15 Settembre 1837, si pubblica il seguente

AVVISO.

Art. I. Chiunque, d'ora in poi, vorrà continuare, od intraprendere l'esercizio di Fornajo o Farinotto in Modena, e nel Comune, è obbligato per due Mesi d'estate, Luglio cioè ed Agosto, e pei trenta giorni che intercedono dalla metà di Dicembre alla metà di Gennajo, ad essere fornito d'una scorta di farina proporzionata al suo ordinario servigio in quegli spazj di tempo.

Art. II. Per determinare tale scorta dovranno li Fornai, e Farinotti suddetti denunziarsi, in Modena, presso i Giudici alle Vittovaglie, e nel Cicondario del Comune, ai rispettivi Agenti

Comunali, ai quali sarà facoltativo lo stabilire, e prescrivere la scorta istessa, a seconda del prudenziale consumo mensile di ciascun Esercente.

Art. III. Per tale denunzia resta assegnato il termine di rigore, dal primo a tutto il 10 Giugno d'ogni anno, scorso il quale sarà chiuso il relativo Registro, ed ai mancanti verrà interdetto il successivo esercizio.

Art. IV. Stabilite le scorte di farine come sopra, qualunque deficienza, opportunamente verificata alle epoche rispettive dagl'Incaricati a ricevere le denunzie, sarà irremissibilmente punita in regola d'Italiane L. 10. per ogni Sacco di farina che mancasse, oltre alla perdita del diritto di esercizio in perpetuo.

Art. V. I. Giudici alle Vittovaglie per la Città e gli Agenti Comunali per le rispettive Sezioni, sono anche le Autorità specialmente delegate a sorvegliare, e procedere per l'esatta osservanza di quanto viene ordinato.

Modena dal Palazzo Comunale
29 *Maggio* 1849

G. BOCCOLARI FF. DI PODESTÀ
MAGIERA
CIALDINI
MENARINI
SABBATINI
SPEZZANI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 17.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Dovendo questo Ministero dare le convenienti disposizioni per l'esecuzione del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849, pubblica le seguenti Istruzioni, e Regole le quali, siccome approvate da S. A. R., debbono aver forza, e autorità di Legge.

§. 1. La Commissione Comunale forma un Elenco alfabetico di tutti i Giovani, che dallo spoglio de' Registri de' nati, de' morti, de' matrimonj, e di domicilio, tenuti dal Comune, appajono nati o domiciliati nel Distretto assegnato, e aver compiuta l'età per la quale sono compresi in alcuna delle sei Classi indicate dall'Articolo 18 del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849.

§. 2. Spedisce d'anno in anno ai Comuni, a cui può giovare, la lista di quelli che hanno cangiato domicilio, e invia al Consiglio Provinciale il Catalogo di coloro di cui non conosce il luogo di dimora: indica in pari tempo quanto le costa intorno ai motivi dell'assenza, e al luogo dove ha argomento di credere che si ritrovino.

§. 3. Il Consiglio Provinciale fa le pratiche necessarie per iscoprire il domicilio, e il luogo di dimora de' suddetti individui, e notifica alla Commissione Comunale il risultato delle sue

ricerche: ove abbia poi ragione di ritenere che qualcuno di quelli siasi rifuggito all'Estero, ne rende consapevole il Consiglio Centrale.

§. 4. La Commissione descrive in un particolare Registro il nome de' Giovani:

Che sono stati indicati come iniziati nella Carriera Ecclesiastica;

Che sono stati dispensati dal servir nelle Truppe per titolo di fisica imperfezione e inabilità;

Che mancano di professione od arte che loro procuri un giornaliero lavoro;

Che avendo sortito un numero che li poneva fra gli arrolati, non vi hanno preso parte per essere stati o detenuti, o assenti o infermi:

e chiamate dai Vescovi, dai Procuratori Fiscali, dai Giusdicenti al Criminale, dalle Delegazioni di Polizia, e da chiunque altro crederà meglio le informazioni opportune, dà opera perchè si notino nel Registro stesso que' cambiamenti di condizione e di stato, che si verificano ne' Giovani suddetti, e di cui s'interessa la Legge di Coscrizione.

Vi descrive in fine il nome di coloro che furono ommessi ne' Giornali, e negli Elenchi delle precedenti Coscrizioni, per essere rimasti fin allora sconosciuti.

§. 5. Da tale Registro raccoglie quelli che cadono sotto la prescrizione dell' Articolo 12 N. 3. e dell' Articolo 14 del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849; e inoltre quelli ai quali o per la ricuperata salute, o per la dimissione dal

Carcere, senza aver meritato pena afflittiva, o infamante, è venuta meno la ragione per cui sfuggirono all'arrolamento.

§. 6. Ricevuto l'ordine dal Ministero dell' Interno di aprire il Giornale d'Inscrizione, la Commissione pubblica un avviso col quale notifica: che i Giovani nati nell'epoca fissata dall'ordine avuto, e che hanno domicilio nel Comune, sono tenuti a presentarsi tosto al suo Uffizio per farsi inscrivere.

Contemporaneamente domanda ai Delegati Politici e agli Agenti Comunali che facciano, nelle rispettive Sezioni, le ricerche più diligenti de' Giovani che cadono in Coscrizione, e principalmente di quelli a cui possa essere applicabile il disposto dall'Articolo 14 numeri 1, 3, 4, 5.

Il Giornale d'Inscrizione è conforme al Modello **A**.

§. 7. Ogni giorno al cominciare della Sessione il Podestà o Sindaco fa sul Giornale la dichiarazione dell'ora in cui l'ha aperta, e così pure, al finire di quella, fa la dichiarazione relativa, indicandone l'ora, e sottoscrivendosi.

§. 8. I Giovani vengono inscritti

Col Casato, Nome, Soprannome, e colla Professione od Arte così propria, come de' Genitori,

Colla data del giorno, e del luogo della nascita, e con quella dell'ultimo domicilio d'un Anno,

Coll'indicazione della Statura, coi contrassegni personali,

Con numero progressivo.

L'Inscrizione è generale e senza eccezione veruna.

Per l'assente, l'infermo, e il detenuto si presenta un suo stretto parente, o il Curatore, o il Capo della famiglia a cui appartiene: dà esso le notizie necessarie per l'Inscrizione, e assicura, se reputasi d'uopo, la personale costituzione del Giovine da inscriversi.

§. 9. Il Podestà o Sindaco interroga il Coscritto su quello che riguarda la sua Inscrizione, istruendolo opportunamente, e indicandogli i documenti che dovrà produrre all'atto della rettificazione dell'Elenco, pel caso che alleghi titoli d'esenzione, d'eccettuazione, o di privilegio, e di tutto fa menzione nel Giornale.

§. 10. Scorsi 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, la Commissione chiude il giornale; lo confronta coi Ruoli de' nati, de' morti, de' matrimonj, e di domicilio, e per questa diligenza, e mediante il Registro di cui ai precedenti §§. 4. 5., col sussidio delle informazioni avute dai Comuni, dal Consiglio Provinciale sulla Lista, e sul Catalogo di cui al § 2., porta nel Giornale medesimo le correzioni e le aggiunte che sono richieste dalla giustizia, con quelle annotazioni che valgono a distinguere i Giovani de' quali trattano gli Articoli 10. 11. 12. 13. 14. del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849.

Non procede però a cancellare i nomi di quelli che fossero indicati come defunti, se non quando avesse prove sicure della morte loro; in caso di dubbio fa rapporto al Consiglio Provinciale.

§. 11. Praticate queste cose la Commissione Comunale, nel termine di 8 giorni dalla scadenza di quello dei 20, forma, secondo il Modello **B**, l'Elenco alfabetico de' Coscritti con tutte le osservazioni e le avvertenze relative, e con annotazione speciale per quelli di cui non ha potuto conoscere il luogo di dimora, e per gli altri che sono o infermi, o detenuti, o assenti, e fa noto al Pubblico che l'Elenco stesso resta ostensibile a chiunque per la sua rettificazione.

§. 12. Tale Elenco sta esposto nel Locale della Comunità; e in questo si tiene aperto per 10 giorni consecutivi un registro, simile al Modello **C**, al fine di notarvi i reclami che vengono portati contro di quello, e i documenti giustificativi che si producono.

Di questi documenti formasi un fascicolo per ciascun Coscritto che li presenta, inscrivendovi sopra il Nome e il Casato suo, e il titolo d'esenzione, d'eccettuazione, o di privilegio allegato.

§. 13. Non è però tolto al Coscritto, che ne fosse stato legittimamente impedito, di rettificare anche davanti il Consiglio Provinciale l'Elenco, producendo i titoli della propria esen-

zione, eccettuazione, o del privilegio che credesse competergli.

§. 14. Scaduto il termine de' 10 giorni la Commissione compila, giusta il Modello **D**, le Note di cui agli Articoli 22, 23 del citato Sovrano Decreto, e le manda al Consiglio Provinciale per le sue incombenze, insieme al Giornale, all'Elenco e al Registro de' reclami.

§. 15. Questo Consiglio verifica se tutti i Giovani descritti nel Giornale sono portati sull' Elenco, e se le Note sono formate debitamente; vi fa le correzioni necessarie, e contro il suo operato è salvo il ricorso al Consiglio Centrale. Dopo di che spedisce ai Comuni le Note che debbono servire per l'estrazione.

§. 16. La Commissione si presta per la visita de' Coscritti. Appena è questa ordinata dal Consiglio Provinciale ne avverte il Pubblico e i Coscritti da visitarsi, e insieme al Commissario e ad un Medico Chirurgo, coll' assistenza di un Ufficiale de' RR. Dragoni, o in suo difetto di un Sottoufficiale comandante in luogo, procede pubblicamente, se la decenza il permette, nel giorno e nell' ora stabilita alle verificazioni, e agli esperimenti necessarj ne' singoli casi. Stende il processo relativo inserendovi il giudizio Medico Chirurgico per ciaschedun Coscritto, e fattane pubblicazione lo trasmette al Consiglio Provinciale.

§. 17. In tale visita procede a togliere di mezzo ogni artifizio, e qualsisia frode per parte

del Coscritto, e veglia perchè, nell'esperimento della statura, sia egli posto a piedi ignudi sul piano della misura, e sia l'asta attraversante messa appuntatamente all'altezza di piedi cinque.

§. 18. A prevenire poi lo scambio di qualcuno, verifica col giornale d'Inscrizione i Contrassegni di quelli che debbono visitarsi, e appella alla testimonianza di tre Coscritti, e se occorre anche a quella del Parroco.

§. 19. L'operato, e il giudizio della Commissione spedita alla visita va soggetto all'esame del Consiglio Provinciale, salvo il ricorso per revisione al Consiglio Centrale, il quale provoca, ove il creda conveniente, nuova visita, e nuovo giudizio.

§. 20. La Commissione Comunale avvisa il Pubblico del Decreto dato per l'Estrazione, e fa conoscere il giorno, l'ora, e il luogo destinato, chiamando tutti i Coscritti compresi nelle Classi determinate a presentarsi.

Spedisce inoltre invito ai Parrochi tutti del Comune, e all'Ufficiale più elevato in grado della Forza de'RR. Dragoni stanziata nel Comune stesso, a intervenire all'Estrazione: a quest'invito non è permesso il rifiuto.

§. 21. Il Corpo Comunale si presenta all'estrazione, e prende per norma le Note 3, 4, 5 spedite dal Consiglio Provinciale.

§. 22. Per ciascuna di quelle forma una serie di schede uguali, numerate progressivamente

dall'uno in avanti, e fino a comprendere il novero totale de' Coscritti in ciascuna delle Note medesime.

Le tre serie di schede che ne risultano vengono pubblicamente date all'esame di tre Coscritti che sappiano leggere, e poscia, ripiegate si pongono in un'Urna.

§. 23. Il Podestà, o Sindaco chiama ad alta voce prima i Coscritti della Nota 3 nell'ordine in cui vi si trovano, e servendosi delle schede preparate per essi fa che ognuno estragga la propria. Esaurita la qual nota, se i Coscritti non bastano al Contingente, chiama quelli della Nota 4, e non bastando pur questi, chiama gli altri della Nota 5, e col metodo sopraindicato fa loro estrarre le schede per essi preparate.

Al presentarsi d'ogni Coscritto il Podestà o Sindaco domanda alle altre Autorità Comunali, e a tre Coscritti se chi si presenta è l'individuo chiamato.

§. 24. Non presentandosi il Coscritto od un suo stretto parente, riconosciuto per tale dalle suddette Autorità, e da tre Coscritti, l'Estrazione è fatta dal Podestà o Sindaco.

§. 25. La scheda viene aperta dall'Estrattore, e consegnata al Podestà, o Sindaco, il quale annunzia il numero che porta: lo fa registrare nella Nota che gli serve di norma, e presso il nome del Coscritto pel quale fu estratta, e poscia consegna la scheda all'Estrattore.

§. 26. Di tutte le accennate cose la Commissione stende e pubblica il processo, il quale in un colle Note, coll'Elenco e col Giornale viene trasmesso al Consiglio Provinciale. Questo esamina l'operato della Commissione, e ne informa il Consiglio Centrale.

§. 27. In pendenza delle superiori risoluzioni la Commissione incombe alle cose relative ai Sostituti o Cambi che si propongono, e comunica al Consiglio Provinciale con apposita lista, Modello **E**, quelli che sono accettati. V'indica inoltre quanto possa giustificare il suo operato, e la denominazione, la paternità, l'età, il domicilio del Coscritto, e del Cambio, e i contrassegni personali di questo.

§. 28. Prende cura pur anche delle Convenzioni che si deliberano fra questi ultimi: sono esse stipulate in carta non bollata, controfirmate dal Podestà o Sindaco, e depositate presso l'Auditorato Militare.

§. 29. Per simili Convenzioni il Contraente minorenne è considerato come maggiore d'età, e la fidejussione che vi accede è solidale; la donna che per detto titolo si obbliga non ha d'uopo d'alcuna solennità, nè di Decreto giudiziale.

§. 30. Il Sostituto verso del quale si manchi all'obbligazione assunta dal Coscritto o suo fidejussore può agire in giudizio all'adempimento di quella: la procedura è sommaria, e con esenzione da qualsisia tassa, e da carta bollata.

§. 31. L'Autorità Comunale, avutone l'ordine, riunisce i Coscritti requisiti per la Truppa attiva, e li spedisce al Capo Luogo della sua Provincia.

§. 32. Il Coscritto il quale, chiamato a riunirsi agli altri, non si presenta, è riguardato Disertore, e come tale ricercato e punito; e il Comune è obbligato ad offrire entro un mese un Sostituto a proprie spese, riservato ad esso il diritto di reintegro contro il Coscritto, e sua famiglia, da ottenersi per le vie della esazione privilegiata.

§. 33. Il Podestà o Sindaco, o un suo Delegato accompagna i Coscritti requisiti collo Stato nominale del Contingente, conforme al modello **F**, per farne la regolare consegna al Consiglio Provinciale.

§. 34. Un Distaccamento di Truppa attiva presta il servizio opportuno per la spedizione.

§. 35. Verificatosi dal Consiglio Provinciale l'adempimento per parte del Comune alla Legge di Coscrizione, rilascia al Podestà o Sindaco, o suo Delegato la relativa dichiarazione da insinuarsi agli atti del Comune, e ne fa partecipe il Consiglio Centrale.

§. 36. È obbligo d'uffizio per gli Impiegati de' Comuni, e delle Delegazioni del Ministero il prestarsi alle cose superiormente prescritte.

Provincia di

Giornale dell' Inscrizione primiti

Numero progressivo	Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome se ne ha	Nome del Padre e della Madre, loro Professione Condizione e Indicazione se sono viventi	Data della Nascita: Giorno	Mese	Anno	Luogo di Nascita del Coscritto	Luogo del Domicilio legale del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Contrassegni personali: Statura: Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso	Bocca	Viso	Colore	segni particolari

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Comune di *Modello* **A** *citato al paragrafo* 6

dei Coscritti per l' Anno

Modi di presentazione: In persona	per mezzo d'altri e di chi	Cause per cui il Coscritto non si presenta in persona: per Assenza: Legittima	Illegittima	Luogo	per infermità	per detenzione. Luogo di questa	Titoli allegati dal Coscritto per ottenere: l' esenzione di cui all'Articolo N.° 11	l' eccettuazione di cui all'Articolo N.° 12	Il privilegio di cui all'Articolo N.° 13	Citazione dei Documenti indicati, od esibiti dal Coscritto in appoggio de' titoli allegati	Osservazioni

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di

Elenco generale Alfabetico de

Numero: progressivo dell' Elenco Alf.	del Giornale d'Inscrizione	Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome se ne ha	Data della Nascita: Giorno	Mese	Anno	Nome del Padre e della Madre Loro Professione Condizione e Indicazione se sono viventi	Condizione e Professione del Coscritto	Comune e Luogo della nascita del Coscritto	Comune e Luogo del Domicilio legale del Coscritto	Statura: Piedi	Pollici	Linee	Segni particolari apparenti	Modi presen zione: In persona	per mezzo

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Comune di *Modello* **B** *citato al paragrafo* 11

Classificazione dei Coscritti per l' Anno

Cause per cui il Coscritto non si presenta in persona: per Assenza: Legittima	Illegittima	Luogo	per infermità	per detenzione. Luogo di questa	Titoli allegati dal Coscritto per ottenere: L' esenzione di cui all'Articolo N.° 11	L'eccettuazione di cui all'Articolo N.° 12	Il privilegio di cui all'Articolo N.° 13	Citazione dei Documenti in appoggio de' titoli allegati	Proposta di collocazione dei coscritti: Classe	Nota	Motivi della Collocazione	Osservazioni

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di

Registro dei reclami alla propo

Numero: Progressivo	dell' Elenco generale	1 Cognome 2 Nome 3 Soprannome 4 Condizione 5 Professione 6 Domicilio legale: del Coscritto	dei Genitori	Qualità e Titoli dei reclami	Documenti prodotti e numero del fascicol con cui si trasmetton
		1	1		
		2	2		
		3	3		
		4	4		
		5	5		
		6	6		

Fatto in *il giorno* *l'anno*

Comune di *Modello* **C** *citato al paragrafo* 12

di collocazione dei Coscritti per l' anno

Osservazioni del Comune	Risoluzioni del Consiglio Provinciale	Numero di Protocollo delle risoluzioni	Risoluzioni del Consiglio Centrale	Numero di Protocollo delle risoluzioni

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di *Comune di*

Nota 1 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(esentati dalla requisizione)*

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli di Esenzione					Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Mala conformazione o deformità	Malattia o Fisica indisposizione	Statura			
								Piedi	Pollici	Linee	

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Provincia di *Comune di*

Nota 3 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(primi ad essere requisiti)*

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli						Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Simulazione di fisica imperfezione	Produzione di falsi documenti	Mancanza a giustificare i titoli allegati per non essere requis.	Assenza dal Comune, Provincia o dallo Stato senza permesso	Mancanza a presentarsi all'Inscrizione	Mancanza di Profess. od Arte che procuri un giornal. lavoro	

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Provincia di

Nota 5 dei Coscritti della Classe

Numero		Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Figlio maggiore di Padre settuagenario	Figlio maggiore di Vedova	Fratello maggiore di Orfani di Padre mancanti dell'Avo
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione								

Fatto in *il giorno* *l'anno*

Modello **D** *citato al paragrafo* 14

Provincia di *Comune di*

Nota 2 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(eccettuati dalla requisizione)*

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli di Eccezione						
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Addetto al servizio Militare Attivo	Capitolaz. compiuta e regolare Congedo	Ordine Sacro Maggiore ottenuto	Indicato dal Vescovo come iniziato allo Stato Ecclesiastico	Ammogliato prima della Legge	Vedovo con prole prima della Legge	Figlio Unico

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Provincia di *Comune di*

Nota 4 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(non aventi eccezione)*

Numero		Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione						

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Comune di

per l'anno *(ultimi ad essere requisiti)*

Titoli del Privilegio						Osservazioni
Premio di 1.ª Classe ottenuto dall'Accademia di Belle Arti	Laurea nella Regia Università di Modena	Per avere un Fratello nelle Truppe dello Stato, o in Congedo per ferite	Abilità straordinaria nelle Scienze, o nelle Arti	Ammogliato dopo la Legge	Vedovo con prole dopo la Legge	

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di

Lista dei Cambj offerti dai requisi

Numero Progressivo	Numero del Giornale d'Inscrizione	1 Cognome 2 Nome 3 Soprannome 4 Condizione — del Coscritto	5 Professione 6 Domicilio legale 7 Luogo di nascita — dei Genitori	il Coscritto spetta alla — Classe	il Coscritto spetta alla — Nota	Numero estratto dal Coscritto	Indicazione se requisito per la Truppa — Attiva	Indicazione se requisito per la Truppa — di Riserva	Data della domanda del Coscritto per la
		1	1						
		2	2						
		3	3						
		4	4						
		5	5						
		6	6						
		7	7						

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Provincia di

Stato nominale dei requisiti pel Contingente della Truppa

Numero progressivo	Cognome del requisito	Nome del requisito	Soprannome del requisito	Data della Nascita — Giorno	Data della Nascita — Mese	Data della Nascita — Anno	Nome del Padre e della Madre e indicazione se sono viventi	Condizione e Professione del requisito	Luogo della nascita del requisito	Luogo dell' ultimo domicilio di un anno	Il requisito spetta alla — Classe	Il requisito spetta alla — Nota

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Comune di *Modello* **E** *citato al paragrafo* 27

per la Coscrizione dell' anno

1 Cognome 2 Nome 3 Soprann. 4 Condizione — del Sostituto	5 Professione 6 Domicilio 7 Luogo di nascita — dei Genitori	Data della nascita del Sostituto — Giorno	Mese	Anno	Contrassegni personali del Sostituto — Statura — Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso	Bocca	Viso	Colore	Segni apparenti	Documenti che giustificano le qualità morali, e politiche del Sostituto	Giudizio Medico dell' attitudine del Sostituto al servigio Militare	Osservazioni
1	1																		
2	2																		
3	3																		
4	4																		
5	5																		
6	6																		
7	7																		

I Membri della Commissione Comunale

Comune di *Modello* **F** *citato al paragrafo* 33

assegnato al Comune stesso in numero di *individui* *per l'anno*

Numero estratto dal requisito	Contrassegni personali del requisito — Statura — Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Fronte	Ciglia	Occhi	Naso	Bocca	Mento	Viso	Segni particolari	Se per la Truppa — Attiva	Se per la Truppa — di Riserva	Se per cambio ed in luogo di chi	Totale dei requisiti	Osservazioni

I Membri della Commissione Comunale

Modena dalla Residenza del Ministero
19 Giugno 1849

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 18.)

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Con precedente Notificazione del 24 Febbrajo p. p. fu prescritto all'Art. 1. che tutti i possessori di confessi emessi dai Ricevitori Comunali a favore dei contribuenti al prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto 15 Settembre 1848 dovessero averli presentati con apposita denunzia in duplo all'Uffizio del Debito pubblico entro e per tutto il 30 Giugno ora scorso, termine di rigore, dichiarandosi poi al successivo Art. 5. che la mancanza alla presentazione delle denunzie coi relativi confessi entro l'assegnato termine, farebbe perdere ai creditori qualunque diritto, e che non sarebbe stato ammesso alcun reclamo in proposito.

Non pochi tuttavia o immemori delle suespresse prescrizioni o non curanti del loro interesse, hanno lasciato scorrere infruttuosamente il prefisso termine di rigore, ommettendo d'insinuare all'Uffizio del Debito pubblico entro il 30 Giugno p. sc. le denunzie documentate delle rispettive ragioni di credito per titolo del surriferito prestito forzoso, e si sono poscia in parte affrettati ad aver ricorso ond'essere rimessi in tempo a produrle.

Ma poichè non era in facoltà di questo Ministero di accogliere i loro reclami, fu sottoposto

l'emergente alle Sovrane Risoluzioni di S. A. R., la quale con venerato Rescritto 7 corrente N. 2992 si è benignamente degnata di approvare che sia protratto a tutto Agosto p. v. il termine alla presentazione delle denunzie nei modi prescritti dalla succitata Notificazione 24 Febbrajo p. p. dei titoli di credito in essa contemplati; dichiarando però che appena scaduto il nuovo termine, debba chiudersi definitivamente il Registro delle denunzie, non accettarsi agli atti alcun reclamo, e rimaner ferma la disposizione che priva di qualunque diritto, sia rapporto ai frutti come alle somme capitali, que'creditori che avessero non ostante ommesso di produrre le documentate loro denunzie.

Tutti quelli pertanto che non le abbiano peranche presentate, si rendano solleciti a provvedere al loro interesse, approfittando della proroga graziosa accordata dalla Benignità di S. A. R., onde produrle entro e per tutto il 31 Agosto p. v., giacchè non avranno in caso che ad imputare a se medesimi gli effetti della comminata misura.

Modena il 7 Luglio 1849

IL CONSULTORE INCARICATO

TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

(N. 19.)

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Promuovere volendo Sua Altezza Reale, col favore di una speciale facilitazione, il commercio all'estero della canape, di cui si hanno tuttavia vistose rimanenze, e che formando uno de'rami agricoli più produttivi di questi Stati, promette anche nel corrente anno un abbondante raccolto, sopra rapporto di questo Ministero si è benignamente degnata di approvare con venerato Rescritto del giorno 14 di questo Mese N. 3127, che sia diminuito il dazio d'uscita imposto dalla vigente Tariffa doganale alla canape greggia ed alle sue dipendenze, e che dal 1 Agosto p. v. a tutto l'andante anno si esiga nella misura che in parità di circostanze fu precariamente determinata dal Sovrano Editto 9 Luglio 1847., cioè:

Canape greggia, macerata o battuta.	per quintale	L. 1, 50
detta graffiata e spinata	»	» 1, 00
detta in gargiolo	»	» 0, 66
detta o stoppa di canape filata greggia	»	» 1, 00
detta filata e imbiancata	»	» 0, 50
detta filata e tinta . . .	»	» 0, 25

Nell'atto pertanto in cui si notifica al pubblico la suespressa benefica Sovrana Disposizione, si commette poi alle Intendenze di Finanza di curarne il pieno ed esatto adempimento.

Modena 17 *Luglio* 1849

IL CONSULTORE INCARICATO

F. TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

(N. 20.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

In conseguenza di Rapporto del Consiglio Centrale di Coscrizione presentato da questo Ministero

SUA ALTEZZA REALE

Considerato che grande è il numero di que' Giovani i quali, sia per inconsideratezza propria, sia per altrui seduzione o inganno, si sono resi contumaci all'inscrizione, e v'ha titolo di sospettare che parecchi di essi mantengansi tali anche quando, sortiti fra i requisibili, sieno richiesti per la spedizione del Contingente;

Considerato che ove a termine del §. 32 delle Istruzioni e Regole pubblicato il 19 Giugno scorso, si dovessero eglino riguardare Di-

sertori, e come tali punire, si getterebbero in gravissima afflizione non poche famiglie innocenti dell'imprudenza, e del mal consiglio di quelli;

Considerato che per condurre le truppe all' effettivo necessario sarebbe ingiustizia chiamare alla requisizione i Giovani che, ubbidienti alla Legge, sonosi fatti solleciti a denunziarsi, ed hanno per tal modo acquistato il diritto al privilegio che essa loro consente,

HA DECRETATO

1. La pena del Disertore minacciata al contumace dal suddetto §. 32 è per quest'anno commutata in una multa non minore di It. L. 200: nè maggiore di simili L. 600. Questa viene fissata dal Consiglio Provinciale di Coscrizione secondo le facoltà del Coscritto, e della famiglia di lui: nel resto si rimane fermo il disposto del paragrafo stesso.

2. Rispondono della multa i Genitori e la famiglia del contumace, con diritto che la spesa relativa, comprensivamente a quella del Cambio, sia soggetta alla Collazione.

3. La multa si riscuote immediatamente col metodo medesimo con cui si ottiene la rimborsazione delle spese del Cambio, e viene pure versata nella Cassa Comunale a sopperire alle spese di Coscrizione.

4. Quelli che sono impotenti al pagamento della somma pel Cambio, e per la multa, avranno una dilazione adattata alla condizion loro: scorsa indarno la quale verranno assoggettati a quell'ammenda che le circostanze particolari indicheranno conforme a giustizia.

L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Ministero dell'Interno.

Modena dalla Residenza del Ministero dell'Interno 3 *Agosto* 1849

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 21.)

COMUNITÀ DI MODENA

A ragionata proposta di questa Pubblica Rappresentanza, autorevolmente appoggiata dal Ministero dell'Interno, S. A. R. con Venerato Sovrano Decreto N. 4340, ha approvata la libera vendita delle Carni Bovine in questa Città, pel 1.° Novembre prossimo venturo, a favore di qualsiasi Intraprenditore che si assoggetti, ed adempia alle relative condizioni, apparenti dalla Patente di libero esercizio che verrà al medesimo rilasciata dal Comune, ed in quei Locali, e con quelle cautele e Prescrizioni Sa-

nitarie e di Pulitezza che verranno a tale uopo approvate, e prescritte dal Comune istesso.

Lieto questo di potere annunciare l'ottenuta benigna concessione, diretta ad un tempo ad assicurare il migliore servigio di questa Popolazione in un ramo di prima necessità, e di tanta importanza, ed a promuovere il concorso e l'industria, scopo precipuo d'ogni ben regolato Governo, confida che l'esito corrisponda alle provvide mire dell'Autorità, mentre i solerti non mancheranno di approfittare del nuovo campo che si apre all'onesta loro speculazione, insinuando le loro dimande a questi Atti, entro e per tutto il corrente Mese.

Modena, dal Palazzo Comunale,
questo giorno 18 *Agosto* 1849

CIALDINI FF. DI PODESTÀ
SPEZZANI
MAGIERA
SABBATINI
BOCCOLARI
MENARINI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(22. N.)

REGOLAMENTO

DI PULITEZZA, SALUBRITÀ, SICUREZZA,

E DI VITTOVAGLIE

COMUNITÀ DI MODENA

Le Amministrazioni Comunali che ci precedettero nel 1848, valendosi singolarmente dell'opera di un'apposita Commissione, prepararono un vasto materiale atto a coordinare un Piano di Vittovaglie, di Pulitezza, di Salubrità, e di Sicurezza. Con quello zelo che Le distinse, tanto le Amministrazioni suddette, quanto la Commissione incaricata, iniziarono e proseguirono un lavoro che era richiesto da bisogni universalmente sentiti. Noi lo conducemmo al suo termine, ed ora che ha ottenuta l'approvazione di S. E. il Signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno, come da suo ossequiato Dispaccio del 4 corrente Agosto N. 7415 Sezione 2., lo rendiamo di pubblica ragione perchè abbia forza di Legge, e sia attivato, scorsi quindici giorni a datare da quello della sua pubblicazione.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DI SANITÀ, PULIZIA, SGOMBRO DELLE STRADE, E SICUREZZA NEL PERCORRERLE

CAPO I.

DISPOSIZIONI SANITARIE

SOMMARIO

Depositi di materie - Cloache e Canali - Intestini bovini ecc. - Salati - Concimi artificiali - Ingrasso - Vini e Liquori alterati - Stagnatura di Utensili - Tabacco alterato - Trasporto Concimi - Idrofobia.

Articolo 1. È vietato a Chiunque di depositare sulli Piazzali, Corsi, Strade, Contrade, Vie ecc. e nelle Corti interne delle Case, materie soggette a putrefazione, siccome qualunque altra immondizia.

Art. 2. Agli Abitanti di Case che mancano di opportuno immondezzajo nelle rispettive abitazioni, è permesso di depositare nelle Strade le scopature delle abitazioni e botteghe ammucchiandole in luogo appartato, al piede, per esempio, dei pilastri, o presso i muri. Tali depositi si faranno però esclusivamente nella mattina non dopo le ore 8 se in Estate, e le 10 se in Inverno, perchè possano venire asportati dai Carrettieri nelle ore a tal uopo loro prefisse.

Art. 3. Ripassando nel dopo pranzo i pubblici Carrettieri colla Carretta potranno gli abitanti portare le immondizie nella medesima, nel mentre che transita, ma non già ammucchiarle nelle Strade.

Art. 4. Nelle Case saranno tollerati i depositi di Concimi, purchè in recipienti ben chiusi, e purchè siano sgombrati di dieci in dieci giorni se d'Estate, e di quindici in quindici se d'Inverno.

Art. 5. Non si potranno fare ammassi di materie estratte da Cloache, e Pozzi neri, anche facendone amalgama con qualsiasi altra materia, sotto pena della multa massima, di cui in appresso, e in caso di recidività della perdita altresì della materia.

Art. 6. Occorrendo risarcimenti alli muri fronteggianti Cloache o Canali scoperti, saranno obbligati li Proprietarj di tali muri, in unione dei Possessori delle case annesse, o di fronte, a fare coprire il tratto della Cloaca corrispondente alla parte di muro da riedificarsi o ripararsi, riportando dall'Uffizio di Vittovaglie le opportune istruzioni sulla modalità delle volte e posizioni della Bocca inserviente all'espurgo.

Art. 7. Essendo indispensabile all'esecuzione di tali espurghi, il servirsi delle Bocche che trovansi nell'interno delle Case, i Proprietarj ed Inquilini delle medesime dovranno all'occorrenza metterle a disposizione dell'Autorità. Mancando le Bocche, od essendo troppo di-

stanti l'una dall'altra potrà l'Autorità, a giudizio del Perito Comunale, obbligare il Proprietario all'apertura delle Bocche occorrevoli, mediante foro da praticarsi nel muro. Chiunque si rifiutasse all'una cosa, o all'altra, potrà esservi costretto dalla forza, senza esenzione per questo dalla multa di cui abbasso.

Art. 8. Gli espurghi di Cloache, Pozzi neri, od altri recipienti d'immondizie, dai quali si svolgessero fetide esalazioni, non si potranno per alcun titolo eseguire che dietro licenza in iscritto dei Giudici alle Vittovaglie. I Contravventori saranno puniti colla perdita della materia, oltre al venire assoggettati alla multa infradicenda.

Art. 9. È proibito il gettare nei Canali e nelle Cloache qualunque sorta di materia collettizia, rottami, stoviglie ecc., onde non si formino ostacoli al libero corso delle acque o ristagni fetenti.

Art. 10. È pure vietato il gettare nei Canali o Cloache Cadaveri di Animali, come Cani, Gatti ecc. ma si dovranno denunziare ai Giudici alle Vittovaglie perchè vengano interrati colle prescritte discipline sanitarie. Chi contravvenisse al presente articolo, incorrerebbe nella multa massima.

Art. 11. Gli espurghi di Cloache, e Pozzi neri, non si potranno eseguire, dal 1 ottobre a tutto marzo, che dopo le ore 10 di notte, e dopo le 11 durante gli altri sei mesi, salve quelle ulteriori restrizioni che i Giudici credessero opportune di fissare, a seconda dei casi speciali, e delle posizioni delle Androne da espurgarsi.

Art. 12. È assolutamente vietato il salare in Città gl'intestini di Bovi o di Lanuti; la formazione di Concime con sangue dei suddetti animali; l'ingrasso di Majali dal 1 marzo a tutto novembre, e quello delle Oche in ogni tempo. È pure proibita la conservazione delle unghie, pelami, escrementi intestinali derivanti da macellazioni; oggetti tutti che si dovranno giornalmente asportare fuori di Città.

Art. 13. Le adulterazioni che realmente si verificassero nocive alla salute, fatte tanto nel Vino quanto nei Liquori, saranno punite dalle Ital. L. 3 alle L. 25 per ogni Quintale, e proporzionalmente per quantità maggiore.

Art. 14. È stretto obbligo dei Caffettieri, Locandieri, Osti, Trattori, Pasticcieri, e Vivandieri di fare stagnare ad ogni occorrenza i loro utensili di rame; sicchè nelle Visite che all'uopo faranno i Giudici abbiano a riscontrarli sempre ben condizionati. Tali visite non saranno minori di due per ogni Anno.

Art. 15. È assolutamente proibita la vendita di commestibili alterati, immaturi, guasti e per qualsiasi altra ragione nocivi.

Art. 16. I Dispensieri e Postari che alterassero il Tabacco in modo da renderlo dannoso alla salute, oltre al venire condannati alla multa di cui abbasso, sarebbero denunziati al Dicastero di Finanza per tutto che ecc.

Art. 17. È proibita l'introduzione in Città di tutte le specie di Carni, che non siano accompagnate da autentico Certificato Sanitario del Podestà o Sindaco del Capo-Luogo da dove partono, o da fedina del Veterinario Locale, approvata e vidimata dalla suddetta Autorità del Luogo.

Art. 18. Benchè accompagnate dai prescritti Attestati tuttavolta non si potranno le suddette Carni smerciare, che assoggettate di nuovo alla visita del Veterinario Comunale nell' Uffizio relativo.

Art. 19. Le Carni di Majale saranno presentate alla visita sanitaria, in modo che si possa distinguere il sesso e loro qualità, e perciò detti Animali si tradurranno intieri, dimezzati, od in quattro parti. È assolutamente vietata la vendita delle Carni di scrofe, verri, o padri.

Art. 20. Le Carni di scrofa non potranno servire che ad uso dei particolari, e quindi sarà loro permessa la macellazione nel Pubblico Pelatojo, sotto la riserva della visita domiciliare per parte dell'Autorità, affine di verificare l'uso di tali Carni.

Art. 21. Chiunque smerciasse, ed anche esponesse in vendita Carni morticine, tanto in natura quanto insaccate, o morte non macellate, e senza che siano state riconosciute sane, sarà punito colla multa massima.

Art. 22. Gli Operatori, i Ceretani, i Venditori di segreti, e per tali enunciati, non potranno servire il Pubblico, nè spacciare tali droghe se non siano muniti di Certificato Medico-Chirurgico, del permesso della Polizia, e di quello dell' Uffizio di Vittovaglie, che fisserà loro il luogo di esercizio, e di spaccio.

Art. 23. È vietato pure a chicchessia lo smerciare articoli cadenti sotto la medica ispezione, dovendo dessi esitarsi nelle sole Farmacie debitamente approvate.

Art. 24. All'oggetto d'impedire possibilmente l'idrofobia, fermo stante l'obbligo nei Proprietarj dei Cani di non lasciarli vagare che muniti di collare portante il nome del Padrone impresso o scritto per intiero; si prescrive che tutti gli Esercenti Arti Meccaniche, li Pizzicagnoli, e Caffettieri, debbano nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, tenere davanti le loro Botteghe un vaso ripieno d'Acqua potabile da rinnovarsi ogni giorno. Tale vaso sarà collocato in modo da non impedire il libero passaggio pel portico o pel marciapiedi, e verrà ogni sera ritirato.

Art. 25. Nell'evento che in Città si manifestassero casi d'idrofobía, dovranno li Giudici alle Vittovaglie avvertire il Pubblico, che qualunque Cane venga trovato per istrada senza musoliera, verrà tosto appreso dalla Forza a ciò destinata, per essere poscia rinchiuso in luogo appartato.

Art. 26. In detto luogo verranno pure rinchiusi li Cani che fossero trovati in qualsiasi tempo privi del collare di cui all'Art. 24.

Art. 27. Il Proprietario che volesse ricuperare il Cane appreso, potrà farlo entro 12 ore dall' apprensione, e con che paghi la multa e le spese occorse per mantenerlo. Dopo questo termine il Cane si riterrà di ragione dell'Uffizio, che ne farà quell'uso che crederà migliore.

CAPO II.

POLIZIA DELLA CITTÀ

SOMMARIO

Sostanze putrefattibili - Vagliatura del Frumento - Lavatura delli graspi - Spazzatura delle Strade, Portici, e Marciapiedi - Sgombro delle Nevi dalle Strade e dai Tetti.

Art. 28. È vietato il lordare in qualunque modo le Strade, siccome gettare dalle finestre immondizie, ed acqua, fosse anche pura. È vietato l' imbrattare li muri dei Fabbricati anche con scritture, e di danneggiarli in qualunque altro modo.

Art. 29. Si proibisce il vagliare il frumento, e lavare sulle Strade o sulle Mura della Città graspi di uva o vinaccie, dovendo ciò eseguirsi o fuori di Città, o nelle Corti delle abitazioni. Per la vagliatura del frumento però si permette alli Giudici di fare qualche eccezione che fosse richiesta da particolari circostanze in favore dei Fornaj.

Art. 30. I Proprietarj e gl' Inquilini delle Case, e fra questi ultimi particolarmente quelli che hanno finestre respicienti sulla Strada, saranno obbligati, col turno da stabilirsi fra loro, a fare scopare la Strada sino alla metà delle rispettive fronti; altrettanto si eseguirà ogni otto giorni almeno in qualunque stagione dell' anno, ed in via straordinaria ad ogni occorrenza.

Art. 31. Ad essi Proprietarj ed Inquilini corre pure l'obbligo di far pulire, ogni otto giorni almeno i Cortili interni delle Case di rispettiva proprietà od abitazione.

Art. 32. È obbligo dei Possessori di Case di curare che l' acqua dei pozzi sia sana; quindi dovrassi impedire che vi comunichino sostanze eterogenee, o che vi si gettino materie atte a putrefare l'acqua medesima. L'espurgo, e riduzione a stato normale dei detti pozzi è di stretto obbligo dei possessori predetti, allorquando l'acqua non è più in istato naturale, e qualora mancassero a tale dovere verrebbero assoggettati all' esecuzione d' uffizio del lavoro a tutte loro spese, e al pagamento della multa.

Art. 33. I Proprietarj e Conduttori delle Botteghe sono ugualmente tenuti a mantenere sempre puliti i Portici, ed i Marciapiedi, o li corrispondenti spazj di Strade, ove questi non esistano.

Art. 34. Per togliere qualunque pretesto a commettere gettiti d'immondizie sulle strade e Cortili, si proibisce alli Proprietarj e Con-

duttori di Case di locare o sublocare abitazioni che non abbiano l'uso di Cessi e Lavandini.

Art. 35. Per le Case di compossesso si riterranno preferibilmente obbligati alla pulizia delle Corti, delle Strade, dei Portici, e Marciapiedi, quello o quelli dei Condomini che avranno la parte con finestre respicienti nelle corti, e sulla strada; ma rimarranno loro salve le ragioni contro gli altri Compossessori, da esperimentarsi come crederanno di loro diritto.

Art. 36. Cessato di nevicare, li Proprietarj delle Case, ed ove essi siano per qualunque motivo impediti, gl'Inquilini delle medesime, salvo loro il competente diritto di reintegro contro i primi, dovranno immediatamente fare ammassare la neve presso li pilastri dei Portici ove esistono, e in difetto in doppio argine, se le Strade sono ampie, lasciando sgombri i Marciapiedi o gli spazj ad essi corrispondenti, non che le carreggiate nel mezzo, della maggior larghezza possibile.

Art. 37. La Neve ammassata dovrà essere asportata sino alla distanza di pertiche trenta almeno dalle Bocche, per le quali si scarica nei Canali.

Art. 38. Il trasporto della Neve nelle Bocche si farà tosto che siano quelle aperte, nè potrà essere trasportata in aderenza alle Bocche istesse trovandole chiuse.

Art. 39. Solo a fronte di regolare permesso dei Giudici alle Vittovaglie si potrà scaricare la Neve dai Tetti, ed in questo caso si sarà

inoltre tenuti a porre sulla strada segnali bene visibili che mostrino ciò che si va a fare, o che si sta facendo.

Art. 40. Chi, due ore dopo che sarà cessato di nevicare, non avrà fatto intraprendere la raccolta di cui sopra, incorrerà, senz'altro avviso, nell'esecuzione d'uffizio a tutte sue spese, oltre al venire assoggettato a multa.

Art. 41. Chi gettasse o portasse Neve sulla fronte delle Case altrui incorrerà nella multa massima, e nell'emenda del danno a rigore di Legge.

Art. 42. Sopravvenendo acqua a neve, e quindi lo scioglimento di questa, che congelandosi si arrestasse nelle cunette delle Strade, dovranno li Proprietarj, ed Inquilini come sopra fare aprire le cunette medesime, anche durante la pioggia, sino al punto ove desse discendono negli Scoli; ciascuno eseguirà altrettanto lungo la propria fronte. Così dicasi del passaggio da una strada all'altra, e da un portico all'altro, salvo le località a carico del Comune. I mancanti incorreranno nella esecuzione d'uffizio a loro spese e nella multa.

Art. 43. Il solo Deputato alle Leve potrà fare aprire le Bocche dei Canali e delle Cloache, marcandole con segni visibili.

Art. 44. Caso si formassero geli sulle strade, ed alle grondaje, li Proprietarj ed Inquilini delle Case dovranno immediatamente rimovere i pericoli che minacciano tali geli, facendo cadere quelli delle grondaje, ed usando per quelli

sulla strada, qualunque previdenza interinale, salvo di perfezionare l'opera a momento opportuno.

CAPO III.

SGOMBRO DELLE STRADE E SICUREZZA NEL PERCORRERLE

SOMMARIO

Ingombro vietato - Ingombro permesso, e come - Ingombro davanti le Botteghe - Maniscalchi - Stallatichieri - Fabbri-Ferraj - Falegnami - Incendj - Vasi esposti - Lavori ai Tetti - Rottami, e simili sulle strade - Conservazione di Marciapiedi - Giuochi - Biancheria - Armatura delle Fabbriche - Passeggi - Fabbriche ecc.

Art. 45. Nessuno potrà ingombrare gli spazj pubblici, quale si sia la loro speciale denominazione senza previo permesso dei Giudici alle Vittovaglie. Dessi non lo accorderanno che per conosciuta necessità.

Art. 46. Sono eccettuati dalle suddette prescrizioni i casi di ordinario servigio della cittadinanza, come lo scaricamento dei Combustibili, delle Merci, dei Fieni, Lettiera, dei Mobili, lo spremersi dell'Uva, la pulizia degli Utensili di Cantina, quando non si possano fare tali operazioni nell'interno delle Case; dovranno però sempre tenersi sgombri i Portici, i Marciapiedi, e la metà della Carreggiata, e li Muri delle Fabbriche altrui.

Art. 47. Trattandosi di contrade strette ad intervalli, lo scarico dei suddetti generi dovrà farsi nel luogo ampio più prossimo al punto di servigio. Alle persone, a cui saranno dirette le suddette cose, correrà l'obbligo di osservare strettamente le ordinate precauzioni.

Art. 48. Ai Conduttori di Botteghe qualunque rimane vietata l'esposizione fuori delle medesime degli oggetti che potessero lordare gli abiti, od impedire il libero passaggio. È particolarmente proibita l'esposizione come sopra di Mastelli con pesci secchi, in bagno, salati, salumi, carni ecc.

Art. 49. L'occupazione di un qualunque spazio pubblico potrà essere dai Giudici alle Vittovaglie permessa, qualora per la località ed altre considerazioni speciali, da riconoscersi e verificarsi da essi Giudici, non fosse per arrecare danno, pericolo, od incomodo; ed anche nell'accordare tali permessi sarà facoltativo ai Giudici il prescrivere quelle condizioni e modalità che ravviseranno del caso, e di accordarli anche a fronte del pagamento di una tassa.

Art. 50. All'interessante scopo di conciliare il libero esercizio dei mestieri e del commercio coi giusti riguardi dovuti alla Popolazione si prescrive:

I. Sarà obbligo dei Proprietarj di Fondi il non affittarli che ad Artigiani e Commercianti il di cui esercizio e traffico possa farsi entro i Fondi loro locati; in caso diverso potrà l'Au-

torità far sortire i Conduttori dai detti Fondi incapaci, ritenendosi però le Parti rimesse ai Tribunali ordinarj per gli indennizzi che rispettivamente loro competessero. In via transitoria resta assegnato a ciascuna di esse parti il termine a tutto Aprile 1850, per porre ad effetto la detta prescrizione, relativamente alla capacità dei Fondi; ferme stanti interinalmente le disposizioni relative all'ingombro degli Spazj pubblici.

II. Non potranno di regola ordinaria li Maniscalchi ferrare, e gli Stallieri pulire li Cavalli che in locali interni.

Art. 51. Gli Stallieri, esaurita l'occupazione dei Locali interni, potranno, a fronte di regolare permesso, disporre i Rotabili sui Piazzali e sulle Strade. Dovranno però, in ciò fare, uniformarsi pienamente a quelle norme che verranno prescritte dai Giudici a seconda delle circostanze, rimanendo però stabilito che si abbiano ad ingombrare il meno possibile i pubblici spazj.

Art. 52. È severamente proibito ai Fabbri-Ferrai, ai Maniscalchi ecc. il battere ferri roventi in modo che sortano faville di fuoco dalle porte, e dalle finestre esterne.

Art. 53. I Falegnami non potranno accendere fuochi sulle Strade, che in località appartate, ed entro appositi recipienti. Lavorando di notte tempo, nelle loro Botteghe si serviranno di lumi circondati da vetri, a modo di Fanali.

Art. 54. Gli Stallatichieri, Nolatieri, Vetturali ecc., i quali abbiano bisogno di frequentare Tegge e Stalle, oltre alla suddetta prescrizione del lume a modo di fanale, dovranno astenersi eziandio, sia di giorno, che di notte, dal fumare, e lasciar fumare altri nei rispettivi Locali, e dal tenervi ed usarvi dei Zolfanelli fosforici.

Art. 55. Sono obbligati i Proprietarj e Conduttori di Case, ed altri edifizj di vegliare attentamente perchè si usino tutte le cautele necessarie a prevenire ed allontanare gl' incendj. A questo effetto si prescrive che non si possa mettere materia combustibile, se non se alla distanza di Braccia tre dalle Canne dei Cammini e che queste debbano essere difese da una testa di muro e munite dell'inghiaccio opportuno.

Art. 56. È vietata l'esposizione di qualunque vaso grande, o piccolo ecc. tanto sulle Terrazze quanto sui Balconi o sulle Finestre sovrastanti alle Strade, o transiti pubblici, quando non vi fossero apposti solidi ripari di ferro o legno, ritenuto improvvido l'uso delle Cordicelle ecc.

Art. 57. Chiunque avesse d'uopo di trasportare dall'alto sulla pubblica Strada oggetti atti ad offendere, dovrà farli calare entro recipienti con funi, e colla continua presenza sulla Strada di persona destinata a riceverli.

Art. 58. Qualunque lavoro si debba eseguire sui tetti, od all'esterno delle Case, sarà indicato al Pubblico con segnali bene osservabili.

Art. 59. Non si potranno egualmente esporre

rottami, legnami, e qualunque altra cosa, che ingombri o sia pericolosa sui luoghi di pubblico transito, senza regolare permesso da accordarsi giusta la pratica, e sotto il vincolo in particolare dell'apposizione di un lume in tempo di notte; lume, che verificato non si prestasse alle volute funzioni di avviso, sarà considerato come non apposto.

Art. 60. Si proibisce l'andare sotto i Portici o sui Marciapiedi con Carri, Carretti, Carriole, il ruotolare carichi o ruote, il percorrerli con carichi voluminosi, aste di ferro o tavole sulle spalle, spaccare legni, ed in generale praticarsi quanto potesse guastarvi li selciati ed impedirvi il libero transito.

Art. 61. Si vietano ugualmente, tanto nelle Strade della Città, quanto nei Passeggi pubblici i Giuochi di palla, palloni, bocchie, piastrelle, volantino, ruzzola, cavicchioli, l'innalzamento di comete, ed altro ecc.

Art. 62. È egualmente proibito a chiunque il percorrere i Portici, e i Marciapiedi, tanto di Città, che dei Passeggi, con Cavalli a mano, o cavalcati, siccome il lasciare vagare nei suddetti luoghi Cavalli, o Bovini sciolti, ad oggetto ancora di pascolo.

Art. 63. I polli, i colombi, le anitre, ed oche trovate vagare per le Strade Urbane, e pei Passeggi, saranno sequestrate e vendute. I Quadrupedi, appresi, e custoditi a carico dei Proprietarj loro. La multa pei primi dei suddetti animali sarà d'Italiane L. 1 per capo, e per

gli altri, ossia pei Quadrupedi, dalle L. 5 alle L. 10 per capo.

Art. 64. I Capi-Mastri Muratori sono responsabili della solida costruzione delle armature esterne delle Fabbriche, e del modo di preservare il Pubblico da qualunque infortunio, e così sono responsabili anche degl'inconvenienti che potessero provenire da trascuratezza de' loro dipendenti.

Art. 65. Per le riedificazioni o riparazioni all'esterno delle Fabbriche, non dirette da un Capo-Mastro Muratore, saranno tenuti alla responsabilità, di cui nel precedente Articolo, i Proprietarj delle Fabbriche istesse, salva loro quella qualunque rivalsa contro gli esecutori se ecc. caso ecc. da esperimentarsi nanti i Tribunali ordinarj.

Art. 66. Coerentemente a quanto fu prescritto dalla Notificazione del Ministero di Buon Governo 5 Gennajo 1832 all' Art. 20 si dichiara: non essere permesso di andare per la Città e pei pubblici passeggi a Cavallo, in Carrozza, Calesse, Sediolo, o altro ecc. piucchè di trotto regolato; non potere li Conduttori di Carri, Carretti, Birocci, Carrettoni, ed altro, rimanere sui medesimi, ma dovere invece trovarsi sempre alla testa degli Animali da tiro, regolandoli al passo.

Art. 67. Li Contadini, Birocciaj, Vetturali ecc. dovranno nel passaggio di altro rotabile essere pronti a cedergli l'opportuno spazio di Strada, mantenendosi sempre alla propria mano,

e ciò sia detto tanto per le Strade della Città, che per quelle di Campagna.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO VITTOVAGLIE

CAPO IV.

DELLA GRANDE PIAZZA

SOMMARIO

Chi vi sia ammesso - Sua disposizione - Venditori di prima mano - Rivenduglioli - Discipline.

Art. 68. Potranno vendere nella pubblica Grande Piazza, coll'ordine e nei luoghi dei quali in appresso, e come più e meglio dal Tipo riferentesi a due Tabelle qui abbasso inserite, l'una per l'Estate, e l'altra per l'Inverno.

(*A*) Le Ortolane di Modena, e delle Ville Circondarie, tanto di prima mano, aventi cioè Orto sul quale lavorano, quanto di seconda mano, che comprano cioè direttamente, e di continuo le Ortaglie di un Orto, od Orti lavorati da altri.

(*B*) Gli Ortolani di prima, e seconda mano del Comune di Modena, e Ville limitrofe al Comune istesso.

(*C*) Gli altri Mercanti esteri, o terrieri, di Ortaglie, Frutta, Ova, Latticinj, Pollami, Selvaggiume, Funghi ecc.

(*D*) I Mercanti di Salumi, di Fegati, Interiori, e Cervella di Majale, e questi durante soltanto il permesso di macellazione.

(*E*) I Mercanti di Paste da Minestra, di Legumi, di Formaggio, e Burro da Cascina.

(*F*) I Venditori di Pane attualmente approvati, o che venissero approvati in seguito.

(*G*) I Mercanti di Sementi Ortive, e Prative, ed Erbaggi Medicinali.

(*H*) Finalmente i Mercanti di Telerie, Scarpe, Ferrarezze, Chincaglie ecc. che hanno ottenuta Licenza direttamente dalla Comunità dal 1822 in avanti. Questi conserveranno il loro posto, rimanendo disposti in doppia fila presso la Cattedrale. Il numero attuale di essi non potrà aumentarsi, stante la deficienza dello spazio.

Art. 69. Ferma stante la distinzione fra categoria e categoria, il posto di ogni fila dei Venditori non aventi posto fisso, sarà estratto a sorte. I Mercanti, e Venditori all'incontro che hanno posto fisso lo conserveranno a norma degli Elenchi esistenti presso i Giudici alle Vittovaglie.

Art. 70. I posti fissi delle Ortolane, s'intenderanno sempre competenti all'Orto che coltivano, e non alle Persone che vendono.

Art. 71. Le Rivenditrici di Ortaglie risultanti da apposito Elenco, potranno nel pomeriggio, come in passato, traslocarsi nei luoghi loro destinati in vicinanza alla Torre, ed alla Grande Piazza.

Art. 72. I venditori avventizj di Polleria, Colombi, e Selvaggiume, venderanno nelle ubicazioni indicate dal Tipo, in due file, in piedi, e senza Panco o Scrannello, e lo spazio intermedio sarà di Modenesi Braccia tre - B.ª 3 -

Art. 73. I Rivenditori di Polleria, locati al mezzogiorno della Piazza, nella ubicazione indicata dal Tipo, dovranno lasciare scoperta la fronte intiera del Corpo di Guardia, e quello spazio dall'estremità esterna del Marciapiedi, per tutto il rimanente della fronte, che viene pure indicato dal Tipo medesimo.

Art. 74. I Funghi di qualunque specie, e così pure le Cervella, e gl'Intestini dei Majali, ecc. non si potranno vendere, ove non sianc stati prima presentati, per la visita, all' Uffizio di Vittovaglie, e non si abbia riportato ogni volta permesso di vendita in iscritto, nel quale sarà indicata, quanto ai Funghi, la specie a cui appartengono. Tale permesso il Venditore lo dovrà conservare, e rendere ostensibile durante la vendita.

Art. 75. Tutti li Venditori, e Rivenditori situati nella grande Piazza, meno gli Ortolani, ed Ortolane di prima mano, dovranno indeclinabilmente servirsi delle Bilancie che si distribuiscono dal pubblico Pesatore, cessionario dei diritti dei Donzelli del Comune. Questi è responsabile della legalità e buona tenuta delle proprie Bilancie, ed ha obbligo che non ne manchino ai Venditori, a seconda del lui Capitolato.

Art. 76. A questo pubblico Pesatore potrà ricorrere qualunque si ritenga leso nel peso, o nella misura de' generi acquistati. La verifica del peso o misura dovrà farla gratuitamente, se si tratta di contrattazioni minute; avrà diritto di essere pagato, se sarà chiamato a pesare, o misurare generi all'ingrosso.

Art. 77. Il diritto di somministrare Bilancie, Stadere, e Minelle alli Mercanti che vendono nella Piazza, e che ne abbisognano, è di pertinenza dei Donzelli del Comune, giusta l'antica concessione, e consuetudine, e ciò a fronte della retribuzione di pratica in favore dei Donzelli medesimi.

Art. 78. Questa retribuzione, o tassa potrà essere variata dal Consiglio dei Conservatori a norma delle circostanze.

Art. 79. Li Donzelli potranno anche in avvenire cedere tale loro diritto, fermo stante in ogni caso l'obbligo in loro di mantenere, come per lo passato, le Torcie, e l'Olio della Lampada, alla Beata Vergine di Piazza, e fermo pure il diritto nel Comune di conoscere ed approvare la persona del Cessionario, il contratto di cessione, e di sanzionarne la durata, senza di che il contratto sarà nullo.

Art. 80. Il servigio della Piazza è fatto da Facchini designati, che saranno diretti e sorvegliati da apposito Massaro. Non potranno però dessi esercitare il loro mestiere che autorizzativi con particolare Licenza dei Giudici alle Vittovaglie, da rilasciarsi a fronte dei

Certificati prescritti pei Venditori e Rivenduglioli.

Art. 81. I Facchini porteranno un Distintivo, o Placca di ottone coll'impronta dell'Arma del Comune, e col numero progressivo. Questa verrà dal Comune istesso somministrata.

Art. 82. Non potranno essi rimanere sulla Piazza che un'ora sola dopo il suono del Campanino, nè ritornarvi che fatta l'esposizione della Banderuola.

Art. 83. Ai Facchini contravventori alla suddetta prescrizione verrà ritirata la licenza e la Placca, e saranno espulsi dalla Piazza.

Art. 84. La Banderuola dal 1 Ottobre a tutto Marzo sarà esposta alle ore nove antimeridiane, e negli altri Mesi alle ore otto.

Art. 85. La esposizione della Banderuola indica il tempo in cui i Venditori, e i Rivenditori ponno contrattare fra di loro i generi introdotti nella pubblica Piazza. Prima di tale esposizione è proibito indistintamente a tutti li Venditori, e Rivenduglioli di abbandonare il loro posto.

CAPO V.

DELLA PESCHERIA

SOMMARIO

Sua disposizione - Discipline

Art. 86. Li Venditori stabili od avventizj di Pesci freschi, dovranno munirsi dall'Uffizio Vittovaglie della Licenza di spaccio, che faranno sotto le seguenti discipline, cioè:

(1) Usando Bilancie con fondo perforato, le quali verranno loro fornite a nolo dal pubblico Distributore.

(2) Tenendo la detta Bilancia pulita, coll'immergerla perciò in apposito mastello d'acqua.

(3) Col far uso di recipienti da Pesci sempre puliti, e così, finchè venga altrimenti disposto, di Tavole monde per tagliarvi sopra i grossi Pesci, fermo stante la prescrizione, per le dimensioni delle Tavole, di cui all'Art. 110.

(4) Coll'assoggettarsi alle Discipline Sanitarie ed Amministrative, anche circa la conservazione del posto da assegnarsi loro.

Art. 87. I Venditori stabili di Pesci, cioè i soliti a frequentare la Piazza, oltre alle penali, verranno sospesi per un dato tempo dalla vendita, e perderanno per sempre il diritto del posto, qualora si rendano recidivi nella mancanza.

Art. 88. Tutti i Venditori concorrenti alla Pescheria sono distribuiti nei seguenti quattro ordini di Posti.

(*A*) Primi Posti, s'intendono quelli che al partire dalla Catena verso la Piazza, procedono verso mezzogiorno, e sono occupati dai Venditori stabili.

(*B*) Secondi Posti, quelli che vengono immediatamente dopo, procedendo sempre verso meriggio, e sono occupati dai Venditori avventizj.

(*C*) Terzi Posti, quelli che susseguono alli secondi come sopra, e sono occupati dai Ri-

venduglioli, fermo stante anche per essi le prescrizioni degli Articoli 69, e 75, al Capo IV.

(*D*) Quarti Posti finalmente, quelli che vengono dopo, procedendo sempre come sopra, e sono occupati dai Venditori di Rane, Gambari, Pesce minuto ecc.

Art. 89. Tutti li suddetti Venditori saranno disposti in doppia fila, e dovranno lasciare libero l'ingresso alla Beccheria, ed alle Botteghe, Case, ed Osterie prossime ai posti di vendita.

CAPO VI.

DEL MERCATO
DI TELERÌE, TERRAGLIE, STOVIGLIE, CESTI ECC.

Art. 90. I. Venditori di Oggetti di Vestiario di qualunque sorta di Filati, di Cappelli e Berette, di Canapa greggia e lavorata, di Stuoje, Scope, Terraglie, Stacci, Fusi, di varj oggetti da Cantina, Guindoli ecc. di Foglie da Pagliariccio, Armi da fuoco e da taglio permesse dalla Legge, di Attrezzi rurali, Toppi, Tralci di Salci, Cesti ecc. Piante ecc., saranno a cura dei Giudici alle Vittovaglie distribuiti, parte nell'attuale Mercato della Legna, e parte in aderenza alla Piazza.

CAPO VII.

MERCATO DEL COMBUSTIBILE

Art. 91. D'ora in avanti il Mercato dei Combustibili viene trasportato nel Piazzaletto di Santa Eufemia.

Art. 92. I Carretti, Birocci, ed altri carichi di Combustibili, saranno collocati in una sola linea paralella al Porticato, rimpetto alla Chiesa, in quell'ordine, che verrà stabilito dai Giudici alle Vittovaglie.

Art. 93. Dovrà sempre lasciarsi sgombro il passaggio per i Furgoni ed altri mezzi di Trasporto militare, che fossero per dirigersi ai Locali degli Uffizj, ed alla Caserma dei Reali Dragoni, aderente alla suddetta Chiesa, e così affatto sgombri dovranno essere, il Vicolo Sant' Eufemia, e la Contrada Badía.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tempo vietato al Commercio - Eccezioni - Della Pesa - Misure sanitarie.

Art. 94. In qualunque Festa dell'Anno, le Botteghe dei venditori di Pannine, Chincaglie, e simili, non che degli Esercenti Arti o Mestieri servili, dovranno rimanere continuamente chiuse.

Art. 95. Le Botteghe ove si vendono Generi commestibili, resteranno in detti giorni chiuse dalle dieci e mezzo del mattino, fino all'un'ora pomeridiana in qualunque stagione dell'Anno, e dalle tre e mezzo fino alle cinque pomeridiane dal 1. Ottobre a tutto Marzo, e fino alle 6 pomeridiane negli altri Mesi. Sei Farmacie in turno resteranno aperte ogni dì festivo

per tutta la giornata. Quanto alle solennità della SS. Pasqua, e del SS. Natale, non che quanto all'altra del Nostro Protettore S. Geminiano, non è variato il sistema sin qui in uso.

Art. 96. Per gli Alberghi e Caffè, per le Locande e Trattorie, Posterie, Botteghe di Barbieri, Parrucchieri, Dentisti, Flebotomi ecc. non è alterato l'attuale sistema.

Art. 97. Terranno aperti i Negozj continuamente, anche nei giorni festivi, meno le due Solennità principali, quei Venditori di commestibili che avranno distinta Licenza festiva, da esporsi al Pubblico come in passato; Licenza che per turno verrà rilasciata dai Giudici alle Vittovaglie.

Art. 98. La vendita dei Commestibili sulla Piazza ed altre Località, cesserà nei giorni festivi alle ore dieci antemeridiane precise, dal 1. Ottobre a tutto Marzo, e nei restanti sei Mesi alle ore nove. Nei giorni non festivi la vendita suddetta sulla Grande Piazza cesserà nei primi sei Mesi all'un'ora pomeridiana, e negli altri sei Mesi alle dodici meridiane.

Art. 99. Benchè proibita, come si disse, ogni opera servile in giorno festivo, pure a fronte di provata urgenza di un lavoro non differibile, e previa l'adesione dell'Autorità Ecclesiastica, i Giudici ne rilascieranno permesso di esecuzione con quelle restrizioni, che saranno opportune a mostrare il dovuto rispetto al precetto festivo.

Art. 100. Sono altresì proibite, dopo i Divini Uffizj della mattina, le vendite, in genere, sulla Piazza, Corsi, Strade ecc. e particolarmente se annunziate da grida, ed avvisi ad alta voce, e verranno tollerate soltanto dopo gli Uffizj Vespertini, ma sempre senza clamori.

Art. 101. A tutela della pubblica salute restano in vigore tutte le prescrizioni, e penali sanitarie contro quelli che vendessero, od esponessero in vendita generi immaturi, o in qualunque modo alterati o guasti, sia sulla Piazza, che in altro luogo della Città.

Art. 102. Al suddetto scopo della pubblica salute i Giudici alle Vittovaglie visiteranno i Magazzini di Frutta, d'Ova, Burro, e Formaggi, che i Venditori e i Rivenduglioli, anche abitanti alla Campagna, tengono in questa Città, e ciò oltre alle consuete visite della Pescheria, Piazza, ed altre vendite di Commestibili ecc. I Generi che vi si trovassero di qualità sospetta verranno tosto asportati, e assoggettati a formale giudizio di Esperti.

Art. 103. Qualunque Venditore defrauderà nel peso il Compratore, ovvero esposto, e gridato un prezzo, vorrà vendere il genere a prezzo più alto, incorrerà nella multa di cui abbasso, oltre all'emenda del danno a termini di ragione.

Art. 104. Nessuno potrà vendere Commestibili in qualsiasi luogo di questa Città, nè derrate di qualunque sorte, se non con Bilancie, Stadere, e Misure legittime, vale a dire, bollate nei tempi, e modi prescritti, e da prescriversi nei Regolamenti di Finanza.

Art. 105. È soggetto alle stesse discipline il Mercante qualunque d'altri generi di consumo, quello di Pannine, ed il Merciajo, pei rispettivi loro pesi e misure.

Art. 106. Gl'Istrumenti suddetti trovati mancanti di bollo, o alterati, saranno immediatamente asportati, e trasmessi alla R. D. Finanza, perchè possa procedere contro i Contravventori a termine di ragione.

Art. 107. Niuno potrà essere Venditore stabile, o Rivendugliolo, se non presenti Certificato di buona condotta degli Uffizj Criminali, e di Polizia.

Art. 108. Tutti li Venditori stabili contemplati nel presente Regolamento, non potranno fissarsi nella Piazza Grande, Piazzetta, ed aderenze, nè in qualsiasi altra ubicazione della Città, senza permesso in iscritto dei suddetti Giudici, che perciò formeranno, e rispettivamente completeranno i relativi Elenchi.

Art. 109. Per tale permesso pagheranno mensilmente Italiane. L. 1ª quelli che non usano Panche, ed Italiane L. 2ª quelli che ne usano; Tassa che verrà soddisfatta in mano di chi sarà opportunamente delegato ed indicato al Pubblico, e nel modo che sarà ritenuto conveniente. Li Venditori avventizj pagheranno tre Centesimi per ogni giorno al delegato suddetto.

Art. 110. Li Panchi, e Panche non potranno essere maggiori in lunghezza di Braccia quattro ed in larghezza Braccia due. Lo stesso

dicasi intorno all'occupazione di posto, riguardo agli Scrannelli, Corghi, Cesti ecc.

Art. 111. Chi tralascia d'occupare un posto per tre Mesi continui, senza denunzia, perde l'uso di esso, rimanendo salvo alla Comunità l'indennizzo per la tassa non riscossa nel frattempo. Chiedendo di nuovo un posto gli si accorda, ma in fine della linea dei Venditori della sua sfera.

Art. 112. Il posto non si cede, nè si trasmette, quanto all' uso, senza permesso in iscritto dei Giudici alle Vittovaglie.

Art. 113. Il Venditore, ed il Rivendugliolo stabile di qualunque Classe, deve denunciarsi alla Cancelleria dei Giudici alle Vittovaglie, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento. Li medesimi Giudici faranno annotazione del Nome, Cognome, Domicilio, Contrada, Parrocchia ecc. del Denunziante, non che del posto di vendita, della qualità di esercizio, e del Magazzino, se ne ha.

Art. 114. Ai suddetti Denunzianti si rilascierà una Licenza in istampa esprimente i requisiti prescritti dall'articolo precedente.

Art. 115. Ogni Venditore, e Rivendugliolo stabile dovrà tenere a pubblica vista un Cartello esprimente il Nome, Cognome di esso, ed il numero della Licenza riportata.

Art. 116. Prima della esposizione della Banderuola non potrà il Rivendugliolo comprare generi di Vittovaglie, Polleria, Selvaggiume ecc. sia nell'interno della Città, che al di fuori,

sotto comminatoria della Multa massima, come in appresso.

Art. 117. Li venditori saranno obbligati di tenere scoperte le loro Merci, e di vendere, a chi si presenta il primo per comprare, senza aspettare l'ora dei Rivenduglioli.

Art. 118. Chiunque terrà mano al Rivendugliolo incorrerà nella multa di cui sopra.

Art. 119. Chiunque trasgredirà, anche una sola delle prescrizioni portate dalla prima Parte del presente Regolmento, incorrerà in una multa dalle Italiane L. 4 alle L. 25, a regolato arbitrio dei Giudici alle Vittovaglie, e chi trasgredirà alle disposizioni della seconda Parte, sarà multato dalli Giudici istessi del pagamento d'Italiane L. 3 alle L. 15, oltre all'emenda del danno in ogni caso, a termini di ragione, salvo il sopra disposto per le multe comminate in alcuni casi speciali. E chi non potrà pagare la multa inflittagli, sconterà la medesima con tanti giorni di carcere, quante saranno le Italiane Lire non soddisfatte.

Art. 120. Tutte le suddette multe saranno per intiero versate nella Cassa Comunale, a vantaggio del Comune, ed esatte in caso ecc. col solito metodo dello scosso e non scosso, e di Bollario a Bolla madre e figlia, restando a carico del Comune stesso l'obbligo di gratificare adeguatamente quelli che si mostreranno zelanti per l'osservanza dei Regolamenti.

Art. 121. Trattandosi di Venditore avventizio, che sia caduto in commesso, per garantire

l'Uffizio del pagamento, dovrà o prestare una sigurtà da riconoscersi idonea dalli Giudici alle Vittovaglie, o fare un deposito di somma corrispondente alla Multa, ovvero assoggettarsi al sequestro di tanta parte del genere in vendita, quanta approssimativamente può corrispondere all'importo della multa istessa.

Art. 122. Resa incontrovertibile l'applicazione della multa, l'azione dell'Uffizio si porterà rispettivamente o contro la Sigurtà o sopra il deposito, ovvero sul genere. Nei quali ultimi due casi, ciò che potesse esservi di eccesso sarà restituito al venditore multato.

Art. 123. Alli Giudici alle Vittovaglie viene affidata l'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 124. Dessi si valeranno, per l'esecuzione del medesimo, dei RR. Dragoni, Forza che è stata destinata per il relativo servigio.

Modena dal Palazzo Comunale
18 *Agosto* 1849

CIALDINI FF. DI PODESTÀ
SABBATINI - BOCCOLARI - MAGIERA
MENARINI - AGAZZOTTI - SPEZZANI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

NB. Il presente Regolamento è stato pubblicato in Modena il giorno 27 Agosto 1849.

DISPOSIZIONE
DEI VENDITORI NELLA STAGIONE ESTIVA

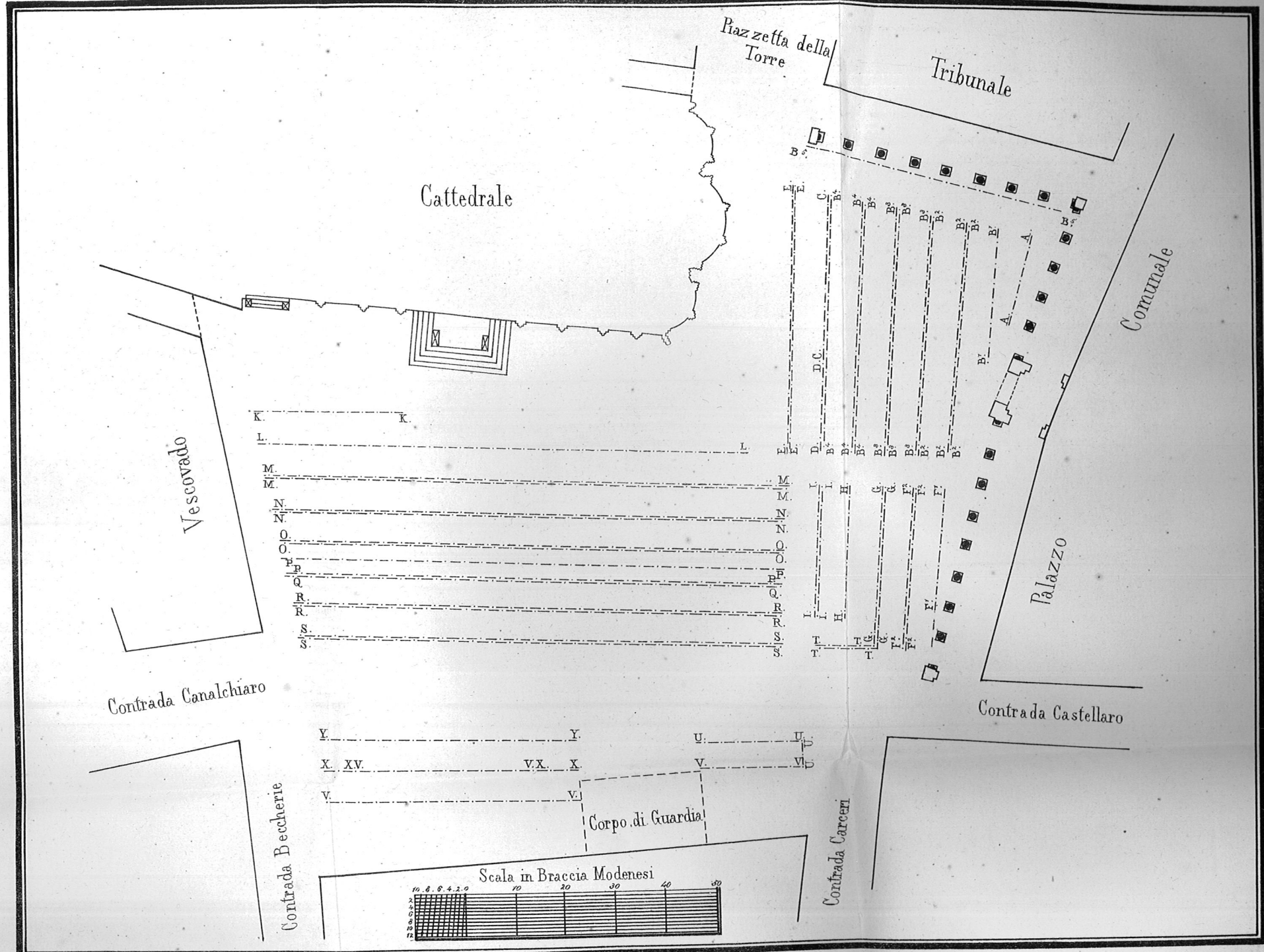
A..A Fioriste e Venditrici di Limoni.
B..B Venditrici di Ortaglie, di prima mano.
C...C Pizzicagnoli e Venditori stabili di Formaggio di Cascina, con panchi.
D..D Venditori stabili di Pane, con panchi.
E..E Venditori di Zolfanelli, Sporte, Cipolle, Stuoje, ecc.
F..F Rivendugliole di Ortaglia, abitanti in Modena.
G...G Venditori di Latticinj, abitanti in Mod.
H..H Ortolani stabili di Nonantola e Ravarino.
I....I *idem* di Spilamberto, Vignola, ecc.
K..K Venditori stabili di Scarpe, con panchi.
L...L Venditori stabili, di Telerie, Chincaglie, Ferrarezze, ecc., con panchi.
M..M Venditori avventizj di Cavoli, Sedani, Capucci, Cocomeri ecc.
N..N Rivenduglioli stabili di Frutta, con magazzino in Modena, ma pernottanti in campagna.
O...O Rivenduglioli stabili di Frutta, abitanti in Città.
P..P Venditori avventizj di Polleria, di prima mano.
Q...Q Venditori stabili di Formaggio di Cascina e di Minestre, con panchi.
R..R Venditori avventizj di Burro, Formaggio, Cacciagione e Polleria.
S...S Venditori avventizj di Frutta, Castagne ed Uva in Autunno.
T...T Venditori stabili di Frutta di Sassuolo, Fiorano, ecc.
U...U Venditori avventizj di Persici, Asparagi ed altre Frutta.
V..V Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte avventizj.
X..X Pelatrici di Polli.
Y..Y Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.

DISPOSIZIONE
DEI VENDITORI NELLA STAGIONE INVERNALE

A...A Fioriste e Venditrici di Limoni.
B^1B^1 Venditori di Chianda.
B_2B_2 Rivenduglioli stabili di Frutta, abitanti in Città.
B_3B_3 Venditori avventizj di Cavoli, Sedani, Capucci, Cocomeri ecc.
B_4B_4 Rivenduglioli stabili di Frutta, con magazzino in Modena, ma pernottanti in campagna.
B_5B_5 Rivendugliole di Ortaglia, abitanti in Modena.
C....C Pizzicagnoli e Venditori stabili di Formaggio di Cascina, con panchi.
D..D Venditori stabili di Pane, con panchi.
E...E Venditori di Zolfanelli, Sporte, Cipolle, Stuoje ecc.
F_1F_1 Guida che deve rimaner vuota.
F_2F_2 Venditori d'Uva trebbiana.
G...G Venditori di Latticinj, abitanti in Mod.
H..H Ortolani stabili di Nonant. e Ravarino.
I....I *idem* di Spilamberto, Vignola, ecc.
K..K Venditori stabili di Scarpe, con panchi.
L...L Venditori stabili di Telerie, Chincaglie, Ferrarezze, ecc., con panchi.
M..M Venditrici di Ortaglie, di prima mano.
N...N *idem* *idem*
O...O *idem* *idem*
P...P Venditori avventizj di Polleria, di prima mano.
Q...Q Venditori stabili di Formaggio di Cascina e di Minestre, con panchi.
R...R Venditori avventizj di Burro, Formaggio, Cacciagione e Polleria.
S....S Venditori avventizj di Frutta, Castagne ed Uva in Autunno.
T...T Venditori stabili di Frutta di Sassuolo, Fiorano ecc.
U...U Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.
V..V Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte avventizj.
X..X Pelatrici di Polli.
Y...Y Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.

NB. *I Venditori devono essere rivolti verso quella parte ove sono segnate le Lettere distintive della guida.*

Disposizione dei Venditori nella Piazza di Modena nella Stagione Estiva, e nella Stagione Invernale.



Modena. Litog. Goldoni.

(N. 23.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Le migliorate circostanze permettendo di alleviare in parte i Nostri amatissimi Sudditi dai pesi straordinarj imposti loro per la imperiosità delle passate vicende, decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per le due rate dell'Imposta diretta che rimangono a pagarsi nel corrente Anno vengono esonerati i Contribuenti dell'aumento del quinto ordinato col Nostro Editto del 22 Gennajo p. p.

Art. 2. Si sospende sino a nuova disposizione il pagamento di due delle quattro rate che restano a pagarsi dai maggiori Possidenti, Capitalisti e Commercianti a titolo di prestito forzoso in seguito dell'altro Nostro Editto del 9 Marzo p. p., dovendo le rimanenti due essere soddisfatte l'una in Ottobre, l'altra in Dicembre.

Art. 3. Cesserà col corrente mese di Settembre la ritenuta sul soldo degli Impiegati e Pensionati portata dal succitato Editto 22 Gennajo p. p.

Art. 4. Dovrà pure cessare col 15 di detto mese di Settembre l'aumento del decimo sulle imposte indirette, non che la tassa di Centesimi 10 sullo stacco d'ogni Bolletta.

L'Incaricato del Ministero delle Finanze curerà la piena esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Pavullo questo giorno
10 Settembre 1849

FRANCESCO

(N. 24.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

È noto per una dolorosa esperienza come si rendano di giorno in giorno più frequenti gli omicidj, gl'incendj dolosamente commessi, le aggressioni ed altri furti violenti, e come ad impedire tali delitti non bastarono finora le misure straordinarie prese in passato dall'Augusto Nostro Genitore di g. m. e poscia da Noi.

Fa d'uopo quindi che a provvedere, per quanto è possibile, alla personale sicurezza de' Nostri amatissimi Sudditi, ed a proteggere dall'altrui malvagità le loro sostanze, vengano per l'avvenire adottate disposizioni più efficaci e più convenienti alle condizioni dei tempi attuali.

Sentito pertanto il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Si assegna un premio d'Italiane L. 10000 da corrispondersi dal Ministero di Buon Governo a chi scoprirà l'Autore di un incendio dolosamente commesso, ed avrà in pari tempo somministrati tali indizj, per cui ne segua l'arresto.

2. Si concede piena impunità ed anche un premio in denaro, da determinarsi secondo le circostanze, a chi, essendo stato correo o complice in un incendio doloso, riveli gli altri socii del delitto.

3. Chiunque, come incendiario, venga in potere della Pubblica Forza sarà sottoposto al giudizio di apposita Commissione Militare, e risultando egli reo, sarà condannato alla fucilazione da eseguirsi entro 24 ore dall'intimazione della relativa Sentenza.

4. Sarà del pari giudicato da Commissione Militare, e punito come sopra, chi venga colto in flagranti nei delitti di aggressione o d'altro furto violento, come pure d'omicidio per il quale sia dalle vigenti leggi comminata la pena di morte.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Editto chiunque soggiaccia a precetto politico, o rientrò in questi Dominj dal 1. Maggio p. p. in poi, dopo di aver appartenuto alle bande o sia ai corpi franchi che agirono nella Toscana, nello Stato Romano, od in Venezia, dovrà consegnare alla locale Autorità politica le armi da lui possedute d'ogni specie, da fuoco, da punta o taglio.

Il Ministero di Buon Governo darà loro un qualche compenso in denaro per ogni arme che verrà consegnata, secondo la qualità e condizione della medesima.

6. Nella prescritta consegna si dovranno ancora comprendere le armi dal Codice Estense vietate a portarsi e a ritenersi, senza che per esse si faccia luogo a retribuzione, e chi ne fu in possesso finora non avrà a soggiacere a pena veruna.

7. Scorso il termine di 10 giorni prefisso alla consegna delle armi, venendo alcuno degl' individui, di cui nel precedente §. 5. sorpreso dalla Pubblica Forza con arma indosso, sarà sottoposto, come sopra, al giudizio di Commissione Militare.

Sarà egli condannato alla fucilazione, ove si tratti d'arma dalle vigenti Leggi vietata a portarsi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di dieci anni, ed anche in vita, secondo le circostanze.

8. Qualora l'arme sia dalla Pubblica Forza rinvenuta nella casa del precettato, o di chi

fece parte delle bande predette, verrà questi condannato alla galera a norma del premesso §. 7. se l'arme stessa giusta il vigente Codice è proibita a ritenersi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di 6 anni, nè maggiore d'anni 10.

9. Ne' giudizj, che seguiranno dinanzi alla Commissione Militare, basterà a stabilire la prova del delitto la deposizione giurata e conteste di quegli Agenti della Pubblica Forza, dai quali venne eseguito l'arresto del reo, ove la Forza stessa sia composta d'individui appartenenti alla Truppa Attiva.

Perchè però la prova risultante dal loro deposto debba aversi per piena, sarà necessario che siano essi in numero non minore di tre, e che d'altronde non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

10. Per giudicare dei delitti contemplati nelle presenti disposizioni risiederanno due Commissioni Militari, l'una in Modena, l'altra in Massa.

La prima sarà competente per le Provincie dello Stato che giacciono al di qua dell'Apennino; la seconda per quelle poste oltre l'Apennino stesso.

Il Ministero di Buon Governo ed il Supremo Comando Militare Generale sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente Editto.

Modena 15 *Settembre* 1849

FRANCESCO

(N. 25.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Considerato essere della maggiore importanza a favorire il commercio interno ed esterno de' Nostri Stati, ed a promuoverne lo sviluppo e la floridezza, di far cessare la moltiplicità dei pesi e delle misure, adottando e rendendo di uso generale ed esclusivo il sistema metrico decimale:

Considerato che tale sistema fondato sopra una misura unica reale ed invariabile; semplice e facile ne'suoi elementi; già conosciuto e di uso ordinario presso alcune Amministrazioni, soddisfa compiutamente ai pubblici bisogni, assicura una giusta corrispondenza nelle transazioni commerciali, e può in breve tempo essere introdotto e senza inconvenienti generalmente osservato nella sua pratica applicazione:

Al seguito di rapporto dell' Incaricato del Ministero delle Finanze:

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, e mentre Ci riserbiamo di provvedere riguardo ad un nuovo sistema decimale di monetazione

Estense, abbiamo intanto decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministero delle Finanze darà le opportune disposizioni, affinchè colla più scrupolosa esattezza siano costituiti gli archetipi delle misure e dei pesi metrici, e si proceda alla compilazione e pubblicazione di accurate Tavole de'ragguagli dei pesi e delle misure di attuale uso nei Nostri Stati, con quelli del sistema metrico decimale, e viceversa.

Art. 2. Dal 1 Gennajo 1852 non potrà farsi uso in tutta l'estensione dei Nostri Stati che dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale.

Art. 3. Tutti quelli che dal 1 Gennajo 1852 terranno nei loro magazzini, botteghe, fabbriche, laboratorj, o case di commercio, o sulle piazze, strade, fiere e mercati, misure e pesi diversi dai metrici, unicamente autorizzati; e così pure quelli che ne facessero uso, saranno puniti con una multa di L. 6 per ogni peso o misura in contravvenzione, e l'oggetto invenzionato cadrà in commesso.

Art. 4. Dalla stessa epoca sarà pure vietato il servirsi delle denominazioni dei pesi e misure diverse dalle metriche decimali tanto ne' pubblici atti, avvisi ed annunzj, quanto nelle scritture private, nei libri o registri di commercio, ed in qualunque altro titolo che sia prodotto in giudizio. Potrà solamente farsi uso delle denominazioni degli antichi pesi e misure quando si tratti di necessario confronto fra i

medesimi ed i nuovi, o di contratti e titoli anteriori all' attivazione del sistema metrico decimale, ovvero di oggetti risguardanti il catasto formato in base delle misure antiche in pendenza della sua riforma, purchè se ne citi anche in ogni caso il ragguaglio colle misure e coi pesi metrici.

Art. 5. Li Notari ed altri Uffiziali pubblici, che contravverranno alle disposizioni del precedente articolo, soggiaceranno ad una multa di L. 12 per ogni atto: la multa per tutti gli altri contravventori sarà di sole L. 6 per ogni atto o scrittura privata. Riguardo ai libri e registri di commercio non si farà luogo ad esigere che una sola multa per ogni contestazione, nella quale saranno prodotti in giudizio.

Art. 6. Due mesi dopo la pubblicazione delle prescritte Tavole di ragguagli, e sino all'epoca dell'attivazione del sistema metrico decimale li Notari ed altri Uffiziali pubblici, cui occorrerà di far menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, dovranno aggiungervi il corrispondente ragguaglio ai pesi ed alle misure metriche; in difetto di che i contravventori incorreranno nella multa di L. 6 per ogni atto.

Art. 7. Dalla stessa epoca e sino all'attivazione del sistema metrico decimale come sopra, tutti quelli che hanno magazzini, botteghe, fabbriche, laboratorj o case di commercio, dovranno tenere costantemente esposte alla vista dei concorrenti le predette Tavole de' ragguagli. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di L. 6. per ogni contravvenzione.

Art. 8. I recidivi nel contravvenire alle disposizioni del presente Decreto soggiaceranno al doppio delle multe rispettivamente comminate dai precedenti articoli 3, 5, 6, e 7; e gl'impotenti al pagamento dovranno scontarle colla pena suppletoria di un giorno di carcere per ogni lira dell'incorsa multa.

Art. 9. Le contravvenzioni per oggetti di pesi e misure previste dal presente Decreto saranno contestate dai Verificatori provinciali nei luoghi di loro residenza, o dai Contabili di Finanza più vicini al luogo di domicilio del contravventore, emettendone le consuete bolle d'invenzione in base alle giurate deposizioni degl' Inventori. Le cause relative saranno trattate e spedite nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 10. Le multe comminate dal presente Decreto saranno cedute per intiero a favore degl' Inventori.

Art. 11. Gli atti, registri o scritture in contravvenzione al disposto dagli articoli 4 e 6, e che fossero prodotti ai Tribunali od a qualunque pubblica Amministrazione, dovranno essere indeclinabilmente rifiutati, a meno che non siano accompagnati dall' autentica prova dell'eseguito pagamento dell'incorsa multa.

Art. 12. Sino a nuova disposizione, ed in via meramente provvisoria, sarà tollerato l'uso delle misure e dei pesi attuali farmaceutici per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Art. 13. Gli archetipi dei pesi e delle mi-

sure metriche decimali saranno depositati e gelosamente custoditi presso il Nostro R. Archivio segreto.

Art. 14. In base dei suddetti archetipi saranno istituiti i campioni dei nuovi pesi e misure, una serie dei quali rispettivamente dovrà depositarsi, e con ogni cura e diligenza custodirsi, presso i Ministeri dell'Interno e delle Finanze, e presso le Intendenze di Finanza ed i Verificatori provinciali.

Art. 15. Ogni Comunità dello Stato sarà in obbligo di far costruire a proprio carico una serie dei predetti campioni da approvarsi con quelle norme che verranno stabilite, onde conservarli premurosamente nell'Archivio Comunitativo.

Art. 16. Sarà parimenti in obbligo ogni Comunità che sia fornita dei campioni dei pesi e delle misure di attuale uso nei rispettivi territorj di farli pervenire, nessuno eccettuato, al Ministero delle Finanze al più tardi entro due mesi dal giorno della pubblicazione di questo Nostro Decreto.

Art. 17. Le stesse Comunità saranno pure tenute a somministrare al predetto Ministero delle Finanze colla maggiore esattezza e sollecitudine tutte quelle cognizioni ed informazioni risguardanti la corrispondenza delle misure e dei pesi locali coi metrici, che tornar possono opportune alla compilazione delle Tavole de' ragguagli di cui all'art. 1.

Art. 18. L'esecuzione del presente Nostro

Decreto rimane specialmente affidata al Ministero delle Finanze, il quale nel più breve termine possibile sottoporrà alla Sovrana Nostra Sanzione il Regolamento normale sia per la fabbricazione, sia per la periodica verificazione dei pesi e delle misure.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 17 Ottobre 1849

FRANCESCO

(N. 26.)

COMUNITÀ DI MODENA

Come annunciavasi nell'Avviso Comunale 18 Agosto p. p. al 1 Novembre imminente va ad attivarsi in Modena la vendita libera delle Carni Bovine, intanto nelle località, e per parte degli Intraprenditori apparenti dalla sottoposta Tabella.

È obbligo preciso di detti Intraprenditori di vendere le Carni monde affatto da *Giunte*, cioè: Testa - Cuore - Fegato - Milza - Polmoni - Zampe - le quali dovranno esitarsi in locali del tutto disgiunti, e separati da quelli delle vendite delle Carni, tanto di Manzo, che di Vaccina.

Gli Intraprenditori sono inoltre soggetti, fra le altre, risultanti dalle Patenti ai medesimi rilasciate, alle seguenti

PRESCRIZIONI E DISCIPLINE

1. È vietata la vendita di qualsivoglia Carne bovina, che non sia stata macellata nel pubblico Macello, e marcata d'apposito bollo dall' Uffizio di Vittovaglie.

2. Ogni Bottega o Banca di Esercizio dovrà portare l'insegna indicante le rispettive diverse vendite e la qualità della Carne che vi si smercia, e ciò oltre al Nome e Cognome del Venditore, ed al numero della Casa a cui la Bottega appartiene.

3. I Locali di vendita saranno sempre tenuti colla massima pulizia e decenza.

4. Ciascun Intraprenditore dovrà tenere costantemente affisso in luogo comodamente visibile pel Pubblico, ed in caratteri bene intelligibili, il prezzo al quale intende di vendere la Carne, munito del visto dei Giudici alle Vittovaglie. Sarà detto prezzo duraturo per 15 giorni, scorsi i quali verrà o modificato, o confermato con nuova affissione.

5. È riservato al Comune il diritto d'instituire in qualunque caso e tempo, una o più Banche di vendita di Carni.

7. Gl'Intraprenditori sono tenuti alla stretta osservanza delle Leggi, Norme, e Discipline Sanitarie che sono in vigore, e di tutte le altre Leggi, Ordini e Regolamenti che venissero in proposito dalle Autorità competenti sanzionati e prescritti.

7. I suddetti dovranno far uso di una sola

Ghiacciaja, e precisamente di quella da S. Paolo siccome di un unico Macello, essendo del pari assolutamente proibita, come la vendita di Carne macellata fuori di quello, così quella di Carne custodita in Ghiacciaja diversa.

8. Ogni Venditore di Carne, a richiesta del Compratore, dovrà a questo rilasciare, secondo la modula approvata, un Viglietto indicante il giorno, mese, ed anno, il peso, la qualità, e l'importo della Carne vendutagli.

9. Mancando l' Intraprenditore a qualsiasi delle surriportate condizioni, incorrerà per la prima volta nella temporaria sospensione dal proprio Esercizio, ed in caso di recidività nella difinitiva cessazione dal medesimo, oltre la Multa dalle Italiane L. 100 alle L. 200 applicabili alla Cassa Soccorso ai Poveri.

10. In caso di controversie intorno all'adempimento degli obblighi dei Beccaj, desse saranno in via economica risolute in prima istanza dai Giudici alle Vittovaglie, ed in appello dalla Comunità, salvo in caso ecc. la revisione al Ministero dell'Interno.

All'Uffizio di Vittovaglie, coadjuvato dalla Forza pubblica, resta affidato il sorvegliare per l'adempimento delle surriportate prescrizioni, che si deducono a pubblica notizia, perchè ognuno possa curare il proprio interesse, siccome la Rappresentanza Comunale non ha ommessa premura per tutelare quello de' suoi Amministrati nel nuovo sistema di vendita delle Carni in questa Capitale.

Tabella degli Esercizj approvati pel 1 Novembre 1849 di libera vendita di Carni Bovine nella Città di Modena

STRADA	LOCALE DI VENDITA	INTRAPRENDITORI	QUALITÀ DELLA VENDITA
I. CARCERI, E BECCHERIE.....	Beccheria grande.....	VIGEVANI GIUSEPPE.....	Buona mezzana Carne di Manzo
II. CORSO CANAL NAVIGLIO.....	Bottega appartenente alla Casa N. 141	BELLEI GASPARE E FRATELLI FEDELE, E PIETRO	Carne fina di Manzo
III. CASTELLARO .	Bottega d'angolo colla Contrada dello Zone sotto la Casa N. 669	NAVA NICOLA.....	Buona mezzana Carne di Manzo
IV. Idem.....	Bottega appartenente alla Casa N. 661	BARBOLINI MATTEO	.....idem
V. PIAZZA GRANDE	Bottega appartenente alla Casa N. 656	PACCHIONI VECCHI CANDIDA.	.....idem
VI. Idem.....	Bottega sotto il portico degli Orefici	CARTOLARI CARLO	.....idem
VII. BECCHERIE..	Bottega appartenente alla Casa N. 643	VINCENZI NICOLA.....	.....idem
VIII. VACCINE ...	Beccheria piccola.....	BARALDI GIOVANNI.....	Buona mezzana Carne di Vaccina

Modena dal Palazzo Comunale questo giorno 29 Ottobre 1849

SPEZZANI FF. DI PODESTÀ

C. G. BOCCOLARI - MAGIERA - AGAZZOTTI - SARBATINI - MENARINI - CIALDINI

Il Segretario Generale Dott. TARDINI

(N. 27.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,

CARRARA E GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE

D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Venendoci rappresentato che molte Armi da munizione come fucili, moschettoni, carabine, pistole da fonde, squadroni, sciabole, bajonette ecc. appartenenti a questa Regia Armeria, e di altre provenienze ancora, si trovano presso borghesi sparse nelle Città, Borgate, e Campagne dello Stato; e volendo Noi per una parte ricuperare dette Armi di Erariale proprietà, e togliere per l'altra l'incongruenza che Armi da munizione abbiano ad essere possedute da Particolari con pericolo della pubblica tranquillità e sicurezza, troviamo conveniente di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

1. Entro 15 giorni, da decorrere da quello dell'affissione del presente Nostro Decreto nelle diverse località, qualunque Persona non militare abbia presso di se qualsiasi delle surriferite Armi, dovrà denunciarla e consegnarla alla R. Armeria in Modena, Brescello, e Massa, oppure al Comando della Piazza, o a quello della Tenenza e Brigata Dragoni, o della Mili-

zia di Riserva del Paese a cui essa persona appartiene.

2. Scorso il tempo come sopra fissato, i Contravventori e Detentori delle Armi da munizione di qualunque provenienza queste sieno, verranno giudicati dalla Commissione Militare residente in Modena, o in Massa, e saranno condannati alla pena non minore di tre anni di carcere a seconda de' casi e delle circostanze.

Il Comando Generale Militare resta incaricato di dare le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 2 Novembre 1849

FRANCESCO

(N. 28.)

REGOLAMENTO GENERALE

PER LE SCUOLE GINNASIALI ED ELEMENTARI
DEGLI STATI ESTENSI
APPROVATO DA S. E. IL MINISTRO DELL' INTERNO

Intento il Ministero dell' Interno a migliorare la Istruzione Pubblica anche rapporto ai Ginnasj ed alle Scuole Elementari, ha stabilito il presente Regolamento, che sortirà il suo effetto col p. v. anno scolastico.

Modena 20 Ottobre 1849

CONTE LUIGI GIACOBAZZI

PARTE PRIMA

DELLA INSTITUZIONE DEI GINNASJ E DELLE SCUOLE ELEMENTARI

1. In ogni Città, Capo-Luogo, e in quei Paesi o Ville ove si trovò opportuno, è provveduto alla istruzione dei fanciulli con Ginnasj o Scuole Elementari, quando non siano Seminarj o Collegi pubblici che di per sè vi suppliscano bastantemente.

2. I Ginnasj sono distinti dalle Scuole Elementari, in quanto che i primi presentano un corso più esteso e progressivo di studj; mentre le altre non danno che una istruzione compendiata e propriamente elementare.

3. I Ginnasj sono di tre classi: quelli di prima e seconda conducono il giovinetto dai primi rudimenti grammaticali allo studio della filosofia esclusivamente. Si distinguono fra loro perchè gli uni hanno generalmente tanti maestri, quante ne sono le scuole; laddove negli altri ciascun maestro ha l' insegnamento per due scuole. Li Ginnasj di terza classe non presentano la istruzione che a tutta la grammatica, detta volgarmente *suprema*.

4. Le Scuole Elementari sono distribuite in due classi distinguibili per la materia che vi s' insegna.

5. L' istruzione nei Ginnasj e nelle Scuole Elementari è uniforme in tutto lo Stato.

PARTE SECONDA

DELL' ISTRUZIONE NEI GINNASJ E NELLE SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO I.

Dei Ginnasj di prima e seconda classe.

6. Il corso di studio nei Ginnasj di prima e seconda classe è di sei anni, ed è distribuito in altrettante distinte scuole che ricevono il nome dà quella dell'anno scolastico al quale si riferiscono.

7. La prima scuola, che corrisponde alla grammatica detta *infima*, serve d'introduzione, e comprende i primi precetti di lingua italiana e di lingua latina in quanto alle nozioni generali delle parti del discorso, alla declinazione de'nomi, alla conjugazione dei verbi ed alle concordanze.

Testi

Per la lingua italiana . { *Gramatichetta italiana estratta dalla grammatica pedagogica dell'Abbate Antonio Fontana.* (Firenze 1844).

Per la lingua latina (*fatte quelle modificazioni che il maestro crederà opportune*) . . . . . { *Limen grammaticum* (Mod. Tipi Vincenzi 1848).

Per l'analisi italiana . { *Storia sacra ridotta a compendio da Gaetano Gibelli* (Bologna. Tipi Sassi 1848).

Per l'analisi e traduzione latina . . . . . { *L'Homond*, Epitome Historiae sacrae (Mod. Tipi Vincenzi 1848).

Principj di storia sacra. { *Storia sacra ridotta a compendio come sopra.*

Nozioni preliminari di geografia . . . . . { *Elementi di geografia moderna ad uso delle scuole.* (Torino. Marietti 1846).

Aritmetica (*Abbaco e numerazione*) . . . . . { *Nozioni preliminari dell' aritmetica, numerazione ed abbaco ad uso dei giovinetti della prima classe* (Mod. Tipi Vincenzi 1849).

8. La seconda scuola, detta grammatica *inferiore*, comprende i precetti di lingua italiana e latina sulla sintassi di reggimento in quanto alle proposizioni semplici.

Testi

Per la grammatica italiana . . . . . { *Puoti.*

Per la Gramm. latina . *Poretti.*

Analisi di scrittori italiani . . . . . *Cento novelle morali raccolte da Salvatore Muzzi* (Modena. Tipi Rossi 1849).

Quella di scrittori latini . . . . . *L'Homond*, Epitome Historiae sacrae - *Fedro.*

Storia sacra (*prosegue*). *Come sopra.*

Geografia (*Asia*) . . . . *Elementi di geografia moderna ad uso delle scuole* (Torino. Marietti 1846).

Aritmetica (*Somma e sottrazione degli intieri*). . . . . *Elementi di aritmetica ad uso delle scuole pubbliche di C. P.* (Modena. Tipi Vincenzi 1848).

9. La terza scuola, detta grammatica *media*, ha per oggetto di esercitare i giovinetti nei precetti di lingua italiana e latina, sulla sintassi di reggimento in quanto alle proposizioni complesse, e nel tradurre dal latino in italiano e dall'italiano in latino (*).

(*) Si consiglia il maestro a scegliere talvolta squarci di scrittori latini esattamente tradotti pei temi italiani da convertire in latino, all'oggetto di far rilevare allo scolaro la differenza fra la traduzione da questo eseguita e il testo originale.

Testi

Per la grammatica italiana. . . . . *Come nella scuola antecedente.*
Per la Gramm. latina .

Per le traduzioni dal latino . . . . . *Anthologia ad usum secundae classis* (Mod. Tipi Vincenzi 1849).

Per l'analisi italiana. . *Cento novelle di Salvatore Muzzi come sopra - Diverse lettere del Conte Gaspare Gozzi* (Roma, presso Feretti 1836).

Storia sacra (*si compie*).
Geografia (*Affrica*) . . .
Aritmetica (*Moltiplica e divisione degli intieri*). *Come nella scuola antecedente.*

10. La quarta scuola, ossia grammatica *superiore*, comprende li precetti di lingua latina ed italiana per ciò che risguarda la sintassi figurata, la retta pronunzia, l'ortografia e le regole della versificazione italiana e latina.

Testi

Per la grammatica italiana. . . . . *Puoti.*
Per la Gramm. latina. .

Per la versificazione italiana. . . . . *Poretti.*
Mazzoleni.

Per la Gramm. latina .	*Prosodia latina.*
Analisi di scrittori classici italiani (*)	*Antologia italiana di Giuseppe Monterossi.*
Traduzione ed analisi de' classici latini . . .	*Cicerone*, de officiis - *Catullo* - *Tibullo* - *Properzio.*
Storia ecclesiastica .	*Storia ecclesiastica da G. C. a' nostri tempi* (Torino. Marietti 1848).
Storia profana	*Storia d' Italia.* (Torino. Marietti).
Geografia (*America*) . .	*Come sopra.*
Aritmetica (*Trasformazioni e calcolo delle frazioni ordinarie*) . .	*Fascicolo 2° come sopra.*

11. La quinta scuola detta *umanità* comprende la parte prima dello studio di belle lettere italiane e latine, i precetti sullo stile, sull'elocuzione, sui diversi generi di componimenti in prosa ed in verso, e gli esercizj pratici di comporre in italiano e latino.

(*) Sarà bene che il maestro nel dare temi italiani da tradurre in latino si serva possibilmente di squarci scelti da buoni autori all'oggetto di ottenere contemporaneo profitto nelle due lingue.

Testi

Umane lettere	*Istituzioni di rettorica e belle lettere tratte dalle lezioni di Ugo Blair dal P. Francesco Soave ampliate da Ignazio Montanari* (*).
Analisi di scrittori classici italiani	*Esempj di bello scrivere in prosa e poesia del Fornacciari* (Lucca. Tipi Giusti 1844). *Tasso*, Gerusalemme liberata (**).
Traduzioni ed analisi di classici latini . . .	*Cicerone*, Orationes selectae - *Virgilio*, *Selecta ex latinis scriptoribus et poëtis ad usum etc.* - *Orazio*, le Odi.
Storia romana	*Storia romana* (Torino. Marietti 1847).

(*) Il maestro cercherà poi, ove creda opportuno, di dettare sul testo stesso quelle spiegazioni ed aggiunte che più crederà adatte alla maggiore intelligenza degli scolari.

(**) Dovrà essere edizione purgata come quella di Como ad uso del Collegio Gallio, o l'altra di Torino per Marietti.

Geografia (*Europa*) . . *Come sopra.*

Aritmetica (*Trasformazioni e calcolo delle frazioni decimali*). . . } *Fascicolo 2° come sopra.*

12. La sesta ed ultima scuola, ossia la *rettorica*, abbraccia la seconda parte dello studio di belle lettere, la parte superiore dei precetti di rettorica, e specialmente ciò che ha rapporto all'invenzione, disposizione, arte oratoria e poetica, e gli esercizi pratici del comporre in prosa ed in verso, così in italiano, come in latino (*).

Testi

Rettorica . . . . . } *Blair, come in umanità* (**).

Analisi di scrittori italiani. . . . . } *Come sopra, e Dante*, Divina Commedia.

Traduzione di classici latini . . . . . } *Come sopra, ed Orazio*, Arte poetica.

(*) Il maestro curerà di dare principalmente argomenti trattati da classici autori a maggiore istruzione dei giovani, ai quali, dopo avere corretto il componimento, leggerà lo squarcio di quel tale autore donde prese l'argomento da quelli trattato, sicchè dal confronto possano meglio comprendere i proprj difetti.

(**) Anche pel maestro di tale scuola valga il cenno fatto sotto il N. 11.

Storia antica . . . . . } *Quadro cronologico della storia antica e moderna* (Torino. Marietti 1842).

Storia patria . . . . . } *Quella del Baraldi* (per Modena).

Geografia antica e sfera armillare . . . . . } *Elementi di geografia ad uso delle Scuole Pie* (Firenze 1840).

Aritmetica (*Esposizione del sistema antico delle nostre misure, trasformazioni e calcolo dei complessi, ed esposizione del sistema metrico*) . . . . . } *Fascicolo 2° come sopra.*

13. L'istruzione letteraria non deve andare disgiunta dalla religiosa; onde nei Ginnasj v'ha un corso d'insegnamento delle cose principali della Religione Cattolica prendendo per testo, nelle prime quattro scuole, la *Dottrina Cristiana* che sia adottata dal rispettivo Ordinario diocesano, e nella quinta e sesta, li *Caratteri della vera Religione ad uso delle scuole di umanità e rettorica* (*Modena. Tipi Vincenzi* 1849).

CAPITOLO II.

Dei Ginnasj di terza classe

14. In questi Ginnasj, l'istruzione limitandosi a tutta la grammatica superiore, non sono

che quattro scuole disimpegnate da due maestri, e quindi il corso di studio è ristretto ad anni quattro.

15. È materia dell'istruzione in tali Ginnasj quella stessa determinata per le relative scuole ne' Ginnasj di prima e seconda classe.

16. Il maestro, avendo due classi di scolari, ne sistema ed ordina l'istruzione per modo che questa alla fine d'ogni anno scolastico riesca completa per ciascuna delle due classi.

CAPITOLO III.

Delle Scuole Elementari

17. Le Scuole Elementari di prima classe comprendono un corso di più anni, nel primo dei quali li fanciulli sono ammaestrati nel leggerè e scrivere, nei primi precetti di Religione, e nei doveri dell'uomo.

Testi

Abbicì - Dottrina Cristiana - I Doveri dell' Uomo - Officium B. M. V. - Corso di Storia sacra (Modena. Tipi Vincenzi).

18. Negli altri anni si distribuisce l'insegnamento completo, cioè di calligrafia, di Aritmetica, di lingua italiana dalle nozioni delle parti del discorso sino a tutta la teoria dello stile e del comporre in prosa, con continui esercizj di analisi.

Testi

Per la grammatica italiana	*Puoti.*
Per gli esercizj sull'italiano	*Guida ad esprimere i proprj sentimenti.*
Aritmetica a tutto il trattato dei rapporti e delle proporzioni e regole che ne derivano .	*Elementi di Aritmetica, regole sulle frazioni in genere e sui decimali con tavole di rapporto tra l'antico sistema dei pesi e misure ed il nuovo Metrico-Decimale* (Modena. Tipi Rossi).
Storia sacra	*Compendio di Storia sacra* (Mod. Tipi Vincenzi 1847, seconda edizione).
Storia romana	*Compendio di Storia romana di M.r Pellegrino Farini compendiata da Salvatore Muzzi.*
Storia patria	*Baraldi* (per Modena).
Geografia e Sfera armillare	*Elementi di geografia ad uso delle Scuole Pie.*

19. Gli scolari ricevono ancora in ciascun anno del corso, una volta almeno la settimana, istruzione di Dottrina Cristiana su quella delle rispettive Diocesi; istruzione che nell'ultimo anno si estende ancora alla indicazione e dimostrazione dei caratteri della Religione Cattolica sul testo *Caratteri della vera Religione ad uso ecc.* (Modena. Tipi Vincenzi 1849).

20. Le Scuole Elementari di seconda classe hanno un corso più breve, e nelle medesime il primo anno di studio è eguale a quello delle scuole di prima classe: negli altri successivi anni l'istruzione è limitata agli elementi di lingua italiana colla pratica di scrivere lettere, e così agli elementi di calligrafia, di aritmetica sino al calcolo delle quantità complesse, e di storia sacra.

21. Si applica a queste Scuole quanto è prescritto nelle altre rapporto all' insegnamento della Dottrina Cristiana; e si usano in ciascuna parte gli stessi Testi indicati nella prima classe (*).

22. Il numero dei maestri nelle Scuole Elementari, così di prima come di seconda classe, è regolato dal maggiore o minor numero presumibile di concorrenti alle medesime, e dipende ancora dalla diversità delle circostanze dei varj luoghi.

(*) Venendo riconosciuti altri Testi come più proprii all' ammaestramento, il Ministero dell' Interno avrà cura di surrogarli ai già designati, e non intende col presente Piano di accordare una privativa alle citate edizioni.

PARTE TERZA

DEL REGIME E DELLE DISCIPLINE PEI GINNASJ E SCUOLE ELEMENTARI

23. In pendenza dell'attivazione di un nuovo Piano disciplinare dovranno osservarsi le discipline e massime attualmente in vigore nei singoli Ginnasj e nelle Scuole Elementari.

(N. 29.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In adempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 18 dell' Editto Sovrano 17 ottobre p. p., avendo sottoposto a S. A. R. il Regolamento, che servir deve di norma tanto ai Verificatori e fabbricatori dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale nella parte che rispettivamente li riguarda, quanto ai commercianti per assoggettare alla prescritta annuale verificazione i pesi e le misure di cui fanno uso, ed essendosi la preossequiata A. S. R. degnata di sanzionarlo con venerato Rescritto del giorno 10 dell' andante mese N. 6075, si pubblica il Regolamento stesso, affinchè ognuno cui spetta ne curi la piena ed esatta osservanza.

CAPO I.

DELLA COMMISSIONE SPECIALE SUI PESI E LE MISURE

Articolo 1. È instituita in esecuzione al disposto da Sovrano Rescritto 27 ottobre p. p. N. 5800, una Commissione speciale sui pesi e le misure, composta dei seguenti Individui:

MARIANINI Cav. Prof. STEFANO, Presidente
ARALDI Magg. Prof. ANTONIO
COSTA Ing. Prof. CESARE
BIANCHI Prof. GIUSEPPE
ROSSI Ing. FERDINANDO

alla quale, giusta il prescritto dall'articolo 1 dell'Editto Sovrano 17 ottobre p. p. è specialmente demandato l'incarico della compilazione di Tavole dei ragguagli dei pesi e delle misure di attuale uso in tutta l'estensione del territorio di questi Stati, coi pesi e le misure del Sistema metrico decimale e viceversa.

Art. 2. Alla stessa Commissione rimane pure affidato:

§. 1. di compilare il Regolamento che servir debba di norma indeclinabile, e in ogni sua parte precisa ed accurata, alla fabbricazione delle misure e dei pesi del Sistema metrico decimale; prefiggendo in esso fra i pesi e le misure attuali, quelli di cui per un determinato tempo possa continuarsi l'uso, purchè giustamente ridotti ad una corrispondenza metrica;

§. 2. di dirigere e sorvegliare colla più attenta diligente cura, la fabbricazione degli archetipi delle misure e dei pesi metrici, giusta i prototipi appositamente commessi a Parigi;

§. 3. d'invigilare con pari cura sulla fabbricazione delle serie dei campioni dei suddetti pesi e misure, da depositarsi e custodirsi, negli Uffizj determinati dagli articoli 14 e 15 del sucitato Sovrano Editto;

§. 4. di soprantendere, sia col mezzo dei Verificatori provinciali in attualità d'esercizio, sia d'un Ispettore scelto dal seno di essa Commissione o di altro individuo estraneo alla medesima, ai lavori di costruzione dei nuovi pesi e misure, o di riduzione dei pesi e delle misure attuali in metrici; per modo che s'insinui e prevalga gradatamente la pratica cognizione che si richiede all'esatta fabbricazione degli stessi pesi e misure del Sistema metrico decimale, e le nuove scorte, destinate a sostituire i pesi e le misure locali di attuale uso, riescano regolari, precise e conformi ai campioni, nè siano per incontrare difficoltà ad essere legittimate col marchio di verificazione;

§. 5. di esercitare, finchè rimanga essa Commissione in carica, l'officio di esaminare ed esperimentare gl'individui che aspireranno a conseguire la nomina di Verificatori provinciali, o ad essere patentati per l'esercizio di fabbricatori dei pesi e delle misure.

Art. 3. Due anni dopo l'attivazione esclusiva del Sistema metrico decimale, la Commissione

speciale sui pesi e le misure cesserà dalle sue incombenze. Gli atti tutti, studi e lavori compilati da essa Commissione, in pendenza dell' esercizio delle sue funzioni, dovranno essere depositati nell' Archivio del Ministero delle Finanze.

CAPO II.

DEI VERIFICATORI PROVINCIALI DEI PESI E DELLE MISURE

Art. 4. Vi saranno dei Verificatori provinciali dei pesi e delle misure, residenti rispettivamente nei Capiluoghi, cioè:

1. in Modena per le provincie di Modena e Frignano;
2. in Reggio per quella provincia;
3. in Guastalla per quella provincia;
4. in Massa per le provincie di Massa, Carrara, e Lunigiana;
5. in Castelnovo di Garfagnana per quella provincia.

Art. 5. Nessuno potrà essere nominato o confermato Verificatore, il quale non abbia prima subito un esame, da cui risulti che possiede le necessarie cognizioni tanto del Sistema metrico decimale, quanto dei relativi pesi e misure, e la pratica indispensabile sia all' esatta verificazione, come alla buona costruzione degli uni e delle altre.

Art. 6. Gli aspiranti al posto di Verificatore dovranno avanzarne domanda al Ministero col mezzo della rispettiva Intendenza di Finanza,

corredando la domanda stessa dei Certificati comprovanti la loro buona condotta morale, politica e religiosa.

Art. 7. Il Ministero, durante la permanenza della Commissione speciale sui pesi e le misure, affiderà alla medesima l'incarico di assoggettare gli aspiranti al prescritto esperimento pratico ed al successivo esame verbale; e cessata la Commissione stessa dalle sue funzioni, sarà di volta in volta a delegare quelle persone che riterrà poter meglio soddisfare a sì geloso incarico.

Art. 8. Pervenuta al Ministero medesimo la relazione del giudizio proferito dagli esaminatori, sceglierà fra i concorrenti quelli che avranno ottenuto il voto di riconosciuta decisa capacità, e li designerà all' Intendenza di Finanza della provincia, affinchè proceda agli ulteriori atti di pratica per la definitiva nomina del Verificatore. Tale nomina sarà conferita per atto di delibera a pubblico incanto, a quello fra i concorrenti ammessi, che avrà ottato per la minore provigione sull' ammontare complessivo delle tasse da esigersi per conto dell' Amministrazione di Finanza, e offerte al tempo stesso le prove d' idoneità della cauzione, che sarà tenuto a prestare qual pubblico Contabile.

Art. 9. Avvenuta la suddetta nomina, il nuovo Verificatore sarà munito dal Ministero della relativa patente, a fronte del pagamento della tassa di L. 10. La patente gli servirà finchè, in dipendenza del contratto con esso

lui stipulato, rimanga nell'esercizio delle sue incombenze; le quali non potrà egli assumere e disimpegnare se non dopo che l'Intendenza di Finanza avrà notificata al pubblico la di lui nomina con analogo avviso.

Art. 10. Potrà il Verificatore farsi coadjuvare, sotto però la propria responsabilità e garanzia, dall'opera di Commessi, i quali giustificata previamente la loro buona condotta, e subito l'esame di cui all'art. 5., dovranno essere approvati dal Ministero e quindi muniti dall'Intendenza di apposito brevetto.

Art. 11. Il Verificatore residente in Modena avrà inoltre la qualifica d'Ispettore dei pesi e delle misure; ed in tale qualità dovrà egli trasferirsi ove gli sarà ordinato dal Ministero per invigilare non solo sui Verificatori provinciali, ma anche sui fabbricatori per la regolare e perfetta costruzione dei pesi e delle misure. Nel tempo però in cui la Commissione speciale rimarrà nell'esercizio delle sue funzioni, tanto esso Verificatore, quanto gli altri Verificatori provinciali, dovranno immediatamente dipendere dalla Commissione medesima e dall'Ispettore straordinario, che fosse da essa prescelto per gli oggetti contemplati dal §. 4. art. 2. del precedente Capo I.

Art. 12. Dovrà pure lo stesso Verificatore, nella sua qualità d'Ispettore, procedere di sei in sei anni alla verificazione dei campioni in consegna dei rispettivi Verificatori provinciali, munendoli del proprio marchio. Nei casi di

trasferimento per gli oggetti di cui in questo e nel precedente articolo, l'Ispettore percepirà, a carico dell'Amministrazione, una diaria compensativa unicamente delle spese.

Art. 13. Riguardo ai campioni di cui sarà fornito lo stesso Ispettore Verificatore dei pesi e delle misure in Modena, dovranno essere verificati di tre in tre anni coll'esatto confronto degli Archetipi, a cura di chi sarà delegato dal Ministero delle Finanze; ed in prova sarà sui medesimi impresso un apposito marchio.

Art. 14. È rigorosamente proibito sia ai Verificatori, come ai loro Commessi, di fabbricare pesi e misure o stromenti da pesare per uso de' particolari e commercianti. Potranno però i medesimi fabbricare i campioni che servir debbano per loro proprio uso, quando ne abbiano fatta preventiva dichiarazione all'Intendenza di Finanza, e quelli ad uso de' fabbricatori di pesi e misure, o che servir dovessero per essere depositati negli Archivj Comunali, purchè ne abbiano avuta speciale commissione in iscritto, da notificarsi del pari all'Intendenza di Finanza prima d'intraprenderne la lavorazione. Potranno pure gli stessi Verificatori fabbricare que' pesi, misure o stromenti da pesare, che fossero loro specialmente ordinati da pubbliche Amministrazioni Governative. In tutti però li suesposti casi, li pesi, misure o stromenti da pesare fabbricati dai Verificatori, dovranno essere verificati e legittimati dall'Ispettore col proprio marchio.

Art. 15. I pesi, le misure o gli stromenti da pesare che fossero fabbricati dai Verificatori o dai loro Commessi, in onta al rigoroso divieto, di cui nel precedente articolo, saranno confiscati e venduti a cura dell'Intendenza di Finanza, e il loro ricavato devolverà per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 16. È pure vietato ai Verificatori ed ai loro Commessi di accomodar pesi e misure, salvo che si trattasse di tenuissime operazioni indispensabili a ridurre gli stessi pesi e misure a tutta quella maggiore esattezza, che possa richiedersi per renderli suscettivi del marchio di verificazione; ritenuto però che per tali operazioni non potranno essi Verificatori o loro Commessi esigere mercede alcuna. Le contravvenzioni al presente articolo saranno punite colla multa di L. 10. per ogni peso o misura che il Verificatore o i suoi Commessi avessero assunto di accomodare, da esigersi a carico del Verificatore medesimo, anche pel fatto de' suoi Commessi, e da devolvere per intiero a favore degl' Inventori; e detti pesi e misure cadranno in commesso, salve e riservate al proprietario le ragioni d'indennizzo, che gli potessero competere contro il Verificatore, da esperimentarsi davanti al Foro ordinario.

Art. 17. Nei casi di contravvenzione previsti dai precedenti due articoli, si procederà nelle forme e coi metodi in corso per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 18. I Verificatori o i loro Commessi

dovranno prestarsi alla verificazione dei pesi e delle misure che saranno loro presentati tanto dai commercianti e dai particolari, quanto dai fabbricatori; e nei casi contemplati dall'art. 47 dovranno trasferirsi a verificarli presso i richiedenti. Riconosciutane la regolarità, esattezza e giusta corrispondenza coi campioni, vi apporranno la loro marca, e procederanno ad esigere le tasse di verificazione e di bollo in piena conformità della Tariffa unita al presente Regolamento.

Art. 19. Dovrà questo tenersi dai Verificatori costantemente affisso nel loro laboratorio in luogo opportuno per essere comodamente letto, e mancando essi a tale prescrizione incorreranno nella multa di L. 10 che cederanno intieramente a favore degl'Inventori. Il Verificatore poi che si permettesse di esigere più di quello che è stabilito nell'apposita Tariffa, sarà tenuto alla restituzione del più percetto, ed al pagamento della multa di L. 50., da cedere come sopra per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 20. Quando il Verificatore nell'atto di riconoscere i pesi e le misure a lui presentati per la verificazione, fosse per riscontrarvi qualche difetto, dovrà restituire il peso o la misura difettosa al presentatore, indicandogli in iscritto, e colla maggiore esattezza e precisione, la qualità del difetto, affinchè possa farvi riparare da quell'artefice patentato alla fabbricazione di pesi e misure, che sia egli per preferire.

Art. 21. I Verificatori saranno in obbligo d'istituire e tenere un Registro, che sarà loro somministrato dall'Amministrazione, per ogni Comunità del circondario ad essi assegnato, il quale porterà in apposite finche le seguenti indicazioni: numero progressivo; data; cognome e nome del richiedente; sua professione e domicilio; qualità e quantità dei pesi e delle misure sottoposti alla verificazione; somme pagate per la verificazione, per bolli, per taglio delle bollette; somma complessiva percetta; numero proprio di ciascuna bolla. I suddetti Registri verranno caricati dal Verificatore o dai suoi Commessi di mano in mano che saranno a rilasciare le bolle di verificazione; dovranno custodirli durante l'anno per le ispezioni, che fossero ordinate dalle Intendenze di Finanza, per conoscere quelli che non avessero adempito all' obbligo dell' annuale verificazione; e allo spirare d'ogni anno saranno a rassegnarli alla rispettiva Intendenza, la quale li farà pervenire al Ministero per gli opportuni confronti coi Bollettarj d'esazione.

Art. 22. Ommettendosi dai Verificatori la tenuta dei suddetti Registri, soggiaceranno alla multa di L. 100 per ogni Registro mancante. Riscontrandosi nei Registri medesimi l'ommissione di qualche partita compresa nei Bollettarj d'esazione, incorreranno nella multa di L. 5 per ogni partita ommessa. Verificandosi invece nei Registri qualche partita per la quale non fosse stata emessa la relativa bolla d'esazione,

i Verificatori dovranno reintegrare all'Amministrazione l'importare delle tasse, dei bolli e dei tagli delle bollette da essi percetto, perderanno sopra tali somme ogni diritto alla pattuita provvigione, ed incorreranno inoltre nella multa di L. 50 per ogni partita non coperta da bolla d'esazione. L'Uffizio generale di Revisione presso il Ministero praticherà le ispezioni di confronto fra i Registri ed i Bollettarj, e nelle consuete cartelle emetterà i rilievi che sono di suo istituto, tanto delle multe incorse pei titoli di cui sopra, quanto delle parziali esazioni, che in più od in meno fossero state fatte dai Verificatori in onta alle prescrizioni dell'apposita Tariffa. Sarà in facoltà delle Intendenze di ordinare ispezioni all'oggetto di riconoscere se dai Verificatori siano osservate le prescrizioni loro imposte col precedente art. 21., e nei casi di contravvenzione previsti nel presente articolo, si procederà allo stacco delle Bolle d'invenzione, e le multe devolveranno per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 23. La marca del Verificatore consisterà in uno scudetto colla testa dell'aquila Estense, al di sotto della quale vi sarà l'iniziale del suo cognome: a questo marchio si aggiungeranno con separato impronto le cifre del millesimo. Eseguita in tal modo la prima bollatura dei pesi, delle misure e degli stromenti da pesare, nelle successive annuali verificazioni basterà l'apporvi le ultime due cifre del millesimo di ciascun anno. Riguardo alla marca

del Verificatore residente in Modena, essa consisterà in un simbolo eguale al sudescritto; ma nell'esercizio delle sue incombenze come Ispettore avrà altra marca simile, in cui però la testa dell'aquila sarà sormontata dalla corona Ducale. La grandezza della marca varierà a seconda della qualità dei pesi e delle misure, a cui dovrà essere applicata.

Art. 24. I Verificatori dei pesi e delle misure dovranno rassegnare gl'impronti della marca alla rispettiva Intendenza di Finanza, nè sarà loro più lecito di variarla, finchè continueranno nell'esercizio delle loro incombenze: cessando da queste, dovranno rilasciare all'Intendenza medesima i relativi punzoni.

Art. 25. A carico dell'Amministrazione sarà somministrata al Verificatore ed Ispettore residente in Modena una doppia serie completa dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale: agli altri Verificatori ne sarà somministrata una sola serie.

Art. 26. Le disposizioni contenute in questo Capo II., salvo quanto è contemplato negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, non avranno il loro effetto che col 1 gennajo 1852, epoca in cui, giusta il prescritto dall'Editto Sovrano, non potrà farsi uso in questi Stati che dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale, giusta il seguente

PROSPETTO FONDAMENTALE

del Sistema metrico decimale dei PESI e delle MISURE

MISURE LINEARI O DI LUNGHEZZA

MULTIPLI
- Miriametro . diecimila metri
- Chilometro . mille » miglio geografico
- Ettometro. . cento »
- Decametro. . dieci » pertica agrimensoria

METRO UNITÀ *fondamentale di tutto il sistema, corrispondente alla diecimillionesima parte del quarto del meridiano terrestre*

PARTI . .
- Decimetro. . decimo del metro
- Centimetro . centesimo »
- Millimetro. . millesimo »

MISURE QUADRATE O DI SUPERFICIE

MULTIPLO - Ettara. . . . cento ari, ossia diecimila metri quadrati

ARA UNITÀ *corrispondente ad un decametro quadrato*

PARTE - Centiara . . . centesimo dell'ara, ossia un metro quadrato

MISURE CUBICHE O DI CAPACITÀ

MULTIPLI
- Chilolitro o Metro cubo e Stero . mille litri
- Ettolitro . . . . . cento »
- Decalitro . . . . . dieci »

LITRO UNITÀ *corrispondente ad un decimetro cubo*

PARTE - Decilitro. . . . . decima parte del litro

PESI

MULTIPLI
- Chilogramma . . . . . mille grammi
- Ettogramma. . . . . cento »
- Decagramma . . . . . dieci »

GRAMMA UNITÀ *corrispondente al peso di un centimetro cubo d'acqua pura pesata nel vuoto alla temperatura di quattro gradi della scala centigrada*

PARTI . .
- Decigramma. . . . . decimo del gramma
- Centigramma . . . . . centesimo »
- Milligramma . . . . . millesimo »

CAPO III.

DEI FABBRICATORI DI PESI E MISURE

Art. 27. Gli attuali fabbricatori di pesi e misure dovranno, nel termine di due mesi dalla data del presente Regolamento, aver dichiarato alla rispettiva Intendenza di Finanza se intendono di proseguire nell' esercizio della loro arte, e quali siano precisamente i pesi e le misure o gli stromenti da pesare, a cui saranno esclusivamente per incombere, presentando al tempo stesso i recapiti giustificativi la loro buona condotta morale, politica e religiosa. Quando al seguito dell' esperimento meccanico e dell'esame verbale, di cui all' art. 29, siano riconosciuti abili all' esercizio dell'arte, nella quale intenderebbero di proseguire, saranno essi muniti della patente di cui al successivo art. 30.

Art. 28. Chiunque poi intenda di esercitare l'arte di fabbricatore di pesi e misure o stromenti da pesare dovrà insinuarne domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza, indicando in essa il suo nome, cognome e paternità, il luogo di domicilio e la qualità precisa dei pesi o delle misure o degli stromenti da pesare, alla cui fabbricazione sarà esclusivamente per applicarsi; corredando la domanda stessa dei certificati, che comprovino la sua buona condotta morale, politica, e religiosa, e di aver fatto l'esercizio pratico della sua arte presso di un fabbricatore.

Art. 29. Riconosciuta la regolarità dei documenti prescritti col precedente articolo, saranno essi dall'Intendenza di Finanza rassegnati al Ministero, il quale disporrà che l'aspirante sia ammesso all' esame pratico per la esecuzione, a scelta degli esaminatori, di un lavoro di que' pesi, misure o stromenti da pesare, alla cui fabbricazione intenderà esclusivamente di applicarsi, eseguito il quale sarà quindi assoggettato all' esame verbale per esperimentarne le cognizioni sugli stessi pesi, misure o stromenti da pesare, e sul Sistema metrico decimale.

Art. 30. Gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sulla capacità dell' aspirante alla fabbricazione di que' pesi, misure o stromenti da pesare, a cui abbia dichiarato di volersi unicamente dedicare, e ne saranno a rassegnare la relazione al Ministero, il quale in appoggio al proferito giudizio sarà a munire l'individuo, riconosciuto abile, della patente d'esercizio, a fronte del pagamento della relativa tassa in L. 5.

Art. 31. Le patenti dei fabbricatori di pesi, misure o stromenti da pesare saranno rinnovate d'anno in anno. A questo effetto dovranno essi, entro il mese di novembre d'ogni anno, avanzarne domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza, la quale, non più tardi del giorno 15 del successivo mese di dicembre, dovrà averne rassegnato l'Elenco al Ministero pel conseguimento delle patenti, che verranno

poscia prima dello scadere dell'anno diramate a fronte del pagamento della tassa prescritta al precedente art. 30. Quelli fra i fabbricatori che intendessero di cessare dall'esercizio, dovranno averne fatta dichiarazione due mesi prima almeno alla rispettiva Intendenza di Finanza: chi avrà ommesso di domandare la rinnovazione della patente entro il mese di novembre d'ogni anno, s'intenderà cessato dall'esercizio.

Art. 32. Tutti generalmente i fabbricatori di pesi, misure o stromenti da pesare, dovranno scegliere e adottare un simbolo o segnale qualunque per la loro marca, che porterà inoltre l'iniziale del loro cognome, e tanto gli attuali fabbricatori, appena saranno stati approvati, quanto quelli che verranno successivamente patentati, saranno tenuti di rassegnare alla ripettiva Intendenza di Finanza tre impronti della loro marca, uno de'quali verrà sottoposto al Ministero, ed un altro sarà trasmesso per sua norma al Verificatore provinciale, il quale non potrà ammettere alla verificazione ed al bollo que'pesi, misure o stromenti da pesare che gli fossero presentati dai fabbricatori, i quali non avessero per anche adempito al suddetto obbligo.

I fabbricatori non potranno in modo alcuno variare la loro marca senza speciale autorizzazione del Ministero, e dovranno contrassegnarne ogni peso, misura o stromento da pesare da essi fabbricato.

Cessando dall'esercizio, dovranno rilasciare il punzone della particolare loro marca alla rispettiva Intendenza di Finanza.

Art. 33. Dovranno pure gli stessi fabbricatori contrassegnare ogni peso, misura o stromento da pesare che avranno fabbricato, od anche semplicemente accomodato, coll'indicazione del nome proprio di ciascun peso o misura quando ne siano suscettivi, e colle cifre esprimenti il quantitativo delle rispettive unità o la portata dello stromento da pesare; e ciò in modo ben chiaro e permanente. I Verificatori si rifiuteranno di munire del marchio di verificazione que'pesi, misure o stromenti da pesare che fossero loro presentati dai fabbricatori, e che mancassero della loro marca particolare e degli altri contrassegni determinati in quest'articolo.

Art. 34. Le contravvenzioni ai precedenti due articoli saranno punite colla multa di L. 5 per ogni peso, misura o stromento da pesare mancante della marca del fabbricatore di cui all'art. 32, o dei contrassegni di cui al successivo art. 33, o dell'una e degli altri, e il Verificatore in siffatti casi sarà tenuto a procedere allo stacco delle relative Bolle d'invenzioni.

Art. 35. I fabbricatori dovranno essere muniti di una serie completa de' campioni risguardanti l'esercizio della loro arte, debitamente legittimati dal marchio del Verificatore e da assoggettarsi all'annuale verificazione.

Quel fabbricatore, che fosse trovato mancante della suddetta completa serie di campioni, sarà privato della patente d'esercizio.

Art. 36. Non potranno i fabbricatori nè vendere nè esporre in vendita pesi, misure o stromenti da pesare, i quali non siano legittimati dal marchio di verificazione. I contravventori incorreranno nella multa comminata all'art. 50 del Capo seguente.

Art. 37. Chiunque si permetterà di fabbricare o accomodare pesi, misure o stromenti da pesare senz'esservi autorizzato dalla patente d'esercizio, incorrerà nella multa di L. 20 per ogni capo arbitrariamente fabbricato o accomodato, oltre la perdita degli oggetti in contravvenzione, e degli stromenti tutti inservienti alla fabbricazione e accomodatura dei pesi, delle misure o stromenti da pesare.

Alle stesse penalità soggiaceranno que' fabbricatori approvati, che fabbricassero o accomodassero pesi, misure o stromenti da pesare, a cui non fossero espressamente autorizzati dalle rispettive patenti, le quali saranno loro ritirate, dichiarandoli decaduti dalla facoltà di continuare nell'esercizio della loro arte.

Art. 38. Nei casi di contravvenzione previsti dai precedenti art. 34, 36, e 37 si procederà nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 39. Chi falsificherà le marche dei Verificatori o dei fabbricatori di pesi e misure sarà punito giusta il disposto dal vigente Codice per titolo di falsificazione.

Art. 40. È permessa a chiunque la fabbricazione delle misure di capacità pei liquidi in vetro, majolica, terra cotta verniciata, stagno o latta, e la loro vendita, senza che siano muniti del marchio del Verificatore, il quale poi si ricuserà di apporvelo quando tali misure non fossero da lui riscontrate regolari e della prescritta capacità.

CAPO IV.

DEGLI OBBLIGHI DEI COMMERCIANTI CHE FANNO USO DI PESI E MISURE

Art. 41. Tutti quelli che per oggetto di traffico o per servigio pubblico fanno uso di pesi o misure tanto lineari, che di capacità, campioni ad uso de' fabbricatori, bilance e stadere di qualsiasi forma e calibro, dovranno entro li primi sei mesi d'ogni anno averli presentati al rispettivo Verificatore, il quale, riconoscendoli conformi alle prescrizioni di legge, sarà a munirli del proprio marchio. Anche i bilancini dell'oro e dell'argento, e quelli ad uso de' farmacisti, saranno soggetti all'annuale verificazione: il Verificatore però non vi apporrà il marchio che di tre in tre anni e quando ne siano rispettivamente suscettivi.

Art. 42. Le misure di stagno o latta dovranno essere annualmente verificate e bollate. Quelle

però di vetro, majolica, e terra cotta munite che siano della marca del Verificatore, saranno esenti dall'annuale verificazione finchè il bollo alle medesime apposto rimanga compiutamente illeso ed intatto.

Art. 43. È vietato d'introdurre in commercio pesi, misure o stromenti da pesare procedenti dall'estero, quando non siano stati previamente riconosciuti dal Verificatore e muniti della sua marca. A tal effetto si prescrive che debbano detti pesi, misure o stromenti da pesare procedenti dall'estero, essere accompagnati dalle Dogane centrali con licenza al rispettivo Verificatore provinciale, il quale esaurite le incombenze di suo istituto, sarà a ritornarli alla Dogana da cui gli sono pervenuti, sotto scorta della stessa licenza da lui debitamente attergata e da contrapporsi quindi alla sua matrice, dopo di che potrà procedersi alla relativa professione d'entrata, quando siano stati muniti del marchio di verificazione, ed in caso diverso dovranno essere respinti all'estero.

Art. 44. I Verificatori dovranno confrontare coi campioni legali, di cui sono forniti, i pesi e le misure che saranno loro presentati per la verificazione, e riscontrati gli stessi pesi e le misure a quelli conformi, e che adempiano in tutto alle condizioni imposte dai Regolamenti, procederanno a munirli della loro marca, e ad esigere, giusta la Tariffa posta in fine del presente Regolamento, la tassa di confronto, l'importo dei marchii o bolli apposti

in regola di cent. cinque per ciascuno, ed altri centesimi cinque pel taglio della bolla, da emettersi da apposito bollettario a madre e figlia, e da rilasciarsi al contribuente.

Art. 45. I pesi e le misure che dopo il praticato confronto coi campioni, fossero riscontrati irregolari o inesatti, saranno restituiti al presentatore senza marca, e come è prescritto all'art. 20., esigendo però la sola tassa di verificazione, e rilasciandone la relativa bolla, a fronte del pagamento dei centesimi cinque, a piedi della quale dovrà indicarsi dal Verificatore che in causa di rilevato difetto nel peso o nella misura, si è ommesso di apporvi il marchio della verificazione. Anche pel confronto dei bilancini dell'oro e dell'argento, e ad uso dei farmacisti, il Verificatore non esigerà che la tassa di confronto e quella del taglio della bolla, da essere parimenti rilasciata, allorchè, pendente il triennio, o perchè non ne siano suscettivi, non si faccia luogo all'applicazione ai medesimi del marchio, giusta il disposto dall'art. 41.

Art. 46. La verificazione annuale sarà intrapresa dai Verificatori al principio d'ogni anno, proseguita e condotta compiutamente a termine entro e per tutto il successivo mese di giugno. Incomberà particolarmente al Verificatore residente nel Capoluogo di provincia, il verificare e munire del marchio i pesi, le misure e gli stromenti da pesare inservienti al commercio ed al pubblico servigio nello stesso Capoluogo

e nel suo circondario, che gli saranno a tal effetto presentati. Saranno specialmente i Commessi approvati di esso Verificatore, che dovranno trasferirsi in giro e trattenersi per un determinato periodo di tempo nel Capoluogo di ciascuna Comunità della provincia per accudire alla verificazione ed applicazione del marchio ai pesi, alle misure ed agli stromenti da pesare, che saranno loro presentati. Le rispettive Intendenze di Finanza fisseranno d'accordo col Verificatore i periodi del giro e delle stazioni dei Commessi di lui nei Capiluoghi delle diverse Comunità, rendendone edotto il pubblico con analogo avviso entro il mese di Marzo d'ogni anno.

Art. 47. I possessori di grosse bilance e stadere ad uso di traffico, le quali per la loro mole non potrebbero essere trasportate senza rilevante spesa o difficoltà, e di stadere a bilico od altre pei carichi voluminosi ad uso pubblico, dovranno renderne opportunamente avvertito il Verificatore, ovvero i Commessi di lui, indicando esattamente la qualità e portata di tali bilance e stadere, e il luogo preciso in cui si trovano. Il Verificatore, ovvero il Commesso di lui, dovrà sollecitamente trasferirsi all'indicatogli luogo, onde procedere alla verificazione di dette bilance e stadere, ed a munirle del marchio. In questi casi il Verificatore, o il Commesso di lui, sarà autorizzato ad esigere per proprio conto, oltre le tasse prescritte dalla Tariffa, una sopratassa di L. 2 da ciascun richiedente, qualunque sia il numero delle bilance e stadere da verificarsi, compensativa la spesa di suo trasferimento, e di quella del trasporto degli occorrevoli campioni, quando però la distanza dal luogo di residenza del Verificatore, o di stazione del suo Commesso, al negozio, magazzino o casa di esso richiedente non sia maggiore di un chilometro: ove poi la distanza fosse maggiore, il Verificatore o il suo Commesso oltre la sopratassa di L. 2. per il primo chilometro, sarà autorizzato ad esigere altri centesimi cinquanta per ogni chilometro di maggiore distanza. Dell'esazione di tali sopratasse devolute particolarmente al Verificatore a titolo d'indennizzo come sopra, ne sarà fatta menzione separata a piedi della bolla di pagamento della tassa ordinaria, e tanto nella madre, quanto nella figlia.

Art. 48. I pesi e le misure di qualunque specie inservienti al commercio ed al pubblico servigio, che nel corso dell'anno soggiacessero a qualche alterazione atta a renderli meno esatti; quelli la cui marca si fosse cancellata per modo da non potersi riconoscere; le misure da cui si fossero staccati i bolli che vengono loro apposti; e tutti i pesi, e le misure o gli stromenti da pesare, che fossero stati in qualunque modo riparati e accomodati, dovranno essere di nuovo sottoposti alla verificazione, presentandoli a tale oggetto senza indugio al Verificatore che ha stabile residenza nel Capoluogo della provincia. In tutti li suesposti

casi li pesi e le misure saranno considerati come se fossero onninamente sforniti del marchio o bollo di verificazione, ed ai contravventori sarà applicabile il disposto del successivo art. 50.

Art. 49. Scorso il periodo dei primi sei mesi d'ogni anno, gli Agenti e la Forz'Armata di Finanza procederanno ad accurate visite presso tutti quelli che per oggetti di traffico o di pubblico servigio fanno uso di pesi, misure o stromenti da pesare, onde assicurarsi se li abbiano rispettivamente assoggettati alla prescritta annuale verificazione: ciò che risultar deve non solo dal marchio primitivo e dal successivo impronto annuale, salva l'eccezione di cui all'art. 41., ma inoltre dalle bolle di pagamento delle tasse, le quali perciò dovranno essere diligentemente conservate durante il periodo intermedio d'una verificazione all'altra.

Art. 50. I pesi, le misure e gli stromenti da pesare che fossero rinvenuti intieramente sforniti di marchio o bollo; quelli che fossero mancanti della marca relativa all'annuale verificazione, o che si trovassero nei casi previsti dall'art. 48.; ovvero che non fossero coperti dalle bolle di pagamento dell'annuale tassa di verificazione, cadranno in commesso, e i detentori degli stessi pesi, misure o stromenti da pesare in contravvenzione, soggiaceranno alla multa di L. 5 per ogni misura di lunghezza o di capacità, bilancia o stadera, ed in quella di L. 2 per ogni peso o marco. I recidivi saranno assoggettati a doppia multa; e gl'impotenti a soddisfare le multe incorse, dovranno scontarle con un giorno di carcere per ogni Lira dell'ammontare delle medesime.

Art. 51. Le cause di contravvenzioni per titolo pesi o misure, saranno trattate e decise nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 52. A senso del disposto dall'art. 12 dell'Editto Sovrano 17 ottobre p. p. continuerà in via provvisoria a farsi uso nelle Farmacie dei marchii sin qui in esse impiegati, i quali dovranno essere regolarmente fabbricati e sottoposti all'annuale verificazione come è stabilito al precedente articolo 41.

Art. 53. Sarà pure tollerato l'uso de'marchii che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, purchè ciascun marco porti inscritto il nome della moneta, di cui rappresenta il peso; e questo stesso peso espresso in grammi, centigrammi e milligrammi.

Art. 54. Le disposizioni contenute in questo Capo IV., non saranno messe in vigore che al 1 gennajo 1852, all'attivarsi del Sistema metrico decimale, e frattanto continueranno ad osservarsi le prescrizioni ora in corso sui pesi e le misure.

Modena li 12 *Novembre* 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

TARIFFA

delle tasse di verificazione dei PESI e delle MISURE del Sistema metrico decimale

MISURE DI LUNGHEZZA			TASSE di confronto
MULTIPLI	Doppio decametro	L.	20
	Decametro		
	Mezzo decametro		
	Trimetro		
	Doppio metro		
UNITÀ	METRO	«	10
PARTI	Mezzo metro	«	10
	Doppio decimetro		
	Decimetro		
MISURE DI CAPACITÀ			
MULTIPLI	Doppio ettolitro	«	25
	Ettolitro		
	Mezzo ettolitro		
	Doppio decalitro		
	Decalitro		
	Mezzo decalitro		
	Doppio litro		
UNITÀ	LITRO	«	15
PARTI	Mezzo litro	«	10
	Doppio decilitro		
	Decilitro		
	Mezzo decilitro		
	Doppio centilitro		
	Centilitro		

Pesi per le monete d'oro e d'argento, e pesi di marco	L.	10
Campioni ad uso dell'arte	«	20
Bilancini per le monete, e ad uso dei farmacisti	«	30

PESI			TASSE di confronto
MULTIPLI	50 Chilogrammi, o 5 miriagrammi	L.	15
	20 » 2 »		
	10 » 1 miriagramma		
	5 »		
	2 »		
	1 Chilogramma	«	10
	5 Ettogrammi		
	2 »		
	1 Ettogramma		
	50 Grammi, o 5 decagrammi		
	20 » 2 »		
	10 » 1 decagramma		
	5 »		
	2 »		
UNITÀ	GRAMMA	«	10
PARTI	5 Decigrammi	«	10
	2 »		
	1 Decigramma		
	5 Centigrammi		
	2 »		
	1 Centigramma		
	5 Milligrammi		
	2 »		
	1 Milligramma		

Bilancia semplice	L.	40
Stadera semplice	«	40
Bilancia composta e Stadera composta, dette a *bilico*, per ciascuna	«	80

Oltre le suddette tasse sono i Verificatori autorizzati dall'art. 44 ad esigere cent. cinque per ogni marchio o bollo apposto, ed altri cent. cinque per ogni taglio di bolla. Sono pure gli stessi Verificatori autorizzati ad esigere le sopratasse, di cui all'articolo 47.

(N. 30.)

DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Questo giorno 21 Novembre 1849

CONVENZIONE POSTALE TRA I GOVERNI D'AUSTRIA, MODENA E PARMA

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ec. ec. ec.

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ec. ec. ec., e

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma ec. ec. ec.

Persuasi, che a facilitare ed a mantener vive le relazioni commerciali fra i Loro Stati, possa giovare la soppressione di quegli impedimenti, che nascono dalle tasse vigenti per le corrispondenze, e dal diverso metodo che regola gli Ufficj postali dei tre Governi, hanno di comune accordo convenuto, ed hanno nominato a Loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ec.;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena, il signor Teodoro Conte de Volo, Cavaliere dell'imperiale Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri ec. e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma,

il signor Tommaso Barone Ward, Gran Croce dell'Ordine Granducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore, Gran Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ec.

I quali, essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti:

Art. 1. All'oggetto che i tre Stati contraenti abbiano un'uniformità di sistema nel servizio della Posta-lettere, i Governi di Modena e di Parma si obbligano di adottare e fare loro proprj i relativi regolamenti e tariffe esistenti nel Regno Lombardo-Veneto, e di adottare, previa l'intelligenza dei Governi stessi, anche quelli che s'introducessero nel Regno stesso, con facoltà di ridurre le tariffe all'equivalente più approssimativo della moneta legale nei due Stati corrente.

Art. 2. Le tasse che fino ad ora si percepiscono pei pacchi e lettere, che nati in uno dei tre Stati contraenti, sono destinati ad alcun altro di essi, verranno abolite, e saranno invece detti pacchi e lettere semplicemente tassati e trattati come quelli di interna circolazione.

Art. 3. Per le corrispondenze verso il Levante, che si eseguiscono dall' I. R. Governo, tanto per terra nella Turchia Europea, quanto

per mare mediante battelli a vapore, i sudditi estensi e parmigiani verranno parificati ai sudditi austriaci nel pagamento della sopratassa, che resterà a favore dell'erario postale Austriaco.

Art. 4. Sarà fatta facoltà alla direzione generale delle Poste del Regno Lombardo-Veneto, ed a quelle degli Stati Estensi e del Ducato di Parma, di corrispondere assieme, per quanto ha rapporto collo scambievole servizio; salvo il ricorrere alle vie diplomatiche fra Stato e Stato, nei casi, pei quali essi direttori generali non riescissero di porsi d'accordo.

Art. 5. Ognuna delle alte Parti contraenti accoglierà e farà ragione ai reclami, che da alcun'altra di esse venissero inoltrati contro l'esattezza degli Ufficj ed Impiegati postali dalla prima dipendenti; premesse però quelle verifiche e quelle giustificazioni, che, senza offesa alla verità della fatta rimostranza, potessero essere del caso.

Art. 6. Restano nella piena loro osservanza, per la parte cui ora non si derogasse, le Convenzioni postali esistenti fra i singoli Stati contraenti, come anche quelle, cui ognuno di essi fosse vincolato in verso qualunque altro Stato. - Nel caso però, che alcune di queste ultime presentassero delle maggiori facilitazioni, desse si estenderanno anche ai sudditi di ciascun altro degli Stati contraenti, nel modo stesso che sono godute dai sudditi, di quello, pel quale sono ora in vigore le dette Convenzioni.

- Altre Convenzioni con Stati italiani non potranno farsene senza accordo comune.

Art. 7. La presente Convenzione incomincerà ad avere il suo effetto dopo tre mesi, decorrendi dalla data della medesima; ben inteso che entro un tale decorso si forniscano dall' Imperial e Regio Governo a quelli di Modena e di Parma tutti i dati opportuni per darvi eseguimento, e durerà per cinque anni, intendendosi però prolungata di anno in anno, ogniqualvolta sei mesi prima del convenuto termine alcuno degli Stati contraenti non dia la relativa disdetta.

Art. 8. In ogni modo per altro, allo spirare del primo anno di durata della Convenzione, si presenteranno da quello o quelli dei Governi contraenti, che potessero avervi interesse, i prospetti delle avutene risultanze, e ciò affine di chiedere e concertare di comune accordo i rimedj, che potessero essere d'uopo, pel caso di perdite considerevoli nei prodotti di alcuna delle Alte Parti Segnatarie.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, li 3 *luglio* 1849

DE BRUCK. (L. S.) T. DE VOLO. (L. S.) T. WARD. (L. S.)

Non avendo potuto entro il termine stabilito predisporsi fra le Direzioni Postali dei tre Stati

quanto è necessario all'eseguimento della suddetta Convenzione, che è già stata approvata e sanzionata dalle Alte Parti Contraenti, l'epoca nella quale incomincerà ad avere effetto dipenderà da una ulteriore officiale pubblicazione.

(N. 31.)

IL MINISTRO
DI BUON GOVERNO

In forza delle passate politiche vicende, ed in vista della diuturnità de' permessi attualmente in corso per detenzione d'armi, questo Ministero, riportata la Sovrana Mente, viene su tale rapporto a determinare quanto segue:

1. Colla fine dell'andante anno restano annullati tutti i permessi di detenzione per armi accordati anteriormente al 1 Gennajo dell'anno stesso.

2. Tutti coloro che ne brameranno dei nuovi dovranno inoltrare le relative domande al suddetto Ministero col mezzo del Commissariato di Polizia rispetto alla Capitale e suo circondario, e col mezzo delle politiche Delegazioni riguardo alle altre località dello Stato: ritenuto che quelle per gli abitanti nella Campagna saranno munite di certificato dell'Agente Comunale in luogo, che comprovi la necessità del permesso stante l'ubicazione delle rispettive case.

3. Il Commissariato, e le Delegazioni rimetteranno le domande col loro voto al Ministero, in di cui facoltà rimane l'esaudirle o no, a seconda delle persone, e delle diverse località di fronte alla solita tassa.

4. Il permesso di detenzione non è estendibile ad armi da munizione di qualsiasi specie: sarà valituro un quinquennio decorrendo dalla data del rilascio. Tale durata è pure stabilita per le licenze estradate nel corso dell'andante anno. Il Ministero però si riserba di abbreviare il suddetto termine a norma delle circostanze.

5. Spirato il corrente anno, chi sarà trovato detentore d'armi scoperte del dovuto permesso, oppure coperte da uno di quelli come sopra annullati, sarà punito in conformità del disposto colle già emanate relative Leggi.

6. La presente Disposizione non deroga in conto alcuno al prescritto dal Sovrano Editto 2 andante sulla consegna delle armi da munizione.

Modena 22 *Novembre* 1849

DE BUOI

C. F. BARTOLOMASI
Segretario

(N. 32.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Considerando che per le condizioni dei tempi attuali si sono in questa come in tutte le altre parti d'Italia, anzi d'Europa, fatti più gravi i carichi dello Stato, e che si rende quindi indispensabile ad amministrare regolarmente la cosa pubblica l'aumentarsi delle imposte:

Considerando essere conforme alla giustizia, ed ai principj di ben ordinato Governo, che a sostenere i pesi dello Stato concorrano non solo i proprietarj di fondi stabili, ma eziandio i capitalisti, per essere questi del pari protetti dalle pubbliche Leggi nel possesso e godimento delle proprie sostanze, e che lo stesso è da ritenersi di coloro, i quali pongono in commercio il loro denaro invece d'investirlo, e che non lasciano perciò di appartenere alla classe dei capitalisti medesimi:

Visto il disposto dall' art. VII. del Nostro Editto 22 gennajo p. p., e sentito il consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. I crediti fruttiferi in generale privilegiati od ipotecarj, siano inscritti o no, sono assoggettati ad una imposta annua corrispondente ad un mezzo per cento sulla somma capitale, e questa dovrà essere pagata da chi gode il frutto del credito.

2. Sono esenti dall'imposta quei capitali, i di cui redditi debbano essere erogati giusta la volontà dei disponenti in oggetti di culto.

3. Col consolidato dello Stato e col prestito forzoso del 15 Settembre 1848 resterà pure esente quello ordinato col Nostro Editto 9 Marzo p. p. quantunque ipotecario.

4. Per formare il registro dei crediti soggetti all'imposta si dovrà procedere per via di denunzia. In quanto ai crediti esistenti la denunzia dovrà farsi dai creditori, ed in quanto a quelli che si formeranno in seguito, le denunzie dovranno darsi dai Notari, dai Cancellieri e dai Conservatori delle Ipoteche.

5. Per la verifica della denunzia dei crediti attuali verranno nominate apposite Commissioni.

6. I Commercianti, i Banchieri ed i Fabbricatori di qualsiasi genere o merce sono assoggettati ad una tassa annua di un mezzo per cento su i capitali fissi e circolanti, che costituiscano l'entità del rispettivo loro commercio.

7. Ai Comuni sarà affidato principalmente, e con quelle norme che verranno prescritte, di determinare le tasse di cui al precedente articolo, e per formare il registro relativo si procederà pure in via di denunzia.

8. Tutte le persone delle classi contemplate nella presente Legge, i di cui capitali non giungessero alla complessiva somma d'italiane lire cinquecento, non soggiaceranno alla suddetta tassa.

9. Sono annullate col 1 del 1850 tutte le disposizioni, che da Noi furono provvisoriamente conservate in vigore nelle Provincie e territorj ultimamente aggregati ai Nostri Dominj per l'esazione di qualunque altra tassa su i crediti, come sopra contemplati, e dei diritti di Patente per arti e commercio.

Il Ministero delle Finanze Ci sottoporrà per l'uno e per l'altro titolo delle suindicate imposte analogo Regolamento, onde la presente Legge abbia in ogni rapporto il pieno suo effetto.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 27 Novembre 1849

FRANCESCO

(N. 33.)

DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Questo giorno 7 Dicembre 1849

CONVENZIONE FRA I GOVERNI D'AUSTRIA, MODENA E PARMA CONCERNENTE UNA LEGA DOGANALE DA FORMARSI FRA QUESTI STATI

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ec. ec.

Sua Altezza Reale, l'Arciduca, Duca di Modena ec. ec., e

Sua Altezza Reale, l'Infante di Spagna, Duca di Parma ec. ec.

Analogamente allo scopo della Convenzione tuttora vigente, e stipulata dalla Maestà Sua con Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena nel 23 gennajo 1848, la quale, con dichiarazione in data di jeri, venne estesa agli Stati di Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, ed inerendo al convenuto nell'Articolo I. della medesima, che cioè, avanti della sua cessazione dovesse, col mezzo di speciale Commissione, devenirsi ad un più stabile e più esteso Trattato, il quale abbracciasse e contemplasse i molti rapporti del traffico vicendevole dei Loro Stati; persistendo ora nel vivo desiderio di favorire il più che è possibile tali relazioni commerciali, e di giungere con una comunanza di interessi a realizzare il vantaggio reciproco dei Loro Sudditi,

Hanno, mediante accordo fra i rispettivi Governi, fissato quanto appresso, e nominato a Loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ec.,

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il signor Teodoro Conte de Volo, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari esteri ec., e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, il signor Tommaso Barone Ward, Gran-Croce dell'Ordine Granducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore Gran-Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di 1ª Classe dell'Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ec.

I quali essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti.

Art. 1. Si riunirà in Vienna, entro il più breve termine da concertarsi e determinarsi in via diplomatica, un'apposita Commissione, composta dei delegati delle Alte Parti Contraenti, affine di trattare della fissazione di una Lega Doganale, il cui scopo dichiarasi fin d'ora essere quello esclusivamente di favorire il traffico e le relazioni fra Stato e Stato col debito riguardo agli erarj rispettivi, e senza pregiudizio delle Sovranità che andrebbero ad aderirvi.

Art. 2. Ogniqualvolta le relative negoziazioni raggiungessero lo scopo che si propongono, la suenunciata Lega Doganale verrà ciononostante risguardata siccome un esperimento, e quindi non avrà durata maggiore di anni cinque, salvo alla Commissione indicata nell'Articolo precedente il determinare, fra gli altri oggetti, anche il modo di prolungarla o rinnovarla.

Art. 3. Dandosi però il caso, che dette negoziazioni qui prestabilite non avessero raggiunto il loro sviluppo, ed anzi che la Lega Doganale, cui tendono, non fosse in attività prima, od all'epoca della cessazione fissata alla Convenzione Commerciale di cui sopra, e che, come si è detto, venne per Modena conclusa nel 23 gennajo 1848, ed estesa a Parma nel giorno di jeri, si dichiara che la Convenzione stessa abbia da intendersi prolungata, per finire soltanto quando sieno introdotti in pratica gli effetti dell'Unione Doganale, o quando in modo apposito diversamente si combini.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, li 3 *Luglio* 1849

DI BRUCK. (L. S.) TEODORO DE VOLO. (L. S.) WARD. (L. S.)

La suddetta Convenzione è stata ratificata in via Ministeriale per parte del Governo Estense il 25 Agosto 1849, per parte del Governo Austriaco l' 11 Settembre di detto anno, e finalmente per parte del Governo di Parma il 20 Settembre suddetto.

(N. 34.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In coerenza al disposto nel R. Editto 27 novembre prossimo passato, dietro Sovrana approvazione, si prescrive quanto segue:

TITOLO I.

della Tassa sui Crediti Fruttiferi Privilegiati od Ipotecari

Art. 1. I proprietari, gli usufruttuari o quelli che per qualunque titolo e causa godono il frutto di crediti ipotecari o privilegiati colpiti dal Sovrano Editto 27 novembre p. p., che esistevano a quel momento, e che si sono formati dopo e si formeranno a tutto il 31 dicembre corrente, sono obbligati a denunziare entro il mese di gennajo 1850 il credito o crediti, ch' essi posseggono o di cui godono il frutto, alle rispettive Campionerie del censo. La denunzia sarà stesa sopra apposite stampiglie, che a comodo dei denunzianti verranno diramate alle Dispense e Posterie dello Stato. In essa denunzia sarà indicato il nome, cognome e paternità del creditore del capitale o goditore del frutto, il nome, cognome e paternità del debitore, il loro domicilio, il titolo, la natura e la data del credito e la somma costituente il medesimo.

2. I Campionieri all'atto di ricevere la denunzia, della quale rilascieranno apposita ricevuta, dovranno curare che sia osservato il prescritto dal precedente articolo in ordine alla stesura della medesima. Raccolte tali denunzie le trascriveranno in un registro generale, e formeranno tanti elenchi parziali quante sono le Comuni del circondario delle loro campionerie, trasmettendo poi le stesse denunzie,

il registro generale e gli elenchi parziali al Ministero delle Finanze entro il mese di febbrajo 1850.

3. A senso del disposto nel succitato Sovrano Editto saranno instituite nei capi luoghi delle Provincie Commissioni composte di tre individui per verificare se tutti i crediti soggetti a tassa e ciascuno nella sua totalità siano stati denunziati. Queste Commissioni avranno il diritto di richiamare da qualunque Dicastero od Uffizio quelle notizie che reputeranno poter loro occorrere.

4. I mancanti alla suddetta denunzia, oltre al pagamento dell'imposta come sopra ordinata, saranno assoggettati ad una multa corrispondente al duplo dell'imposta stessa.

5. Per Sovrana autorizzazione i contribuenti col fatto della diligente denunzia si esimeranno dalle conseguenze tutte risultanti dalla mancanza al prescritto dal Decreto 15 settembre 1848. Quelli poi che si rendessero morosi all' attuale denunzia, e si riscontrasse aver mancato di concorrere al prestito imposto col suindicato Decreto andranno soggetti ad una multa corrispondente al sestuplo dell'imposta ordinata col Sovrano Editto 27 novembre p. p.

6. Dal 1 gennajo 1856 in avanti saranno tenuti i Notari, le Cancellerie dei Tribunali e delle Giusdicenze, e lo saranno pure i Conservatori delle ipoteche, a denunziare in carta libera ai Ricevitori del registro delle rispettive Provincie, i primi i rogiti portanti creazione e formazione di crediti fruttiferi di qua-

lunque sorta essi siano, ai quali o per Legge o per convenzione competa privilegio od ipoteca; le seconde le scritture private o pagherò riconosciuti in giudizio portanti confessioni di debito convenuto fruttifero; ed i terzi le dimande di inscrizione di privilegio e di ipoteca e le inscrizioni d'uffizio. Queste denunzie dovranno presentarsi entro 15 giorni da quello della celebrazione del rogito, del decreto di ricognizione di firma, e della dimanda della inscrizione o trascrizione. Mancando a tali denunzie, che dovranno essere conformi a quelle prescritte dall'art. 1., andranno soggetti ad una multa di italiane lire 30 per ogni contravvenzione, da raddoppiarsi in caso di recidiva.

7. I Ricevitori del registro dovranno immediatamente trasmettere le denunzie loro rilasciate al Delegato a questa specie di imposta residente in Modena e soggetto al Ministero delle Finanze, il quale trascriverà in appositi registri i crediti fruttiferi denunciati colle indicazioni portate dalle denunzie, e sopra i capitali rispettivi verrà nella misura fissata dal R. Editto 27 novembre p. p. aperta partita a debito dei capitalisti o goditori del frutto.

8. L'imposta verrà pagata in due rate eguali semestrali posticipate. Pei crediti già esistenti, e che si formeranno fino al 31 dicembre corrente mese, la prima rata scaderà col 30 giugno 1850, la seconda col 31 dicembre dello stesso anno; le successive di sei in sei mesi.

Pei crediti che si formeranno dal 1 gennajo 1850 in avanti la prima rata scaderà o col 30 giugno o col 31 dicembre, che primo succede alla formazione del credito, e si comporrà di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti: le successive si pagheranno di sei mesi in sei mesi.

9. All'estinguersi di un capitale o nella totalità o per una parte, il creditore che vorrà esimersi dal carico della imposta dovrà giustificare al Ricevitore del registro della sua Provincia la seguita estinzione col mezzo di un certificato notarile comprovante l'assoluzione emessa o la liberazione. Questo certificato dovrà rilasciarsi dai Notari a fronte del solo rimborso della spesa viva.

10. La rata semestrale, che sarà in corso al momento della estinzione totale o parziale del credito, sarà diminuita di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti che mancano a formare il semestre.

11. Nel caso di trapasso dei crediti per successione testata o intestata o per contrattazione, si dovrà dai nuovi possessori dei capitali o goditori dei frutti darsene denunzia al Ricevitore del registro della Provincia entro il termine di un mese dal giorno dell'aperta successione o del contratto. La denunzia dovrà indicare il giorno nel quale si è operato il passaggio, il nome, cognome, paternità e domicilio del nuovo possessore del credito o goditore del frutto. La mancanza a questa de-

nunzia sarà punita colla multa comminata all' articolo 4.

La rata semestrale in corso quando segue un trapasso verrà pagata da quello che sarà intestato nei registri nel giorno in cui scade, salva la di lui azione di rimborso contro chi di ragione pel rateo corrispondente al tempo pel quale egli non ha avuto il possesso del credito.

12. Resterà sospesa la esazione dell' imposta al momento in cui il credito cade in contestazione, o sia d'uopo per la di lui conservazione od esigenza di procedere agli atti contro il debitore - Il creditore che vorrà approfittarsi di questa disposizione sarà obbligato di giustificare presso il Ricevitore del registro provinciale il fatto della contestazione o il procedimento degli atti giudiziali.

13. Venendo il creditore soddisfatto del suo avere dovrà eseguire entro dieci giorni il pagamento delle imposte che sono rimaste sospese. La perdita che il creditore potrà risentire sul capitale porterà una proporzionata diminuzione dell'imposta arretrata.

14. I Ricevitori del registro dovranno trasmettere immediatamente al Delegato all'imposta i certificati, le denunzie e le giustificazioni di cui agli articoli 9 11 e 12 per le opportune rettifiche degli elenchi dei tassati.

15. Il suddetto Delegato nei casi contemplati dall'art. 12 avrà diritto di richiamare di sei in sei mesi dai Tribunali, o dalle Giusdicenze

presso cui pende il giudizio, una relazione sullo stato della causa. Verificandosi con questo o con altri mezzi soddisfatto il creditore andrà esso soggetto al pagamento delle imposte sospese, e ad una multa corrispondente al doppio dell'imposta stessa.

16. A comodo dei contribuenti le imposte verranno pagate ai rispettivi Ricevitori comunali. A tale effetto il Delegato all'imposta dovrà diramare ai Ricevitori stessi gli elenchi dei tassati nelle rispettive Comuni. I Ricevitori conseguiranno dalla Cassa di Finanza la provvigione loro competente a termini dei loro contratti di ricevitoria.

TITOLO II.
della Tassa sui Capitali in Commercio

17. Tutti i banchieri, commercianti e fabbricatori di qualunque genere o merce sono obbligati a presentare entro il giorno 20 gennajo 1850 alla rispettiva Comunità una denunzia che indichi il luogo del loro domicilio, la qualità del commercio che esercitano, e l'entità dei capitali fissi o circolanti che hanno affidati al medesimo. Al presentarsi della denunzia stessa verrà dal Comune o suo delegato rilasciata apposita ricevuta.

18. Saranno esenti dal pagamento della tassa prescritta dall'art. 6 dell'Editto 27 novembre p. p. coloro che esercitano il minuto commercio colla sola propria industria e senza la scorta di un capitale proprio, che a senso del

capitolo 8 del citato Editto non raggiunga la somma d'Ital. L. 500.

19. La mancanza della presentazione della denunzia, o l'infedeltà della medesima, sarà punita con multa corrispondente al doppio della tassa imposta.

20. Raccolte che siano le suddette denunzie, le singole Comunità chiamano presso di loro, se trattasi di Modena o Reggio, tre individui, se delle altre città, terre e paesi dello Stato, due individui fra quelli che si sono denunziati, e dei medesimi, presieduti da un Conservatore od Amministratore od Anziano a seconda del rango delle rispettive Comuni, formano una Commissione incaricata di verificare se esistano nel Comune altri commercianti che non abbiano presentata la denunzia come sopra prescritta, e se le denunzie date siano veramente fedeli. A questo scopo sarà in facoltà delle suddette Commissioni di richiamare da qualsiasi Dicastero od Uffizio quelle notizie che crederanno opportune, e di esaminare o fare esaminare i registri e bilanci dei singoli commercianti per rilevarne le vere risultanze. Tali ricerche ed esami dovranno essere ultimati entro il mese di febbrajo 1850.

21. Le suddette Commissioni colla scorta delle denunzie e dei rilievi che emergessero dalle operazioni superiormente indicate, dovranno inoltre compilare il prospetto dei tassabili sui capitali in commercio, prospetto che sarà reso ostensibile dalle medesime ai singoli

commercianti, che lo richiedessero, dal giorno 10 marzo 1850 al giorno 20 dello stesso mese.

22. Ai commercianti, che si ritenessero lesi nella applicazione della tassa, resta assegnato il termine a tutto il 31 marzo 1850 a presentare alla Comunità del luogo i loro reclami. Scaduto questo termine non sarà ammesso ricorso alcuno.

23. Le Comunità in pieno consesso delibereranno entro il 15 aprile 1850 sui ricorsi avanzati, e comunicheranno immediatamente le loro deliberazioni ai singoli reclamanti. Dalle deliberazioni dei Comuni che siano pienamente conformi al voto delle Commissioni non si farà luogo se non per grazia Sovrana ad ulteriore ricorso. Da quelle nelle quali non si verifichi tale conformità potrà la parte che si pretende lesa ricorrere al Ministero dell'Interno, purchè lo faccia entro il 30 aprile. In pendenza delle definitive risoluzioni si starà alle deliberazioni dei Comuni.

24. Al seguito delle suddette loro deliberazioni le Comunità rettificheranno il prospetto generale degl'individui soggetti a tassa, e dentro il mese di maggio 1850 ne trasmetteranno un esemplare al Ministero delle Finanze, ed un altro al Ricevitore comunale al quale dovranno i singoli tassati pagare la somma da essi dovuta in due rate eguali, la prima nel 30 giugno, e la seconda nel 31 dicembre del suddetto anno 1850. Questo prospetto, salvo le modificazioni da farvisi per l'aumento o la

diminuzione del numero dei commercianti, o per l'incremento o decremento dei singoli capitali in commercio come in appresso, dovrà servire anche per gli anni avvenire, nei quali la tassa sarà sempre pagata in due rate eguali, una nel 30 giugno e l'altra nel 31 dicembre di ciascun anno.

25. Chiunque nel corso dell'anno, sia statista sia forestiero, voglia intraprendere un commercio stabile nello Stato e pel prescritto dall'art. 18 non sia esente dal pagamento della tassa, dovrà fare opportuna dichiarazione al Podestà o Sindaco del luogo, il quale nei modi e forme stabilite dal presente Regolamento procederà all'applicazione della tassa. Se l'esercizio comincierà fuori del 1 gennajo o del 1 luglio dimodochè la prima rata non possa essere semestrale, si comporrà la medesima di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti di esercizio.

26. Quelli che contravvenissero alla suddetta disposizione cadranno nella multa del doppio della tassa a cui sono obbligati.

27. Quando taluno soggetto al pagamento della tassa di commercio cessi dal proprio traffico od esercizio dovrà farne la dichiarazione al Podestà o Sindaco del luogo, a fronte di che, verificato l'esposto, se ne ordinerà dalle singole Comuni la radiazione dal ruolo e la riduzione della tassa semestrale in corso a tanti ratei quanti sono i mesi compiuti di esercizio. Eguale disposizione sarà estesa agli eredi di

un defunto soggetto a tassa, quando dichiarino di non volere progredire nel commercio del loro autore.

28. Nel mese di febbrajo di ogni anno le Comunità faranno rivedere gli elenchi generali dei tassati allo scopo di stabilire l'aumento che si fosse verificato nei capitali in commercio già inscritti, e la sussistenza dei reclami per diminuzione di tassa che fossero stati denunziati entro il 20 gennajo. Le modificazioni, che colle forme prescritte dagli articoli 20 21 22 e 23 saranno apportate alle tasse per le surriferite cause, regoleranno per questa parte la tassa dell'intero anno in corso.

29. Nei negozj rappresentati da una società la morte naturale o civile di un socio non libera gli altri soci dall'obbligo della tassa sui capitali in commercio.

30. In coerenza di quanto è stabilito nell'art. 24 dovranno le Comunità notificare al Ministero delle Finanze e al loro Ricevitore le modificazioni che si sono rese necessarie per l'evento dei casi contemplati dagli art. 25 27 e 28, e così pure dovranno trasmettere ai medesimi la nota delle multe nelle quali fossero caduti i commercianti.

31. È imposto l'obbligo alle anzidette Comunità di sostenere ogni spesa occorrevole per le provvigioni ai Ricevitori comunali, pel soldo o gratificazione agl' Impiegati e per quant'altro potesse abbisognare per l'esatto adempimento delle premesse disposizioni riguardanti la tassa di commercio.

32. Per compensare le Comuni dei carichi che vengono loro addossati dal precedente articolo devolverà a favore delle medesime una decima parte del prodotto che sarà esatto per tassa di commercio nelle rispettive Comuni. Perciò nel mese successivo la scadenza delle rate si procederà dal Ministero delle Finanze alla liquidazione delle somme pagate per l'enunciato titolo e saranno emessi i corrispondenti mandati a favore delle singole Comuni. Il risultato di tali liquidazioni verrà comunicato al Ministero dell'Interno per sua norma come autorità tutoria le Comunità dello Stato.

TITOLO III.
Disposizioni Generali

33. Mancando i tassati al pagamento nel tempo fissato saranno soggetti al capo-soldo e alla forzosa esazione a termini e nelle forme della Legge 22 marzo 1804, venendo a questa specie di imposta applicate le stesse massime e prescrizioni stabilite per l'esazione dell'imposta prediale.

34. I Ricevitori comunali saranno obbligati a versare nella cassa di Finanza delle rispettive Provincie entro i primi dieci giorni successivi al termine fissato al pagamento delle rate semestrali, l'ammontare delle tasse date in esazione, le abbiano esatte o no, altrimenti andranno essi pure soggetti alla pena del capo-soldo ed alla forzosa esazione giusta la precitata Legge.

35. Le ricevute da emettersi a favore dei contribuenti o tassati all'atto del pagamento saranno staccate da libri bollettari a madre e figlia, che a cura del Ministero delle Finanze saranno diramati a tutte le Comunità dello Stato.

36. Nel formare la tassa tanto sui crediti che sui capitali in commercio si dovrà calcolare il valore di 50 in 50 lire senza curare le frazioni intermedie.

37. Pei casi nei quali i capitali fruttiferi o posti in commercio fossero a corso diverso dal tariffale saranno per gli effetti del Sovrano Editto 27 novembre p. p. e del presente Regolamento ridotti al corso delle tariffe che saranno vigenti.

38. Per le contravvenzioni al disposto dai titoli I. e II. del presente Regolamento non potranno i trasgressori invocare il benefizio del componimento restando per Sovrana disposizione derogato in questa parte a! prescritto dalla Legge 15 maggio 1816.

Modena 7 Dicembre 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

(N. 35.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA.

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Volendo favorire il più che sia possibile l'industria interna a vantaggio dei Nostri Sudditi coi dovuti riguardi all'Erario, e nella vista di stabilire massime uniformi nel comparto degli oneri pubblici:

Sopra proposizione del Ministro delle Finanze:

Sentito il Consiglio de'Nostri Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Col 1 gennajo 1850 è abolita la privativa raccolta e concia delle pelli, ed è resa libera la vendita delle pelli tanto verdi che lavorate.

2. È accordata però alla Società appaltatrice della suddetta privativa, per lo smaltimento delle sue rimanenze, l'esclusiva facoltà di porre in concia le pelli a tutto agosto prossimo venturo, sotto l'obbligo di non portare aumento ai prezzi della vigente tariffa nella vendita dei pellami di propria lavorazione.

3. Col 1 settembre 1850 sarà libera ad ognuno la concia delle pelli, salva l'osservanza di quelle discipline che d'Ordine Nostro saranno stabilite dal Ministero delle Finanze.

4. A tutto il prossimo anno 1850 saranno conservati in vigore i dazj attuali per l'esportazione delle pelli verdi, che erano soggette all'appalto, e per l'importazione dei corami e delle pelli di estera lavorazione.

5. A parziale indennizzo della perdita che deriva all'Erario dalla abolizione della suddetta privativa, la tassa annua sui bestiami, le cui pelli erano soggette come sopra all'appalto, sarà col prossimo venturo anno aumentata, portando a centesimi 60 quella di centesimi 30, ed a centesimi 30 l'altra di centesimi 15. Rimarrà ferma l'attuale tassa di centesimi 6 per ogni capo di bestiame minuto. Questa tassa sarà estesa per tutto lo Stato.

6. Col 1 gennajo 1850 sarà pure resa libera la fabbricazione e vendita delle carte da giuoco, le quali saranno munite di un bollo per ogni giuoco, la cui tassa sarà la metà di quella del bollo, di cui dovranno parimenti munirsi le carte da giuoco procedenti dall'estero, conformemente alle discipline che saranno notificate al pubblico dal Ministero delle Finanze.

7. Col 1 gennajo 1850 rimane sciolto l'attuale contratto d'appalto dei dazj di consumo al forese. Il predetto Ministero delle Finanze Ci proporrà la Legge per estendere con principj eguali per tutto lo Stato l'applicazione dei summentovati dazj, però colle opportune modificazioni di tariffa rispetto alle Provincie d'oltre Apennino, e frattanto ne assumerà l'economica amministrazione, salva la conclusione

di un nuovo appalto generale, o di parziali convenzioni.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 14 Dicembre 1849

FRANCESCO

(N. 36.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

A conciliare la tutela della privata industria nella fabbricazione delle carte da giuoco, resa libera col 1 gennaro 1850 dall'art. 6 del Sovrano Editto del giorno 14 di questo mese, colle discipline risguardanti la formalità del bollo, di cui devono essere munite le carte stesse per ogni giuoco, si pubblica per la relativa osservanza il seguente regolamento, che S. A. R. si è degnata di approvare con venerato Rescritto 28 corrente N. 7608.

1. Chiunque intenda di accudire alla fabbricazione delle carte da giuoco, dovrà farne preventiva dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza, corredandola dei recapiti comprovanti la sua buona condotta morale e politica, e indicando in essa il proprio nome

e cognome, il domicilio, e il luogo preciso in cui sarà ad attivare la fabbrica.

2. L'Intendenza di Finanza rilascierà al fabbricatore, a fronte del pagamento della tassa di lire una, la relativa licenza d'esercizio, che sarà valevole per l'anno nel quale sia stata emessa. Non più tardi del giorno 15 dicembre d'ogni anno dovranno i fabbricatori avere insinuata la domanda di rinnovazione della licenza per l'anno successivo, che sarà loro rilasciata a fronte della suespressa tassa e della restituzione della licenza scaduta. L'ommissione della suddetta domanda si avrà per una implicita dichiarazione di cessare dall'esercizio.

3. Nel caso in cui il fabbricatore sia per trasportare la fabbrica in altra località, dovrà farne denunzia all'Intendenza di Finanza dieci giorni prima almeno che abbia luogo il traslocamento, per riportare a tergo della rilasciatagli licenza l'opportuna relativa annotazione. Quando il traslocamento si effettuasse dal circondario d'una Intendenza a quello di un'altra, il fabbricatore dovrà parimenti farne denunzia nel termine di cui sopra all'Intendenza che lo ha munito della licenza, la quale dovrà egli restituire, per ritirarla quindi, corrispondentemente attergata, dall'Intendenza nel cui circondario sarà a trasferire la fabbrica.

4. I fabbricatori dovranno pure denunziare all'Intendenza di Finanza il numero e la qualità degli stampi che possedono per l'impressione delle carte da giuoco, e quelli che fossero

successivamente per acquistare, dieci giorni almeno prima di farne uso. Riguardo poi agli stampi che si fossero resi inservibili, dovranno essere presentati all'Intendenza medesima, affinchè sia verificato lo stato loro e siano posti d'uffizio compiutamente fuori d'uso.

5. I fabbricatori che vorranno cessare dall' esercizio dovranno quindici giorni prima averne fatta dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza restituendo alla medesima l'ottenuta licenza, presentando gli stampi consunti per essere posti fuori d'uso, come al precedente articolo, e notificando a chi abbiano fatta cessione di quelli che fossero tuttavia servibili.

6. Ogni mazzo di ciascuna specie di carte da giuoco fabbricate nello Stato dovrà avere una figura contrassegnata col nome, cognome e domicilio del fabbricatore, un campione della quale, per ciascuna specie di carte, sarà depositato presso l' uffizio dell' Intendenza di Finanza. Le carte da giuoco o non contrassegnate come sopra o aventi le figure dei singoli giuochi contrassegnate in modo diverso dai campioni depositati, saranno considerate di estera procedenza.

7. Ogni mazzo di carte da giuoco fabbricate nello Stato da carte 40, e al di sotto, sarà munito di un bollo a tinta turchina, la cui tassa sarà di centesimi dieci: ogni mazzo, che consti d'un numero di carte maggiore di 40, sarà munito di un bollo a pari tinta, la cui tassa sarà di centesimi venti.

8. Il bollo si applicherà alla figura d'ogni mazzo contrassegnata dal nome del fabbricatore e nell' Uffizio del Delegato al bollo straordinario in Modena, presso il quale dovranno essere depositati i relativi stampi, onde valersene nell' Uffizio stesso all'impressione delle rispettive figure ed all'applicazione dei bolli.

9. In esecuzione al disposto dal precedente articolo i fabbricatori dovranno presentare al Delegato al bollo straordinario in Modena, o far pervenire al medesimo col mezzo delle rispettive Intendenze di Finanza, i fogli sui quali seguir deve l'impressione delle figure destinate a portare il bollo, versando prima nella cassa di esse Intendenze l'importare delle tasse dei bolli e ritirandone confesso a proprio scarico. Il Delegato al bollo straordinario, a cui dovrà essere coi fogli presentato o trasmesso anche il confesso di eseguito versamento delle tasse, disporrà in corrispondenza alle indicazioni del medesimo, che abbia luogo l'impressione delle figure e l'applicazione dei bolli, praticando le relative annotazioni in un apposito registro.

10. Anche i fabbricatori dovranno istituire un registro, nel quale saranno a caricare il quantitativo e la specie distintamente delle carte da giuoco fabbricate e completate colle rispettive figure munite del bollo, indicandovi i confessi di pagamento delle tasse, contrapponendovi per quantità e specie le successive vendite o distribuzioni ed a chi fatte. I risultamenti del carico di esso registro devono sem-

pre corrispondere con quelli del registro esistente presso il Delegato al bollo straordinario.

11. I mazzi delle carte da giuoco esposti in vendita dovranno essere impacchettati e chiusi, portare all'esterno l'indicazione della qualità delle carte, ed offrire il modo da poterne estrarre la figura contrassegnata dal nome del fabbricatore e dal bollo.

12. Le carte da giuoco fabbricate nello Stato e destinate all'estero, saranno esenti dall'obbligo del bollo. I mazzi fabbricati, impacchettati e chiusi verranno depositati nell'Uffizio del Delegato al bollo straordinario in Modena, completati colle rispettive figure come sopra senza l'applicazione del bollo, e quindi dal Delegato stesso con lettera d'Uffizio accompagnati alla rispettiva Dogana centrale per la professione daziaria d'uscita, chiamandone ricevuta.

13. I locali in cui sono istituite le fabbriche delle carte da giuoco, saranno considerati come luoghi aperti alla pubblica concorrenza, e quindi accessibili sempre agli Agenti ed alla Forza Armata di Finanza, alle cui ispezioni, sia sul deposito delle carte, sia sul prescritto registro, non potranno mai opporsi i fabbricatori.

14. Chiunque si permetta di fabbricare carte da giuoco senz'essere munito di licenza, sarà punito colla confisca delle carte e degli oggetti tutti inservienti alla loro fabbricazione, e colla multa inoltre di L. 100. Nelle stesse penalità incorreranno que' fabbricatori muniti di licenza che trasportassero il loro esercizio in altra località, senz'averne fatta la prescritta denuncia.

15. Chi trasgredisce alle disposizioni degli art. 4 e 5., sarà punito colla perdita degli stampi non denunziati rispetto ai nuovi, o non presentati rispetto agl' inservibili, e colla multa di L. 50 per ogni stampo.

16. Le carte da giuoco fabbricate nello Stato mancanti del bollo, saranno confiscate. Il detentore delle medesime soggiacerà alla multa di L. 2 per ogni mazzo di carte in contravvenzione, e il fabbricatore nel doppio di tale multa.

17. La mancanza del registro di cui all'art. 10., farà incorrere il fabbricatore nella multa di L. 100. Rilevandosi dal confronto della rimanenza delle carte da giuoco nel magazzino della fabbrica, coi risultamenti del registro, che fossero sortiti dei mazzi di carte non bollati, il fabbricatore sarà per questi assoggettato alla multa comminata dal precedente art. 16 di L. 4 per ogni mazzo, e privato inoltre della licenza d'esercizio.

18. I mazzi delle carte da giuoco esposti in vendita che non siano conformi alle prescrizioni dell'art. 11 saranno confiscati.

19. Le carte da giuoco procedenti dall'estero, saranno esse pure assoggettate ad un apposito bollo. Ogni mazzo, di carte 40 e al di sotto, sarà munito di un bollo a tinta rossa, la cui tassa sarà di centesimi venti: ogni mazzo che consti d'un numero maggiore di carte, sarà munito d'altro bollo a pari tinta, la cui tassa sarà di centesimi quaranta.

20. Le predette carte da giuoco estere pervenute nelle Dogane centrali e prima di eseguirne il daziato, dovranno essere accompagnate con licenza al Delegato al bollo straordinario in Modena in unione al confesso di cassa comprovante l'effettuato versamento delle tasse. Il Delegato al bollo verificata la qualità delle carte e l'esattezza dell'eseguito versamento, munisce i mazzi del rispettivo bollo nelle figure che portano il nome del fabbricatore, quando non manchi tale indicazione, e quindi sotto scorta della stessa licenza da lui debitamente attergata, le ritorna alla Dogana da cui gli sono pervenute, la quale procede allora al daziato d'entrata ed al rilascio delle carte al contribuente, contrapponendo poi la licenza alla sua matrice, con annotazione a tergo indicante l'ammontare del dazio pagato e la relativa bolla per numero e data.

21. Le carte da giuoco di estera procedenza rinvenute senza il prescritto bollo cadranno in commesso e il detentore delle medesime sarà sottoposto alla multa di L. 5. per ogni mazzo di carte in contravvenzione.

Le Intendenze di Finanza sono rispettivamente incaricate a curare l'esatto adempimento delle suespresse disposizioni.

Modena li 28 Dicembre 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

INDICE

1 *Editto Sovrano che prescrive in via transitoria alcuni aggravj straordinarii per far fronte ai bisogni dello Stato. Pag.* 3

2 *Notificazione del Ministero di Buon Governo, che agli evasi da questi Stati in prossimità dell' arrivo delle II. RR. Truppe Austriache o successivamente, proibisce il rientrarvi senza analogo permesso, ed ai già rientrati impone l'obbligo di procurarselo . . . . . »* 5

3 *Avviso del Direttor Generale di Polizia sulle misure di rigore che saranno adottate contro i forestieri che vorranno entrare nello Stato non muniti dei regolari recapiti, e contro i Sudditi che ne uscissero con pari irregolarità. »* 6

4 *Notificazione del Ministero di Finanza che stabilisce le massime e discipline opportune per poter intraprendere e condurre a termine la liquidazione dei parziali titoli di credito di quelli che hanno contribuito al prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto 15 Settembre 1848 . . . . . »* 8

5. *Notificazione del Ministero di Buon Governo riguardante la consegna delle*

Armi da effettuarsi in Modena, Reggio e Carpi entro il termine di giorni due . . . . . Pag. 12

6 *Editto Sovrano che, imponendo un prestito forzoso di due Milioni di lire italiane, pagabile in rate entro l' anno* 1849 *e fruttifero il* 5 *per cento, ne prescrive le modalità di imputazione e percepimento, di guarantigie ed ammortizzazione relative . . . . . »* 14

7 *Editto Sovrano, nel quale S. A. R. dichiara di rimanere ne' suoi Stati mentre vanno a riprendersi le ostilità tra le II. RR. Truppe e le Sarde, invitando gli attaccati al proprio Governo alla confidenza, minacciando pene ai perturbatori, non dubitando della intera fedeltà dei Soldati . . . . »* 19

8 *Editto Sovrano, col quale S. A. R. rende noto che, trasportando la sede del Governo a Brescello, si trasferiscono colà i Ministri, rimanendo in Modena a rappresentarli i Consultori loro, e che resta un presidio di II. RR. Truppe destinato, in unione ad un distaccamento Estense, al mantenimento dell' ordine . . . . . »* 20

9 *Editto Sovrano datato da Brescello che annunziando la disfatta dell' Armata Sarda, incoraggia gli amici dell'ordine, assoggetta i perturbatori ad una Commissione Militare, loda la popolazione*

delle campagne, ed indicatamente lo spirito di che le Truppe si sono mostrate animate . . . . . Pag. 21

10 *Editto Sovrano sul reclutamento delle Truppe dello Stato, a cui si supplirà quindi innanzi mediante la Coscrizione, e sulle discipline relative . . . . »* 23

11 *Editto Sovrano col quale, mutando in Milizia di Riserva la Guardia Nazionale Forese, la vuole stabilita sopra basi più solide e più convenienti a Milizia di Campagna . . . . . »* 33

12 *Editto Sovrano sul ristabilimento del legittimo Governo nelle Provincie Estensi oltre l' Apennino, ai sudditi delle quali estende l' amnistia concessa coll' Editto* 8 *Agosto* 1848 *dichiarando nulli gli atti emanati dai Governi occupatori, e richiamando ai proprj impieghi i rimossine, o confermandovi gli antichi impiegati, quando non se ne sieno resi frattanto immeritevoli . . . . . »* 36

13 *Avviso del Commissario Straordinario per le Provincie oltre apennino, col quale estende alle medesime gli effetti della Notificazione pubblicata in Modena il* 14 *Agosto* 1848 *pel reintegro ai danneggiati in causa delle politiche vicende . . . . . »* 37

14 *Avviso del Commissario Straordinario per le Provincie oltre apennino portante la dichiarazione dei sudditi di dette*

Provincie che intendonsi eccettuati dall' Amnistia quali Capi e Promotori della rivolta, ed alcune norme analoghe. Pag. 39

15 *Avviso della Comunità di Modena portante un Regolamento per l' esercizio delle professioni di Stimatore Rigattiere e di Misuratore dei Liquidi* . » 41

16 *Avviso della Comunità di Modena sulle scorte di farina che dovranno avere nella Capitale e nel Comune i Fornaj e Farinotti esercenti.* . . . . . » 44

17 *Notificazione del Ministero dell'Interno portante le Istruzioni e Regole per l'esecuzione del Sovrano Decreto* 5 *Aprile* 1849 *sul reclutamento e sulla Coscrizione*. . . . . » 46

18 *Notificazione del Ministero delle Finanze che accorda una proroga alle denunzie utili dei confessi emessi dai Ricevitori Comunali a favore dei Contribuenti al prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto* 15 *Settembre* 1848. » 62

19 *Notificazione del Ministero delle Finanze, colla quale dal* 1 *Agosto a tutto il* 1849 *rimane diminuito il dazio d' uscita sulla canape greggia e sue dipendenze, portandolo alla misura che fu del pari precariamente determinata dal Sovrano Editto* 9 *Luglio* 1847. » 64

20 *Notificazione del Ministero dell'Interno intorno agl' individui che si sono resi contumaci all' inscrizione per la leva militare nell' anno* 1849 . . . . » 65

21 *Avviso della Comunità di Modena sulla approvata libera vendita delle Carni Bovine in questa Città* . . . . Pag. 67

22 *Regolamento di pulitezza, salubrità, sicurezza e vittovaglia pubblicato dalla Comunità di Modena* . . . . . » 69

23 *Editto Sovrano che, appena migliorate le circostanze politiche, decreta la sospensione della maggior parte dei pesi straordinarj imposti dagli Editti* 22 *Gennajo e* 9 *Marzo* 1849 . . . . . » 101

24 *Editto Sovrano che ordina alquante disposizioni di più straordinaria efficacia per impedire gli omicidj, gl' incendj dolosi, le aggressioni ed i furti violenti* . . . . . » 102

25 *Editto Sovrano che decreta la cessazione della moltiplicità dei pesi e delle misure nello Stato, sostituendovi l' uso generale ed esclusivo del sistema metrico decimale a datare dal* 1 *Gennajo* 1852 . . . . . » 106

26 *Avviso della Comunità di Modena portante le Prescrizioni e Discipline a cui rimarranno soggetti quelli che intraprendono la vendita libera delle Carni Bovine* . . . . . » 111

27 *Editto Sovrano che ingiunge la consegna delle Armi tutte da munizione esistenti presso Borghesi nella Città, Borgate o Campagne dello Stato* . . » 115

28 *Regolamento Generale per le Scuole*

Ginnasiali ed Elementari degli Stati Estensi pubblicato dal Ministero dell' Interno . . . . . Pag. 116
29 *Notificazione del Ministero delle Finanze portante il Regolamento che servir deve di norma tanto ai fabbricatori e verificatori dei pesi e misure metriche, quanto ai commercianti per assoggettarli alla annuale verifica in adempimento del prescritto dall' Editto Sovrano* 17 *Ottobre* 1849 . . . . . » 129
30 *Convenzione postale fra i Governi d'Austria Modena e Parma, pubblicata il* 21 *Novembre* 1849 *dal Ministero degli Affari Esteri, nella parte Officiale del Messaggere N.* 192 *anno detto* . . » 156
31 *Notificazione del Ministero di Buon Governo, che annullando i permessi anteriori di detenzione d'Armi, ne determina per l'avvenire le modalità* . . » 160
32 *Editto Sovrano che assoggetta ad annua imposta i crediti fruttiferi privilegiati od ipoteçarj dei Capitalisti, ed i capitali fissi e circolanti dei Commercianti, Banchieri e Fabbricatori, salve alcune eccezioni* . . . . . » 162
33 *Convenzione fra i Governi d'Austria Modena e Parma concernente una lega doganale da formarsi fra questi Stati, pubblicata il* 7 *Dicembre* 1849 *dal Ministero degli Affari Esteri, nella parte Officiale del Messaggere N.* 199. » 164

34 *Notificazione del Ministero delle Finanze che prescrive le norme per attivare il disposto dal Sovrano Editto* 27 *Novembre* 1849 *sulla tassazione dei crediti fruttiferi e dei capitali in commercio* . . . . . *Pag.* 167
35 *Editto Sovrano che, abolendo le privative della concia delle pelli e delle carte da giuoco, e sciogliendo l'appalto dei Dazi di consumo forese, ne rende della prima libera la fabbricazione e la vendita, e concede gli altri in provvisoria amministrazione economica al Ministero delle Finanze* . » 180
36 *Notificazione del Ministero delle Finanze portante il regolamento a cui è assoggettata la libera fabbricazione delle carte da giuoco* . . . . . » 182

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXIX.

PARTE UNICA

1850

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

(N. 1.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In adempimento dell'articolo 7 del Reale Decreto 14 dicembre u. s. dovendosi estendere e rendere uniforme in tutto lo Stato il Dazio consumo forese, si pubblica, dietro Sovrana approvazione, il seguente

REGOLAMENTO

CAPO I.

degli Esercenti soggetti a dazio e della misura del medesimo.

Articolo 1. Sono soggetti al pagamento dei dazi di consumo nei Comuni e Territorii aperti dello Stato

a) i prestinai, ossia coloro che fabbricano pane di frumento o misto di frumento per farne vendita;

b) i fornai, ossia coloro che cuocono pane di frumento, o misto di frumento ad uso di particolari, che loro portano o il frumento o le farine da convertirsi in pane, o la pasta del pane già fabbricato per cuocersi, ricevendo denaro o qualunque altro compenso in pagamento per la cottura di esso;

c) i macellai sì di bestie grosse che minute;

d) i salsamentari;

e) gli osti e venditori di vino al minuto;

f) i venditori al minuto d'acquavite e liquori.

Art. 2. È considerato come prestinajo, e sarà perciò soggetto al relativo tributo, l'oste, il locandiere, il bettoliere e chiunque altro dia da mangiare a fronte di mercede, il quale tenga forno, e prestino sebbene non venda pane separatamente.

Art. 3. I macellai che introdurranno nel locale d'esercizio, dei pezzi di carne, che siano minori della metà di una bestia pagheranno per una metà: se siano maggiori di una metà pagheranno per una bestia intiera.

Art. 4. I salsamentari per le bestie vive o morte intiere od in pezzi, che introdurranno nel locale d'esercizio saranno soggetti al pamento del dazio giusta il disposto dal precedente art. 3.

Art. 5. Qualora non sia riconoscibile la qualità precisa delle carni, il dazio da pagarsi sarà il maggiore nella specie delle bestie bovine, o lanute, cui le carni si possono riferire.

Art. 6. È considerata vendita al minuto di vino, d'acquavite e liquori

a) quella quantità di vino che non eccede un mezzo quintale metrico;

b) quella quantità pure di vino, che quantunque maggiore di un mezzo quintale, sia però data a consumare nel locale stesso dell'esercizio o ne'luoghi adjacenti a più persone contemporaneamente a fronte di pagamento;

c) quella quantità di acquavite, rosoli e liquori, che non ecceda il decimo di un quintale metrico.

Art. 7. Per le quantità di acquavite, rosoli, liquori che si introdurranno nel locale d'esercizio si pagherà il dazio in proporzione della quantità introdotta.

Art. 8. La tariffa posta in fine al presente Regolamento determina la misura dei dazi da pagarsi rispettivamente dagli esercenti non convenzionati.

CAPO II.

delle esenzioni dal pagamento del dazio.

Art. 9. Non sono soggetti a pagamento di dazio i rivenditori di pane, che lo acquistano dai pubblici forni stabiliti nel territorio del proprio Comune, quando però il pane sia munito del bollo prescritto.

Art. 10. Sono esenti dal pagamento del dazio i particolari che non esercitano prestino e che cuocono il pane ai forni loro proprii e per uso proprio; e così pure quelli che cuocono a forni che abbiano comuni con altri particolari, o a quelli di proprietà del Comune ov'hanno il domicilio, sempre quando però il pane serva per uso loro proprio e non di terzi.

Art. 11. Qualora muojano accidentalmente bestie soggette a dazio, e che per ragione di pubblica salute ne sia ordinato il sotterramento, s'intenderà cessato l'obbligo del pagamento del dazio, il quale deve aver luogo solamente ove ne sia permessa la vendita dalla competente Autorità. In tale circostanza, ed anche nel caso che siano jugulate per malattie, deve

darsi la denunzia dell'accaduto infortunio entro lo spazio di 48 ore all'Esattore del dazio, pagandone contemporaneamente il corrispondente ammontare.

Art. 12. Quei particolari che macellano per loro privato consumo delle bestie suine o lanute non sono soggetti a pagamento del dazio; resta però ad essi vietato di farne vendita a chichessia, ovvero cessione per qualsivoglia titolo o causa a pubblici esercenti.

Art. 13. L'amministrazione delle Finanze si riserva la facoltà rispetto alle Provincie d'oltre Apennino, attesa l'eccezionale loro condizione e nella specialità di determinati casi, di accordare l'esenzione del dazio per la vendita del vino.

CAPO III.

della dichiarazione per l'aprimento o la cessazione degli esercizi.

Art. 14. Chiunque voglia istituire un esercizio di forno e prestino, macello, vendita di salsamentaria, e vendita al minuto sia di vino, sia di acquavite, rosoli e liquori dovrà presentare almeno un mese prima di aprire l'esercizio la relativa dichiarazione all'Intendenza di Finanza della propria Provincia.

Nella suddetta dichiarazione dovrà indicarsi il nome, cognome, paternità del richiedente, la casa in cui sarà per istituire l'esercizio e il numero da cui sia contrassegnata, la località precisa o strada in cui sia posta, la villa, il

paese o borgo a cui appartiene, la Comunità dalla quale dipende, e il giorno in cui verrà il nuovo esercizio aperto alla pubblica concorrenza.

Art. 15. Alla suindicata dichiarazione dovrà poi unirsi;

a) dai fornai e fabbricatori di pane il modello del bollo portante le iniziali del rispettivo cognome e nome che dovranno apporre al pane da essi fabbricato; e ciò allo scopo indicato superiormente all'articolo 9;

b) dai locandieri, osti e bettolieri il permesso della minuta vendita del vino ottenuto dall'Autorità politica della Provincia dapprima per l'attivazione dell'esercizio, poscia d'anno in anno per confermarla.

Art. 16. I locali da servire ad uso di macello saranno scelti dall'Autorità incaricata ad invigilare sulla pubblica salute; di concerto però coll'Intendenza provinciale di Finanza in quanto concerner possa la tutela dei diritti dell'amministrazione.

Art. 17. Coloro che otterranno dalla Finanza l'assenso di aprire uno dei sopraindicati esercizi saranno muniti di analoga licenza a fronte del pagamento della tassa di centesimi 50, da staccarsi da un apposito bollettario a madre e figlia.

Art. 18. Quegli esercenti che vorranno cessare dall'esercizio dovranno farne la dichiarazione come all'art. 14, almeno due mesi prima di chiuderlo; ed in questo caso verrà rilasciata

all'esercente che cessa analoga licenza gratuita, a fronte però della restituzione di quella di cui era munito.

Art. 19. È vietato a qualsiasi esercente di trasportare da uno in un altro locale il proprio esercizio, senza averne previamente fatta la notificazione all' Intendenza della propria provincia almeno 20 giorni prima, e senza averne ottenuto il relativo permesso.

Rispetto poi agli osti e venditori di vino al minuto ed ai macellai, dovranno essi inoltre uniformarsi al disposto rispettivamente negli articoli 15. (*b*) e 16 del presente Regolamento.

Art. 20. Pel trasferimento d'esercizio da un locale all'altro verrà rilasciata una nuova licenza dietro la restituzione della licenza vecchia.

Art. 21. I venditori di vino al minuto, che per disposizione di Buongoverno avessero a cessare dalla vendita, dovranno, appena ricevutane l' intimazione, notificarlo all'Intendenza di Finanza della propria Provincia.

Il dazio da esigersi in tal caso se il venditore eserciva a tariffa, dovrà limitarsi al quantitativo del vino introdotto e smerciato sino al giorno della cessazione: se poi il venditore era convenzionato, si esigerà quella quota di canone corrispondente al tempo sino al quale ha esercitata la vendita.

Art. 22. La disposizione del precedente articolo è applicabile eziandio agli altri esercenti nei casi analoghi.

Art. 23. Accadendo la morte di un esercente non convenzionato, i di lui eredi dovranno notificarla entro 10 giorni all'Intendenza provinciale; ritenuto che tanto nel caso che intendano di continuare, quanto nell'altro che vogliano cessare dall'esercizio, come pure se intendessero di trasportare l'esercizio stesso in un locale diverso, dovranno farne la dichiarazione nei modi e termini stabiliti negli art. 14, 15, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 24. La convenzione fatta da un esercente defunto è obbligatoria anche pei di lui eredi, salvo il caso in cui vi sia un patto in contrario nella scrittura di convenzione, o che gli eredi comprovino di aver ripudiata l'eredità.

Dovranno però ad ogni modo notificare all' Intendenza della propria provincia nel termine fissato nel suddetto art. 23 l'avvenuta morte dell'esercente, da cui essi hanno causa.

CAPO IV.
delle Convenzioni.

Art. 25. La Finanza per mezzo de'suoi agenti, e così pure gli appaltatori o subappaltatori accordano il diritto di esercire contro un annuo determinato canone, da stabilirsi tanto sul dato del dazio imposto a ciascun articolo, quanto della consumazione ossia dell'attività dell'esercizio.

Art. 26. Il canone convenuto è per massima generale invariabile per tutta la durata della convenzione, salvo che vi sia un patto in contrario, nel qual caso si starà al patto; cosic-

chè l'aumento o la diminuzione nel numero degli esercizi ed in generale qualsiasi accidentalità, che durante la convenzione alteri la consumazione presunta all'epoca del contratto, starà a peso o a vantaggio degli esercenti convenzionati.

Art. 27. Qualora nelle scritture di convenzione, e così pure di subappalto, non sia determinata la durata del contratto, s'intenderà ristretta ad un anno, e prorogata d'anno in anno, non seguendo disdetta un mese prima del compiersi dell'anno dalla data del contratto, o dalla tacita proroga del medesimo.

Art. 28. Gli esercenti convenzionati, e così pure i subappaltatori indurranno cauzione nel modo che verrà stabilito o colla Finanza o coi rispettivi appaltatori, nel caso che i dazi siano appaltati, per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, e pel puntuale pagamento del canone convenuto al maturare delle rate stabilite.

CAPO V.

degli Esercenti a tariffa e loro obblighi.

Art. 29. Il locale in cui gli esercenti a tariffa stabiliscono il loro spaccio, non potrà avere comunicazione con altre case, ed essendovene verranno dette comunicazioni chiuse a spese dell'esercente, per impedire ogni clandestina introduzione di generi soggetti a dazio.

Art. 30. Gli esercenti non convenzionati dovranno notificare prima d'intraprendere l'esercizio all'esattore dei dazi i generi che vi

sono soggetti e che avranno nel locale d'esercizio, nelle botteghe e luoghi annessi, prestandosi al pagamento del competente dazio a fronte di bolletta che verrà loro rilasciata, la quale dovrà da essi conservarsi nel modo prescritto negli articoli seguenti.

Art. 31. Successivamente non potranno i detti esercenti introdurre nel locale d'esercizio e nelle botteghe e luoghi annessi veruno degli oggetti sottoposti a dazio, se non previa la notificazione dei medesimi, ed il pagamento contestuale del relativo tributo; nè potranno in alcun tempo ritenere nei locali di sopra espressi generi soggetti a dazio, che non siano coperti da bolletta di dazio pagato.

Art. 32. Per le bestie o carni di bestie che si introducessero dai salsamentari nei locali d'esercizio e luoghi annessi, e per le quali fosse già stato pagato il dazio da terzi, dovranno i primi ritirare da questi ultimi le bollette del dazio pagato, e notare nel registro di cui in appresso, la qualità e peso delle carni introdotte, il nome e cognome di chi le avrà loro somministrate, ed il giorno preciso della somministrazione.

Art. 33. Non potranno poi i suddetti salsamentari introdurre nel locale d'esercizio, e luoghi annessi, carni salate, affumicate od in qualsiasi altro modo preparate senza il contemporaneo pagamento del dazio, ancorchè si pretendesse che per le bestie, dalle quali dette carni provengono, fosse già stato ad altri pagato il dazio.

Art. 34. Le bollette di dazio pagato saranno dagli esercenti conservate in filza per essere presentate agli agenti della Finanza ad ogni inchiesta, e saranno poi restituite di tre in tre mesi all'Intendenza provinciale di Finanza, ovvero agli appaltatori o subappaltatori rispettivi, unendo alle medesime il registro di cui al seguente articolo.

Art. 35. Ciascheduno degli esercenti non convenzionati sarà obbligato a tenere un registro, che verrà somministrato dall'amministrazione vidimato dall'esattore del dazio, ovvero dagli appaltatori o subappaltatori, e di notarvi giorno per giorno

a) il fornajo e il prestinajo, le farine introdotte e il pane fabbricato;

b) il macellajo, le bestie macellate o carni introdotte;

c) i venditori di vino, acquavite, rosoli e liquori al minuto, la quantità introdotta.

In detto registro dovrà poi annotarsi ogni otto giorni al più tardi la quantità dei generi smerciati.

Art. 36. I fogli che hanno servito per un trimestre dovranno fra i primi 10 giorni del trimestre successivo, essere rimessi dagli esercenti all'Intendenza provinciale di Finanza od agli appaltatori o subappaltatori rispettivi contro ricevuta, che verrà ad essi rilasciata ed esprimente la rimanenza dei generi, secondo le risultanze dei registri degli esercenti.

Art. 37. È vietata la macellazione delle bestie bovine e vendita delle carni crude fuori degli appositi locali come è disposto dall'art. 16.

Art. 38. Anche i particolari che macellassero per loro privato uso delle bestie bovine, dovranno uniformarsi al prescritto dal succitato art. 16 e pagare il competente dazio o alla Finanza ovvero agli appaltatori o subappaltatori rispettivi.

Art. 39. Le bestie bovine destinate al macello saranno bollate. Potranno pure essere bollate le altre bestie, non che i quarti delle bestie bovine, ove ciò sia ritenuto opportuno.

Art. 40. È vietato tanto al macellajo che al venditore di vino al minuto, di tenere entro la distanza di metri 300 dal locale del rispettivo esercizio, il primo delle bestie soggette a dazio, il secondo dei depositi di vino quando non siano coperti da bolletta di dazio pagato, ovvero da speciale licenza della Finanza.

Art. 41. Il venditore di vino al minuto, prima di intraprendere l'esercizio, e contemporaneamente alla notificazione da farsi a norma dell'art. 14 del presente Regolamento, dovrà pur dare la denunzia del numero e della capacità delle botti esistenti nel locale d'esercizio, ripetendo poi tale denunzia ogniqualvolta accresca, o diminuisca il numero delle botti, ne varii la forma, o ne alteri la capacità.

Art. 42. La Finanza ed egualmente gli appaltatori e subappaltatori potranno far apporre sigilli ed altre marche alle botti a garanzia del proprio interesse.

Tali sigilli o marche saranno considerati come bolli di Finanza.

Art. 43. Il locale d'esercizio e siti annessi sono aperti alle visite e ricognizioni degli agenti dell'amministrazione tanto di giorno che di notte. Le visite però in tempo di notte dovranno farsi coll'intervento di un commesso di polizia locale destinato dalla competente Autorità ed in mancanza, dei massari Comunali sopra istanza degli agenti di Finanza.

Art. 44. Gli esercenti, e loro commessi e gli individui delle loro famiglie non potranno opporsi nè in modo diretto nè indiretto alle visite, ricognizioni ed atti qualunque, che gli agenti dell'amministrazione sono autorizzati di fare in virtù del presente Regolamento, ed anzi dovranno ad essi prestare mano ed ajuto, essendone richiesti.

Art. 45. Saranno inoltre gli esercenti stessi obbligati di presentare agli agenti di Finanza tanto la bolletta di notificazione mediante la quale siano abilitati all'esercizio, quanto le bollette del dazio pagato, come pure il registro, di cui devono essere muniti.

Art. 46. Mancando l'esercente della licenza d'esercizio, od emergendo dal confronto delle bolle di dazio pagato col risultamento del Registro, che l'esercente stesso non abbia adempito alle prescrizioni del presente Regolamento, si farà luogo a procedere a seconda dei casi al contesto delle contravvenzioni.

CAPO VI.

dell'appalto e degli obblighi degli appaltatori.

Art. 47. L'appalto dei dazi di consumo si fa o per tutto il territorio dello Stato o per Provincie o per Comuni tanto cumulativamente per tutti i rami, quanto distintamente ramo per ramo, secondo che verrà giudicato conveniente dall'Amministrazione.

Art. 48. Procedendosi ad un appalto generale potrà l'appaltatore fare dei contratti di subappalto coll'approvazione preventiva del Ministero delle Finanze. L'approvazione non sarà accordata che alle seguenti condizioni:
a) che il subappalto comprenda l'intiero territorio di un Comune nel caso che contempli tutti i rami soggetti al dazio consumo; oppure che contemplando distintamente e separatamente i diversi rami, il subappalto di ciascun ramo sia esteso al territorio d'un intiero Comune;
b) che i patti del contratto di subappalto non differiscano punto da quelli assunti dall'appaltatore in faccia all'amministrazione di Finanza, e che sia interdetto ai subappaltatori di cedere ad altri nè in tutto, nè in parte i contratti di cui siano investiti;
c) che fermo stanti gli obblighi assunti dall'appaltatore e sua sigurtà verso la Finanza, sia stabilito che i subappaltatori si dichiarino essi pure solidalmente obbligati verso la Finanza per tutti gli oneri dall'appaltatore assunti, limitatamente però all'ammontare del canone annuo fissato nei contratti di subappalto.

Art. 49. I patti e le condizioni sotto la cui osservanza si procederà ai contratti d'appalto, anche in ciò che risguarda la garanzia da darsi dall'appaltatore, sono stabiliti in apposito capitolato.

Art. 50. Il canone convenuto nei contratti d'appalto e di subappalto è invariabile, salvo che vi sia un patto in contrario, nel qual caso si starà al patto, oppure che venisse portata qualche variazione alla tariffa unita al presente Regolamento, facendosi allora luogo ad aumento o diminuzione nella proporzione del nuovo dazio al dazio primitivo.

Questa massima è pure applicabile ai subappaltatori ed esercenti convenzionati.

CAPO VII.

delle Penalità.

Art. 51. I particolari che contravverranno al disposto dall'art. 10 cuocendo pane per conto di terzi, o cedendo a questi il pane cotto a fronte di pagamento, andranno soggetti alla perdita del genere.

Se però chi riceve il pane per farne rivendita sia un esercente, in allora, ferma la perdita del pane a carico di chi ne ha fatta cessione, si farà luogo ad applicare all'esercente una multa eguale al valore del genere.

Art. 52. Il contravventore al disposto dell'art. 11 sarà punito colla perdita del genere o col pagamento di una somma corrispondente al suo valore, oltre il dazio.

Art. 53. I particolari che cedessero ad altri

della carne, contro il divieto dell'art. 12, cadranno nella perdita del genere e nella multa di lire 1 per ogni chilogramma di carne ceduta; la qual multa sarà pure inflitta a chi riceve la carne, ove sia esercente.

Art. 54. Le altre contravvenzioni al presente Regolamento sono punite come segue; cioè:

1. agli art. 14, 15, 18, 19, 21 e 23, colla multa di lire 15.
2. agli art. 30 e 31 colla perdita del genere o suo valore;
3. all'art. 34 colla multa di lire 2 per ogni bolletta non presentata ad inchiesta degli agenti della Finanza o non restituita nel termine prefisso;
4. all'art. 36 colla multa di lire 10 per ogni registro non restituito nel termine assegnato;
5. all'art. 37 colla multa di lire 50, ed all'art. 38 colla multa di lire 30 per ogni contravvenzione;
6. all'art. 40 colla perdita del genere o suo valore.
7. all'art. 41 colla multa di lire 20 per ogni vaso non denunziato.

Art. 55. Le contravvenzioni commesse in tempo di notte o da recidivi, sono punite col doppio delle multe superiormente prescritte, ferma stante la perdita dei generi od oggetti caduti in commesso, ovvero del loro valore, nei casi in cui ha luogo.

Art. 56. Se le contravvenzioni siano poi accompagnate da opposizione con ingiuria, con violenza o con attruppamento, e tanto senza,

che con delazione semplice di armi o con uso delle medesime, contro chi serve la Finanza sia per l'esazione dei dazi, sia per curare l'osservanza dei Regolamenti, i contravventori, oltre le pene superiormente prefisse, saranno rimessi ai Tribunali ordinari per la relativa procedura a termini del vigente Codice Criminale.

Art. 57. L'alterazione dei sigilli e marche, di cui all'art. 42, la falsificazione dei bolli; la contraffazione a mano dei medesimi; l'uso di bolli falsi e la detenzione della matrice del bollo, saranno punite a norma di quanto prescrive il Codice Estense in materia di falsità; e quindi i contravventori saranno rimessi come sopra ai Tribunali ordinari.

Le botti contrassegnate da sigilli o marche illegittime o manumesse cadono in commesso.

Art. 58. L'azione della Finanza, quando non sia stato sorpreso il corpo del delitto, passati sei mesi rimane prescritta, salvo il caso in cui la contravvenzione importi pena corporale.

CAPO VIII.

disposizioni generali

Art. 59. Gli esercenti tanto convenzionati, che non convenzionati dovranno tenere appesa superiormente alla porta esterna del locale del rispettivo esercizio, una tavola con iscrizione od altro segno, che secondo gli usi del paese indichi la qualità del loro esercizio.

Art. 60. I contravventori al disposto dal presente Regolamento, che avrà vigore in tutti i Comuni e luoghi aperti dello Stato dal 1 del venturo mese di maggio in poi, non saranno ammessi a componimento.

Art. 61. Alla precitata epoca del 1 maggio venturo cesseranno di avere effetto le Leggi, Regolamenti e discipline vigenti in materia di dazio consumo forese nei territori di nuova aggregazione; e così pure quelle Leggi e Regolamenti e prescrizioni che non sono riepilogate nel presente Regolamento, e che sono ora in vigore negli altri territori dello Stato.

Art. 62. Le multe, e così il ricavato dalla vendita dei generi, cedono per due terzi a favore degli inventori e delatori, e per l'altro terzo dell'Amministrazione di Finanza.

Art. 63. Tutti gli esercenti stabiliti attualmente nei paesi di nuova aggregazione e così pure nei territori Estensi ove non era esteso il Dazio consumo forese sopra tutti i rami superiormente indicati, dovranno presentare alla propria Intendenza di Finanza non più tardi del giorno 15 del venturo mese di aprile la dichiarazione o di continuare o di cessare dal rispettivo esercizio, uniformandosi pel resto al disposto nel presente Regolamento.

Art. 64. Le Intendenze di Finanza cureranno l'esatta osservanza di tutte le premesse disposizioni.

Modena 12 Marzo 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI Segret. Generale

TARIFFA

dei Dazi di consumo da esigersi nei Comuni e luoghi aperti dello Stato

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	REGOLATORE del Dazio	MISURE DEI DAZI per le Provincie al di qua dello Apennino		oltre Apennino	
Farine di Frumento non abburattate . . . . . Per	Quintale	l. 1	60	l. —	80
Dette abburattate	»	1	90	1	—
Dette miste con farine d'altro grano, con tritello, roggiolo e roggiolino	»	1	60	—	80
Pane e pasta di pura farina di Frumento	»	1	90	1	—
Detto misto con altre farine .	»	1	60	—	80
Bovi e Manzi . . . . . Per	uno	10	50	9	—
Vacche e Tori	»	8	—	6	—
Manzetti e Civetti.	»	6	—	5	—
Vitelli.	»	4	—	3	25
Porci	»	2	50	2	—
Pecore, Castrati, e Montoni. .	»	—	30	—	30
Agnelli di latte e Capretti . .	»	—	15	—	15
Carni salate, affumicate ed in qualunque altro modo preparate che s'introducono dai Salsamentari nei locali d'esercizio . . . . Per	Quintale	5	60	2	80
Vino puro per la minuta vendita.	»	1	60	1	—
Detto da famiglia, cioè misto con acqua	»	—	80	—	50
Acquavite per la minuta vendita.	»	4	—	2	—
Rosoli e liquori	»	6	—	3	—

(N. 2.)

COMUNITÀ DI MODENA

ISTRUZIONI

pei Deputati di Sanità nelle Ville componenti il Circondario esterno del Comune di Modena, sanzionate da S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro dell' Interno con pregiato Dispaccio 24 Aprile 1850 N. 795 Prot. Gen. Sez. II., negli Atti Comunali al N. 2315 di detto Anno, le quali si pubblicano per norma di Chiunque, e ad ogni effetto di Legge.

Art. 1. I Deputati di Sanità vegliano sopra tutto ciò che direttamente o indirettamente ha rapporto alla Sanità Umana ed Animale.

2. Invigilano quindi perchè le abitazioni siano salubri, tanto per la loro ubicazione, e costruzione, quanto pel numero e qualità degl' Individui che vi dimorano.

3. Invigilano sulla salubrità dei Commestibili pubblicamente esposti in vendita, e specialmente sulle Carni di qualunque sorta. In questo particolare resta esclusivamente loro affidato l'incarico del rilascio delle Licenze Sanitarie di macellazione dei Bovini, dietro il Certificato Sanitario di Persone dell'Arte.

4. Invigilano pure cogli Agenti Comunali perchè nel loro Circondario non s'introducano Accattoni, e Vagabondi d'estero paese, e più poi se ammalati.

5. Nel caso di sviluppo di malattia sospetta contagiosa, tanto negli Uomini, quanto negli Animali, ne fanno immediato rapporto all'Agente Comunale. Lo stesso dicasi pel sospetto d'idrofobia, o di Persona morsicata da un Animale girovago, o indiziato di tale malattia.

6. In ogni contingenza si fanno coadjuvare dai Medici Condotti, o dai Veterinarj a seconda dei casi, e dove questi mancassero, da Esperti.

7. Di qualsiasi emergente straordinario come sopra, ne fanno rapporto immediato e circostanziato all'Agente Comunale della rispettiva Sezione, proponendo quelle misure istantanee che ravvisano del caso.

8. Gli Agenti Comunali, salvo i casi d'urgenza, nei quali provvedono sull'istante informandone poscia l'Autorità Comunale, trasmettono sollecitamente alla medesima i suddetti rapporti, aggiungendo il loro parere, per quelle istruzioni che crederà dar loro in proposito.

9. È negli attributi ordinarj dei Deputati di Sanità il provvedere *ex se* agli oggetti di pubblica sanità, e pulitezza, come sarebbe all'asporto di ammassi di Concimi in posizioni troppo vicine all'abitato nei Paesi, o Borgate, al ricovero di Animali, o loro ingrasso in seno dell'abitato istesso, e simili, spedendo analoghe intimazioni. Nel caso d'inobbedienza, ne fanno rapporto all'Autorità Comunale, che provvederà a norma delle circostanze, e giusta le disposizioni vigenti in proposito.

10. Dalle determinazioni prese dai Deputati di Sanità, possono le Parti appellare all'Autorità Comunale, e dalle decisioni di essa, possono ancora ricorrere in revisione al Ministero dell'Interno.

Modena dal Palazzo Comunale
questo giorno 29 *Aprile* 1850

IL PODESTÀ
A. FROSINI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 3.)

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

AVVISO

In pendenza di un Regolamento generale sulle Irrigazioni, del quale si occupa il Ministero dell'Interno, la Comunità di Modena ha riconosciuto del proprio ufficio, nel pubblico e privato interesse, di stabilire e prescrivere delle norme particolari e transitorie per le Irrigazioni che si praticano colle acque dei suoi Canali provenienti da Secchia, onde viemeglio assicurare la retta distribuzione di dette acque fra gli Utenti delle medesime, e quindi l'osservanza del disposto dalle Leggi sul partico-

lare, e segnatamente dalle Notificazioni 5 Maggio 1781, 14 Marzo 1792, e dall'Avviso Podestatizio 28 Luglio 1838, mai sempre nel loro pieno vigore.

Resta quindi adottato e prescritto quanto segue:

Art. 1. Ogni Bocchetta d'irrigazione lungo l'asta dei Canali Maestro di Corlo, e di Formigine, a seconda della sua importanza, ha due o più Delegati nominati dalla Comunità fra gli Utenti per irrigazione della Bocchetta istessa.

2. I Delegati si fanno carico d'ispezionare ogni Anno, al momento della Secca dei Canali, le Bocchette alle quali sono destinati, ed i Condotti irrigatorj delle medesime, tanto principali che secondarj, e di ordinare sopra luogo a chi spetta ogni istantaneo provvedimento per la migliore riuscita delle future irrigazioni.

3. Verificano in ispecial modo che la luce delle Bocchette non ecceda la prescritta di Oncie 4 del Braccio Modenese per ogni lato, e sia munita di robusta serraglia a chiave costrutta in modo da non lasciare luogo ad alcun trapelamento d'acque, provvedendo in caso contrario d'Uffizio a carico di tutti gli Utenti della Bocchetta in discorso, all'appoggio del disposto dall'Art. 3 della Notificazione 14 Marzo 1792.

4. Impediscono efficacemente che gl'Irriganti attivino barricazioni arbitrarie e capricciose, tanto nei Canali che nei Condotti d'irrigazione, siano questi principali che secondarj, curando che le barricazioni istesse non eccedano l'altezza dei Prati in Campione, disposti sotto una perfetta livellazione, ritenuto che l'acqua in eccesso deve scorrere libera a vantaggio degl'Irriganti inferiori, e mai dispersi inutilmente sopra terreni lavorativi, piani stradali, e simili.

5. I turni d'irrigazione d'ogni Bocchetta s' intenderanno intrapresi regolarmente, dal momento che per ciò sarà stata presentata alla Comunità, anche a mezzo dei rispettivi Delegati, l'istanza di più Utenti in una stessa Bocchetta. Per tal modo intrapresi i turni, dessi verranno regolati a termini dell'Art. IV. della Notificazione 5 Maggio 1781.

6. È negli attributi dei Delegati alle irrigazioni, il verificare se la quantità del terreno che ognuno irriga è in Campione, e se la sua estensione corrisponde alle risultanze di questo. A tale effetto, sopra apposite stampiglie già approntate, ogni Delegato potrà formare la Nota degli Utenti accampionati sotto ciascuna Bocchetta, per sua norma, e per quelle osservazioni che ritenesse contrapporvi, onde promuovere analogo autorevole provvedimento.

7. Si avverte, come è obbligo preciso ed indeclinabile d'ogni Irrigante, di riportare dal Custode dei Canali preventiva Licenza d'irrigare, turno per turno, mentre a maggiore comodo dei medesimi, e per maggiore speditezza, le Licenze debitamente caricate verranno con-

segnate dal Custode predetto ai rispettivi Dugaroli, responsabili della regolare loro consegna ai Chiedenti, al quale effetto annoteranno in apposito Libretto il numero progressivo della Licenza, la Persona a cui la medesima viene consegnata, ed il Mese, giorno ed ora dell'effettuata consegna.

8. I Dugaroli dipendono direttamente dal Custode dei Canali, ma sono in pari tempo soggetti alla sorveglianza dei Delegati alle irrigazioni, ed obbligati a prestarsi a tutto quanto venisse loro ingiunto dai medesimi pel migliore esercizio delle loro funzioni, e per raggiugnere lo scopo delle presenti disposizioni.

9. In caso di contestazione potranno le Parti rivolgersi ai Delegati, ai quali il Comune sarà grato delle premure che si daranno per definire in via amichevole e di conciliazione le insorte differenze. Che se un tale scopo non si potrà per essi raggiungere, od emergessero contravvenzioni al disposto dalle Leggi, o qualche rilevante disordine, e riprovevole trascuratezza dei Dugaroli nell'adempimento dei proprj doveri, in allora sarà obbligo stretto dei Delegati il darne pronto e circostanziato avviso al Custode dei Canali, od alla Comunità per quei provvedimenti che saranno giudicati del caso.

10. Precipua cura dei Delegati sarà l'invigilare attentamente perchè i Dugaroli adempiano con tutta integrità, precisione, ed imparzialità il loro ufficio. E qui si avverte come

al seguito della deliberazione in proposito presa dal Consiglio Comunale nella sua adunanza del 7 Dicembre anno scorso, che porta il compenso dei Dugaroli fino al diciotto per cento sugl'incassi annui della Comunità, pel titolo Licenze d'irrigazione,

a) È espressamente vietato ai Dugaroli di prendere la piucchè piccola mancia da Chicchesia per oggetto d'irrigazione, sia detta mancia o regalia in denari od in generi sotto pena dell'immediata dimissione, senza speranza di potere rioccupare il posto perduto.

b) È del pari espressamente inibito agl'Irriganti tutti, siano Possidenti, Affittuarj, Mezzadri, od altro, di dare alcuna mancia, o regalia come sopra ai Dugaroli fosse anche in generi di piccolo valore, sotto pena di multa d'Italiane L. 50 alle L. 100, per ogni contravvenzione, ed anche di sospensione dal benefizio d'irrigazione, a regolato arbitrio dell'Autorità Comunale.

Verificandosi taluno dei casi superiormente contemplati è obbligo dei Delegati il darne immediato avviso alla Comunità, od al Custode dei Canali per l'applicazione delle comminate penali, sospendendo dalle sue funzioni contemporaneamente il Dugarolo riscontrato in difetto.

11. Si raccomanda inoltre ai Delegati di estendere le loro cure, e la loro vigilanza anche nelle località non espressamente loro affidate, ove conoscessero esistere irregolarità, od

arbitrj pei quali le presenti disposizioni non potessero ottenere nel loro complesso l'intento cui sono dirette.

Modena dal Palazzo di Comunità
questo giorno 16 *Maggio* 1850

PEL PODESTÀ ASSENTE
IL CONSERVATORE DELEGATO
CIALDINI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 4.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Veduta la Sovrana Legge di Coscrizione 5 Aprile 1849, e le Istruzioni e Regole pubblicate da questo Ministero con Notificazione del 19 Giugno successivo;

Ritenuto esser d'uopo d'alcuni provvedimenti a facilitare le operazioni e a freno d'abusi:

Richiamate ad esame le risoluzioni prese dal Consiglio Centrale intorno a dubbj che sono occorsi nella Coscrizione dello scorso anno:

Considerato che l'estendere al Coscritto la durata di sua Capitolazione torna ad utile pubblico per un migliore servigio militare, e fa che la Coscrizione non percuota che un minor numero di Classi:

Sottoposte a S. A. R. le proposizioni relative, ed ottenute le Sovrane Determinazioni,

Il Ministero, in appendice alla Legge e Notificazione predette, avverte essere stabilito quanto segue:

§. 1. La durata del servigio militare attivo pei requisiti è fissata a 6 anni: a capo di questi cessano di appartenere alla Milizia.

§. 2. Di regola ogni anno il Contingente è levato dalla prima Classe.

§. 3. È eccettuato dalla Coscrizione il Figlio unico quando abbia vivente almeno uno de' Genitori. Perde però il diritto all'eccettuazione il Figlio unico di Vedova che passa ad altre nozze.

§. 4. Il privilegio di cui tratta l'Articolo 13. N. 1 della suddetta Legge si estende a pro del Figlio maggiore anche di Padre non avente l'età di anni 70, quando questi però sia in istato di assoluta, permanente impotenza a soccorrere e regolare la famiglia.

Questa disposizione ha luogo finchè dura la necessità dell'ajuto del figlio.

§. 5. Ha diritto al privilegio di cui al N. 2 dello stesso Articolo lo Zio di nipoti orfani di Padre costituiti in età pupillare o minorile. Altrettanto è consentito al Fratello unico di sorelle nubili prive di Padre, qualunque sia la loro età.

§. 6. In tutti i casi di eccettuazione, o di privilegio menzionati nei precedenti §§. 3, 4, 5, è d'uopo che il Coscritto coabiti colle persone a riguardo delle quali la Legge concede l'eccettuazione o il privilegio stesso.

§. 7. La disposizione dell'Articolo 13. N. 7 cessa pei Giovani che non hanno compiuta l'età d'anni 24.

§. 8. Pel Fratello che viene offerto in Sostituto la statura è quella voluta pei Coscritti: quindi non può essere minore di piedi 5, cioè 1 metro, 62 centimetri, e 5 millimetri.

§. 9. L'ordine dei privilegi riconosciuti dall'Articolo 13 è determinato dalla loro causa: in conseguenza cadono in requisizione

1. I Giovani indicati al N. 3.
2. Quelli da cui fa parola il N. 4.
3. I mentovati al N. 6.
4. Gli altri di cui al N. 5.
5. Quelli a favore dei quali si è esteso il privilegio portato dal N. 2. nell'ordine in cui sono indicati superiormente, e poscia gli altri di cui parla il Numero stesso.
6. Quelli a cui favore è stata estesa la disposizione del N. 1., e indi gli altri accennati dal medesimo.
7. Gli ammogliati dopo la Legge di Coscrizione che hanno compiuta l'età d'anni 24.

Al Consiglio Centrale, ai Consigli Provinciali, e alle Comunità è affidata l'esecuzione delle presenti prescrizioni.

Modena dalla Residenza del Ministero
il 31 *Maggio* 1850

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 5.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Approvato avendo S. A. R. con venerato Rescritto 30 corrente N. 3110 che le vigenti prescrizioni sui mercati, e sulla lavorazione delle galette, opportunamente modificate, raccolte siano in un solo Regolamento per estenderne l'osservanza generalmente ed in modo uniforme a tutto lo Stato, dispone perciò quanto segue:

Art. 1. La vendita delle galette, ossia dei bozzoli da seta, non può farsi che nei Mercati pubblici o Pavaglioni destinati a tale commercio o che lo fossero in avvenire, rimanendo così interdetta qualunque privata contrattazione.

2. I Deputati di Finanza ai Pavaglioni quando vedranno raccolto un discreto numero di venditori di galette, saranno ad esporre una banderuola a pubblico segnale di autorizzata libera contrattazione, la quale non potrà aver luogo prima dell'esposizione del segnale medesimo, nè dopo che fosse stato ritirato.

3. I Contravventori alle prescrizioni dei precedenti due articoli incorreranno in una multa corrispondente al sesto del valore delle galette contrattate o fuori di Pavaglione, o mentre non si fosse trovata esposta la banderuola.

4. La tassa di pesatura rimane generalmente determinata in centesimi quattro per ogni chilogramma o libbra metrica, della cui esazione

risponder devono i singoli Deputati all'Amministrazione di Finanza. Qualunque altra tassa o corresponsione per qualsiasi titolo, e sebbene d'uso nelle diverse località, cessa ed è rigorosamente abolita.

5. I Deputati ai Pavaglioni e gl'individui destinati alla pesatura, devono incombere con ordine e speditezza al disimpegno delle rispettive incombenze. La tassa di pesatura, di cui al precedente articolo, deve soddisfarsi dal compratore delle galette nelle mani del Deputato, che ne rilascia ricevuta a stampa da staccarsi da apposito Bollettario a madre e figlia.

6. Nella suddetta ricevuta a stampa, oltre il peso metrico e finchè sia avvenuta l'attivazione esclusiva del sistema metrico decimale dei pesi e delle misure, dovrà aggiungersi la precisa sua corrispondenza a peso locale o di consuetudine, e indicarsi inoltre il prezzo convenuto fra le parti contraenti, qualunque sia il quantitativo del genere. Dovrà il Deputato fermamente rifiutarsi di ammettere a pesatura quelle partite di galette, per le quali non fosse stato in prevenzione determinato il prezzo di compra e vendita.

7. Dovrà lo stesso Deputato durante il Pavaglione tenere costantemente esposto al pubblico un cartello che indichi giorno per giorno i prezzi fattisi delle galette, cioè il massimo, il medio, e l'infimo di ciascun giorno.

8. Tutte le controversie che dipendentemente da contrattazioni di galette fossero per insorgere saranno, in via del tutto sommaria e senza formalità di giudizio riconosciute e immediatamente decise dall'Autorità giudiziaria del Luogo o da chi fosse dalla medesima specialmente a tale oggetto destinato.

9. Chiunque intende di esercitare la trattura della seta, deve presentarne ogni anno denunzia alla rispettiva Intendenza di Finanza, o al Direttore della Dogana Centrale del luogo in cui non risiede l'Intendenza medesima. Tale denunzia dovrà indicare il nome e cognome del denunziante, il luogo preciso destinato alla lavorazione delle galette, la persona che dovrà incombervi, e il numero delle caldaie o dei caldarini che saranno posti in attività.

10. In corrispondenza a detta denunzia, sarà munito il denunziante di una Licenza a stampa, che prefigge le cautele e discipline da osservarsi, per la quale sarà soddisfatta la tassa di centesimi cinquanta. Chi fosse per intraprendere la lavorazione delle galette senza avere ottenuto il rilascio della suddetta Licenza, incorrerà nella multa di lire cinquanta.

11. Ultimata la lavorazione delle galette, dovrà restituirsi nel termine di giorni 15 all'Intendenza o al Direttore della Dogana, la licenza scaduta, e presentarsi contemporaneamente altra denunzia, come all'art. 9, che indichi fedelmente la quantità delle galette poste in lavorazione, il ricavato distintamente in seta reale, bassa e doppia ed in cascami, il luogo di deposito, e la persona a cui è affidato. Il

ritardo, la mancanza o l'infedeltà di tale denunzia, faranno incorrere il contravventore nella multa di lire cinquanta.

12. Alla stessa multa soggiaceranno pure tutti quelli che avendo Filatoj da seta, non avranno entro il mese di agosto di ciascun anno denunziato all'Intendenza di Finanza o al Direttore di Dogana, il preciso quantitativo delle sete orsogliate, che si verifichi presso loro di rimanenza a tal epoca.

13. Dovranno poi tutti i lavoratori di galette, possessori di filatoj ed acquirenti di seta greggia, presentare all'Intendenza di Finanza o al Direttore di Dogana, come all'art. 10, la denunzia di ciascuna vendita da essi fatta di seta greggia nel termine di giorni otto da quello dell'effettuato contratto, indicando la qualità e quantità della seta venduta, e il compratore della medesima, e riportando in essa denunzia l'attestazione di sussistenza dello stesso compratore, sotto pena, in caso di trasgressione, della multa di lire cinquanta.

14. Le multe comminate dai precedenti articoli devolveranno per due terzi agl'Inventori e per un terzo alla Finanza: i Contravventori recidivi soggiaceranno a doppia multa e saranno esclusi dal benefizio della composizione: le cause relative saranno trattate e decise giusta il disposto dalle vigenti Leggi di procedura nei casi di contravvenzioni.

15. L'esportazione sia delle galette, sia delle sete gregge, e loro dipendenze naturali, rimane

vincolata all'obbligo della preventiva licenza dell'Amministrazione, da rilasciarsi dalle rispettive Intendenze. La mancanza della predetta Licenza sarà punita colla perdita del genere diretto all'estero o del corrispondente suo valore.

16. Dovranno quindi i filatori di galette, i possessori di filatoj od acquirenti di sete gregge, rendere buon conto, ad ogni inchiesta dell'Amministrazione, delle sete gregge da essi lavorate od acquistate, giacchè in caso di rilevata deficienza, di cui non siano in grado di dare giustificata ragione, si avrà la seta mancante per estratta all'estero di contrabbando, e si farà quindi luogo all'applicazione della penalità comminata dal precedente art. 15.

Le Intendenze di Finanza sono specialmente incaricate di curare il pieno e puntuale adempimento delle premesse disposizioni.

Modena li 31 *Maggio* 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 6.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

È prescritto da Sua Altezza Reale che debba effettuarsi l'ammortizzazione delle partite di credito, che dipendentemente dal prestito for-

zoso del 15 settembre 1848 sono state insinuate per una somma minore di lire 50, e poscia liquidate a seconda del disposto dalla Notificazione 24 febbraro 1849, coll'aggiunta alle somme capitali dei frutti scaduti a tutto giugno dello stesso anno.

Dovendosi quindi eseguire il pagamento tanto delle predette somme capitali minori di lire 50, aumentate dei frutti decorsi a tutto giugno 1849, quanto degl'interessi posteriormente maturati a tutto il corrente mese, si avverte che dall' Uffizio del Debito pubblico sarà intrapresa col giorno sedici dell'imminente luglio, la distribuzione dei corrispondenti mandatelli, i quali saranno rilasciati ai singoli creditori a fronte della restituzione dei dupli delle relative denunzie presso loro esistenti.

Incomberà in seguito lo stesso Uffizio del Debito pubblico al rilascio dei certificati d'inscrizione, che saranno muniti del bollo da centesimi 25, delle partite di credito in somme maggiori delle contemplate come sopra. Con detti certificati saranno consegnati anche i mandatelli di pagamento della prima annata de'frutti che scade nel 30 corrente.

Procederà intanto il suddetto Uffizio alla distribuzione col 1 agosto p. v. dei certificati delle partite di credito, che furono insinuate dal 24 febbraro a tutto il 19 giugno 1849, colle denunzie registrate progressivamente dal N. 1 al N. 2116. Saranno però tenute in sospeso quelle partite che si collegano ad altre

posteriormente insinuate da uno stesso creditore; e quelle pure che non fossero state riconosciute regolari, specialmente in causa di asserto smarrimento delle bolle di cassa, o della loro produzione fattane in copia.

Analogamente poi al disposto dall'art. 8 della precitata Notificazione 24 febbraro 1849, l'Uffizio del Debito pubblico notificherà mediante avviso le liquidazioni che saranno progressivamente operate, affinchè possano i singoli creditori presentarsi a ritirare i certificati d'inscrizione che loro rispettivamente appartengono, e i mandatelli di pagamento de' frutti scaduti a tutto il 30 corrente.

Anche i certificati d'inscrizione non saranno rilasciati ai singoli creditori che a fronte della restituzione dei dupli delle denunzie presso loro esistenti.

Modena il 18 *Giugno* 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 7.)

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

Avviso

Dietro proposta di quest'Illustrissimo Consiglio dei Signori Conservatori, 24 Maggio Anno

corrente N. 2826, al Ministero dell' Interno, Sua Altezza Reale con venerato Rescritto 26 Giugno testè scaduto, reso noto alla Comunità dal prefato Ministero con pregiato Dispaccio 30 detto N. 5688, Sezione II, si è degnata di approvare le seguenti riduzioni alle Tasse di posteggio portate dal Regolamento di Vittovaglie 18 Agosto 1849, e ciò con effetto dal 1 corrente Mese in avanti.

Posti stabili con panchi delle prescritte misure, cioè della lunghezza di B.ª 4. Modenesi, e della larghezza di B.ª 2, dalle mensili Italiane L. 2, a simili L. 1.

Posti fissi senza panchi, dalle mensili Italiane L. 1, a simili L. 0. 50.

Resta soppressa la Tassa di Centesimi 3 giornali pei Posti avventizj.

In quanto alle Tasse arretrate queste verranno divise in quote mensili di Centesimi 50, ed in tal regola aumentate alle Tasse, come sopra ridotte, fino al pieno loro saldo.

Nel rendere di pubblica ragione tali sensibili facilitazioni adottate dal Comune, con Sovrana sanzione, a vantaggio dei Venditori d'ogni classe in questa Piazza, e nei Pubblici Spazj, si confida che dessi saranno docili e puntuali nell'adempimento di quanto loro incombe, risparmiando così al Comune istesso la dispiacenza di dovere, e revocare i permessi dei Posti loro accordati, e procedere contro di essi all'escussione forzosa, misure dalle quali non potrebbe prescindere contro i renuenti.

Da ultimo si prescrive che col giorno di Giovedì 11 corrente Luglio siano collocati nella Piazzetta della Torre al lato del Quartiere della Civica Illuminazione, in quell'ordine che dagl' Illustrissimi Signori Giudici alle Vittovaglie si ravviserà il più conveniente ed opportuno:

(*a*) Le Rivendugliole di Ortaglie abitanti in Modena, di cui nei ranghi **FF.** del Tipo d'Estate, e **B.⁵ B.⁵** di quello d'Inverno.

(*b*) I Rivenduglioli stabili di Frutta, con Magazzino in Modena, ma pernottanti in Campagna, di cui nel Tipo d'Estate ai ranghi **NN**, ed in quello d'Inverno **B⁴ B.⁴**

(*c*) I Rivenduglioli di Frutta abitanti in Città marcati nel Tipo d'Estate al rango **OO**, ed a quello **B² B.²** nel Tipo d'Inverno.

(*d*) I Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte avventizj segnati nel Tipo d'Estate, e in quello d'Inverno colle lettere **VV**.

(*e*) I Rivenduglioli di Castagne, dimoranti in Campagna, ma con Magazzino in Città, di cui nel Tipo d'Estate alle lettere **YY**. ed in quello d'Inverno alle lettere **UU**.

Modena dal Palazzo Comunale
questo giorno 5 *Luglio* 1850

ALESSANDRO MARCH. FROSINI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 8.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione al disposto dal Sovrano Editto 9 marzo 1849 relativo al prestito forzoso di due milioni fruttifero il cinque per cento, e dappoichè le Commissioni istituite coll'art. 6 dell'Editto medesimo hanno verificata l'idoneità dei fondi Camerali da assoggettarsi al vincolo di speciale ipoteca a garanzia dell'eseguito prestito, dovendosi ora procedere alla regolare liquidazione delle ragioni di credito corrispondenti alle somme, che sono state versate a cassa dai singoli tassati, giusta i relativi confessi, ed alla successiva ammortizzazione delle ragioni stesse in un termine non maggiore di anni venti, di concerto colle Commissioni suddette nella parte che le riguarda, e dietro Sovrana approvazione risultante da venerato Rescritto 13 corrente N. 3970, si dispone quanto segue:

Art. 1. I possessori dei confessi di versamento nelle pubbliche casse delle quote del suddetto prestito, dovranno presentarli all'uffizio del debito pubblico entro e per tutto il mese di agosto p. v., accompagnandoli da una denunzia in duplo in appositi fogli a stampa, che saranno vendibili dai Dispensieri dei generi di privativa in Modena, e Reggio, descrivendovi per numero, data e somma ognuno di essi confessi. Un esemplare della denunzia coi confessi rimarrà presso l'uffizio del debito pubblico: l'altro verrà restituito al denunziante munito a piedi di attestazione dell'apposito Delegato, e terrà luogo di ricevuta dei confessi o bolle di cassa.

2. In pendenza della presentazione dei confessi medesimi col duplo della denunzia, sarà facoltativo ai creditori di cederli e contrattarli, per modo che si avrà per legittimo possessore di essi, chi sarà a produrli all'uffizio del debito pubblico colla relativa denunzia.

3. La mancanza della presentazione della denunzia corredata dai relativi confessi, entro il termine come sopra fissato del mese di agosto p. v., indurrà nel creditore la perdita del diritto al conseguimento degl'interessi, conservando però quello della restituzione della somma capitale nel termine e nei modi determinati dagli art. 13 e 14 del Sovrano Editto.

4. L'uffizio del debito pubblico procederà alla liquidazione delle ragioni di credito di ciascun denunziante sul fondamento dei prodotti confessi, quando siansi riscontrati pienamente conformi alle rispettive matrici. I frutti saranno calcolati dal giorno preciso, in cui dopo la scadenza dei termini assegnati al pagamento delle quote del prestito forzoso, ne sarà stato eseguito l'effettivo versamento a cassa.

Dietro l'insinuazione delle denunzie ed in pendenza della liquidazione delle rispettive ragioni di credito, non sarà nè ammesso nè riconosciuto alcun contratto di cessione delle bolle di cassa.

5. Liquidate le partite di credito, saranno esse inscritte sui registri del debito pubblico, ed a ciascun creditore o suo legittimo mandatario, si rilascierà quel numero di cartelle in somma di lire 1,500 ognuna, che occorrer possa a seconda dell'ammontare del rispettivo credito liquido.

Nel caso in cui la somma del credito non arrivi alle lire 1,500, o che la superi, per la quantità minore e per quella in eccedenza, saranno emessi dei certificati di lire 125, o di multipli di questa somma, per modo che possano essi al raggiungere la quota delle lire 1,500 essere coperti da appposita cartella a favore degl'individui e per le somme di rispettivo credito risultanti dai certificati. Le cartelle saranno contrassegnate progressivamente da un numero romano: i certificati oltre il numero romano della cartella a cui si riferiscono, porteranno un numero proprio espresso in cifre arabiche.

6. Il creditore che ha ottenuto il rilascio dall'uffizio del debito pubblico delle cartelle, o del certificato per le somme minori di lire 1,500, ovvero del certificato in aggiunta alla cartella o cartelle ed a compimento del suo credito, dovrà restituire il duplo della denunzia, che sarà rimasto presso di lui a vece di ricevuta dei confessi di cassa. I frutti decorsi dal giorno dei rispettivi versamenti come al precedente art. 4., a tutto il 31 dicembre del corrente anno, saranno liquidati e quindi sod-

disfatti: i frutti successivi verranno pagati d' anno in anno in via posticipata.

7. A fronte di una semplice dichiarazione da emettersi colla denunzia di cui all'art. 1, o dietro domanda in iscritto da avanzarsi al Ministero delle Finanze, i possessori di una rendita non minore di lire 300 annue per titolo di prestito forzoso, di cui al sopracitato Sovrano Editto, potranno passare alla classe del Consolidato Estense, ritenuta la contestuale estinzione del loro credito per detto titolo del prestito forzoso.

8. In adempimento al prescritto dall'art. 17 del ripetuto Sovrano Editto, e per gli oggetti in esso articolo contemplati, verranno a suo tempo istituite le due nuove Commissioni di Modena, e Reggio, in concorso delle quali saranno fissate e notificate al pubblico le epoche in cui avranno luogo le estrazioni a sorte di quel numero di cartelle che potrà occorrere, affinchè in rate annue proporzionali, giusta lo stabilito dall'art. 14., rimanga completamente estinto, entro il prefisso termine di anni venti, il debito pubblico procedente dal menzionato prestito forzoso. Le estrazioni si eseguiranno per atto pubblico notarile presso il Ministero delle Finanze, mediante imbossolamento dei numeri romani delle cartelle dei crediti, che non saranno stati per anche ammortizzati all'epoca delle precitate rispettive estrazioni. I possessori delle cartelle favorite dalla sorte, o dei certificati che vi si riferi-

soono, dovranno farne produzione al Ministero delle Finanze, il quale, a seconda delle relative domande, ordinerà la spedizione dei mandati di pagamento sia delle somme capitali, sia dei frutti maturati sulle medesime.

9. Riguardo alla somma del credito derivante dal prestito forzoso a favore degl' Israeliti, non essendosi dalle Commissioni, di cui all'art. 6 del R. Editto 9 marzo 1849, ottenuti dalle due principali Aziende Israelitiche di Modena e Reggio, dati certi e positivi per basare con sicurezza e giustizia il riparto del carico di detto prestito fra l'una e l'altra, si dispone perciò che quando al seguito della produzione dei confessi di cassa per parte dei possessori di essi, colle relative denunzie in duplo, sarà stato liquidato il complessivo ammontare di detto credito, siano bensì emesse in corrispondenza le cartelle di lire 1,500 ognuna, ma a favore delle due Aziende, alle quali saranno rilasciate dietro restituzione dei dupli delle denunzie; ed alle medesime saranno pure soddisfatti i frutti alle rispettive scadenze, onde siano distribuiti a loro cura a chi di ragione. Potranno tuttavia ad inchiesta delle predette due Aziende Israelitiche, essere suddivise le cartelle colla emissione di certificati, o voltate in testa di chi sarà regolarmente e di comune accordo dalle medesime indicato. Riguardo poi alle cartelle che ad inchiesta come sopra delle due Aziende Israelitiche fossero state voltate in testa di speciali creditori, saranno esse ai

medesimi direttamente soddisfatte, col saldo dei frutti decorsi, quando ne saranno estratti a sorte i rispettivi numeri; e riguardo alle altre che rimanessero cumulativamente intestate alle predette due Aziende Israelitiche, le somme capitali che vi corrispondono, e quelle dei frutti sulle medesime decorsi, saranno poste a disposizione di esse Aziende con mandato complessivo, onde ne distribuiscano il contante a chi di ragione: osservato nel resto quanto è stabilito dall'articolo ottavo.

Modena 14 *Luglio* 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 9.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

La facoltà esclusiva di porre in concia le pelli riservata dall'art. 2 dell'Editto Sovrano 14 dicembre 1849 a favore della società dei cessati appaltatori dell'abolita privativa, che era in vigore nelle provincie al di quà dell'appennino, cessa col giorno 31 di questo mese, e dal 1 settembre successivo la concia delle pelli sarà pienamente libera a chiunque, giusta il disposto dall'art. 3 del precitato Editto Sovrano, sotto l'osservanza però delle seguenti discipline, che S. A. R. si è degnata di approvare con venerato Rescritto 3 corrente N. 4530:

Art. 1. Tanto gli attuali proprietari di conciere, quanto tutti quelli che vorranno dedicarsi a questo ramo d'industria in qualunque parte del territorio dello Stato, dovranno insinuarne dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza, indicando in essa il loro nome e cognome, la paternità, e la località precisa in cui siano ora istituite o intendano d'istituire in seguito le rispettive conciere.

2. Le Intendenze di Finanza rilascieranno a ciascun denunziante una licenza munita del bollo da centesimi 75, per la quale sarà corrisposta la tassa di lire 5. La rinnovazione di tali licenze sarà chiesta entro il mese di novembre 1851, e così successivamente d'anno in anno. L'ommessa domanda sarà considerata per una tacita dichiarazione di rinunzia all' esercizio. Chi esercita senz' essere munito di licenza incorre nella multa di lire 100.

3. I proprietarî di conciere dovranno tenere regolarmente un registro di carico delle pelli verdi introdotte in conciera, e di scarico delle esitate di compiuta lavorazione, presentando alla fine d'ogni anno alla rispettiva Intendenza di Finanza uno specchio dei risultamenti finali del predetto registro.

4. Tutte le pelli di ultimata lavorazione dovranno essere munite di un bollo a secco della fabbrica, portante le iniziali del nome e cognome del fabbricatore, e del luogo in cui è posta la conciera, ed inoltre un particolar segno o simbolo da adottarsi da ciascun fabbricatore.

Gl'impronti del punzone scelto dovranno essere depositati presso la rispettiva Intendenza di Finanza, senza il consentimento della quale non sarà più lecito al fabbricatore di variarlo. Le pelli lavorate sfornite del bollo di fabbrica saranno considerate come procedenti dall'estero di contrabbando, e si procederà quindi a senso del prescritto dalla Legge doganale.

5. Nel caso di qualunque fondato sospetto di frode e dietro ordine dell'Intendenza di Finanza, gli Agenti dell' Amministrazione avranno libero accesso nelle conciere e nei rispettivi magazzini, e potranno procedere all'ispezione dei registri ed a tutte quelle operazioni che fossero richieste nella specialità delle circostanze.

6. Nelle contravvenzioni di cui all'articolo 2 si procederà nei modi e termini stabiliti per tutte le altre contravvenzioni alle Leggi di Finanza. Le multe devolveranno per un quarto all'Erario, e pel rimanente a favore degl'inventori.

Le Intendenze di Finanza sono rispettivamente incaricate a curare la piena ed esatta osservanza delle premesse disposizioni.

Modena 5 *Agosto* 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 10.)

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDII

Notificazione

In coerenza di antecedenti Ministeriali ordinanze, ed a senso di speciali istruzioni, dall' Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno date in pendenza dell' attuazione di un Regolamento generale sugli studii, rendesi noto che tutt' i Giovani provenienti da quale siasi Ginnasio o Stabilimento, che intendano di progredire allo studio di Filosofia in questa R. Università, o ne' Licei, od in altro Instituto; o che intendano d' essere ammessi ad intraprendere il corso di qualche Facoltà Universitaria dovranno sottoporsi all' Esame d'ammissione.

Gli Esami si terranno presso questa R. Università pei Giovani delle Provincie di Modena e Frignano; e presso il R. Liceo di Reggio pei Giovani delle Provincie di Reggio e Guastalla. I Giovani delle Provincie d' oltre Apennino, che dalla Rettorica aspirano alla Filosofia, potranno essere esaminati in Massa: quelli di loro, che dalla Filosofia aspirano ai Corsi, od alle Facoltà Universitarie, potranno volgersi per l'Esame od al R. Liceo di Reggio, od alla R. Università in Modena a loro piacimento.

L'Esame d'ammissione dalla Rettorica alla Filosofia sarà dato a voce ed in iscritto; e verterà intorno all'intelligenza de' classici latini, alla composizione in prosa italiana, ed all'Aritmetica elementare tanto sui numeri interi, quanto sui rotti. L'Esame d'ammissione dalla Filosofia ai Corsi, o Facoltà Universitarie, sarà dato in iscritto; e verterà intorno alle materie pertinenti al second' anno del biennio filosofico, e specialmente intorno a quelle, che sono più strettamente preparatorie al Corso, od alla Facoltà, a cui l' Esaminando aspira.

Gli Esami saranno ricevuti da Commissioni, che verranno istituite dal Ministero a quest' effetto.

I Giovani di qualunque delle sovraindicate classi non potranno essere ammessi agli Esami, se non abbiano preventivamente adempiuto per appunto alle seguenti prescrizioni.

(*a*) Essere presentati a questa Delegazione, ovvero alla Delegazione del Ministero in Massa, ovvero alla Direzione del R. Liceo in Reggio, dal Padre, o dal Curatore, o da Persona, che ne faccia le veci e sia domiciliata nel luogo ove dovrà rimanere lo Studente; a fine che la Superiorità possa stabilire con quelli l' opportuna corrispondenza.

(*b*) Consegnare alla Segreteria della R. Università in Modena, o del R. Liceo in Reggio, o della Delegazione del Ministero in Massa, una Petizione in iscritto chiedente l'Esame, e firmata di propria mano dall'aspirante, alla presenza del Segretario o di chi ne fa le veci. In essa Petizione, per riguardo a que' Giovani, che provengono dalla Filosofia, sarà dichiarato

ancora il Corso o la Facoltà, a cui intendono di progredire.

(*c*) Allegare Certificati dell'Autorità politica, e del Parroco del luogo, in cui le famiglie de' Giovani sono domiciliate, ovvero in cui il Giovane abbia fatto notabilmente lunga permanenza; i quali Certificati, in termini espliciti e positivi testifichino che il Giovane medesimo abbia condotta e conduca vita notoriamente morigerata e religiosa; e che sia subordinato alle Autorità in fatti ed in discorsi. I Certificati negativi, ed ambigui saranno considerati come nulli.

Quei Giovani sudditi Estensi, che avessero percorso in tutto o in parte gli studii Ginnasiali, o Filosofici, o di Facoltà fuori di Stato, ed intendano procedere studiando in questi Stati, dovranno, prima anche dell'adempimento delle sovra espresse condizioni, avere chiesta ed ottenuta la riabilitazione dall' Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno; e quindi soggettarsi a tutte le prescrizioni, che verranno loro imposte secondo le circostanze de' casi particolari.

Le Petizioni ed i Certificati di cui sopra si riceveranno ai rispettivi Uffici dal prossimo giorno 19 in avanti fino a tutto il 29; e quindi col giorno 30 si darà principio agli Esami.

Per tutti gli Studenti già introdotti ne' Corsi e nelle Facoltà Universitarie restano ferme, fino a nuov' ordine, le regole consuete, in

quanto non fossero abrogate dalle presenti disposizioni.

Modena 15 *Ottobre* 1850

IL DELEGATO DEL MINISTERO DELL' INTERNO
F. CAVAZZONI PEDERZINI

Segretario
L. Dott. BIANCHI

(N. 11).

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Nella circostanza che colla Convenzione del 3 Luglio 1849 era stato combinato fra i Governi Austriaco, Estense e Parmigiano di render libera la navigazione del Po lungo la fronte dei rispettivi Dominj, si offerse a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano l'opportunità di devenire con S. M. l'Imperatore d'Austria anche ad una rettificazione di Confini mediante apposito Trattato firmato in Milano dai rispettivi Plenipotenziarii nell' 8 Agosto 1849, ratificato da S. M. I. e R. A. l'8 Settembre susseguente, e dalla prelodata A. S. R. fin dal 26 Agosto di detto Anno. E coll'accessione della Santa Sede, emessa il 12 Febbrajo dell'Anno corrente, alla succitata Convenzione del 3 Luglio 1849 essendosi verificata la condizione dalla quale

dipendeva l' eseguimento del suddetto Trattato, va questo ad effettuarsi quanto prima a norma dei premessi Concerti voluti dall' Articolo XIV.

Egli è perciò che al seguito di ossequiato Ordine Sovrano rendesi di pubblica ragione il Trattato stesso.

Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica Francesco Giuseppe I., Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Croazia, Lombardia, Venezia ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria Francesco V., Duca di Modena ecc. ecc.

Essendo venuti nella determinazione di intraprendere la rettificazione dei confini fra i due Stati rispettivi, affine di così semplificare i rapporti commerciali dei Loro sudditi, specialmente nella vista di potere al più presto attivare la libera navigazione del Po, cui già diedero opera con apposita convenzione, hanno risoluto di procedere alla stipulazione del presente Trattato. Quindi hanno nominato a Loro Plenipotenziarii:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ecc. ecc. il Signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell' Imperial Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ecc. ecc. il Signor Conte Teodoro de Volo, Cavaliere dell' Imperial Ordine Austriaco della

Corona di Ferro, Suo Ciambellano e Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri; i quali dopo lo scambio dei loro pienipoteri rinvenuti in valida forma, hanno convenuto quanto appresso:

ARTICOLO I.

Nel caso che, ottenendosi da sua Maestà l'Imperatore l'adesione del Governo Pontificio alla libera Navigazione del Po, la relativa Convenzione firmata dai Plenipotenziarii Austriaco, Modenese e Parmigiano in data 3 Luglio 1849 possa entrare in attività, Sua Altezza Reale il Duca di Modena rinunzia alla giurisdizione, che di fronte alla linea fra Brescello e Gualtieri fino alla sinistra sponda di Po ha sinora esercitata, appoggiandosi sopra antichi Trattati di cui i §§. 95 e 98 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, riconobbero l'esistenza, limitandosi a che la linea di demarcazione dei Suoi Stati segua da quel lato il Thalweg del fiume colle modalità e condizioni che si diranno in seguito.

ARTICOLO II.

Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica a compenso di simile rinunzia di giurisdizione, e anche ad indennizzo dei dazi che alle finanze Estensi corrispondono ora le finanze Imperiali pel transito dei generi regali nelle acque considerate di giurisdizione Estense, e specialmente a conseguire la bramata regolarità di confini, dà in permuta a Sua Altezza Reale

il Duca di Modena l'alto Dominio, non che qualunque diritto di Sovranità e di giurisdizione sul territorio comunale di Rolo e sulla porzione di quello di Gonzaga che rimane compreso fra i Canali Tagliata e Parmigiana ove ha luogo la loro confluenza. Per tal modo quel tratto di confine Austro-Estense, il quale dapprima intersecava il Canale Tagliata seguirà invece la mezzeria di questo canale dal detto punto d'intersezione a quello della sua confluenza nel Canale Parmigiana, risalirà dippoi la mezzeria di quest'ultimo fino alla punta del territorio di Rolo, ove la Fossa di Raso ed il Canalazzo confluiscono nella Parmigiana presso il Torrione della Moglia. Dopo questo punto il confine continuerà coll'odierno suo andamento lunghesso la Fossa di Raso ed il Colatore Busatello: il tutto come più esattamente vedesi descritto nelle due Mappe unite al presente Trattato.

ARTICOLO III.

Colla cessione dei territori preaccennati si cedono allo Stato Estense le ragioni attive e passive dello Stato Austriaco verso i medesimi. E costituisce le passive principalmente il possesso in che si trovano quei proprietari di essere esonerati dalle spese di digagna per regolamento di scoli, conservazione e difesa di arginatura, le quali spese nella provincia di Mantova furono assunte dallo Stato salvo un determinato contributo di essa Provincia.

ARTICOLO IV.

Coll'attuale Trattato si rendono comuni alla parte di Po che scorre dinanzi alla sponda Estense da Brescello a Gualtieri i principii ora vigenti di fronte alla sponda di Guastalla divenuta Estense in forza del Trattato 28 Novembre 1844: principii i quali si desumono dalle due apposite Convenzioni 25 Maggio 1821 ed 11 Luglio 1834 stipulate fra l'Austria e Parma, e che applicansi al caso speciale nel modo inferiormente indicato agli Articoli V, VI, VII, IX, X, XI coll'aggiunta del prescritto all'Articolo VIII.

ARTICOLO V.

Coll'introdurre così qual limite giurisdizionale fra Stato e Stato, nella confinazione del Po, il Thalweg di esso fiume, si intende ancora che le isole poste a sinistra del medesimo in tutta la linea tanto di Guastalla, che da Brescello a Gualtieri restino o divengano Austriache, e che viceversa quelle poste a diritta sieno modenesi così le isole Violardi e S. Simeone già regolarmente consegnate, e l'isola Camerale, che nell'annessa Mappa è segnata N. I apparterranno all'Imperiale Reale Governo, e l'isola Camerale nella Mappa stessa segnata N. II. seguiterà ad essere nella giurisdizione Estense.

ARTICOLO VI.

Così pure i diritti di Sovranità sopra le nuove isole o sulle nascenti o sugli incrementi

fluviali saranno determinati dal Thalweg a seconda della loro collocazione in destra od in sinistra del medesimo (giacchè nel primo caso diverranno Estensi e nel secondo Austriaci) ritenuto che per nascenti intendonsi quelle isole, la cui altezza corrisponde almeno allo stato ordinario del fiume, determinato dall' idrometro più vicino.

ARTICOLO VII.

Le isole o gli incrementi fluviali che si uniranno ad un continente passeranno sotto il dominio del Sovrano, il quale possiede la riva cui dessi si saranno aggregati, ritenendo unito al continente un'isola od un incremento fluviale allorchè l'interrimento di tutto o di parte dell'alveo derelitto interposto giungerà all'altezza della mezza piena, e ritenendo questa corrispondere all'altezza media tra la massima magra e la massima piena conosciute e marcate dall'idrometro esistente nella linea precisamente di fronte all'isola od incremento di cui si tratta, ed in mancanza d'idrometro in tale posizione da una media presa fra le altezze dei due idrometri superiore ed inferiore, riducendo le differenze in proporzione delle distanze.

ARTICOLO VIII.

E poichè nelle Convenzioni accennate al precedente Articolo IV, non è contemplato il caso dell'unione di due isole di Po appartenenti a differenti Stati, e potendo nonostante ciò avvenire, così in aggiunta col presente Trattato si conviene che, tanto lungo la fronte da Brescello a Gualtieri, quanto lungo quella di Guastalla, ossia per tutto il tratto di Po esistente fra l'Austriaco e l'Estense, se avviene congiungimento di due isole, entrambe le isole unite apparterranno, indipendentemente anche dal Thalweg, a quello de' due Stati cui apparteneva già la più estesa. L'estensione relativa delle due isole verrà determinata per la parte che emerge dalle acque ordinarie del Po, il cui livello si intende corrisponda allo stato di maggiore tenuta o permanenza del fiume; e due isole saranno a considerarsi stabilmente congiunte quando l'interrimento del Canale interposto giunga al livello della media piena (determinata nel modo prescritto in caso analogo all'Articolo VII.) in guisa che soltanto per ogni maggiore elevazione del Po, le acque possano prendervi un corso continuo.

ARTICOLO IX.

I due Governi stipulanti si impegnano reciprocamente di dare gli ordini necessari acciocchè i loro Ingegneri rispettivamente sulla propria linea di Po si prestino sopra vicendevole ricerca a fare tutte le verificazioni che fossero rese necessarie per le variazioni di corso, affine di constatare sulla scorta dei principii stabiliti agli antecedenti Articoli VI., VII. e VIII., sia l'apparizione di nuove isole, sia l'aggregazione di alcune di esse fra loro o ad un continente;

ma ogni qualvolta avverandosi uno di questi due ultimi casi, possa aver luogo un passaggio di alto dominio o di Sovranità, ciò dovrà succedere in modo regolare e previe le debite requisitorie fra Stato e Stato, appoggiate però al riferto degli Ingegneri, e se occorresse anche al sopraluogo di appositi Commissarii.

ARTICOLO X.

Ed altresì nel caso che, sempre pel convenuto agli antecedenti Articoli VII, e VIII., si verifichi che alcun' isola od incremento fluviale passi da una all'altra delle due Sovranità contraenti, i redditi delle isole od incrementi che devono consegnarsi, cominceranno a decorrere dal giorno dell'effettuata consegna. In conseguenza gli arretrati che potranno essere dovuti fino a quell'epoca apparterranno di diritto alla parte cedente, la quale potrà esercitare pel loro incasso le necessarie azioni.

ARTICOLO XI.

All'effetto di prevenire ogni discussione ed ogni timore relativamente alle dighe ed altri lavori idraulici che potrà occorrere di costruire sopra l'una o l'altra delle due rive di Po, e per impedire sopratutto che non ne nascano delle forzate deviazioni a danno dell'opposta riva, è formalmente convenuto che i lavori e le opere di questa natura non potranno essere effettuati dall'una o dall'altra parte se non dopo che i due Governi si saranno fra di loro

concertati e messi perfettamente d'accordo, salvo le conseguenze delle stipulazioni che potranno essere fatte a questo riguardo nella Convenzione relativa al regolamento della Navigazione di Po.

ARTICOLO XII.

Affine di constatare i rispettivi esercizi di Sovranità sulle isole, di cui nel precedente Articolo V. e per l'osservanza di quanto altro procedesse in questo particolare dal presente Trattato, dovrà entro un mese dalla sua effettuazione nominarsi apposita Commissione, cui sarà demandata la facoltà del pieno relativo eseguimento, salva la difinitiva Superiore approvazione.

ARTICOLO XIII.

E siccome il Trattato attuale mira al precipuo e vantaggioso fine di sopprimere le molte irregolarità che presenta il confine comune alle due Sovranità contraenti senza danno di nessuna di esse, ma con quegli equivalenti compensi che le località sono in grado di somministrare, così egualmente entro un mese dalla sua effettuazione sarà nominata altra apposita Commissione, la quale ispezionando il confine summentovato, e rilevandone le irregolarità proporrà gli equitativi compensi che ritenesse opportuni affine di ottenere quella rettificazione, cui i due Governi fin d'ora sono disposti.

ARTICOLO XIV.

Con tutto ciò, siccome è accennato nell'Articolo I., il presente Trattato non avrà effetto

se non quando potrà colla adesione del Governo Pontificio entrare in attività la Convenzione per la libera navigazione del Po, ed allora le rispettive rinunzie della giurisdizione Estense di Po, ed immissione e presa di possesso del territorio di Rolo e di parte di quello di Gonzaga indicate all'Articolo II. verranno opportunamente in via diplomatica concertate fra Stato e Stato, restando nel frattanto ogni relativo diritto siccome al presente.

ARTICOLO XV.

Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche si cambieranno in Vienna entro un mese o prima se sarà possibile. E sarà cura dell'Imperiale Regio Governo Austriaco di regolare, occorrendo, la rettificazione qui convenuta de' suoi confini con apposita Legge a seconda del §. 6 della Costituzione dell'Impero. In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato il presente in doppio Originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi. Fatto in Milano l'8 Agosto 1849.

(firm.) DE BRUCK. (L. S.) TEODORO DE VOLO. (L. S.)

Modena 8 Novembre 1850

IL MINISTRO

CONTE GIUSEPPE FORNI

Avv. LUIGI SOLIERI
Segretario

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

A regolarizzare vieppiù la linea di confine, che separa i Nostri Stati da quelli di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria con vantaggio reciproco dei medesimi per la maggiore speditezza delle relazioni commerciali ed amministrative, e collo scopo di rendere più facile la libera navigazione di Po, concertata già con apposita Convenzione fin dal 3 luglio 1849, si devenne per parte Nostra con S. M. I. e R. A. ad una rettificazione di confini mediante apposito Trattato stipulato in Milano il giorno 8 Agosto successivo. In forza di questo, mentre da Noi rinunziavasi alla Giurisdizione che, al seguito di antichi Trattati confermati dall'Atto finale del Congresso di Vienna, Ci competeva fino alla sinistra sponda del Po di fronte alla linea compresa fra Brescello e Gualtieri, l'I. e R. A. M. S. acconsentiva a cederCi l'alto Dominio e qualunque diritto di Sovranità e di Giurisdizione sul territorio Comunale di Rolo e sopra una frazione di quello di Gonzaga.

Stabilitasi ora pertanto l'effettuazione dell' accennato Trattato, abbiamo eletto e nominato il Marchese Consultore Antonio Maria Tacoli Brigadiere della Nostra Guardia Nobile d'Onore a Nostro Commissario Straordinario per ricevere dal Commissario Imperiale e Reale la Consegna del mentovato paese e territorio, prendendone formale possesso in Nome Nostro, ed accettando il Giuramento di fedeltà dai nuovi Nostri Sudditi.

Decretiamo poi quanto segue:

1. È conservato il Comune di Rolo, al cui circondario verrà unito il piccolo tratto di territorio finora di Gonzaga che forma pure l'oggetto della preaccennata attuale aggregazione al Nostro Stato; ed il Comune di Rolo così ampliato apparterrà alla Provincia di Modena.

2. La Vicegerenza di Novi estenderà le sue incombenze al nuovo Comune di Rolo; pel quale però in via provvisoria verranno conservate le leggi Austriache finchè sia attivato il nuovo Codice Estense.

3. Restando abolita la linea daziaria confinante che separava il paese ora ceduto dal rimanente dello Stato Estense, verrà invece questa attivata sulla nuova linea di confine determinata dal Trattato.

4. Il sistema d'imposizioni da estendersi al nuovo Nostro territorio sarà analogo a quello in vigore pel rimanente dei Nostri Stati.

5. Confermiamo provvisoriamente le Autorità e gl'Impiegati Municipali del Comune di Rolo.

Abbiamo la più ferma fiducia che quegli Abitanti divenuti ora Sudditi Nostri adempiranno con attaccamento e con fedeltà ai doveri che contraggono verso di Noi; e frattanto contino dessi sulla Nostra benevolenza, sulla imparzialità del Nostro Governo, e su tutti quei vantaggi che sono conciliabili coi veri interessi morali e materiali della popolazione che la Divina Provvidenza ha alle Nostre Cure affidata.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 12 Novembre 1850

FRANCESCO

(N. 13.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione al prescritto dall'art. 3 del Sovrano Proclama 12 corrente, S. A. R. con ossequiato Rescritto N. 7181 si è degnata di approvare le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il territorio di Rolo e la piccola parte di quello di Gonzaga, che in forza del pattuito all'art. 2 del Trattato 8 agosto 1849 seguito tra l'I. R. Governo Austriaco e l'Estense, vengono aggregati a questi Stati, formeranno parte del circondario assegnato alla Intendenza di Finanza in Modena.

Art. 2. Nei suddetti territorî di nuova aggregazione sono attivate tutte le Leggi ed i Regolamenti di Finanza in vigore nel rima-

nente dello Stato, e che dal R. Commissario straordinario vengono depositati presso quel Comune.

Art. 3. Entro il termine di un mese dal giorno in cui sarà pubblicata la presente Notificazione, i venditori e fabbricatori di oggetti d'oro e d'argento nei territorî di nuova aggregazione dovranno averli presentati a quest' Uffizio dell'assaggio, onde siano muniti gratuitamente del prescritto bollo, quando l'oro e l'argento si riscontrino della bontà ossia del titolo determinato dalla Legge.

Art. 4. Dallo stesso giorno in cui sarà pubblicata la presente Notificazione non potrà farsi uso che della Carta bollata col timbro Estense, della quale sarà provveduto il venditore dei generi di privativa in Rolo.

Art. 5. I detentori di carte da giuoco per oggetto di traffico, dovranno entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente, averle fatte pervenire al Delegato al bollo straordinario in questa Capitale, onde siano munite gratuitamente del bollo voluto dall' art. 19 della Notificazione 28 dicembre 1849. Dopo un tal termine, le carte da giuoco di estera fabbricazione che si rinvenissero sfornite del bollo, cadranno in commesso a senso del disposto dall'art. 21 della sopra citata Notificazione.

Art. 6. Prescritto essendo dall' art. 3 del suddetto Sovrano Proclama che sia abolita la linea daziaria, che separa attualmente il territorio da aggregarsi al rimanente dello Stato, si dichiarano perciò soppressi i Posti sussidiarî di Ponte Garbese e di Cortenuova, e la Ricettoria principale di Fabbrico. È conservato il Posto sussidiario di Villanova, e sarà istituita una nuova Ricettoria principale in Rolo.

Art. 7. Tutti i negozianti, depositarî, e venditori di merci estere non soggette a bollo, giusta il disposto dalla Legge Doganale, dovranno entro il termine di rigore di giorni dieci parimenti dalla pubblicazione della presente, averne prodotta una esatta e fedele denuncia al Ricettore di Rolo in triplo esemplare, uno dei quali, munito del suggello d'Uffizio, sarà loro restituito e terrà luogo di ricevuta, il secondo sarà trasmesso all' Intendenza di Finanza in Modena, e il terzo servirà di fondamento al predetto Ricettore di Rolo per coprirne le merci con apposita licenza, sulla scorta della quale i negozianti saranno ad istituire il registro di carico e scarico, di cui all'art. 41 della Legge doganale.

Art. 8. Dovranno pure gli stessi negozianti, depositarî e venditori, entro lo stesso termine aver presentata al suddetto Ricettore in pari numero di esemplari, altra denunzia di tutte le merci soggette a bollo, ed enumerate nell' art. 16 della Legge Doganale, presso di loro esistenti. In base di tale denunzia l'apposito Delegato di questa Intendenza di Finanza farà procedere all' applicazione gratuita a tutte le suddette merci del prescritto bollo a piombo,

rilasciandone i vaglia relativi. Le denunzie di cui in questo e nel precedente articolo dovranno distintamente e con precisione indicare la qualità delle merci, il peso, o la misura metrica delle medesime, e il luogo, casa, o fondaco in cui sono depositate. Eseguite le suddette operazioni, tutte le merci non soggette a bollo che si rinvenissero scoperte di recapiti, e le soggette a bollo che ne fossero sfornite, cadranno in contravvenzione a senso del disposto dalla Legge Doganale.

Art. 9. Le successioni che si verificheranno dal giorno in cui è stato preso possesso dei suddetti territorî, e i contratti che seguiranno dal giorno stesso in avanti, dovranno professarsi all'Uffizio del Registro in Modena, per essere assoggettati alla tassa prescritta dalla Notificazione 27 febbrajo 1815.

Art. 10. Dal giorno della pubblicazione della presente, s'intenderà sciolto e cessato qualunque contratto d'appalto e di convenzione dei dazî di consumo forese nei territorî di nuova aggregazione. Dovranno perciò i conduttori di esercizî soggetti ai predetti dazî, conformemente all'enumerazione fattane all'art. 1 cap. I. del Regolamento 12 marzo u. s., entro giorni dieci parimenti dalla pubblicazione della presente avere insinuato al Ricettore di Rolo o al Delegato dell'Intendenza, la loro dichiarazione nei modi determinati dagli articoli 14 e 15 capo III. del suddetto Regolamento, se intendono di proseguire nei rispettivi loro esercizî.

Art. 11. I proprietarî, gli usufruttuarî, e quelli che per qualunque titolo e causa godono il frutto dei crediti fruttiferi ipotecarî soggetti alla tassa del mezzo per cento, imposta dall'Editto Sovrano 27 novembre 1849, dovranno a norma delle prescrizioni portate dal titolo I. della Notificazione di questo Ministero 7 dicembre successivo, averne presentata denunzia entro il corrente anno all'apposito Delegato e Ricevitore del Registro in Modena, il quale se ne farà carico per l'applicazione della tassa, che sarà dovuta per il primo semestre 1851. Tutti i banchieri, commercianti e fabbricatori di qualunque genere o merce, che nel rispettivo ramo di traffico o d'industria hanno impiegato in capitali fissi o circolanti una somma che raggiunga o superi le lire 500, dovranno entro lo stesso termine averne presentata fedele denunzia al proprio Comune, il quale procederà a seconda del prescritto dal Tit. II. della sopra citata Notificazione 7 dicembre 1849 per l'applicazione della tassa che sarà dovuta parimenti per il primo semestre 1851.

L'Intendente di Finanza in Modena è specialmente incaricato in tutto che lo riguarda a curare l'esatta e piena osservanza delle premesse disposizioni.

Modena 13 *Novembre* 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 14.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Nel Comune di Rolo, e nella frazione del Territorio di Gonzaga, che giusta il Sovrano Editto 12 corrente Mese vengono aggregati alla Vicegerenza di Novi, sono in via provvisoria mantenute in vigore le Leggi Austriache finchè sia attivato il nuovo Codice Estense.

A combinare pertanto ne' luoghi predetti l'osservanza di tali Leggi coll'attuale sistema delle Autorità giudiziarie dello Stato,

Si dichiara quanto segue:

1. Il Vicegerente di Novi ed il Giusdicente di Carpi avranno nel distretto di Rolo e nell' annessavi parte del Territorio di Gonzaga quelle stesse attribuzioni in materia Civile e Criminale, che sono loro assegnate nel rispettivo Circondario.

2. Le cause Civili di un merito maggiore di Modenesi Lir. 8000, o che per altro titolo eccedono le competenze del Giusdicente, dovranno introdursi dinanzi la Sezione di prima istanza del Tribunale di Giustizia in Modena.

3. Il Giusdicente trasmette al Tribunale medesimo i processi Criminali da lui compilati, nei quali a giudicare non è competente.

4. Dai Giudicati di prima istanza è aperto il ricorso, entro il termine e nei modi portati dalle Leggi Austriache, alla Sezione di Appello del Tribunale suddetto.

5. Dalle sentenze di Appello si potrà ricorrere, come sopra, in Revisione davanti il Supremo Consiglio di Giustizia in tutti quei casi, ne' quali per il diritto Austriaco si fa luogo ad un ulteriore giudizio in terza ed ultima istanza.

Modena il 13 *Novembre* 1850

SCOZIA

Dott. MAURO BORTOLOTTI
Segretario

(N. 15.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Per l'Aggregazione ai Dominj Estensi del Comune di Rolo, e di piccola parte del Territorio di Gonzaga, in virtù di Trattato seguito fra S. M. I. e R. A. l'Imperatore d'Austria, e S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, si rende per più rispetti necessario, che nei Luoghi medesimi si proveda intorno a quanto risguarda diritti di Privilegio e d'Ipoteca.

A tale oggetto si dispone, giusta la Mente di S. A. R., come segue:

1. Il Comune di Rolo e l'unitavi frazione del Territorio di Gonzaga formeranno parte del Circondario assegnato all'Uffizio di conservazione delle Ipoteche in Modena.

2. Chiunque abbia prese all' Estero inscrizioni di privilegio o di ipoteca, e fatte eseguire trascrizioni concernenti Beni stabili situati ne' Luoghi suddetti, dovrà entro il mese di Marzo del prossimo venturo anno 1851 farne denunzia all'indicato Uffizio, onde conservare i relativi diritti.

3. Tale denunzia si compia mediante presentazione e rilascio della Nota originale, portante il titolo della Inscrizione o della trascrizione eseguita nell'Uffizio, da cui prima dipendevano i Luoghi stessi, e vi sarà unita copia conforme della Nota medesima, la quale verrà dal Conservatore restituita a chi la presenta coll' annotazione della praticata denunzia.

4. Le denunzie e note presentate nel prescritto termine saranno dal Conservatore registrate in appositi separati Libri, e per esse non si esigerà Tassa alcuna.

5. Saranno parimenti registrate in detti libri le denunzie che venissero prodotte dopo il termine come sopra stabilito. Queste però andranno soggette al pagamento della Tassa, e i relativi diritti di privilegio e di ipoteca non avranno effetto, se non dal giorno della fatta denunzia.

Inoltre il diritto di privilegio, in concorso di chiunque abbia denunziato in tempo utile e per qualunque titolo, si risolverà in quello di semplice ipoteca.

6. Sono soggette a rinnovazione entro un decennio, da computarsi dal giorno in cui vennero prese all' Estero, le inscrizioni ipotecarie trasportate come sopra all' Uffizio di Conservazione in Modena, come lo sono dal giorno della nuova loro denunzia quelle, che vi fossero prodotte trascorso il termine di cui al §. 2. Tale rinnovazione dovrà eseguirsi secondo il disposto dal seguente Articolo.

7. Il sistema ipotecario vigente nei Dominj Estensi viene esteso al Comune di Rolo ed all' annessavi frazione del Territorio di Gonzaga, e si dovranno quindi nei Luoghi stessi osservare il Regolamento ipotecario 19 Aprile 1806, i Decreti 31 Ottobre 1807, e 12 Dicembre 1812 del Governo Italiano, il R. Editto 3. Giugno 1823 sulle rinnovazioni, e l' altro 26 Aprile 1844 relativo alle trascrizioni.

8. Per norma di Chiunque può avervi interesse sarà depositata una Copia delle precitate Leggi tanto nell' Uffizio Comunale di Rolo, quanto in quello della Vicegerenza di Novi.

9. Per gli Atti contemplati dalla presente Notificazione dovranno corrispondersi le Tasse in corso presso gli Uffizi delle ipoteche in questi Dominii.

Modena 15 *Novembre* 1850

SCOZIA

Dottor MAURO BORTOLOTTI
Segretario

(N. 16.)

IL MINISTRO

DI BUON GOVERNO

Notificazione

In coerenza al Sovrano Proclama del 12 andante essendo stato aggregato agli Estensi Dominj il Territorio di Rolo, non che una parte di quello di Gonzaga, ne consegue che tanto nell'uno, quanto nell'altra devono essere attivate, ed osservate le disposizioni che sonosi in diverse epoche dal Buon Governo emanate, e che in oggi trovansi in vigore nel rimanente dello Stato.

Premesso pertanto che i suddetti Luoghi di nuova aggregazione fanno parte della Provincia di Modena, che rispetto al ramo di Polizia vengono incorporati al Circondario della Delegazione Politica di Carpi, e che al Deputato Comunale in Rolo stesso viene affidata interinalmente la gestione del ramo in discorso, si deduce a pubblica notizia per norma di quegli abitanti

1. Che li Regolamenti e Disposizioni di Buon Governo a tutto il 1848 si contengono nella Collezione delle Leggi Estensi di già depositata dal Sig. Commissario Straordinario Estense nella Residenza Comunale di Rolo.

2. Che le Disposizioni promulgate posteriormente, cioè dal 1849 a tutto il giorno d'oggi e che pure richiedesi vengano attivate nei

Territorj suripetuti, portano le date 16 Gennajo, 1, 13 e 24 Febbrajo, 20 e 27 Giugno, 22 Novembre ed 11 Dicembre dell'Anno stesso.

3. Che di tutte queste vanno ad inoltrarsi alcuni Esemplari a stampa al predetto Deputato con incarico di renderle ostensibili a chiunque.

Modena 27 Novembre 1850

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 17.)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

È mente di S. A. R., che l'esercizio del Notariato debba nella Lunigiana Estense e nel Comune di Montignoso ridursi al sistema, che intorno al Notariato medesimo si osserva attualmente negli Stati di Massa e Carrara.

A tale oggetto pertanto si dispone come segue:

1. Il Comune di Montignoso dipenderà dall' Archivio centrale di Massa.

2. Viene instituito in Fivizzano un Archivio Notarile. Comprenderà questo le Comuni di Fivizzano stesso e di Casola, e sarà soggetto alla Congregazione di Archivio residente nella Città predetta.

3. I rimanenti Distretti della Lunigiana di nuova Aggregazione apparterranno all' Archivio di Aulla, il quale soggiacerà esso pure alla precitata Congregazione d' Archivio.

4. Sono assegnati otto Notari all' Archivio di Fivizzano, e dieci a quello di Aulla.

5. Agli Archivj di Fivizzano e di Aulla, ed alle Comuni che ne compongono il Circondario si estende il Regolamento 15 Dicembre 1839 sul Notariato, vigente negli Stati di Massa e Carrara.

Le premesse disposizioni saranno poste in attività col giorno 1 del p. v. Febbrajo 1851.

Modena 20 Dicembre 1850

SCOZIA

Dott. MAURO BORTOLOTTI
Segretario

(N. 18.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D' AUSTRIA, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Veduto da Noi il Conto preventivo delle rendite e delle spese dello Stato per l'anno 1851:

Veduto dietro le più accurate osservazioni e dopo praticate tutte le restrizioni che sono compatibili col buon andamento della pubblica Amministrazione, non potersi mantenere l'equilibrio fra le rendite e le spese senza nuove risorse;

Considerato doversi con ogni cura evitare di provvedere con successivi prestiti ai disavanzi non momentanei dello Stato:

Considerato che fra i rami diversi delle pubbliche rendite quello che sia suscettibile di aumento col minor danno possibile della generalità della popolazione, e massime della classe bisognosa, si è quello delle imposte prediali:

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sino a nuova disposizione si esigerà un sesto dell' annua imposta prediale diviso sopra ogni rata quale sopra-tassa.

Art. 2. I Nostri Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale questo giorno 23 *Dicembre* 1850

FRANCESCO

(N. 19.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Nella circostanza in cui scadono col 31 corrente gli appalti delle due fabbriche dei tabacchi in Modena e Massa, S. A. R. nell'ordinare che la privativa lavorazione e vendita dei medesimi sia col 1 gennaro 1851 assunta in economica amministrazione, ha in pari tempo prescritto, che avuto il debito riguardo agli usi ed alle condizioni delle provincie transpennine e cispennine, siano riformate le due diverse tariffe ora in corso, per modo che rifuse in una sola, venga a conseguirsi anche in questa parte la possibile maggiore uniformità ne' prezzi de' tabacchi delle due fabbriche a seconda delle diverse loro qualità.

In adempimento pertanto della Sovrana prescrizione si pubblica a piedi della presente la nuova Tariffa de' prezzi, ai quali col 1 gennaro 1851 saranno venduti tanto all'ingrosso, quanto al minuto, i tabacchi procedenti sia dalla fabbrica di Modena, sia da quella di Massa, in tutto il territorio di questi Stati.

Modena 27 Dicembre 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

TARIFFA DEI PREZZI DEI TABACCHI

	QUALITÀ DEI TABACCHI	FABBRICHE	MONETA ITALIANA — PREZZI delle Fabbriche e dei Magazzini all'ingrosso — per libbra metrica o chilogramma		per ogni cento		PREZZI dei Rivenditori al Minuto — per ogni grosso, o decagramma		per uno	
			L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
TABACCHI IN POLVERE	Siviglia e Spagna		55	..	..	..	..	570	..	..
	Brasile dolce	Modena	10	..	..	..	..	110	..	..
	Fermentato scelttissimo	idem	13	60	..	..	..	150	..	..
	Pizzichino	idem	5	80	..	..	..	065	..	..
	Detto	Massa	6	75	..	..	..	075	..	..
	Albania Macuba alla Venez.ª Scaglietta Nob.ª Violetta	idem	2	30	..	..	..	030	..	..
	Grana	Modena	5	50	..	..	..	060	..	..
	Ingè sopraffino	idem	9	10	..	..	..	110	..	..
	Caradà di lusso	idem	7	..	..	..	..	080	..	..
	Caradà	Massa	5	70	..	..	..	065	..	..
	Radica macinata	Modena	4	..	..	..	..	050	..	..
	Scaglietta	Massa	2	16	..	..	..	025	..	..
	Bastoni di montagna	di entrambe	11	..	..	..	..	125	..	..
	Rapè Parigi e Rapè Macuba	idem	10	..	..	..	..	110	..	..
	Rapè superiore	Massa	8	10	..	..	..	090	..	..
	RapèS. Vincenzo Olanda, S. Omer.	di entrambe	6	30	..	..	..	070	..	..
	Rapè Punta Virginia	idem	5	75	..	..	..	065	..	..
	Rapè naturale	Modena	5	..	..	..	..	060	..	..
	Rapè Violetto	idem	2	40	..	..	..	030	..	..
TRINCIATI	Serraglio	di entrambe	13	33	..	..	..	140	..	..
	Ciringè	idem	8	30	..	..	..	090	..	..
	Levante	idem	8	..	..	..	..	090	..	..
	Moro, Virginia e Caradà	idem	5	66	..	..	..	060	..	..
	Brasile in corda	idem	5	85	..	..	..	070	..	..
	Foglia mista trinciata	Modena	3	30	..	..	..	040	..	..
ZIGARI	Avana vero		..	..	20	..	..	..	..	220
	Uso avana prima qualità	di entrambe	..	..	10	..	..	..	..	110
	Uso avana di Regalia	idem	..	..	7	..	..	..	..	080
	Uso avana di 2.ª qualità	idem	..	..	6	..	..	..	..	070
	Levante	idem	..	..	4	50	..	..	..	060
	Moro	Modena	..	..	4	..	..	..	..	050
	Virginia col bottone	di entrambe	..	..	4	50	..	..	..	050
	Detti colla paglia	idem	..	..	5	..	..	..	..	060
	Detti senza bottone	Massa	..	..	2	50	..	..	..	030

(*Avvertenza*) I particolari potranno provvedersi di tabacchi all'ingrosso nei magazzini delle due fabbriche.

(N. 20.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

A meglio regolare la proporzione dei prezzi dei sali a seconda della diversa loro qualità; ed a scemare uu forte incentivo al contrabbando, ora che va ad abolirsi la linea doganale intermedia fra le provincie cispennine e transpennine di questi Stati, S. A. R. con venerato Rescritto 14 corrente N. 8393, si è degnata di approvare che sia disposto quanto segue:

Art. 1. Il prezzo del sale granito in vendita nelle provincie transpennine sarà col 1. gennaro 1851 di centesimi 24 per ogni chilogramma.

Art. 2. Il prezzo del sale nero di Cervia nelle provincie cispennine dalla stessa epoca sarà ridotto a centesimi 24 parimenti per ogni chilogramma.

Art. 3. A fronte della diminuzione di prezzo, di cui al precedente articolo, cesserà il bonifico ora in corso a favore di alcuni distretti contigui all'oltre-apennino Estense ed alla Toscana.

Le Intendenze di Finanza nella parte che rispettivamente le riguarda sono incaricate a dare adempimento alle premesse disposizioni.

Modena il 27 Dicembre 1850

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni Segret. Generale

(N. 21.)

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

All'oggetto di promuovere sempre più lo sviluppo del Commercio e il ben essere di questi Stati S. A. R. l'Arciduca Augusto Nostro Sovrano convenne con S. M. l'Imperatore d'Austria, e con S. A. R. l'Infante Duca di Parma di rendere libera la navigazione del Po lungo la fronte dei rispettivi Dominj. Fu quindi stipulata fra i Loro Plenipotenziarj apposita Convenzione in Milano nel giorno 3 Luglio 1849, la quale venne ratificata con Dichiarazioni Ministeriali da Modena il 25 Agosto di detto Anno, dall'Austria l'11 Settembre successivo, da Parma il 15 dello stesso mese di Settembre; e fu acconsentita ancora da Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice con Atto di Accessione del 12 Febbrajo del corrente anno, di cui le Ratificazioni si cambiarono in Roma l'11 Maggio prossimo passato.

Premurosi i Governi Contraenti di dare eseguimento al convenuto procederono alla nomina dei Commissarii voluta dall'art. 5 di detta Convenzione, i quali radunatisi in Ferrara, luogo di comune assenso destinato alla Residenza della Commissione modificando in ciò il disposto del suddetto articolo, hanno stabilito le discipline, ed il regolamento per l'eseguimento dell'anzidetta Convenzione, la quale per ac-

cordo dei Governi stessi, va quanto prima ad avere effetto, e viene estesa nell'interesse generale anche ai bracci del Po ed alle foci esclusivamente Austriache aperte al Commercio.

Con dipendenza pertanto dagli Ordini Sovrani viene pubblicata qui appresso la più volte nominata Convenzione; avvertendosi a regola di chiunque che le deliberazioni della Commissione prese in concorso del Commissario Estense e debitamente promulgate dovranno in conformità dall'art. 8 essere rigorosamente osservate anche in questi Dominj.

IN NOME DELLA SANTISSIMA
ED INDIVISIBILE TRINITÀ

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia eco. ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ecc. ecc., e

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma ecc. ecc.

Essendo, mediante i rispettivi Governi, convenuti di pieno accordo di promuovere, a vantaggio del Commercio, la libera navigazione del Po, per ora dallo sbocco del Ticino fino all'Adriatico, e riserbandosi la Maestà Sua di ottenere la corrispondente adesione anche dallo Stato Pontificio, hanno infrattanto concertato quanto appresso, da entrare però solo in attività, quando conseguitasi la suenunciata ade-

sione, potrà procedersi a render pubblica la presente Convenzione; ed hanno nominato a loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il Signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ecc.;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena, il Signor Teodoro Conte de Volo Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco della Corona di ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri ecc., e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, il Signor Tomaso Barone Ward, Grancroce dell'Ordine Gran-Ducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore Gran-Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di I.ª Classe dell'Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ecc.,

i quali essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti:

ARTICOLO I.

La navigazione sul Po sarà libera, ed esente da qualunque aggravio, lungo il tratto complessivo del territorio degli Stati Segnatarj, e fino all'Adriatico, e non potrà essere interdetta o difficoltata sotto nessun aspetto a chi si sia, salve però quelle discipline, che verranno presente-

mente, o in seguito di comune consenso di essi Stati fissate, e sempre nel senso il più favorevole allo sviluppo del Commercio di tutte le Nazioni.

Sarà pure libera nello stesso modo la navigazione dei confluenti inferiori allo sbocco del Ticino:

1. se esistenti in confine fra alcuni degli Stati Contraenti;

2. dal punto ove abbandonano lo Stato di loro origine, fino ed inclusivamente alla loro foce nel Po, nel quale tratto, se esistessero dei semplici diritti di navigazione, questi non potranno essere, per gli esteri, maggiori che pei nazionali.

ARTICOLO II.

In conseguenza di ciò, quei qualunque diritti di transito, che si percepissero finora nell'anzidetto tratto complessivo di Po dalle Alte Parti Contraenti, come pure ogni altro diritto, ovè esistesse, sia di approdaggio, e di carico e discarico forzato, ossia di qualunque altra natura o denominazione, andranno a cessare dal giorno della pubblicazione della presente Convenzione.

La soppressione dei diritti finora percepiti sul Po non si estende però sopra le seguenti spese, cioè:

a) Le spese per gli Ufficj di Sanità, e le spese di porto per quei naviglj, che sortono dal mare, o vi entrano, dietro le vigenti discipline;

b) i diritti di passaggio ai ponti;

c) le spese, che approdando si incontrano nei porti e nelle darsene;

d) le spese per carico e discarico, per pesi e misure, e per magazzinaggio.

Queste spese saranno però regolate dalla Commissione, di cui al seguente Articolo V, espresse in regolari tariffe e pubblicate, e non sarà permesso ad alcuno Stato di aumentarle senza consentimento degli altri Stati Segnatarj.

ATICOLO III.

Nessun naviglio, od altro Convoglio sul Po, potrà essere obbligato ad approdare e fermarsi in luoghi estranei alla sua destinazione.

Solo all'entrata, come alla sortita dalle estremità principali di esso Fiume, ed in altri tre luoghi, di cui nel susseguente Articolo XII, sarà tenuto ogni naviglio od altro convoglio di approdare, e di giustificare, a senso di un relativo regolamento da rilasciarsi alle Dogane estreme, le quali verranno esse pure particolarmente designate, il carico, la destinazione, e l'adempimento delle discipline da esso regolamento prescritte.

ARTICOLO IV.

Coerentemente all'Articolo I. di questa Convenzione, non sarà permesso nè ad associazioni, e meno ancora a singoli individui, di esercitare un diritto esclusivo di navigazione sul Po.

ARTICOLO V.

Per sorvegliare l'andamento del Fiume nel rapporto della navigazione, e per dirigere le opere necessarie, tanto pel successivo miglioramento del corso del Fiume stesso, quanto pel mantenimento delle vie di alzaja (vie di attiraglio), come per istabilire un'Autorità che possa servire qual mezzo diretto di comunicazione fra gli Stati Segnatarj, sopra tutto ciò, che risguarda l'oggetto principale della Convenzione, verrà nominata un' apposita Commissione di quattro Membri, ed oltre a questi di un Presidente, il quale, come pure uno dei Commissarj sarà nominato dall'Austria, e gli altri tre Commissarj, uno per cadauno Stato.

Le deliberazioni di essa Commissione si faranno per maggiorità assoluta di voti, e la sede della medesima verrà determinata, in seguito, in una delle Città del Regno Lombardo-Veneto.

ARTICOLO VI.

Uno dei principali attributi di questa Commissione sarà, di unirsi periodicamente due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, di investigare lo stato del Fiume nel rapporto della navigazione e sullo sviluppo della medesima, di determinare i lavori necessarj per l'anno avvenire, e di sottomettere, a tempo opportuno, il suo operato ai rispettivi Governi. Sopravveglierà d'altronde questa Commissione gli Ufficj di percezione, per ciò che risguarda

le tasse di navigazione, di cui nel susseguente Articolo X, prendendo notizia dei registri appositi da stabilirsi, e prevedendo o levando ogni abuso che si introducesse a detrimento o ad inciampo della pronta spedizione dei naviglj.

Saranno in appresso, con apposito regolamento, determinate le attribuzioni dei Membri della Commissione.

ARTICOLO VII.

Saranno posti sotto la sorveglianza speciale di essa Commissione tutti i mulini e passi-volanti; spetterà ad essa di determinarne la posizione in caso di cambiamento, di far piantare i segnali atti a prevenire a tempo i piloti di qualche eventuale pericolo, e di prendere tutte quelle misure e precauzioni, che atte sieno alla sicurezza ed al maggiore sviluppo della navigazione, procedendo col dovuto riguardo alle prescrizioni nei diversi Stati vigenti per la conservazione degli argini e delle sponde, e mantenendosi per ciò, ove occorra, in corrispondenza coi rispettivi Governi. Avrà pure la vigilanza sui ponti, sui porti, sulle darsene, su tutto ciò insomma, che risguarda la navigazione.

ARTICOLO VIII.

La Commissione sarà abilitata ad agire senza restrizione, dietro le basi fondamentali stabilite nella presente Convenzione, ed entro i limiti

dell'importo della tassa di navigazione, di cui nell'Articolo X, e solo nel caso di operazioni straordinarie, e sorpassanti i detti limiti, sarà tenuta a provocarne l'approvazione dei singoli Governi.

ARTICOLO IX.

Sarà cura della detta Commissione di stabilire il personale subalterno permanente di sorveglianza e di esecuzione, e di determinarne la compartizione e le competenze, scegliendolo in parti proporzionali, fra i sudditi dei Sovrani Contraenti. A tale effetto saranno affidate le relative incombenze, preferibilmente al personale destinato alla sorveglianza degli argini e delle sponde di Po, con proporzionato compenso, pel maggior lavoro e per la maggiore responsabilità.

ARTICOLO X.

Per le spese di questa Commissione e del personale da essa dipendente, come pure per quelle di manutenzione delle vie di alzaja, e pei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, sarà provvisto con apposito fondo risultante da una tassa di navigazione.

ARTICOLO XI.

Questa tassa non avrà nulla di comune coi dazj e diritti doganali di ogni singolo Stato per quelle merci e derrate che, venendo sbarcate, possono essere consumate nei Circondarj

di confine, od introdotte nell'interno, e sulle quali resta libero agli Stati di disporre, dietro le norme nei medesimi stabilite.

ARTICOLO XII.

La tassa di navigazione verrà percepita in ragione della capacità dei naviglj o barche con carico, in base dell'annessa tariffa, e senza riguardo alle merci o derrate che contengono. Naviglj e barche senza carico, pagano solo la metà. Questa tassa sarà prelevata, tutta in una volta, contro regolare bolletta per ogni corsa, in qualunque senso ella abbia luogo, alla prima Dogana, sia montando che discendendo, e per la navigazione interna, in tre altre Dogane intermediarie, in distanze possibilmente eguali, e da designarsi di comune consenso.

La navigazione che si fa tra due Dogane, senza toccare nè l'una nè l'altra, va esente anche dalla tassa di navigazione. — Per l'adempimento di queste discipline, i naviglj che, procedendo da alcuno dei confluenti, proseguonoil loro corso nel Po, si tratterranno, per la navigazione in esso Fiume, come se incominciassero il loro corso dal punto delle foci rispettive.

ARTICOLO XIII.

Gli Uffizj doganali saranno tenuti a versare mensilmente il prodotto della tassa di navigazione nella Cassa Centrale della Commissione, da designarsi nell'apposito regolamento, e gli

Impiegati presteranno giuramento di osservare coscienziosamente le prescrizioni e le discipline, che verranno emanate.

ARTICOLO XIV.

L'esazione della tassa di navigazione si eseguirà nella maniera la più confacente, sia alla prontezza delle spedizioni, sia ad impedire che alcun mezzo di trasporto se ne esima; e perciò saranno con appositi avvisi o cartelli, indicati i precisi punti doganali, dove si riscuote.

ARTICOLO XV.

Ad evitare poi che qualche naviglio o convoglio ommetta il pagamento della tassa, o ne venga esercitato un commercio illecito, saranno stabilite di comune accordo le relative sorveglianze, avuto però sempre in mira di non inceppare con queste lo sviluppo della libera navigazione.

ARTICOLO XVI.

Nelle Dogane designate alla percezione della tassa di navigazione, sarà istituito uno speciale registro, in cui verrà semplicemente assunto il peso delle merci, e l'importo introitato, rilasciandone un certificato, che servir dovrà di giustificazione, per la libera pratica del naviglio sul Po, e specialmente alla sua sortita.

La verificazione sul quantitativo del carico si eseguirà dietro un' apposita Scala che verrà affissa nelle rispettive Dogane.

ARTICOLO XVII.

La tassa di navigazione non potrà essere aumentata che di comune accordo, ed i Governi degli Stati Segnatarj, partendo dal principio, che il loro vero interesse consista nel favorire il commercio, e che la tassa per la navigazione sia esclusivamente destinata a far fronte alle spese di manutenzione e miglioramento del corso del Fiume, per aumentare vieppiù la sicurezza e la facilitazione della navigazione stessa, si obbligano formalmente di non ammettere un aumento della tassa predetta, se non che per motivi i più giusti ed i più urgenti, e di non aggravare in generale la navigazione di alcun' altra imposta oltre quelle espresse e stabilite nella presente Convenzione.

ARTICOLO XVIII.

Se per avventura tale prodotto non venisse esaurito dalle spese di sorveglianza, di manutenzione e di miglioramenti del corso del Fiume per la navigazione, se ne ripartirà il resto in relazione della rispettiva estensione territoriale lungo le sponde, regolandosene i conti alla fine di ciascun anno. Nel modo stesso si procederà nel caso di una eventuale deficienza incontrata con spese cui i Governi avessero annuito.

ARTICOLO XIX.

Nè la Commissione, nè verun Ufficio doganale, avrà facoltà di esentare dalla tassa pre-

fissa, o diminuirla, qualunque sia per essere la natura, l'origine, e la destinazione degli effetti e delle merci, e senza avere riguardo da chi provengano, ed a chi sieno dirette, e per ordine di chi se ne effettui il trasporto.

ARTICOLO XX.

Gli affari contenziosi, relativi alla navigazione, verranno decisi dagli Ufficj di sorveglianza e doganali, ed in ultima istanza dalla Commissione. Quelli di polizia, sia correzionale, sia criminale, saranno di conoscenza delle rispettive Autorità giudiziarie del Distretto o Comune dove insorgono, ed avranno il corso regolare stabilito dalle vigenti leggi.

ARTICOLO XXI.

La cura di prevenire il contrabbando sulle rive del Po, e nell'interno dei territorj confinanti, resta a carico dei singoli Governi, i quali però dirameranno in proposito ai loro Doganieri e Guardie quelle istruzioni, che sieno consentanee allo spirito della presente Convenzione.

ARTICOLO XXII.

Ogni bastimento o naviglio, che entra in Po, proveniente dal mare, sarà soggetto alle discipline sanitarie prescritte nei porti austriaci o pontificj alla foce del fiume, e non potrà proseguire il suo viaggio, che dopo di aver adempito alle medesime, ricevendone l'attestato di

libera pratica, che dovrà rendere ostensibile, a qualunque richiesta da parte di competente Autorità.

ARTICOLO XXIII.

Riguardo al Servizio ed alle retribuzioni da assegnarsi ai piloti, sarà provvisto con uno speciale regolamento, di cui la stesura e l'emanazione si affidano alla Commissione di sopra mentovata.

ARTICOLO XXIV.

Riguardo alle monete, pesi e misure, si riterrà per norma il sistema metrico decimale Italiano.

ARTICOLO ADDIZIONALE.

Per estendere anche i vantaggi dalla presente Convenzione derivanti alla navigazione del Po, l'I. R. Governo Austriaco assume di intavolare col Piemonte le opportune trattative, cui serviranno di base le massime superiormente stabilite.

TARIFFA

per la tassa di navigazione sul Po.

Per tutto il corso fra le due Dogane estreme ed oltre le medesime.

I. Classe	Per bastimenti, navigli e barche della capacità di	1000 quint. all'insù	- L. 12 —
II. Classe		da 500 a 1000 q.i	- L. 6 —
III. Classe		« 200 a 500 «	- L. 3 —
IV. Classe		sotto 200 quint.	- L. 1,30

Fra le due Dogane estreme si paga la metà della tassa.

Bastimenti, naviglj e barche, non carichi, pagano in ogni senso la metà.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, il 3 Luglio 1849

(firm.°) DE BRUCK. L. S. TEOD. DE VOLO. L. S. WARD. L. S

Modena 27 Dicembre 1850

IL MINISTRO
CONTE GIUSEPPE FORNI

Avv. LUIGI SOLIERI
Segretario

INDICE

1 *Notificazione del Ministero delle Finanze che, in adempimento del R. Editto 14 Dicembre 1849, pubblica il Regolamento inteso a rendere uniforme in tutto lo Stato il Dazio consumo forese . Pag.* 3

2 *Avviso della Comunità di Modena portante le Istruzioni pei Deputati di Sanità nelle Ville componenti il Circondario esterno del Comune . . . . . »* 21

3 *Avviso della Comunità di Modena che, in pendenza di un Regolamento Ministeriale sulle Irrigazioni, prescrive alcune norme per quelle che si praticano colle acque dei suoi Canali provenienti da Secchia. . . . . »* 23

4 *Notificazione del Ministero dell'Interno in appendice alla Legge di Coscrizione 5 Aprile 1849 ed al Regolamento analogo 19 Giugno successivo . . . . . »* 28

5 *Altra del Ministero delle Finanze che prescrive un Regolamento sui mercati e sulla lavorazione delle galette. . . »* 31

6 *Altra del medesimo relativa all'ammortizzazione delle partite liquide di credito*

minori di lire 50 insinuate con dipendenza dal Prestito forzoso 15 Settembre 1848 . . . . . Pag. 35

7 *Avviso del Podestà del Comune di Modena sulle riduzioni alle Tasse di posteggio portate dal Regolamento di Vittovaglie 18 Agosto 1849 e sulle modificazioni addottate per la collocazione de' rivenduglioli a quanto designava il Tipo aggiunto al citato Regolamento . . .* » 37

8 *Notificazione del Ministero delle Finanze che, in esecuzione al disposto dal Sovrano Editto 9 marzo 1849 relativo al prestito di due milioni fruttifero il cinque per cento, prescrive le norme di regolare liquidazione, e di successiva ammortizzazione delle somme analogamente incassate.* » 40

9 *Notificazione del Ministero delle Finanze che, al seguito del R. Editto 14 Dicembre 1849, prescrive le discipline da osservarsi da coloro che vorranno mantenere aperte od aprire Conciere di pelli .* » 45

10 *Notificazione del Delegato all' Università degli Studj che prescrive le discipline obbligatorie pei Giovani che dai Ginnasii o Stabilimenti intendano progredire alla Filosofia, o che da questa chiedano d' essere ammessi ad intraprendere il corso di qualche Facoltà Universitaria . .* » 48

11 *Notificazione del Ministero degli Affari Esteri portante il Trattato 8 Agosto 1849 sulla rettificazione di confini fra gli Stati*

Imperiali ed il Ducato di Modena, e che importa a quest' ultimo la cessione di Rolo Mantovano e di una frazione del Comune di Gonzaga . . . Pag. 51

12 *Proclama Sovrano col quale, premessa la rettificazione di confini accaduta colla Maestà dell' Imperatore d' Austria, si decretano alcune disposizioni intorno al Comune di Rolo e ad una frazione di quello di Gonzaga nuovamente aggregati agli Stati Estensi. . . . . .* » 61

13 *Notificazione del Ministero delle Finanze che estende al Comune di Rolo, ed alla frazione di quel di Gonzaga nuovamente aggregate agli Stati Estensi, le leggi e le discipline tutte finanziarie vigenti in questi ultimi. . . . . .* » 63

14 *Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia intesa a combinare nelle suddette nuove Aggregazioni l' osservanza delle Leggi Austriache provvisoriamente conservatevi coll' attuale sistema delle Autorità Giudiziarie dello Stato . .* » 68

15 *Altra del medesimo che, nelle nuove aggregazioni suddette, provvede intorno a quanto risguarda diritti di Privilegio e d' Ipoteca. . . . . .* » 69

16 *Notificazione del Ministero di Buon Governo che estende al Territorio di Rolo ed alla frazione di quello di Gonzaga recentemente aggregati agli Stati Estensi, le disposizioni tutte che sonosi in di-*

verse epoche emanate dal proprio Dicastero, ed incorpora le suddette nuove aggregazioni al Circondario della Delegazione Politica di Carpi. . . . Pag. 72

17 *Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia colla quale, riducendo l' esercizio del Notariato nel Comune di Montignoso e nella Lunigiana Estense al sistema osservato negli Stati di Massa e Carrara, fa dipendere il primo dall' Archivio Centrale di Massa, e per la seconda istituisce in Fivizzano una Congregazione d' Archivio, a cui sottopone un Archivio Notarile locale pei Comuni di Fivizzano e Casola, e un Archivio Notarile in Aulla pei rimanenti distretti Lunigianesi, estendendovi il Regolamento 15 Dicembre 1839 pel Notariato. .* » 73

18 *Editto Sovrano col quale, visto il Conto preventivo delle rendite e delle spese dello Stato per l' anno 1851 ordina, fino a nuova disposizione, l' esazione di un sesto dell'annua imposta prediale diviso sopra ogni rata, quale Sopra-tassa .* » 74

19 *Notificazione del Ministero delle Finanze che publica la nuova Tariffa de' prezzi, ai quali col 1 Gennajo 1851 saranno venduti, tanto all' ingrosso quanto al minuto, i tabacchi procedenti sia dalla Fabbrica di Modena, sia da quella di Massa, in tutto il territorio di questi Stati . . . . . .* » 76

20 *Notificazione del Ministero delle Finanze che tende a meglio regolare nelle Provincie Estensi cisapennine e transapennine la proporzione dei prezzi dei sali a seconda della diversa loro qualità. Pag.* 78

21 *Notificazione del Ministero degli Affari Esteri intesa, non solo a pubblicare la Convenzione stipulata in Milano tra i Plenipotenziarii Austriaco, Estense e Parmense per la libera navigazione del Po, acconsentita in seguito dal Regnante Sommo Pontefice; ma insieme ad avvertire chiunque che le deliberazioni prese dalla Commissione istituita a sorvegliare la suddetta libera Navigazione in concorso del Commissario Estense e debitamente promulgate, dovranno essere rigorosamente osservate anche in questi Dominj . . . . . .* » 79